OPERE
DEL
D' AGUESSEAU

Traduzione dal Francese

DI GIUSEPPE-ANDREA ZULIANI SALODIANO

DOTTOR IN AMBE LE LEGGI.

TOMO DECIMOQUINTO.

IN VENEZIA
MDCCXCIII.
PRESSO GIACOMO STORTI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

CONTINUAZIONE

DELLA

PRIMA CAUSA FISCALE

Sulla Signoria della Contea di Soissons.

NEL terzo tempo, si è sostenuto il nostro assunto con due prove egualmente inespugnabili: la prima tratta da sette riconoscimenti diretti e formali, che i diversi possessori della contea di Soissons, sia avanti che fosse stata divisa, sia dopo hanno dato al re della sua superiorità immediata sulla contea di Soisson: la seconda fondata sulle due erezioni di questa contea in dignità di pari; l'una dell' anno 1404., l'altra dell'anno 1405. Si è trattato quest' ultimo argomento con tutta quell' estensione che merita, e si è diviso in due parti. Si è detto in primo luogo che queste erezioni supponevano che la contea di Soissons fosse nella dipendenza diretta del re, perchè nel tempo ch' esse furono fatte niun' altra terra ricevea il titolo di dignità di pari se non era dipendente dal sovrano. Si è provata que-

sta proposizione e nella tesi generale e nella spezie particolare dell' erezione della contea di Soissons. Nella tesi generale 1. con riflessioni tratte dalla vera origine delle dignità di pari: coll' esempio delle dodici antiche dignità di pari: 3. con quello delle recenti: 4. coll' epoca del cambiamento della giurisdizione in tal materia; epoca marcata dagli stessi vescovi di Soissons, e ch' è posteriore di presso a cento cinquant' anni alla prima erezione della contea di Soissons in dignita di pari. Nella spezie particolare si è provato il nostro assunto con ciò che precedette l' erezione della contea di Soissons; con ciò che la segue; e colle parole stesse delle lettere, che sono così forti che si è creduto che bisognasse derogarvi per impedire che non si risguardasse questa contea come un appanaggio e come un dominio della corona.

Si è detto in secondo luogo che quand' anche la contea di Soissons non fosse stata dipendente dal re prima dell' erezione, il titolo di dignità di pari elevando e nobilitando questa contea, l' avrebbe messa per sempre nella dipendenza diretta della corona: si è provata anche questa proposizione e nella tesi generale, e nel caso particolare: nella tesi generale 1. colle tre clausole che trovansi in tutte le lettere d' erezione, di cui la prima porta che la terra eretta in dignità di pari sarà dipendente dal re a motivo della sua corona; e la terza ch' essa si riunisca al suo dominio

dopo l' estinzione della dignità di pari, se il re non vi rinunzia espressamente: 2. colla confessione, e col riconoscimento stesso de' vescovi di Soissons, che convengono della verità della massima, e che disputano inutilmente sul tempo in cui fu stabilita.

Nella questione particolare si è provata la stessa verità sia colle clausole comuni a tutte le erezioni, che si trovano in quella di Soissons, sia colle clausole particolari che vi si leggono; e soprattutto con quella che porta che questa contea sarà posseduta da Luigi duca d' Orleans, come le altre terre ch' ei teneva in appanaggio. Finalmente col rispondere alle obbiezioni del vescovo di Soissons, si è stabilito la verità di tre gran massime: la prima che passa una differenza infinita tralle contee tra' marchesati tragli stessi ducati, e le dignità di pari, in ciò che le prime possono dipendere dal re come duca o conte od anche abusivamente da un signor particolare; laddove le dignità di pari non possono mai dipendere che dal re come re, di modo che non vi è alcun esempio in contrario: la seconda che la dipendenza d' una dignità di pari è acquistata al re sin dal primo momento della erezione, prima anco che il signore da cui la terra dipendeva prima sia stato risarcito; ciò che distingue la dipendenza dal diritto di giurisdizione, che non ha luogo che dopo soddisfatto il risarcimento, con due ragioni essenziali; l' una che la giurisdizione non è che un privilegio;

l'altra che non vi è che il novello pari che vi sia interessato, laddove il re stesso ha interesse nella dipendenza del diritto di giurisdizione: la terza finalmente che la giurisdizione, e con più forte ragione la dipendenza, si conservano e si perpetuano anche dopo l'estinzione della dignità di pari; ciò che si fa vedere con parecchi esempi, e soprattutto nella contea di Soissons col giudizio dell'anno 1671, il quale avendo giudicato che la dignità di pari sussisteva in tutta la contea rispetto al diritto di giurisdizione, è un giudizio anticipato ancor più decisivo per mostrare che sussisteva in tutta la contea relativamente alla dipendenza.

Tale si è il compendio, ed il sommario di tutti i titoli che il re ha diritto d'allegare in suo favore: resterebbe ora di trarne le proposizioni solide che ne risultano, e che sono come altrettante sorgenti luminose di decisioni; ma si è creduto che sarebbe più a proposito il differire di farlo finattantocchè dopo avere esaminato i titoli del vescovo di Soissons, si possa fare un confronto decisivo delle induzioni generali che risultano dagli appoggi del re; e da que' del vescovo.

Dopo avere stabilito nella prima parte di questa causa la giustizia de' diritti del re con tutta l'estensione che l'importanza dell'affare può meritare bisogna presentemente distruggere nella seconda i titoli speziosi che i vescovi di Soissons vi hanno opposti; e questa seconda

parte sarà molto più breve della prima sia perchè il procurator generale del re potrà contentarsi d' impiegare contro parecchi di questi titoli quanto fu proposto da Tomma ›maddeo di Savoja; sia perchè i principj che si sono stabiliti nella prima parte sono più che sufficienti per rovesciare gli stessi fondamenti della pretensione del vescovo di Soissons. Senza dunque derogare a quegli appoggi generali, ed anzi per aumentarne la forza, il procurator generale del re entrerà nell' esame de' titoli prodotti da' vescovi di Soissons e s' attaccherà principalmente a' primi che sono quasi i soli che meritino una confutazione particolare.

Allorchè non si considera questi titoli cioè quei del 1140, del 1141, e del 1147, che in generale, e senza entrare in una discussione esatta di ciò ch' essi contengono, bisogna confessare, che il primo colpo d' occhio è pe' vescovi di Soissons, e che si dura fatica a re- resistere dapprincipio all' impressione ch' essi fanno sullo spirito di que' che non gli hanno mai esaminati con quella riflessione che richieggono. Ma allorchè si leggono con maggiore attenzione, allorchè se ne considera la forma, allorchè se ne confronta le disposizioni, allorchè se ne pesa tutte le clausole, si prova facilmente un pentimento di questo primo giudizio e ben presto si passa a condannarlo intieramente.

Nell' esaminarli separiamo adunque quest' ordine vediamo dapprima ciò che questi atti

offrono di favorevole alla chiesa di Soisons, per rispondervi in progresso con riflessioni tanto più forti, quanto che le principali saranno tratte da questi due medesimi atti.

Quando si presti fede al primo di questi atti in data dell'anno 1141, Rinaldo conte di Soissons, colpito da una gran malattia vedendosi senza figliuoli, e temendo che la contea di Soissons non facesse nascere dopo sua morte una spezie di guerra civile tra' suoi parenti, volle far giudicare in vita a chi apparterrebbe questa contea e perchè secondo questo titolo la contea di Soissons era un feudo del vescovo pregò Donelino, allora vescovo di Soissons, di far chiamare tutti i suoi eredi presuntivi, affinchè quello che sarebbe dichiarato erede per giudizio della corte del vescovo, prendesse possesso della contea di Soissons, e divenisse come uomo ligio del vescovo per questa contea. Il vescovo accordò al conte Rinaldo quel che gli fu dimandato. Tutti gli eredi presuntivi furono citati: ed in vece del giudizio che doveva esser pronunziato i loro amici comuni maneggiarono un accordo tralle parti contendenti; la di cui condizione essenziale fu che Goffredo di Donzy, Gualtiero di Breve, e Guido di Stampiere cederebbero tutti i loro diritti sulla contea di Soissons ad Yves di Necelle mediante una certa somma di denaro: allora dice la carta il di Necelle offrì l'omaggio secondo la natura del feudo. Il vescovo ricusò dapprima di ricever-

lo, a motivo dell' assenza di Matteo di Montmorency, uno degli eredi presuntivi; ma siccome giudicossi che non fosse necessario di aspettarlo, il vescovo ricevette finalmente Yves di Necelle all' omaggio ligio: ecco ciò che contiene la prima parte dell' atto.

La seconda porta che l' uso del regno non permettendo a' vassalli di raccogliere i feudi che loro erano scaduti per successione collaterale, senza aver pagato il canone al signore, Yves di Necelle pregò il vescovo di cadere questo diritto, mediante una rendita di 60 lire annue, e di dieci moggia di sale da prendersi sulle miniere di Soissons. Il vescovo vi acconsentì; e così termina questa carta, in fine della quale è detto, che oltre gli altri ostaggi, o cauzioni, che Yves di Necelle dà al vescovo per sicurezza di questa convenzione, il re Luigi il giovane volle intervenirci anch' egli come mallevadore di questo trattato.

La seconda carta è in data dell' anno 1140 ed è l' atto, con cui Luigi il giovanne s' impegnò di far eseguire la carta precedente: è detto nominatamente, in questo titolo che l' eredità del conte Rinaldo era tenuta in feudo dal vescovo.

Finalmente, il terzo titolo si è il riconoscimento prestato da Yves di Necelle di tutto ciò ch' era corso in tal occasione. Questo riconoscimento è in data dell' anno 1147, ed Yves di Necelle pare riconoscervi quasi a ciascuna

riga, ch' egli era vassallo del vescovo per ragione della contea di Soissons.

Perciò appunto a non giudicar di questi tre atti che con una prima vista generale, e superficiale, sembrano egualmente favorevoli alla pretensione de' vescovi di Soissons; poichè raccogliendoli vi si trova la testimonianza delle tre persone, che la questione della dipendenza della contea di Soissons può risguardare. Il vescovo parla nel primo, il re nel secondo, ed Yves di Necelle nel terzo, e tutti suppongono come un fatto assolutamente certo, che il conte di Soissons era vassallo del vescovo.

Ora è tempo d' entrare in un esame più rigoroso di questi titoli e di vedere se non hanno più apparenza che solidità.

Senza quì ripetere tuttociò che il consiglio di Tommaso Amadeo di Savoja credette dover proporre contro queste antiche carte, e senza impiegare tutte le sue osservazioni, di cui ve ne son parecchie che non sono esenti di difficoltà, il procurator generale, che deve ancora più alla verità che alla difesa de diritti della corona, schiverà di servirsi d' ogni argomento che possa essere dubbioso o contrastato, e si applicherà unicamente a provare con queste stesse carte, e cogli altri atti del processo 1. che questi titoli non avendo nulla nella lor forma esteriore che possa fargli risguardare come atti obbligatorj, non possono per conseguenza avere alcuna autorità: 2. che

sono così pieni di evidenti e massiccie contraddizioni, ch' egli è quasi impossibile il dubitare della loro falsità 3. che in ogni caso non possono passare che per alti sorpresi per un errore che fu ben tosto coperto, e riparato con titoli posteriori. 4. finalmente, che quand' anche queste carte restassero in tutta la loro forza, sarebbero, ancora inutili alla chiesa di Soissons.

Allorchè rilevasi qui la forma di questi atti non si pretende fermarsi a far osservare i difetti che si trovano nelle copie che ne sono state daprincipio prodotte. Tutte le difficoltà che si ha avuto ragione di far altre volte su questo articolo saranno levate tostochè il Vescovo di Soissons ne avrà prodotto gli originali, che ha già comunicati al procurator generale del re. Ma ciò ch' è molto più importante che tutte le osservasioni che sono state fatte sull' esteriore di questi titoli, si è, che nè la notizia, di Iosselin, nè d' Yves di Necelle, non possono esser risguardate come atti obbligatorj che siano l' opera del comun consenso delle parti. La notizia di Iosselin non è sigillata che col suo sigillo; non vi si trova nè la soscrizione nè il sigillo d'Yves di Necelle, nè di alcuno di quelli che appajono impegnarvisi con esso lui. Il vescovo solo parla in questa notizia. Il vescovo solo l' ha sigillata: perciò è un titolo che ha potuto dare facilissimamente a se medesimo: vi rende testimonianza nella sua propria

causa senza veruna prova dell' approvazione d' Yves di Necelle, che ha potuto ignorare assolutamente tuttociò ch' è scritto in quest' atto. Vero che se la carta del 1147 che sembra contenere il riconoscimento d' Yves di Necelle fosse vestita de' segnali esterni del suo consenso, sarebbe inutile l' osservare che questo signore non ha nè sottoscritto nè sigillato la notizia di Iossellin, perchè col raccogliere questi due atti se ne comporrebbe un contratto che sarebbe obbligatorio da due parti. Ma questa carta è ancor più difettosa di quella di Iossellin: non è nè sottoscritta da Yves di Necelle nè sigillata col suo sigillo: non vi si scuopre nulla che marchi ch' essa sia sua opera, nè che vi abbia avuto la menoma parte: essa porta a rincontro il caratterre evidente della mano di Iosselin: non ha altra autenticità che quella che il sigillo di questo vescovo può darle: vi è detto solamente che Yves di Necelle pregò Iossellin di mettere il suo sigillo a questa carta per darle una maggior forza. Perciò la fede di quest' atto cade unicamente sul sigillo del vescovo; e siccome non v' era che il sigillo d' Yves di Necelle che potesse supplire alla mancanza della sua sottoscrizione, secondo l' uso di quel secolo, sin dal momento che questo sigillo non trovasi nell' atto di cui trattasi, si ha diritto di conchiuderne che quest' atto è un titolo estraneo rispetto a lui, ove il vescovo ha potuto fare scrivere tuttociò che gli piacque a favor di questa pretesa preghiera

ch' ei suppone che Yves di Necelle gli abbia fatta di mettere il suo sigillo abbasso della carta.

Sarebbe facil cosa lo spignere più oltre un tal ragionamento; e per poco che un critico diffidente volesse dar la libertà alle sue conghietture potrebbe sospettar facilmente che que' che han voluto dare de' titoli a' vescovi di Soissons, non potendo disporre così facilmente del sigillo d' Yves di Necelle come di quello di Iossellin, che si conservava forse nell' archivio del Vescovado, e di cui se ne aveano almeno parecchi improntí affissi a diverse carte che rimanevano al tempo di quel vescovo, ebbero ricorso al facile spediente ma grossolano d'imaginare che Yves di Necelle non avesse sigillato la carta in questione, per aver egli pregato il vescovo di sigillarla in vece sua; preghiera che non avrebbe avuto nulla di straordinario se Yves di Necelle non avesse trattato col solo vescovo, ma che è senza esempio in un atto, ove alcuni contraenti s' impegnano con quello, ond' egli piglia in prestito il sigillo; perchè come si è già detto, non resta nell' atto verun contrassegno, veruna marca esteriore del consenso di quello che si suppone aver tolto in prestito un sigillo altrui. Si risponderà senza dubbio che la carta del re Luigi il giovane, che in sostanza esprime la stessa cosa di quella del Iosselin, e di Yves di Necelle supplisca vantaggiosamente a tutto ciò che può mancare all' una, ed all' altra. Ma

oltre che questa carta non potendo essere risguardata che come una conferma dell' accordo fatto tral Iosselin, ed Yves di Necelle, non ha da per se stessa veruna forza finattantochè l' atto ch' essa conferma sia riferito in una forma obbligatoria, e che provi il consenso delle due parti; bisogna altresì aggiugnere a questa prima ragione, che questo titolo è così sospetto e che trovansi delle contraddizioni così palmari tra questa carta e le altre due, che avrebbe bisogno per sostenersi ella stessa, del soccorso che si vuole ch' ella dia alle altre due.

Quest' è ciò che convien mostrare nella seconda spezie d' appoggi, con cui ci siam proposti di combattere questi tre titoli, cioè colle contraddizioni ch' essi racchiudono. Se ne possono contare fino a nove, che rendono queste carte indegne d' ogni credenza. *Prima contraddizione*. Secondo la notizia del Iossellin, e la carta pretesa d' Yves di Necelle, il conte Rinaldo era ancor vivo allorchè fu regolato che la contea di Soissons appartenesse ad Yves di Necelle, ed allorchè ne prestò omaggio al vescovo di Soissons. Quest' è ciò che apparisce chiaramente de queste parole della notizia di Iossellin. *Contigit . . . ut Rinaldus Sussionensis cum gravi premeretur infirmitate . . . . cum autem parentes ipsius tamquam hæreditario jure ad honorem suum certatim aspirarent, tiens idem comes ne radix omnium malorum cupiditas ad totius patriæ disidium odi fomitem inter*

eos generaliter, quia comitatus ejus episcopale casamentum erat, multorum bonorum consilio nos adit rogans ut omnibus hæredibus suis diem statueremus . . . & cui judicio curiæ nostræ adjudicaretur, is hæres ejus esset, acceptoque casamento, homo noster ligius fieret. La stessa cosa è ripetuta nella carta attribuita a Yves di Necelle, ed altronde gli storici del Soissons, che il consiglio de' vescovi di Soissons non risguarda come autori sospetti, assicurano che il conte Rinaldo non è morto che parecchi anni dopo quest'azione. Tuttavia non vi è persona che non creda il contrario allorchè leggesi che la carta del re Luigi il giovane, nella quale è detto espressamente che il Conte Rinaldo morendo senza figliuoli, Yves di Necelle suo parente pervenne alla successione per diritto di parentela . . . . *Cum comes Raynaldus sine liberis decederet, consanguineus ejus Yvo de Nigella ad hæreditatem consanguinitate pervenit.* La stessa carta aggiugne in progresso questi termini: *quia hæreditas ex cadeo veniebat oportuit ut episcopo, de cujus casamento hæreditas veniebat, placitum facere.* Questi termini come i primi suppongono manifestamente che il conte Rinaldo era morto, che la sua eredità era scaduta, che bisognava pagare un determinato canone perchè trattavasi d' una successione collaterale; perocchè è ciò appunto che voglion dire queste parole: *quia hæreditas ex cadeo veniebat*: che sono fondati sopra ciò che per le più antiche concessioni

de' feudi, i discendenti in linea retta vi erano i soli chiamati: quindi, quando il vassallo moriva senza figliuoli, l'eredità od il feudo erano caduchi, e dovevano riunirsi a quel signore, dalle cui mani erano usciti. Si trovò in progresso il mezzo di farli ritirare dall' erede collaterale col pagamento del riscato; termine, la cui significazione è direttamente opposta a quella del termine di feudo, o di eredità caduca, l' erede collaterale rilevando, per così dire, pel diritto di ricupera il feudo che per la mancanza de' maschi in linea retta, era caduto nelle mani del signore. Ora tutto ciò non poteva avvenire che per la morte dell' ultimo vassallo: fin qui non essendo ancor scaduta la sua successione non si poteva dire nè ch' essa fosse caduca, nè che fosse dovuto per questa eredità caduca un diritto di ricupera al signore. Quest' è ciò non per tanto che dice la carta di Luigi il giovane dopo aver marcato in termini formali che Yves di Necelle pervenne alla succesione del conte Rinaldo per diritto di parentela. Quindi secondo le carte di Iossellin, e di Yves di Necelle, e per gli storici del Soissons, Rinaldo non era morto nel 1141. Secondo la carta di Luigi il giovane al contrario era egli morto nel 1140: per salvare tal contraddizione, si dirà forse che bisogna spiegar la carta del re con quella del vescovo: che queste parole *cum Raynaldus sine liberis decederet* non vogliano dire che questo conte era morto ma che doveva morire senza figliuoli;

che

che quelle che seguono, in cui è detto così chiaramente che Yves di Necelle pervenne alla successione per diritto di sangue, significano soltanto ch'ei doveva arrivarci, e che finalmente quando il re Luigi il giovane dice che bisognava pagare un diritto di riscatto al signore, perchè l'eredità veniva *ex caduo*, tutto ciò non marca altro se non che allor quando quest'eredità scaderebbe un giorno, sarebbe caduca.

Ma chi non vede che non si può dar questa interpetazione alla carta di Luigi il giovane, senza fare una violenza aperta a tutte le parole con cui è concepita? Quand'anche si potesse spiegare questi termini, *cum comes decederet sine liberis*, a sostenere ch'essi vogliono dire soltanto che il conte Rinaldo era sul punto di morir senza figliuoli, sarebbe assolutamente impossibile il dare alcun senso favorevole a quei che seguono, *consanguineus ejus Yvo de Nigella ad hæreditatem ejus consanguinitatis jure pervenit*. Qualunque barbarie suppongasi in coloro che estendevano gli atti del duodecimo secolo, ciò che non trovasi tuttavia in questi, non è permesso il credere ch'essi abbiano voluto dire *che la successione d'un uomo vivo sia stata deferita per diritto di sangue ad uno de' suoi parenti*: queste parole rinchiudono una contraddizione così grossolana che non possono mai essere intese in questo senso, e per conseguenza non ne hanno altro che quello che presentano alla

bella prima allo spirito, cioè che il conte Rinaldo era morto; e che appunto per la di lui morte l'eredità fu deferita secondo l'ordine della parentela ad Yves di Necelle: ora se ciò è, la falsità di questa carta è dimostrata da' medesimi vescovi di Soissons che sostengono con ragione che il conte Rinaldo non era morto nell'anno 1140, e neppure nel 1141.

Seconda contraddizione. Le carte attribuite a Iossellin ed a Yves di Necelle fanno un'esatta menzione di questa antivedenza straordinaria del conte Rinaldo, con cui si portò a far giudicare in sua vita a chi apperterrebbe la contea di Soissons dopo la sua morte, ed a spogliarsi altresì a favore di quello che sarebbe dichiarato suo erede, affinchè potesse entrare in fede e prestare l'omaggio al vescovo di Soissons; perocchè quest' appunto marcano quelle parole della notizia di Iossellin... *Et cui judicio curiæ nostræ ajudicaretur is hæres ejus esset, accept eque casamento, homo noster ligius fieret*. Eppure non si trova nulla di tutto ciò nella carta del re Luigi il giovane; niuna menzione della malattia di Rinaldo, del pensamento che questa malattia gl' ispirò della citazione di tutti gli eredi presuntivi nella corte del vescovo; e non solamente non vi si trova nulla di tutto ciò, ma vi si legge tutto il contrario, poichè siccome lo si ha già detto, essa non parla che della morte di Rinaldo, e del diritto di sangue, pel quale unicamente, secondo questo titolo, Yves di Necelle

fu chiamato alla successione di questa contea.

Questa contraddizione sembrerà ancor più straordinaria, quando si consideri che secondo la carta di Luigi il giovane, e quella d' Yves di Necelle, questo re era a Soissons, e presente a tutto ciò che vi si faceva in tal affare allorchè fu consumato. La carta del re è in data di Soissons, e quella d' Yves di Necelle marca che tutto ciò è seguito in presenza del re, *regnante in Francia Ludovico, Ludovici filio, in cujus præsentia hæc acta sunt*. Chi può concepire dopo ciò le differenze infinite che trovansi tra questi titoli? Ma questa difficoltà crescerà a misura che si spiegheranno queste differenze, o piuttosto queste contraddizioni.

Terza contradizione. Dalla notizia attribuita a Iosselin si vede che non fu, a parlar propriamente, nè pel diritto di sangue, nè per l' autorità della giustizia che tutta la contea di Soissons fu deferita ad Yves di Necelle, ma che ciò si fece per una specie d' arbitramento, nel quale si obbligò i competitori d' Yves di Necelle a cedergli i loro diritti mediante una certa somma di danaro: *Ab amicis hæreditatem petentium elaboratum est, quod Goffridus, & Gattene, & Guido quidquid in terris comitis clamaverant Ygoni de Nigella in perpetuum dimiserant, interveniente tamen pecunia prout inter ipsos convenerat*. Tuttavia e la carta del re, e quella di Yves di Necelle

portano a rincontro, l'una che Yves di Necelle ha conseguito l'eredità del conte Rinaldo per diritto di sangue; l'altra che appunto colla permissione di Dio, e secondo l'ordine della legge, gli fu deferita questa eredità: *Dei per issione ad me jure desenit hæreditas*; ciò che suppone manifestamente che non per via d'accomodamento, e per denaro, ma per diritto e per giustizia egli pervenne al possesso di tutta la contea di Soissons.

Quarta contradizione. L'omaggio d'Yves di Necelle v'è qualificato ligio dalla notizia di Iosselin, ma questa qualificazione non trovasi nella carta d'Yves di Necelle: tuttavia in questo titolo essa dovea trovarsi ancora più che in quello del vescovo, ove tuttociò che questo vescovo ha potuto dire in suo favore non era di veruna autorità, finattantochè il suo preteso vassallo l'avesse confermato col suo riconoscimento.

Non è necessario il far qui longhe disertazioni per mostrare quanto l'omaggio ligio fosse più forte e più vantaggioso dell'omaggio semplice, soprattutto nel secolo in cui pretendesi che questi atti siano stati stipulati: perciò, supposto che la carta di Iosselin sia vera nella sua enunciazione, e che Yves di Necelle gli abbia reso effettivamente un omaggio ligio, egli è impossibile il concepire che lo stesso Iosselin abbia ricevuto sei anni dopo un riconoscimento da questo signore, in cui egli dice semplicemente che ha prestato

omaggio al vescovo senza aggiugnere che quest' omaggio era ligio, quantunque questa espressione fosse assolutamente necessaria, l' omaggio ligio soprattutto, rispetto a' signori particolari, essendo un' eccezione del jus comune.

Che se suppongasi a rincontro che la carta d' Yves di Necelle sia vera, non possiamo far meno di risguardar quella di Iosselin come falsa, poichè essa dà all' omaggio ligio di Necelle una qualità straordinaria che lo stesso Iosselin non ha ardito fare inserire nella carta di questo signore, che ha confermato coll' approvazione del suo sigillo.

Quinta contradizione. Secondo la notizia che porta il nome di Iosselin, il diritto di ricupera è amortito, mediante una rendita di 60 lire, di cui i conti di Soissons restano aggravati, ed una contribuzione di dieci moggia di sale da prendersi tutti gli anni sopra la miniera che apparteneva a' conti. La carta di Luigi il giovane accordasi in questo articolo con quella di Iosselin. All' opposto secondo la carta pretesa d' Yves di Necelle, la rendita non debb' essere che di dieci lire, e la contrbuzione che di quattro moggia, e mezzo.

Che qui non si dica che vi sono cinque anni d' intervallo tralla data della carta di Iosselin, e la data della carta d' Yves di Necelle, e che in quest' intervallo non si è potuto moderare la contribuzione, e ridurla sul piede che è marcato nella carta d' Yves di Necelle. Questa risposta non avrebbe che una

vana apparenza che si dissiperebbe tosto che si volesse confrontarlo colla stessa verità quale è scrita ne' tre titoli di cui trattasi. Tutti questi titoli si riferiscono ad una sola azione. Essi risguardano tutti lo stesso fatto, la stessa convenzione. Basta il leggerli per esserne convinti. Questi son dunque atti indivisibili che non devono essere risguardati che come un solo e medesimo titolo. Ciò che Iosselin racconta nella sua notizia, e che il re conferma colle sue lettere patenti, ciò, che Yves di Necelle esprime nel suo riconoscimento, è la stessa composizione, che fu fatta, quando prestisi credenza agli atti seguiti tral vescovo, ed il conte sul diritto di ricupera. Non vi è neppure una sola parola in alcuno di questi titoli, che la corte giudicherà senza dubbio a proposito di leggere esattamente, che marchi che vi siano state due convenzioni intorno il medesimo fatto: l' una colla quale abbia abbonato il diritto di ricupera, mediante una rendita di 60 lire, ed una contribuzione di dieci moggia di sale; l' altra, con cui si abbia ridotto la rendita a 10 lire, e la contribuzione a quattro moggia, e mezzo di sale. Ora se ciò è effettivamente, e se la carta pretesa d' Yves di Necelle cade precisamente sullo stesso fatto che la notizia di Iosselin, e la conferma di Luigi il giovane, egli è impossibile di salvare la contradizione che trovasi tra questi titoli sulla quantità della rendita, e della contribuzione, di

cui il conte di Soissons si obbliga verso il vescovo.

Chi potrà persuadersi che se questi atti fossero veri, la convenzione la più importante ch'essi contengono, quella che interesserebbe maggiormente la chiesa di Soissons, vi fosse stata espressa d'una maniera così diversa, che secondo il vescovo, il conte avrebbe avuto 60 lire di rendita e dieci moggia di sale, e che secondo il conte, il vescovo non avrebbe potuto pretendere che dieci lire di rendita e quattro moggia, e mezzo di sale. Non si dirà già senza dubbio che Yves di Necelle ha detto ciò che gli era piaciuto nel suo riconoscimento, ma che non ha potuto pregiudicare con ciò a' diritti del vescovo che sono sufficientemente stabiliti e colla sua notizia, e colle lettere patenti di Luigi il giovane.

Una tal obbiezione non potrebbe esser fatta di buona fede, perocchè, come si è già osservato, il riconoscimento preteso d' Yves di Necelle è molto meno sua opera, che quel del Iosselin, poichè Iosselin solo l'ha sigillato; poichè trovasi negli archivj del vescovado; poichè non ha verun altro carattere d'autenticità che quello che ha ricevuto da' vescovi di Soissons. Come mai il Iosselin avrebbe potuto mettere il suo sigillo ad un riconoscimento, che esprimendo precisamente la stessa convenzione ch' egli avea spiegata nella sua notizia, riduceva una delle contribuzioni compresa in questa notizia alla sesta parte, e l'

altra a meno della metà? Come non si sarebb' egli sollevato contro siffatto cambiamento? Come non avrebb' egli reclamato l' autorità del re, che quando prestisi fede agli altri due atti, erasi reso mallevadore per la contea di *Soissons*, non già d' una rendita di 10 lire e d' una contribuzione di quattro moggia, e mezzo di sale, ma d' una rendita di 60 lire e di una contribuzione di dieci moggia di sale? Ora s'egli è impossibile presumere che il Iosselin avesse mai voluto approvare questa carta ed autorizzarla col suo *sigillo*, che resta egli da conchiudere, se non se, che devesi giudicare ch' essa è falsa, oppure che la notizia del Iosselin lo è egualmente delle lettere patenti di Luigi il giovane, e che nel dubbio, que' titoli debbono essere egualmente rigettati?

Sesta contradizione. Trovasi nel preteso riconoscimento d' Yves di Necelle due convenzioni importanti, che non sono nella notizia del Iosselin, e che questo vescovo non avrebbe mancato senza dubbio di farvi inserire se fossero state vere. La prima si è che Yves di Necelle cede al Vescovo una pretensione che Rinaldo aveva avuta contro di lui sull' articolo delle 10 lire di rendita ch' egli avea dimandate al vescovo per un feudo dipendente da lui: *Sed & querelam decem librarum quas Rainaldus comes ab eo pro feudo quaesierat sed postea quietas clamaverat, ego quoque sibi & successoribus suis in perpetuum quietas clamari*.

La seconda si è che Yves di Necelle rinunzia assolutamente al possesso in cui i suoi precessori erano d'impadronirsi de' beni del vescovo allorchè venisse a morte: *Rapinam quoque rerum episcopalium, quas prædecessores mei comites sacrilege, & cum excommunicatione, decedentibus episcopis facere consueverant, omnino dimisi.*

Erano adunque queste clausole così poco considerabili da essere intieramente dimenticate nella notizia del Iosselin? Sarebbe più facile il concepire ch' esse non si trovassero nella carta di Yves di Necelle; ma ch' esse non si trovino in quella del Iosselin, quest' è sicuramente ciò ch' è incomprensibile, se queste carte sono vere.

Settima contradizione, che ne abbraccia tre rispetto a diverse precauzioni che il Iosselin apparisce aver prese per la sicurezza dell' abbonamento, ch' egli aveva fatto con Yves di Necelle. 1. Nella notizia ove il vescovo parla solo, e che per questa ragione è il meno considerabile di questi tre titoli, è fatta menzione di Gaulon, fratello uterino d' Yves di Necelle che si obbliga con lui, e che s' impegna con giuramento d' eseguire le clausole importate da questo atto. Al contrario il riconoscimento preteso d' Yves di Necelle, che è il più importante di tutti questi titoli non parla in niun modo dell' obbligazione di Gaulon. Non vi è fatta menzione che di quella di Drogon, e di Raoul fratelli germani d' Yves di Necelle.

2. La notizia del Iosselin porta che il conte diede otto ostaggi, o cauzioni della sua fedeltà ad eseguire la sua promessa, che sono Raoul, conte del Vermandois, Teodorico, conte di Fiandra, Baldovino, conte d'Hainaut; Enguerran di Coucy, Evrard di Bretvil Alberico di Roye, Samtou Arcivescovo di Reims, e Simone vescovo di Noyon, senza parlar del re Luigi il giovane, di cui non trattasi in questo luogo. La carta d'Yves di Necelle non fa menzione alcuna di queste otto cauzioni non ne nomina che due, il re che è nominato anche nella notizia, e Raoul di Peronne; e ciò che rende questa contradizione ancor più inesplicabile si è, che non solo gli otto nomi che sono nella notizia del Iosselin, non si trovano nel riconoscimento d'Yves di Necelle; ma ve n'è altresì uno tutto nuovo, che è quello di Raoul di Peronne, di cui non è fatta menzione alcuna nella notizia del Iosselin.

Non possiam trattenerci da dimandare anche qui, come mai sarebbe possibile, se questi titoli fossero veri che il Iosselin avesse messo il suo sigillo nella carta d Yves di Necelle, vedendo che erasi tralciata una clausola di tanta importanza quale era quella che gli dava otto cauzioni della qualità, e del peso de' conti di Fiandra, del Vermandois, di Hainaut, e degli altri signori, i cui nomi son marcati nella notizia. Qui non è già una di quelle leggeri differenze che pos-

sono trovarsi negli atti più somiglianti; è una clausola dell'ultima importanza, clausola onorifica, clausola vantaggiosa alla chiesa di Soissons, clausola in una parola, che è di tal natura che non può essere stata nè omessa appostatamente, nè scordata per inavvertenza; quindi o la notizia del Iosselin, che la contiene è falsa, od il riconocimento d'Yves di Necelle che non la contiene è supposto.

3. Secondo la notizia, se Yves di Necelle non eseguisce la convenzione fatta col vescovo di Soissons, Sansone, arcivescovo di Reims, e Simone vescovo di Noyon devono scomunicarlo, ed interdirgli l'uso delle sue terre senza poterlo assolvere che previo il beneplacito del vescovo di Soissons. Nel preteso riconoscimento d'Yves di Necelle non si parla nè dell'arcivescovo di Reims, nè del vescovo di Noyon; il vescovo di Soissons solo che dev'essere ad un tempo stesso giudice e parte avrà la facoltà di scommunicare Yves di Necelle, s'egli non soddisfa religiosamente a' suoi impegni.

Ottava contradizione. Fin qui non si è veduto che uno di questi tre titoli, confrontato con uno degli altri, od anche cogli altri due. Ora siamo per renderli tutti e tre contrari gli uni agli altri, e ciò sull'articolo il più essenziale, e su cui dovrebbe trovarvisi meno di varietà, cioè, sul tempo, nel quale questo fatto rifferito in questi atti, è avvenuto.

Secondo le patenti del re, che sono le prime nell' ordine delle date, la cosa è accaduta nell' anno 1140, poichè queste lettere sono in data di quest' anno: *Actum publicæ Suessionis millessimo centesimo quadragesimo Dominicæ incarnationis anno.* Secondo la notizia del Iosselin, la convenzione è stata fatta nell' anno 1141, perocchè questa notizia ha la data in questa forma: *Actum est hoc Incarnationis Dominicæ anno millesimo centesimo quadragesimo primo.* Finalmente, secondo la pretesa carta d' Yves di Necelle tutto ciò non è avvenuto che nell' anno 1147: *Datum est hoc Incarnationis Dominicæ anno millesimo centesimo quadragesimo septimo, sub Papa Eugenio, regnante in Francia Ludovico Ludovici filio, in cujus præsentia hæc acta sunt.*

Per dar qualche colore ad una così enorme contradizione forse si dirà che tutti questi atti non sono che una spezie di relazione, l' una di una cosa ch' era avvenuta prima, e d'una convenzione che non era stata fatta dapprima che verbalmente e che in progresso si è giudicato a proposito di ridurla in iscritto, ciò ch' è stato eseguito in diversi tempi dal re, dal vescovo, e da Yves di Necelle.

Ma 1. non vi sarà poi più alcun mezzo di scoprire la falsità d' un titolo quando ammettasi un tal raziocinio. Tutti gli atti antichi e novi non sono che relazioni di quanto è passatto tralle parti. Tuttavia finora non si è ancor pensaso a distinguere la data della con-

venzione da quella dell' atto che ne contiene la sostanza, se non fosse allorchè le parti hanno preso la cura di far marcare espressamente che la lor convenzione è più antica del loro scritto; fuori di questo caso ch' è assai raro, si presume sempre che la convenzione sia stata fatta lo stesso giorno che fu stipulato l' atto perocchè a voler ricorrere alla supposizione d' una convenzione anteriore che non sia stata che verbale, ed a cui si possa riferire tutti gli atti che ne contengono la prova, in qualunque tempo siano stati fatti, si è un cercare di difendere una falsità con una finzione. Quando adunque leggonsi questi termini abbasso delle lettere patenti di Luigi il giovane, *actam anno* 1140, non c' è alcuno che non sia persuaso che ciò vuol dire che quanto è contenuto in quest' atto avvenne nell' anno 1140, cioè che appunto in quest' anno, il re Luigi il giovane approvò la convenzione fatta tral vescovo, ed il conte di Soissons, pel diritto di ricupera, e che se ne rese mallevadore presso del vescovo. Allorchè veggonsi a rincontro questi termini nella notizia del vescovo, *actum est hoc incarnationis Dominicæ anno* 1141, si è egualmente persuasi non solo che quest' atto fu stipulato nell' anno 1141, ma ancora che ciò che è riferito in quest atto, si fece in quell' anno.

Finalmente, quando la carta pretesa d' Yves di Necelle si spiega in questi termini *actum & hoc incarnationis Dominicæ*, *anno* 1147, si

è convinti, che se questa carta non è falsa, tutto ciò ch' essa contiene è avvenuto in quest' anno. Ora siccome egli è impossibile che il medesimo fatto, il medesimo accordo la medesima convenzione, siano seguiti nel 1740, nel 1141, e 1147, egli è egualmente impossibile che questi tre atti possano esser veri. Ciascuno preso separatamente potrebb' essere vero, ma tutti e tre presi insieme non possono esserlo; e sin dal momento che non ve n' è alcuno che possa esserlo piuttosto che gli altri, egli è giusto il ricusare la sua credenza a tutti egualmente.

2. Quand' anche si potesse dubitare in altre occasioni della verità di questo principio generale, che la data d' un atto applicasi egualmente ed alla convenzione stessa, ed alla riduzione che n' è fatta, sarebbe impossibile il formare questo dubbio rispetto agli atti in questione: perocchè chi potrà persuadersi che se fosse vero che questa pretesa convenzione verbale, che sarà la sola risorsa de' vescovi di Soissons, avesse preceduto le patenti dell' anno 1140, come mai sarebb' egli possibile che il Iosselin, al quale era così importante, come lo dice egli stesso nel principio della sua notizia, il prevenire con iscritti e l' inconveniente della dimenticanza, e gli artifizj della mala fede, avesse trascurato durante tutto l' anno 1140 di ridurre questa convenzione in iscrittura, e che non avesse cominciato a pensarvi che nell' anno 1141? Ma ciò non basterebbe

ancora, bisognerebbe suppore che non essendovi alcun atto dalla parte d' Yves di Necelle, che potesse rendere il suo impegno solido, e durevole, il Iosselin sarebbe rimasto per lo spazio di quasi sette anni in un silenzio temerario, ed in una incredibile sicurezza. Perocchè unicamente nel 1147, sette anni dopo questa pretesa convenzione verbale la carta d' Yves di Necelle fu fatta. Siffatta supposizione è così poco verisimile che non serve che a confermare i giusti sospetti che si concepiscono naturalmente contro queste carte.

Finalmente egli è inutile il ragionare per provare che qui non c' è distinzione da fare tral tempo della convenzione, ed il tempo della riduzione dell' atto: basta il leggere la pretesa carta d' Yves di Necelle; vi si trovano questi termini, che uniscono così perfettamente il tempo dell' azione, e quel dell' atto ch' egli è impossibile di separarli. *Actum est incarnationionis Dominicæ, anno millesimo centesimo, quadragesimo septimo, sub Papa Eugenio, regnante in Francia Ludovico Ludovici filio, in cujus præsentia hæc acta fuerunt; huic actioni interfuerunt comes Rodulphus Alboricus ec.* Qui non trattasi adunque soltanto dell' atto trattasi delle cose che sono state fatte, o che sono seguite tralle parte: *hæc acta fuerunt*: si tratta della stessa azione, cioè della convenzicne, *huic actioni interfuerunt*. Non si poteva marcare con espressioni più proprie che il fatto non men che l' atto che ne conserva la

memoria sono avvenuti nell' anno 1147. Non si è neppur fatta uso del termine *di datum*; non si dice che questa carta sia stata estesa in un certo determinato giorno; tutte le parole delle data si riferiscono all' azione, alla cosa stessa, molto più che alla cessione della contea. Aggiugniamo ch' egli è assolutamente inconcepibile che se fosse vero che questa convenzione fosse stata fatta sett' anni prima, non se ne avesse detto neppur motto in quest' atto; e che a rincontro non se ne avesse parlato come d' una cosa che seguiva nel tempo medesimo che l' atto ne fu esteso.

Ma egli è un far troppo onore ad una tale obbiezione il rispondervi con tanta premura. La prima impressione che le diverse date di questi tre titoli formano sullo spirito, è più forte di tuttociò che vi si potesse mai aggiugnere; perocchè ripetiamlo, non v' è niuno che leggendo separatamente le patenti di Luigi il giovane non creda che la cosa sia seguita nel 1140; non c' è alcuno che leggendo separatamente la notizia del Iosselin non creda che la cosa sia avvenuta nel 1141: non v' è alcuno che leggendo separatamente il riconoscimento d' Yves di Necelle non creda che la cosa sia accaduta nel 1147; e finalmente non c' è alcuno che unendo questi tre giudizi e vedendo che sono assolutamente incompatibili, non ne conchiuda che bisogna rigettare assolutamente carte che si distruggono reciprocamen-

te

te in un punto in cui è impossibile che atti veri si contraddicano.

Nuova contraddizione. Finalmente la carta d' Yves di Necelle marca che la cosa è avvenuta in presenza di quattro testimonj. (*Huic actioni interfuerunt comes Radulphus Albericus de Duoja, Theodoricu Gallerani, Joannes Hiericus*. Non è fatta veruna menzione de' testimonj nella notizia del Iosselin in cui egli solo si forma un titolo qual gli piace. Questa formalità meglio osservata in apparenza nella contea d' Yves di Necelle, non la rende più solida; perchè niuno di questi testimonj non ha sottoscritto nè sigillato quest' atto, e perciò essa non serve che a finir di mostrare le differenze infinite che si trovano tra questi atti nelle cose più essenziali alla loro solennità. Quand' anche ve ne fosse qualcuna che si potesse spiegare separatamente, non sarebbe possibile il difendere questi atti contro l' impressione generale che risulta dall' unione di tutte queste contraddizioni. La verità è semplice, una, e s' accorda sempre con se stessa: al contrario la verità, l' incertezza, la contraddizione sono i contrassegni più certi, ed i caratteri più sensibili dell' errore.

Forse si dirà che queste differenze mostrano a rincontro la poca affettazione che vi è stata nello scrivere questi titoli, e si aggiugnerà senza dubbio, che se fossero stati architettati come si pretende, non c' è falsario così mal pratico da lasciarvi tante contraddizioni: all'

opposto si sarebbero copiati esattamente l' uno sopra l' altro, e non vi si troverebbe la minima differenza. Ecco senza dubbio ciò che si può dire di più spezioso dalla parte de' vescovi di Soissons. Ma questo raziocinio simile ad un uno di quelli a' quali si è già risposto sarebbe capace di coprire tutte le falsità: non bisogna credere che non vi siano che gli scrittori di buona fede che siano capaci di cadere in contraddizioni: al contrario la loro semplicità li preserva da quello scoglio, od almeno i loro falli sono così leggeri che non fanno verun torto alla verità. Non è già così di coloro che fabbricano carte false. La debolezza dello spirito umano, che non può nè saper tutto, nè abbracciar tutto, principalmente allorchè trattasi di fatti che sono seguiti in tempi rimoti. Il dubbio, l' imbarazzo, l' incertezza, che sono inseparabili da ogni persona che cerchi d' imitare il vero per distruggerlo; finalmente le tenebre, e l' acciecamento che dio si compiace di spargere sopra tutti coloro che vogliono alterar la verità, tutto questo li getta quasi sempre in contraddizioni, per cui si tradiscono da se stessi, e si svelano spesso con quegli stessi mezzi co' quali cercano d' occultarsi. Il pubblico ha dunque un grande interesse ma non gli si tolga un mezzo così potente per iscoprire la falsità d' un antico titolo, qual' è quello che si trae dalle contraddizioni ch' esso racchiude. Questo mezzo ha altresì ciò di vantaggio che non dipende dalla testi-

monianza spesso sospetta, e sempre dubbiosa d' un perito; ma è fondato sopra un genere di prova che è a portata di ogni intelletto, e che può produrre un vero e perfetto convincimento. Altronde quand' anche fosse difficile il concepire che un fabbricatore di falsi titoli fosse caduto in contraddizioni così grandi come son quelle che trovansi ne' titoli di cui trattasi, questo ragionamento non proverebbe ancor nulla a favor della chiesa di Soissons: la ragione n'è facile da spiegare. Bisognerebbe supporre, per dar qualche forza ad un tal argomento, che queste tre carte siano l' opera della stessa mano; ma siccome tal supposizione non è per niente necessaria, ed è molto possibile che parecchie mani vi abbiano avuto parte, ed appunto per questa ragione vi si trovino tante contraddizioni, egli è evidente, che questo ragionamento non può qui essere di veruna considerazione.

Del resto quando i vescovi di Soissons che son venuti nella serie de' tempi, avessero avuto la disgrazia di trovare falsi titoli negli archivj del loro vescovado, in questo non vi sarebbe nulla di straordinario. Tutti coloro che hanno portato più lungi de' nostri tempi la cognizione dell' antichità, ci fan sapere che il secolo in cui queste carte sembrano essere state fatte fu fecondissimo in fabbricatori di falsi titoli; ed il dotto religioso che ha composto un trattato pieno d' erudizione intorno a questa materia ne ha fatto un' osservazione partico-

lare. Il perchè questi titoli già sospetti per ragione del secolo che gli ha prodotti, ed altronde convinti di falsità per le contraddizioni enormi ch' essi racchiudono, dovrebbonsi assolutamente stralciare da questo processo, quand' anche non si potesse combatterli che con questo appoggio. Tuttavia bisogna far vedere ancora nella spiegazione del terzo appoggio, che quand' anche questi titoli non fossero supposti, non si porrebbe risguardarli che come atti sorpresi per un errore ch è stato riparato.

Tre riflessioni generali racchiuderanno tutta la prova di questo terzo argomento. La prima è tratta dall' inesecuzione di questi atti: la seconda è fondata sugli atti che gli hanno seguiti: la terza finalmente, sarà presa dal giudizio che i vescovi di Soissons ne hanno portato eglino stessi.

Prima riflessione. Nulla marca meglio la sorpresa che è regnata in questi atti, che il poco d' attenzione ch' eglino hanno avuto. Il loro principale obbietto, o per dir meglio tutta la loro essenza rispetto all' interesse de' vescovi di Soissons, consisteva nell' abbonamento del diritto di ricupera. Unicamente per questo apparisce essere stati fatti e conservati con tanta premura dalla chiesa di Soissons. Tuttavia non apparisce che la rendita che è sostituita con questi atti al pagamento del diritto di ricupera, sia mai stata pagata a vescovi di Soissons. Essi convengono dopo il processo che non ne sono pagati. Essi non riferiscono verun at-

to che possa far presumere neppur con congietture che i loro predecessori non lo siano stati; essi non hanno nè consenso, nè dinumerazione, nè atto di fede, ed omaggio che rinnovi questa obbligazione. Dapprima aveano voluto confondere quest' azione con un altro diritto, di cui eglino pretendono esserne in possesso; ma il consiglio di Tommaso Amadeo di Savoja, ha fatto conoscere così chiaramente il loro errore intorno questo fatto che finalmente si sono ridotti a dire che questa rendita non avea nulla di comune colla dipendenza, e che aveva potuto essere prescritta, senza che la contea di Soissons avesse cessato per questo di dipendere dal vescovovado. Si conviene con esso loro che la perdita della rendita non dovrebbe importare quella della dipendenza, se questa dipendenza fosse per altro sufficientemente stabilita. Ma deggiono essi riconoscere di buona fede ch' egli è difficile il concepire che i vescovi di Soissons avessero lasciato perdere la rendita in questione, s' eglino avessero avuto tanta confidenza quanta sembrano averne in oggi in questo preteso titolo pimordiale ch' essi mettono a campo. Non si trattava già d' una rendita leggiera nè poco importante Non lo sarebbe al giorno che parliamo; ma era poi certamente molto considerabile nel duodecimo secolo, e più di tre secoli dopo, perchè dunque l' hanno eglino lasciata prescrivere perchè la notizia del Iosselin, le patenti di Luigi il giovane, il riconoscimecto d' Yves di Necel-

le non hanno mai avuto esecuzione rispetto a questa rendita, che aveva per garanti i più gran signori del regno ed il re stesso? Perchè finalmente, mentre il vescovo di Soissons si è mantenuto in possesso d' una rendita di 12 soldi, e d' una mezza mina di sale, date come per elemosina alla chiesa di Soissons da uno de' conti, ha egli poi scordato una rendita infinitamente più considerabile, e per la quale egli aveva titoli che pretendeva essere cotanto decisivi? Si può egli allegare verun' altra ragione verisimile, che quella che presentasi naturalmente allo spirito, dopo quanto abbiamo spiegato, cioè che il titolo costitutivo di questa rendita è o supposto, o sorpreso: perocchè il dire che la grande autorità de' conti abbia impedito ai vescovi d' agire contr' essi sarebbe avanzare un fatto smentito da tutti i titoli che i vescovi stessi han riferito, e da' quali apparisce ch' essi hanno esercitato con un' intera libertà i loto diritti, o le loro pretensioni contro i conti: ma da un altro lato era egli più difficile il resistere alla troppo grande autorità de' conti per una rendita che per l' altra? E se l' una è stata conservata, per qual ragione l' altra è perduta per la chiesa di Soissons?

Seconda riflessione. Gli atti che hanno seguito questi tre titoli e nel secolo stesso, e nel secoli posteriori, provano evidentemente che non vi si è avuto verun riguardo, od abbiansi creduti supposti, od abbiansi risguardati come

sorpresi: Per istabilire questa proposizione basta il richiamare in una parola ciò è stato spiegato con tanta estensione nella prima parte di questa causa, risguardante i titoli del XII, del XIII, e del XIV. secolo. Vi si è veduto dapprincipio San Bernardo rendere alla giustizia della causa del re una testimonianza tanto meno sospetta quanto è men ricercata dai titoli ch' esso dà al conte di Soissons, *d' uomo del re, di barone del re, confondendolo sotto questi nomi col conte di Fiandra ed il conte di Sciampagna.*

Vi si è osservato che le due lettere, in cui trovasi una prova così luminosa della vera qualità del conte di Soissons, sono scritte, l' una nell' anno 1142, e l' altra nell' anno 1143, cioè immediatamente dopo le pretese carte di Luigi il giovane, e del Iosselin. Si è altresì osservata questa circostanza singolare, che una di queste lettere è scritta al Iosselin vescovo di Soissons.

Dopo ciò possiamo far di meno di ripetere ancora ciò ch' è stato detto in questo luogo, che se fosse vero che il conte di Soissons si fosse riconosciuto uomo ligio del vescovo nell' anno 1141 secondo la notizia del Iosselin; se fosse vero che il re avesse autorizzato questa convenzione colle sue lettere patenti dell'anno 1140; se questi atti non fossero nè supposti nè sorpresi, sarebbe impossibile che San Bernardo, che non ignorava nulla di ciò che seguiva a' suoi tempi, non fosse stato istrutto d'

una convenzione che aveva avuto i conti di Hainaut, di Vermandoy, di Fiandra, con parecchi altri grandi del regno, per testimonj, e per garanti; e che scrivendo un anno dopo al Iosselin, preteso signor feudale della contea di Soissons, avesse dato al vassallo di questo vescovo il titolo d'*uomo del re*, ch' egli spiega in un' altra lettera con quello *di barone del re*, qualità assolutamente incompatibile con quella di vassallo d' un signor particolare.

Se scorronsi nello stesso modo gli altri titoli che si sono impiegati per la difesa de' diritti del re, le lettere patenti di Luigi il giovane, dell' anno 1155, in cui il conte di Soissons è messo nel numero *de' baroni del re*, i registri di Filippo Augusto, dove lo stesso conte è messo nella lista de' *duchi*, *de' conti del regno* in mezzo di trentatrè signori ch' erano tutti vassalli immediati della corona; l' omaggio di Bianca, contessa di Sciampagna, nel quale Raoul, conte di Soissons, è ancora compreso sotto il nome di barone del re, col duca di Borgogna, col conte del Nivernese, col conte del Perche, col conte di Breux, se ne tirerà sempre la stessa induzione, e se ne conchiuderà con ragione, che la sorpresa che ha potuto dare a' vescovi di Soissons i tre principali titoli, di cui si servono, è stata bentosto riparata, poichè il conte di Soissons ha sempre conservato dietro a' suoi titoli lo stesso grado la stessa qualità d' uomo, di barone

del re, di conte del regno, ch' egli avea prima.

Terza siflessione. Ma ciò che finisce di togliere ogni sorte di peso, e di autorità a questi atti, si è il giudizio che i vescovi di Soissons hanno eglino stessi portato, ed il poco caso che ne han fatto, ne' tempi, in cui questi atti avrebbono lor potuto essere più vantaggiosi. Per esserne pienamente convinti non bisogna esaminare che ciò ch'è seguito ne' due tempi più osservabili di tutta la storia della contea di Soissons, cioè in quello del rilascio di questa contea ad Enguerran di Coucy, ed in quello dell'erezione di questa stessa contea in dignità di pari a favor di Luigi, duca di Orleans. Si è fatto vedere che il vescovo di Soissons non avea avuto veruna parte a tutto ciò ch'era seguito nel primo fatto; e che il re solo aveva permesso a Guido di Castiglione di deporre della contea di Soissons, che aveva ricevuto la sua dèmissione, che aveva investito Engueran di Ccucy, secondo la disposizione dello statuto del Vermandese; in una parola, che aveva riempiuto solo tutti i doveri del signor feudale, in questa mutazione luminosa, che aveva avuto due re per testimonj. Si è spiegato con eguale esattezza ciò che risguarda l'erezione fatta poco tempo dopo della contea di Soissons in dignità di pari, senza veruna opposizione dalla parte del vescovo. Ora chi potrà concepire che se il vescovo di Soissons avese avuto tralle sue mani

titoli così forti che i tre primi da lui in oggi riferiti; se questi titoli avessero esistito sin da quel tempo, e se non si fossero considerati come falsi e supposti, od almeno come sorpresi per un errore che alcuni atti posteriori aveano corretto, chi potrà concepire, ripetiamlo, che il vescovo di Soissons fosse rimasto in un silenzio così profondo come quello ch' egli ha osservato in due occasioni così importanti, e ch' egli avesse veduto tranquillamente il re esercitare i diritti più eminenti della superiorità feudale, senza protestare, senza reclamare contro tutto ciò che seguiva, senza dimandare almeno un riconoscimento al tempo dell' erezione in dignità di pari.

Sopra ciò si ha ancora qualche cosa di più forte di un argomento negativo; perocchè vedesi negli atti di quel tempo, non solo che i vescovi sono rimasti nel silenzio allorchè doveano parlar più fortemente; ma che ciò ch' essi han detto è assolutamente contrario a que' titoli, in cui essi hanno una così gran fiducia, ed al linguaggio che tengono in oggi. Di fatti, appunto il quel tempo essi han dato una dichiarazione del temporale del loro vescovado, nella quale, come si è già osservato, non pongono il conte di Soissons nel numero de' loro vassalli che per un feudo senza nome, il cui valore è lasciato in bianco. In quello stesso tempo si sono eglino contentati d' una ricognizione vaga, ed incerta del duca d' Orleans, che come si è dimostrato nella prima

parte di questa causa s'applica evidentemente ad ogni altra cosa che alla contea di Soissons. Tutto ciò sarebbe egualmente inconcepibile se si supponesse che i vescovi di Soissons avessero in allora avuto qualche fiducia in questi stessi titoli che han fatto tanto valere in oggi dopo avergli abbandonati altre volte, allorchè essi hanno riconosciuto col loro silenzio il diritto che il re aveva d'investire Engueran di Coucy, e di erigere qualche tempo dopo la contea di Soissons, in dignità di pari. Finalmente ed è il quarto appoggio generale, con cui si deve combattere questi atti, quando fossero riferiti in una forma obbligatoria; quand' anche non vi si trovassero delle contraddizioni massiccie e palmari, che li rendono tutti sospetti di falsità; quand' anche non apparissero visibilmente sorpresi a coloro stessi che potrebbero crederli veri, non servirebbono ancora di nulla a' vescovi di Soissons. Quest' è ciò che sarà facile di provare, quando si cominci col suporre dapprima tre proposizioni generali che non possono più esser combattute dopo ciò ch' è stato stabilito nella prima parte di questa supplica. La prima proposizione si è che l'origine ed il primo tempo essendo pel re, tutti i titoli posteriori, di qualunque qualità egli si siano non possono essere di veruna considerazione. La seconda si è che il fine, e l' ultimo tempo essendo pel re, per una conseguenza necessaria dell' erezione in dignità di pari, tutti gli atti anteriori son cancellati ed annichilati da questa

erezione, che ha trovato la contea di Soissons dipendente dal re, o che l'ha resa tale. La terza vi è che i titoli del vescovo non provano nulla perchè provano troppo, e che secondo questi titoli tutta la contea dovrebb' essere nella dipendenza del vescovado, laddove i vescovi non han preteso eglino stessi esser signori sovrani che della metà, come ciò apparisce da tutti gli atti del processo da più di 300. anni.

Ora da queste tre proposizioni generali applicate a' tre titoli di cui si tratta, risulta chiaramente che non si può mai avervi alcun riguardo, per certi che si suppongano. La cosa è evidente rispetto alle due prime, e non è già men certa rispetto alla ultima. Perocchè finalmente egli è costante dall' una parte, secondo i vescovi di Soissons, che questi tre titoli comprendono la contea di Soissons in tutta la sua estensione; e dall altra secondo gli stessi vescovi, che il loro diritto sulla metà intiera di questa contea non era sostenibile, poichè non hanno mai osato sostenerlo, ed il re loro oppone su questo articolo un silenzio di più di 30. anni. Come mai possono essi adunque produrre titoli che certamente sono falsi per la metà di ciò ch' essi contengono, e che, ripetiamlo, non provano nulla perchè provano troppo. Ripigliamo adunque in una parola tutto ciò ch' è stato opposto contro i principali titoli del vescovo.

1. La forma di questi titoli non merita veruna credenza, e la loro autorità cade unica-

mente sulla fede del vescovo, che rende testimonianza nella sua propria causa. 2. le contraddizioni evidenti, e massiccie ch' essi racchiudono, li rendono giustamente sospetti di falsità. 3. essi portano altronde un carattere manifesto d'errore e di sorpresa; ma errore, e sorpresa coperti e riparati dalla loro inesecuzione, dagli atti contrarj che gli hanno seguiti, dal giudizio istesso che i vescovi di Soissons ne han portato. Finalmente quand' anche non avessero alcuno di questi difetti, sarebbero assolutamente inutili alla chiesa di Soissons; sia perchè l' origine, ed i primi tempi essendo a favore del re, tutto ciò che ha seguito non ha potuto fargli perdere il diritto che gli è stato una volta acquistato; sia perchè l' erezione in dignità di pari ha derogato pienamente a tutti questi titoli; sia perchè essi provano troppo, e per conseguenza non provano nulla.

Ci siamo applicati a distrugere questi titoli in tutte le maniere possibili, perchè questo fondamento della pretensione de' vescovi di Soissons essendo una volta annientato, tutti gli altri atti ch' essi riportano vanno a cadere da se stessi, non potendo questi atti avere alcun altro principio che la supposizione, o l' errore de' primi. Ci contenteremo adunque di scorrerli rapidamente, coll' aggiugnerci alcune osservazioni sommarie, e coll' impiegarvi per prappiù ciò che fu già allegato contro questi atti, da Tommaso Ammedo di Savoja. Bisogna comminciare colle carte del secolo duode-

cimo. La prima; che è la quarta nell' ordine della produzione del vescovo, e in data dell' anno 1169, è una carta pretesa d' Ugo di Champlours, vescovo di Soissons, nella quale egli spiega le condizioni d' un trattato seguito tra' canonici regolari di San Giovanni della Vigna e Giovanni d' Ostel, e che finisce con questi termini. *Ratum hoc habuit, & laudavit Yvo Comes de cujus feudo tenuit Joannes de* Ostel *& ego de cujus feudo comes illud tenebat*. Appunto da questi ultimi termini i vescovi di Soissons han conchiuso che la contea di Soissons era nella loro dipendenza.

Contraddizioni.

Egli è evidente che questa carta non può essere di veruna considerazione. 1. Non se ne riferisce che una copia fatta sopra un' altra copia, ed è una massima costante che non si può far uso contro il re che di titoli originali.

2. Giudicando dell' originale dalla copia, non possiam far di meno di credere che la carta fosse assolutamente informe, poichè non ci è fatta menzione alcuna nè della sottoscrizione nè del sigillo delle parti; ed è cosa rilevante l' osservare che questa circostanza non è stata omessa nelle altre opere delle carte prodotte da' vescovi di Soissons, ciò che fa vedere che se è stata omessa in questa, si è perchè in effetto la carta non era vestita di questa formalità. 3. Anche questo è un titolo che il vescovo dà a sestesso, poichè non vi si trova

nè sigillo, nè sottoscrizione d' Yves di Necelle conte di Soissons, che possano marcare ch egli abbia approvato l'enunciazione che trovasi in questa carta. 4. Questa enunciazione, qualunque sia, non prova che la contea di Soisons fosse dipendente dal vescovo. La contea non vi è neppur nominata. Essa proverebbe tutt' al più se meritase qualche credenza, che il feudo da cui la terra d' Ostel dipendeva, fosse dipendente dal vescovo; e toccherebbe in questo caso al vescovo il mostrare qual sia questo feudo, ed il far vedere ch' è ancora posseduto dai conti di Soissons. 5. Tutta questa carta apparisce molto sospetta di falsità. Il Dormay, vol. 2. cap. V. 26, e 264, della sua storia di Soissons, riferisce gli articoli di questa transazione, in cui è detto che i canonici di san Giovanni della Vigna aveano un priorato-curato ad Ostel, dipendente dalla loro abbazia. Eppure il padre Legnis, nella sua storia della chiesa di san Giovanni delle Vigne pag. 86 marca precisamente che questa abbazia non aveva che cinque priorati-curati che ne dipendessero. Li nomina tutti esattamente, e quel d' Ostey non si trova in questo numero: non si presumerà senza dubbio che questo religioso, parlando d' un fatto che doveva essere notorio, e soprattutto nel luogo, in cui scriveva, siasi ingannato contro l' interesse della sua abbazia, ed abbia ommesso un priorato nell' enumerazione di que' che ne dipendevano. Quindi non si può far di meno di concepire

alcuni sospetti contro il titolo di cui si tratta, ma egli è inutile l'esaurire questi sospetti mentr' egli è visibile che quest' atto non può provar nulla, o si consideri nella sua forma, o si consideri rispetto alla sostanza di ciò che contiene.

La seconda ed ultima carta del secolo XII, che è la quinta nell'ordine della produzione del vescovo, è un atto dell'anno 1197 col quale Raoul conte di Soissons, e la contessa Adelaide sua moglie, dihiarano ch' essi hanno dato in elemosina alla chiesa di san Grispino, e San Crispiniano di Soissons un diritto ch' essi aveano sulle legna, e sul carbone, ed aggiungono che hanno riposto questa concessione d'elemosina nella mano di Nivellon vescovo di Soissons, lor signore, che ne ha investito l'abate di san Crispino: *quam nostræ concessionis elemosinam posuimus in manu domini nostri Nivellonis episcopi Suesuonensis, de quo tenebamus, & ipse ad preces nostras ex illo la investivi præfatum abbatem.*

Contraddizione.

Questo titolo non fa alcuna menzione della contea di Soissons. Si può applicare ad un altro feudo dipendente dalla chiesa di Soissons, e posseduto da' conti. Nè il re, ne gli Uffiziali non hanno mai avuto contezza di un tal atto. E' una carta oscura, e secreta che non può fare verun pregiudizio a suoi diritti, e sarebbe assurdo il pretendere che con tali enunciazioni, un vassallo potesse sottrarsi alla

supe-

superiorità d' un signore legittimo, e soprattutto a quella del re.

Bisogna ora passare agli atti del secolo XII la cui contraddizione non sarà nè men corta nè men facile. Il primo è dell' anno 1215; è una sentenza arbitraria seguita tral vescovo, ed il conte, con cui è ordinato che il conte farà disfare una conigliera ch' egli avea fatto fare nella terra del vescovo, e che un molino che apparteneva apparentemente al conte resterà nel luogo in cui ritrovasi, attesochè questo molino, *in nullo obest vicinis molencinis & est de feudo episcopi*, senza tuttavia che ciò possa recare alcun pregiudizio al vescovo ed alla chiesa di Soissons.

Contraddizione.

1. Non è che un' enunciazione in una sentenza che non ha veruna relazione colla dipendenza. 2. E' un enunciazione che il re è in istato di distruggere quando gli piacerà, coll' interporre appello di questa sentenza che non è pronunziata contro di lui, e che per conseguenza non può recargli il menomo pregiudizio. 3. Questa enunciazione è molto oscura. Si presume, a dir vero, che il molino di cui si trattava, appartenesse al conte, ma l' atto non lo porta precisamente; e da un' altra parte tutto ciò che potrebbe risultare da una tale ennunciazione si è, che il conte aveva un molino nel feudo o nella dipendenza del vescovo; ma che cosa ha ciò di comune colla contea? Al contrario, pare che non si sareb-

be marcato solamente che il molino era nella dipendenza del vescovo se tutta la contea fosse stata dipendente da lui.

La seconda carta dello stesso secolo è un preteso atto di Raoul conte di Soissons, in data dell'anno 1221, con cui egli attesta che di suo consenso Giovanni suo figliuolo primogenito, ha prestato omaggio al vescovo di Soissons, per la metà delle biade di Soissons, e per 100. lire di rendita sul vino di Soissons dell' avvocheria di Villiers e di Donzy, e di parecchi altri dominj, e diritti enunziati in quest' atto.

Contraddizione.

1. L'originale non è riferito. Non si è prodotto che una copia di quest' atto, che non è mai stato nè prodotto nè adoperato, e che per conseguenza non può qui essere di alcuna autorità 2. Questa carta non è mai stata nè conosciuta, nè approvata dal re.

3. Si avrebbe dovuto aggiugnervi l'omaggio che si pretende che il figlio del conte Raoul abbia prestato, e tal carta sarebbe stata molto più importante di questa che si riduce ad una semplice enunciazione d' un omaggio che non si riferisce. 4. Non vi si nomina neppure la contea di Soissons. Perciò questo titolo non potendo servire a provare il preteso diritto universale de' vescovi sulla contea di Soissons, gl'impegnerebbe necessariamente a stabilire contro il re la giustizia delle loro pretensioni su

ciascuno de' dominj, e de' diritti enunziati in questa carta, e quest'è ciò che si crede ch'essi avrebbono della pena a fare. Nel resto egli è bene di dire una volta per sempre che il termine *domino meo* che trovasi impiegato in quest'atto, ed in molti altri rispetto a' vescovo di Soissons, è un' espressione equivoca che può riferirsi egualmente alla qualità di vescovo ed a quella di signore sovrano per qualunque siasi feudo.

La terza carta dello stesso secolo è un atto di Giovanni, figlio primogenito del conte Raoul, stipulato nel mese dl luglio 1234, con cui egli dichiara che avendo acquistato sotto titolo di cambio il molino di .... del capitolo di san Pietro di Soissons col quale aveva loro assegnato quindici moggia di biada da prendere sopra il suo diritto in Soissons ha messo il sopraddetto molino nella dipendenza del vescovo, per indennizzarlo della diminuzione che avveniva nel feudo dipendente da lui, colla rendita di quindici moggia di biada, di modo che esso, ed i suoi successori terranno d'ora innanzi questo molino in feudo dal vescovo, col feudo ch' ei teneva prima da lui. *Ita quod ego meique hæredes, sive succesores cum feudo quod prius tenebam dicto episcopo, & eodem, & suis succesoribus, de cætero teneamus in feudum dictum molendinum.*

Contraddizione.

1. Questa carta ammette le stesse risposte

che la maggior parte delle precedenti. Il re non l'ha nè conosciuta, nè approvata.

2. Essa non fa menzione alcuna della contea; non vi si parla che d'un feudo che non si nomina e che dicesi esser dipendente dal vescovo. La quarta carta del terzo secolo è un atto del mese di marzo 1238, col quale Giovanni, conte di Soissons, cede a' religiosi di san Legiere di Soissons tutti i titoli ch' egli aveva nelle loro case di Chavigny, e d' Espagny, a riserva dell' alta giustizia, e dice ch' egli *ha messo tutte queste cose nelle mani di monsignor vescovo di Soissons, a cui si protesta ligio*; ed il quinto pezzo dello stesso secolo è una confermazione dell' atto precedente, fatto dal vescovo, sul mese di marzo dell' anno 1239.

Contraddizione.

1. non si riferisce l'originale di questi atti. Sono tratti da un cartolario de' religiosi, e si sa quanto sia leggiera la fede di queste sorti di repertorj. 2. Non si vede nella copia ch' è stata trascritta in questo cartolario veruna menzione nè del sigillo, nè delle sottoscrizioni, il che prova che questi atti non hanno mai avuto la loro perfezione. 3. Si può loro opporre i medesimi contraddetti che si sono già ripetuti, e che si sarà ancora obbligati di ripetere più d' una volta: tutti quegli atti non sono stati nè approvati, nè confermati dal re. 4. Finalmente la contea di Soissons non vi è più nominata che nelle altre, e per conseguenza questa carta è non

meno inutile che informe. La sesta carta dello stesso secolo è un atto del mese d'aprile 1239, con cui il vescovo, ed il conte confermano una perdita fatta dal Brehet, delle decime d' Epagny, con questi termini, da cui si pretende trarre un gran vantaggio. *Idem petrus miles qui de me comite prius, & immediate tenebat, & ego de domino Episcopo, coram nobis dominis feudalibus constitutus vendidit ec.* Al che bisogna aggiugnere che si trova ancora un'enunciazione simigliante, nel progresso di questa pretesa carta.

Contraddizione.

1. L'originale di questa carta non è prodotto e tutta la sua fede risiede in quella d'uno scartafaccio, donde pretendesi esser tratta.

2. Questa carta non forma veruna menzione della contea di Soissons: perciò essa è egualmente estranea rispetto alla questione del processo, che relativamente al re che non l' ha mai approvata.

3. Quand'anche questa carta fosse prodotta in buona forma, non proverebbe nulla pel vescovo, e proverebbe pel re la verità dell'uso che ha servito di fondamento alla disposizione dello statuto del Vermandois, che esige che la vendita d'un feudo si faccia in presenza e col consenso del signore sovrano; statuto che fu religiosamente osservato rispetto al re, e non già rispetto al vescovo nella cessione della contea di Soissons fatta da guido di Castiglione ad Enguerran ei Coucy, e che con questo

somministra uno de' più grandi argomenti che si possa desiderare, per far vedere che il re era allora risguardato qual vero signore sovrano della contea di Soissons.

Le carte seguenti concernono la vendita che fu fatta al capitolo di Soissons da Raoul, fratello del conte Giovanni, di cento lire di rendita da prendersi sul diritto di biada e vino, queste carte sono il contratto di vendita, la ratifica fatta da Giovanni conte di Soissons, la conferma del vescovo, e quella del re, ch' è de' 2. maggio 1260. Si fa uso principalmente del luogo di questa carte in cui è detto che Raoul teneva in feudo da suo fratello conte di Soissons, la parte ch' egli aveva sul diritto del vino e che suo fratello teneva questo diritto in feudo dal vescovo.

Contraddizione.

1. Queste carte non risguardano la contea di Soissons, esse non possono applicarsi che a un diritto particolare posseduto dal conte. 2. Esse forniscono altresì, un argomento negativo per difendere la causa del re. Perocchè egli è inconcepibile che se tutta la contea fosse stata dipendente dal vescovo, non se lo avesse marcato in questi atti, e non vi si fosse detto semplicemente che il diritto sul vino era tenuto in feudo da lui. 3. Non si può mai prevalersi delle enunciazioni che si trovano nelle lettere di liberazione accordate dal re: passa una gran differenza tra ciò ch' è l'oggetto di queste sorti di lettere, è ciò che non vi è che

incidente: l' oggetto è di rendere persone di mano morta capaci di posseder feudi: ecco la sola cosa, alla quale il re, od i suoi uffiziali danno qualche attenzione in queste lettere; ma che il feudo acquistato da gente di mano morta dipenda da tale, o da tal altro signore, quest' è ciò che non vi si esamina, ed è perchè tutte le enunciazioni che possono trovarvici, non recano il menomo pregiudizio a' diritti del re. 4. ma per far vedere in un modo più convincente quanto l'enunciazione che trovasi nelle lettere di conferma di san Luigi sia poco importante, ed anco mal fondata, basta il gettar gli occhi sopra una carta dello stesso re, concernente il medesimo Raoul di Soissons, e lo stesso diritto sul vino, carta che il procurator generale del re ha tratto dalla camera de' conti di Bloy e che produrrà alla fine di questa causa. Da questa carta apparisce che Raoul, fratello di Giovanni, conte di Soissons diede a Pietro di Soissons, suo chirurgo, 8 lire di rendita da prendere sulla sua parte del diritto sul vino del conte di Soissons: lo stesso titolo porta ch' egli aveva già renduto a questo stesso chirurgo 10 lire di rendita, da prendere sul medesimo diritto. In questa carta non è fatta veruna menzione del vescovo. Essa non porta in verun luogo che il diritto sul vino del conte di Soissons fosse tenuto in feudo da lui; ed a rincontro essa suppone manifestamente che il re solo ne fosse il signor sovrano, poichè, senza passar di verun altro

signore intermedio, Raoul si rivolge direttamente al re, per dimandar la conferma della donazione e della vendita ch'egli avea fatta. Perciò quando si confronta questa conferma dell' anno 1254, con quella che il vescovo di Soissons ha prodotta e che è dell'anno 1761 non si può far di meno di concepire che l' enunciazione della dipendenza del vescovo, che trovasi nell'ultima, è l'effetto d'una pura sorpresa che proviene apparentemente da ciò che il capitolo di Soissons, al quale il re ha accordato lettere di liberazione del 1761, essendo negli interessi del suo vescovo, ha fatto intrudere nelle sue lettere un' enunciazione che non trovasi in quelle che sono state accordate a parti meno interessate a sostenere le pretensioni della chiesa di Soisson. Che se stralcisi dal numero delle carte che concernono questo fatto, le lettere di liberazione date del re san Luigi, non vi resterà più nulla che possi fare il menomo pregiudizio a' diritti del re, perchè non si può mai far uso contro di lui nè dell' ignoranza nè della negligenza, nè della collusione del suo vassallo. Si riferiscono in progresso parecchi atti dello stesso secolo, che risguardano il cambio fatto nell' anno, 1267 tra Goffredo di Mertemes e Roberto di san Crispino, della terra di Villemontois con altri stabili. In questi atti è detto in parecchi luoghi che Raoul di Soissons era signor feudale immediato di questa terra che il conte di Soissons n'era signore dopo di lui, e final-

mente il vescovo dopo il conte e che il loro consenso era necessario per la rendita e per la liberazione di questo feudo. *Ita quod dictus comes dominus feudalis illius, & rei venditæ post dictum Radulphus & nos* c'è il vescovo che parla *dominus feudales post eundem comitem assentiremus.*

Contraddizione.

1. Niuno di questi atti è stato approvato dal re.

2. La contea di Soissons non è ancora nominata in quest' atto; non vi si dice che il conte fosse vassallo del vescovo a motivo di questa contea, perocchè non si prenderà più senza dubbio che questi termini: *comites hominis nostri, qui in hoc assensum præbuit*, vogliano dire che il conte era uomo, o vassallo del vescovo, a cagione della contea stessa. Egli è visibile che il termine di conte, non è impiegato in questo luogo che come un nome di dignità per disegnare la persona di Giovanni, e distinguerla da quella di Raoul suo fratello; e quando il vescovo di Soissons lo chiama suo uomo, o suo vassallo, ciò non può mai intendersi che relativamente al feudo di cui trattavasi in quest' atto, e da cui la terra di Villemontois dipendendeva immediatamente. Ora non è detto in verun luogo di questi atti che questo feudo fosse la contea stessa di Soissons. Le due carte che seguono, e che sono dell' anno 1275, risguardano il fatto della rendita della terra d'Epagny, o di ciò che

il conte di Soissons possedeva in questo luogo e che dipendeva dal vescovo: quando si dia credenza a quanto è detto nel primo di questi atti, come dal feudo del vescovado, vende egli questo feudo sotto condizione che l'acquirente lo terrà da lui per l'avanti in omaggio ligio. Il vescovo colla seconda di queste carte, approva, e conferma questa rendita, e la condizione sotto cui era stata fatta, in considerazione di ciò che il conte di Soissons aveva ricuperato co' decreti stessi da questa rendita il feudo di Buzancy, ch' era prima un sotto feudo, e con ciò diveniva un feudo immediato del vescovo. Il vescovo finisce quest' atto dichiarando ch' egli accorda questa conferma a richiesta del conte *nostro uomo*; così egli lo qualifica, ma non aggiugne ch' ei fosse suo uomo per ragione della contea.

Contraddizione.

1. Queste due carte non sono riferite nell' riginale; sono semplici estratti del libro del capitolo di Soissons. Questi atti sono stati intieramente incogniti al re, ciò che deve farli rigettare non solamente come inutili ma altresì come assolutamente nulli, perchè non era permesso al conte di Soissons di fare in tal guisa un feudo del suo dominio senza l'espressa permissione del re; e non bisogna cercare altrove che in questi atti medesimi la prova della verità di questa massima, poichè vi si vede che il conte di Soissons prese allora la precauzione necessaria di far confermare dal

vescovo di Soissons la nuova infeudazione ch' ei faceva; ora siccome il consenso del signore immediato non bastava per quest' oggetto, e quel di tutti i signori superiori, e soprattutto del re, vi era egualmente richiesto, non si può dubitare che la mancanza di questa condizione essenziale non renda l' atto nullo, quand' anche si supponesse che il vescovo fosse veramente il signore immediato del feudo posseduto dal conte di Soissons. 3. Quando queste carte fossero in buona forma, non provebbero nulla rispetto alla contea di Soissons, di cui non ci è fatta menzione alcuna 4. Si può anche andar più oltre, e far vedere che questi titoli sono più contrarj che favorevoli alle pretensioni del vescovo. Una sola osservazione renderà questa verità sensibile ed evidente. Allorchè il vescovo parla della terra che il conte rendeva, non dice più che facesse parte della contea; dice solamente ch' essa formava porzione d' un feudo ch' egli disegna unicamente co' termini seguenti: *del feudo ch' egli tiene da noi come del feudo del nostro vescovado*. Queste sono le medesime parole con cui egli si spiega su tal articolo. Ora chi può credere che se questo feudo, la cui terra venduta formava parte, fosse stato la contea stessa, il vescovo non l' avesse marcato nominatamente e si fosse contentato di disegnare questo feudo col nome vago e generale del feudo tenuto dal vescovado? Siffatta qualificazione non darà sicuramente a niuno l' idea

una signoria così distinta come la contea di Soissons. Finalmente l'ultimo titolo del XIII secolo è ancora della stessa natura. E' un atto che si pretende essere stato stipulato nell' anno 1279, da Giovanni conte di Soissons e con cui egli dichiara ch'ei tiene in feudo da monsignore vescovo di Soissons *tralle altre cose trenta lire di rendita che la comunità di Soissons gli deve per la casa concambiata di Soissons*.

Contraddizione.

1. Non si è prodotto l'originale di questo atto e per conseguenza si avrebbe potuto far di meno di contraddirlo in un altro modo 2. Quest'atto non concerne in veruna maniera la contea di Soissons della quale solamente si tratta nel processo, e non di trenta lire di rendita dovute dal comune di Sissons. 3. Quest' atto è altresì contrario a chi lo mette a campo: per esserne convinti basta il far questo ragionamento, ch'è tanto più importante quanto che si può dedurne una conseguenza generale che applicasi quasi a tutti i titoli del vescovo; o si pretenderà che le 30 lire di rendita, di cui trattasi in questo riconoscimento formassero parte del dominio della contea; o si sosterrà il contrario. Se il consiglio del vescovo prende il primo partito allora si sarà in diritto di dimandargli per qual ragione il conte di Soissons dia un riconoscimento separato per queste 30 lire di rendita, in vece di dire ch'ei riconosce tenere tutta la contea

dal vescovo. Ella è cosa inaudita che si abbia esatto da un vassallo un riconoscimento separato d'un' articolo così poco importante com' è questo, allorchè si può obbligar lo stesso a darne uno per la signoria intiera, da cui questo diritto dipende; perciò se fosse vero che queste 30 lire di rendita formassero parte della contea, siffatto riconoscimento non sarebbe proprio che a far presumere che nella contea forse non vi era che questa rendita ed alcuni altri diriti minuti che erano tenuti in feudo dal vescovo. Non c'è adunque apparenza che si prenda il partito di sostenere che questa rendita componesse parte della contea. Si dirà piuttosto che questa rendita dev' essere considerata qual feudo particolare che non ha nulla di comune colla contea e che i conti di Soissons possedevano feudi diversi dalla contea ch' era nella dipendenza del vescovo, ora ciò presupposto, e presuposta altresì la verità di questo fatto, tutti i titoli del vescovo cadon da per se stessi, e non hanno più applicazione alcuna al processo, perchè se li può benissimo spiegare di quegli altri feudi diversi dalla contea, che i conti possedevano nella dipendenza del vescovo.

Il secolo XIV somministra al vescovo di Soissons dieci titoli, che si riducono a sei perchè ve n' ha parecchi che risguardano lo stesso fatto. Il primo che è dell' anno 1321, non merita d' essere spiegato: e un semplice attestato fatto da Simone di Billy bailo d' *Orleans*,

innanzi a' due notaj nel casteletto di Parigi, con cui egli attesta, *che il vescovo di Soissons avendo messo in sua mano le città, i borghi, e sottoborghi della contea di Soissons, come a lui acquistati per ciò che il conte di Soissons gli aveva affrancati, la qual cosa non poteva fare senza il suddetto vescovo; se come il sopraddetto vescovo diceva per ciò ch' era tenuto dal sopraddetto vescovo in feudo ed omaggio*. Questa vertenza fu terminata sotto condizione che i borghesani darebbero 400 lire tornesi al vescovo, e cento lire, al capitolo di san Gervaso, e che il vescovo potrebbe acquistar terre nella contea di Soissons, che resterebbero sollevate fino alla somma di 200 lire tornesi di rendita.

Contraddizione.

Questa carta, che non è riferita che in copia, non meriterebbe maggior attenzione, quando se ne producesse l' originale, poichè egli è evidente che un simile attestato, la cui affettazione è molto sospetta, non può mai avere alcuna autorità. La seconda carta che è dell' anno 1325 basterebbe sola per provar la falsità della carta precedente. Giovanni di Hainaut e Margherita, contessa di Soissons sua moglie, vi dichiarano che il vescovo di Soissons avendo loro rimostrato *che messer Hues padre della sopraddetta contessa* aveva conceduto per certe e giuste cause a monsignor *Guido antico vescovo di Soissons ch' egli potesse per lui e per la chiesa acquistare fino a cento lire di*

rendita annua ne' feudi e sotto feudi della contea, dipendenti da' feudi e sotto feudi del vescovado di Soissons, e che in virtù di questa grazia, o concessione, il sopraddetto *vescovo Guido aveva acquistato alcune terre ec.*; il conte, e la contessa hanno accordato al vescovo il riscatto ch'egli dimandava per questo acquisto, il cui prezzo non era che di 1200 lire parigine, ed in progresso di quest'atto è detto che le terre acquistate dal vescovo *erano situate in signorie tutte dipendenti dai sotto feudi della contea*, e le quali i conti tengono in feudo dal vescovado di Soissons. Finalmente lo stesso atto par che richiami l'atto precedente; perocchè è detto che prima d'accordare questo riscatto, il conte, e la contessa di di Soissons vollero informarsi della verità della grazia che si pretendeva che il padre della contessa di Soissons avesse accordata al vescovo, e che dopo aver veduto l'informazione che ne fu fatta, e la deposizione *del signor Simone di Billy sotto il sigillo del castelletto, ch'era stato presente alla sopraddetta concessione*, il conte e la contessa hanno finalmente riscattate le terre acquistate dal vescovo. Egli è facile il concepire qualsia l'induzione che i vescovi di Soissons, che uniscono queste due carte, ne traggono per lo stabilimento de' loro diriti.

Contraddizione.

Non bisogna a riscontro che unirle, per combatterle, e per far vedere che l'ultima che è

la sola che possa meritare qualche attenzione, è assolutamente contraria alle pretensioni de' vescovi di Soissons. 1. Queste due carte si contraddicono, e per conseguenza si distruggono reciprocamente. La prima, marca la cagione del permesso che il conte dà al vescovo, d'acquitar terre nella sua dipendenza con promissione di riscatarle. E quando prestisi fede a tal carta, il motivo ed il premio di questa promessa fu il consenso che il vescovo diede alla liberazione degli uomini della contea. La seconda a rincontro, non marca nulla d'una causa così importante: è detto solamente in termini generali, che il conte diede questa permissione al vescovo per certe e giuste cause. Se la causa che è espressa dal primo atto fosse vera, si avrebbe forse avuto abbastanza di esprimerla con termini così vaghi come sono gl' impiegati nella seconda? Ma v' è di più: questi due atti si contraddicono massicciamente nel punto più essenziale, cioè in quel che concerne la quantità di terra che la contea doveva estinguere. La prima porta che il vescovo potrà acquistarne fino alla somma di ducento lire di rendita. La seconda porte unicamente che il vescovo potrà acquistare sino a cento lire di rendita: e ciò ch' è ancora più sorprendente si è che in questi due atti così contrarj l'uno all' altro, il secondo tuttavia richiama espressamente il primo, il che sparge un grandissimo sospetto di falsità su queste carte, non essendo altrimenti possi-

bile

bile che si trovasse una contraddizione così palmare tra questi atti, se fossero tutti e due veri. Quindi c'è almeno tutto il soggetto di presumere che la pretesa disposizione, o piuttosto l'attestato di Simone di Billy è assolutamente falso. Non bisogna adunque cercare a far valere questa carta per informe che sia, dicendosi, come si è fatto pe' vescovi di Soissons che la fede di quest'atto, vacillante da se stessa, è fortificata da quella dell'atto che la richiama. La deposizione di Simone di Billy, richiamata dall'atto di Giovanni di Hainaut, non è quella che si riferisce oggi. Quella che ha servito di fondamento all'atto di Giovanni d'Hainaut non poteva esser diversa da questi atti medesimi. Ora l'atto non parla che di 100 lire di rendita: dunque la disposizione sulla quale è stato delineato non ne conteneva di più: ora quella che si rappresenta in oggi ne contiene di più, poichè estende la concessione fino a ducento lire di rendita; dunque quella che si riferisce non è la vera, e per conseguenza non si può trarre veruna induzione da tutte le enunciazioni ch'essa racchiude. 2. Non solo queste carte sono inutili al vescovo di Soissons, a motivo delle contraddizioni, ch'esse contengono; ma l'ultima, o piuttosto la sola che resti da esaminare dopo l'osservazione fatta è così opposta alle pretensioni della chiesa di Soissons, che il procurator generale del re potrebbe impiegarla per far vedere che la contea di Soissons

non dipendeva dal vescovo. Parecchie circostanze provano egualmente questa verità. 1. Supponendosi per un momento col vescovo che l' attestato di Simone di Billy sia vero, basta il confrontare quest' attestato coll' atto di cui trattasi, per riconoscere che quest' atto dà per supposto che la contea di Soissons non dipendesse dal vescovo. Perocchè laddove l' attestato dice schiettamente che il conte non aveva potuto render liberi i suoi uomini, e le sue donne della contea di Soissons senza il consenso del vescovo, *perchè ciò era tenuto dal sopraddetto vescovo in feudo od omaggio*, l' atto di cui trattasi non porta verun' altra cosa se non che la permissione d' acquistar 100 lire di rendita nella dipendenza della contea, *fu accordata per certe e giuste cagioni*. Si può forse concepire la ragione della differenza che trovasi tra questi due atti, se non si suppone che il conte di Soissons ricusò di riconoscere la verità di ciò ch' era enunziato nell' attestato, e che appunto per questa ragione si prese il temperamento di dire in generale che questa concessione era fondata *su certe e giuste cause*? 2. Se non si legge che la copia di quest' atto la quale è stata prodotta nel processo, si può credere dapprincipio che quest' atto marchi che la contea fosse dipendente dal vescovo, e ciò in forza de' termini seguenti, *fino a cento lire di rendita annua ne' feudi, e sotto feudi della contea dipendenti da feudi, e sotto feudi del vescovado di Soissons*; termini che sembra-

no far intendere che la contea fosse dipendente dal vescovado; ma allorchè si leggono nell' originale, trovasi che provano al contrario che non vi erano, secondo quest' atto, che alcuni feudi nella contea che fossero dipendenti dal vescovo. Di fatti nell' originale il termine *di dipendenti* non è scritto con un T, come nella copia: è scritto con un S, di modo che questo termine non si riferisce a quello della contea che lo precede, ma a quello de' feudi e sotto feudi; e perciò il senso di questa clausola è che il vescovo può acquistare terre ne' feudi e sotto feudi compresi nell' estensione della contea, che sono dipendenti dal vescovado di Soissons.

Quand' anche si lasciasse questo termine di *dipendente* scritto come lo è nella copia, la clausola non potrebbe ancora avere un altro senso; perocchè egli è visibile che non si è potuto voler dire in quest' atto che la contea fosse dipendente da' feudi, e sotto feudi del voscovado: quindi bisogna assolutamente che il termine di dipendente s' applichi non alla contea ma a' feudi e sottofeudi posseduti dal conte nella dipendenza del vescovo. Ciò supposto apparisce evidentementemente che quest' atto fa vedere che non c' erano che alcuni feudi compresi nell' estensicne della della contea che fossero dipendenti dal vescovo. Perocchè se tutta la contea fosse stata tenuta in feudo dalla chiesa di Soissons, sarebbesi detto semplicemente che il vescovo potesse acquistare

fino a cento lire di rendita nella contea, o ne' feudi che ne dipendevano, essendo il tutto egualmente dipendente dal vescovado. Ma in vece di servirsi di questi termini chiari e precisi che si sarebbero presentati naturalmente allo spirito, quando si fosse riconosciuto che tutta la contea dipendesse dal vescovo, si ha avuto abbastanza di dire che il vescovo avrebbe la facoltà d' acquistare ne' feudi e sotto feudi della contea, dipendente da' feudi, e sottofeudi del vescovado di Soissons. La prima impressione che questi termini fanno sopra coloro che li leggono con attenzione, è, che si è supposto con quest' atto che vi erano de' feudi, e sotto feudi nella contea di Soissons che erano dipendenti non gia semplicemente dal vescovado, ma da' feudi, o sotto feudi del vescovado, e che appunto in questi feudi, e sotto feudi si permette al vescovo di fare acquisti. Per la qual cosa ed il modo con cui parlasi di questi feudi e sottofeudi che non può convenire che a feudi particolari, e non al corpo della contea, e ciò che vi si osserva della dipendenza di queste terre, che si fan dipendere non dal vescovado il che conviene ancora meno ad una terra di alta dignità, qual è la contea di Soissons, provano egualmente che in quest' atto non si tratta della contea di Soissons. Ora sin dal momento che questa convenzione non concerne la contea stessa nel suo vero significato, e non risguarda che alcuni feudi che vi erano uniti per accidente

risulta da quest' atto che in allora non si credeva che la contea fosse tenuta in feudo dal vescovo, poichè, senza questo egli è chiaro, come si è già osservato, che non si avrebbe ristretta, come si è già fatto, la permissione accordata al vescovo; si sarebbe estessa indistintamente a tutto ciò che era nella dipendenza della contea perchè in questa supposizione la contea tutta intiera sarebbe stata della medesima qualità che que' feudi, e sottofeudi dipendenti del vescovado di Soissons, di cui è parlato in quest' atto.

Ciò che osservasi intorno a' termini di questa clausola, può essere ancora rimarcato sopra un' altra clausola dell' atto medesimo, nella quale è detto, che le terre acquistate dal vescovo, in virtù della concessione della contea, *erano poste in signorie tutte dipendenti da' sotto-feudi della suddetta contea ed i quali i conti tengono in feudi dal vescovado di Soissons.* Se la contea avesse dipenduto da questo vescovado, era questo il *luogo di osservarlo, e dopo questi termini, tutte dipendenti da' sotto-feudi della suddetta contea*, d' aggiugnere *la quale i conti* tengono in feudo dal vescovado. Ma in luogo di questo, si dice *i quali*, cioè, sottofeudi, i conti tengono in feudo dal vescovado. Il perchè in questa clausola, come nella precedente, ciò che i conti tengono dal vescovovado non è la contea, sono puramente alcuni feudi che ne dipendono, e che originariamente non ne formavano parte; o almeno

questo è ciò che apparisce che si abbia voluto esprimere in queste due clausole. 3. Tutta la serie, e lo stile intiero di quest' atto conferma la verità di questa osservazione.

Si è già osservato con qual premura si avesse schivato d'esprimervi la ragione che secondo il vescovo aveva determinato il conte ad accordargli questa liberazione, cioè la necessità di ottenere il suo consenso per l'affrancazione de' cittadini, e delle cittadine della contea di Soissons; e ciò solo basterebbe per mostrare che Giovanni di Brinaut non volle riconoscere la verità di questo motivo nè per conseguenza confessare che il corpo della contea di Soissons fosse tenuto in feudo dal vescovo. Basta dunque l'aggiugnere a questa riflessione quella che si deduce da tutto lo stile di quest' atto ove si vede che la permissione accordata al vescovo è sempre trattata di grazia, e di liberalità. E' detto sin dal cominciamento dell' atto che il conte Flues *concede al vescovo*, termine che marca un dono puramente gratuito ma si aggiungono in progresso espressioni più forti, allorchè marcasi *che in virtù di questa grazia*, o *concessione* il vescovo aveva fatto certi acquisti, e che ha richiesto il conte di volere informarsi *della sopraddetta concessione, e grazia.*

E' questo dunque il linguaggio d'un signor sovrano che aveva diritto di farsi giustizia da se stesso *nel porre in sua mano*, come l' atto di Simone di Billy suppone che aveva già fatto

un' altra volta, tutti gli uomini del suo vassallo, che questo vassallo aveva affrancati senza il suo consenso? Toccava, a lui a far la grazia, ed esso è quegli che la dimanda: il suo vassallo doveva riputarsi fortunato di riscattare col prezzo della liberazione che gli si dimandava, tutti i suoi uomini, che si suppone ch' egli avesse perduto per suo fallo e tuttavia parla da padrone, e da benefattore: esso è quegli che concede, esso è quegli che fa la grazia in termini che provano egualmente e che l' enunciazione dell' atto di Billy è falsa, e che il conte non credeva tenere la contea in feudo dal vescovo. La terza carta di questo secolo è una copia tratta dal *Vidimus*, fatta nel 1267 d' un preteso atto di Giovanna di Hainaut in data dell' anno 1346, col quale essa dichiara che avendo ricevuto una visita dal vescovo di Soissons nel suo castello di Villanova, ella lo pregò di ammetterla all' omaggio; il che volle ben fare il vescovo sotto condizione che questa accettazione d' omaggio non potesse recare alcuno pregiudizio nè a lui, nè a' suoi successori, nè dispensare Giovanna di Hainaut, ed i suoi successori d' andare da lui per essere ammessi al sopraddetto omaggio.

Contraddizione.

1. Questa carta non può fare alcuna fede, non essendo riferita nell' originale. *Il Vidimus* che la contiene, è l' autorità degli storici del Soissonese che non han veduto senza dubbio

che questa copia non è abbastanza considerabile per meritare una confutazione più estesa. 2. Questa carta è ancora della stessa natura de' titoli che la precedono immediatamente, ed egli è facile di convertirla contro que' che la producono. Non vi è fatta menzione alcuna della contea di Soissons, ed egli è inconcepibile che se quest' omaggio che si pretende che Giovanna di Hainaut prestasse allora al vescovo, avesse risguardato questa contea, non si fosse neppure nominato in quest' atto, e si fosse avuto abbastanza di dire che il vescovo aveva ammessa Giovanna di Hainaut all' omaggio, senza marcare espressamente su che cadesse quest' omaggio; il che può far presumere o che la qualità de' feudi che Giovanna di Hainaut aveva dal vescovo, non era ben certa, o che questi feudi erano poco inportanti, poichè non si degnava neppure di nominargli in quest' atto. Questa congiettura diverrà infinitamente più verisimile se si richiama qui la memoria degli omaggi che Luigi di Blois marito di Giovanna di Hainaut ed i suoi figliuoli dopo di lui hanno prestato al re per la contea di Soissons. Si può vedere ciò ch' era stato detto sopra questa materia nella prima parte di questa causa, e si rimarrà convinti ch' egli è impossibile di supporre che la moglie abbia avuto una condotta così differente da quella di suo marito, e de' suoi figliuoli, ch' essa abbia prestato omaggio della contea di Soissons al vescovo, invece che suo marito ed

i suoi figliuoli han riconosciuto il re per lor signore feudale immediato. Ma egli è inutile di spignere più oltre tal conghiettura, perchè egli è certo che quest'atto non ha niuna applicazione alla questione del processo, poichè la contea di Soissons non vi è neppur nominata, ed altronde le carte stesse del vescovo suppongono, come si è osservato, che i conti possedessero altri feudi diversi dalla contea, ch'erano nella dipendenza della chiesa di Soissons. La quarta, quinta, e sesta carta dello stesso secolo risguarda una fondazione fatta nella chiesa di Soissons da Giovanni di Couflans signor di Dailley. La quarta è la fondazione stessa, che è de'26 novembre 1368. La quinta è la conferma o la liberazione di questa fondazione, accaduta li 22 novembre 1369 da Luigi di Castiglione che prende la qualità di conte di Soissons; e la sesta è una pretesa conferma del vescovo, come signor sovrano della contea che dice espressamente essere nella sua dipendenza, *rationes comitatus Suessionensis quem a nobis tenet in feudum*.

Contraddizione.

1. Queste carte sono estratte da un libro del capitolo di Soissons, che non può avere alcuna autorità. Esse ammettono tutti i contraddetti generali e particolari che sono proposti contro gli altri atti: carte incognite al re, che non possono apportargli verun pregiudizio; carte distratte dagli atti significantissimi, che le precedono, e le seguono, cioè

la divisione de' figliuoli di Luigi di Castiglione, la cessione fatta ad Engueran di Coucy; carte finalmente che provano troppo, perchè quando si dia retta al vescovo di Soissons nell' atto dell' anno 1267, tutta la contea di Soissons era nella sua dipendenza, proposizione ch' egli non oserebbe avanzare al giorno d' oggi. 3. In tutte queste carte non c' è che quella, che è l'opera del vescovo ed in cui egli parla solo, che porta che la contea sia dipendente dal vescovo; quindi anche qui noi abbiamo uno di que' titoli, che si attribuisce egli stesso, e che per conseguenza non merita veruna attenzione. Egli è altresì necessario il fare in questo luogo una riflessione importantissima sulla differenza che trovasi tra' titoli in cui il vescovo parla solo, e quelli ove il conte parla o solo, o col vescovo. Negli uni il vescovo non avendo contraddittore alcuno dice ciò che gli piace, e parla talvolta della contea di Soissons come d' un feudo dipendente da lui. Negli altri quando si eccettui la carta d' Yves di Necelle, ch' è stata pienamente distrutta, non si parla della contea di Soissons, si fa uso solamente d' espressioni generali, capaci di far presumere che c' erano alcuni feudi particolari, pe' quali i conti erano vassalli de' vescovi: ecco l' induzione che ne risulta, induzione ben diversa da quella che si trae da' titoli, in cui i vescovi parlano soli ed ove essi si attribuiscono una dipendenza che s' acquisterebbe facilmente quando per questo non

occorresse che enunciare ch' essa loro appartiene. La settima carta di questo secolo sembra a prima vista la più considerabile di tutte quelle che sono prodotte dal vescovo. E' un estratto tratto dalla camera de' conti, d'una dichiarazione del temporale del vescovado di Soissons, in data del 1373 innanzi al Raulon, sostituito del procurator generale nel Baliaggio del Vermandois, e commissario del re in questa parte. L'originale di questa dichiarazione è un mazzo di carte in uno de' depositi della camera de' conti: quando si presti fede a ciò che il vescovo vi dichiara in suo favore, la contea di Soissons era dipendente per intiero dal vescovado: ecco ciò che porta quest' atto. *Qui sotto sono dichiarati alcuni altri feudi tenuti dal sopraddetto vescovado da' quali il sopraddetto vescovo ha uomini ec. prima di tutto la contea di Soissons, che è tutta tenuta dal sopraddetto vescovado*, eccetto la zecca, *il diritto di conseguire la roba che è vacante, e non ha padrone, ed il diritto della roba del forastiero, che appartiene al re dopo la morte di esso*. L'induzione che il vescovo trae da questa carta è evidente.

Contraddizione.

1. Questa carta non è vestita di alcuna delle formalità, che dovrebbono trovarvisi per farne un vero titolo. Non è mai stata affissa ne' luoghi soliti perchè ne avesse contezza chi vi era interessato. Il conte di Soissons non ne ha mai avuto cognizione. Il sostituto del pro-

curator genetale che l'ha ricevuta, era incaricato per ricevere simili dichiarazioni, non per verificarle, ancor meno per contraddirle, non potendo fare ad un tempo stesso la funzione di giudice, o di commissario, e quella di parte. Quindi tutto ciò che risulta da questa carta, si è, che nell'anno 1373, il vescovo di Soissons ingannato da' titoli di Iosselin, di cui egli ignorava la supposizione o l'errore, ha preteso, che la contea di Soissons dipendesse da lui. 2. Questa carta è del tutto distrutta da quanto seguì sei anni prima nell' affare di Guido di Castiglione e di Enguerran di Coucy: vi si è veduto il re esercitare i dritti più eminenti d'un *signor feudale immediato* mentre non si faceva neppur menzione del vescovo di Soissons. Quale apparenza dopo ciò che gli uffiziali del re, che non potevano ignorare un fatto così recente, e così luminoso, avessero avuto la compiacenza di ricevere una dichiarazione quale il vescovo di Soissons la presentò sei anni dopo questo fatto, senza sollevarsi contro un attentato così facile da reprimersi qual è quella del vescovo? Il perchè egli è evidente che questa pretesa dichiarazione non è stata nè esaminata nè ridotta in forma autentica e per conseguenza essa non può bilanciare un momento la grande autorità degli atti che sono seguiti nell'affare di Enguerran di Coucy. 3. Questa dichiarazione è evidentemente falsa, ed il vescovo di Soissons non può in veruna guisa disconvenirne.

Essa enunzia che tutta la contea è tenuta in feudo dal vescovo; eppure si è dimostrato che tutta la pretesa de' vescovi di Soissons, da più di 300 anni, si riduce alla dipendenza della metà della contea. Si è osservato con accuratezza ch' essi non aveano mai fatto alcun passo per ragione dell' altra metà, non solo dopo che si può loro oppure un silenzio di 300 anni a questo risguardo, ma neppure avanti che il re avesse questo vantaggio contro di loro.

Oltre questa prova negativa, si può trarre ancora quest' argomento al sommo positivo dagli atti che concernono la divisione de' figliuoli di Luigi di Castiglione, e dalla cessione, fatta ad Enguerran di Coucy. Quando si leggano questi atti con tal prevenzione egli è impossibile di non vederci che v' era almeno una gran parte nella contea di Soissons che dipendeva dal re; perocchè il fatto avanzato da' vescovi, che tutto ciò che dipendeva dal re si riduceva al diritto di far batter moneta, al diritto sopra le eredità vacanti, al diritto sulla roba del forastiero dopo la sua morte, è stato così pienamente confutato nella prima parte di questa causa che non si può credere che una cosi debole difesa possa ancora esser proposta. Ora s' egli è certo che c' era almeno una parte della contea di Soissons nella dipendenza del re, la dichiarazione che porta che tutta la contea era tenuta in feudo dal vescovado, non può essere ch' evidentemente falsa e del tutto indegna di

far veruna spezie di prova in un processo di tal importanza. 1. Questa dichiarazione è ancora falsa in un altro punto; ed è in ciò ch' essa suppone che il diritto di batter moneta, il diritto sulle eredità vacanti, il diritto sulla roba del forastiero dopo la sua morte, che per quest'atto vengono eccettuati dalla dipendenza del vescovo, fossero posseduti dal conte, e formassero parte della contea. Si è provato la falsità di questa supposizione, e si è fatto vedere ch' era impossibile che questi diritti componessero porzione del dominio de' conti, poichè erano posseduti dal re. Dopo ciò si lascia giudicare di qual peso possa essere una dichiarazione di tal fatta. 5. Finalmente questa dichiarazione è potentemente combattata da una dichiarazione del temporale del vescovado di Soissons, chc trovasi trascritta per intiero nel registro della camera de' conti, dalle enumerazioni del baliaggio del Vermaadois, donde il procuratot generale l' ha fatto estrarre per produrla in fine di questa causa. Questa dichiarazione è senza data, ma si può supplire a questo difetto co' nomi di Matteo di Roye, di Guiglielmo di Dormaus, di Maria di Coucy, e di Giovanni Barone di Montmorency, che vi sono nominati come viventi; e che fissano la data di questa carta trall' anno 1361., e l' anno 1380, come sarebbe facile il provarlo, se qui non si temesse d' impegnarsi in una dissertazione poco necessaria, perchè apparentemente il fatto non saràcombattuto. Scor-

rasì pure esattamente questa dichiarazione, e dal principio sino alla fine non vi si troverà in alcun luogo che la contea di Soissons sia messa nel numero de' feudi dipendenti dal vescovo. Vi si vede solamente (e quest'è ciò che dà ancora maggior forza a questi argomenti negativi) vi si vede solamente che la contea di Soissons possedeva un feudo nella dipendenza del vescovo; ma eccovi qual fosse questo feudo secondo gli stessi termini di questa dichiarazione. Il conte di Soissons tiene dal sopraddetto vescovo un feudo contenente...., e può valere in ragion d'anno...

Non si dirà sicuramente che questo feudo senza nome, di cui non si marca nè la consistenza nè il valore fosse la contea di Soissons. Come mai si può dunque conciliare questa dichiarazione con quella che i vescovi di Soissons hanno prodotta? Nell'una tutta la contea di Soissons dipende da loro, laddove nell'altra tutta la loro pretensione si riduce ad un feudo incognito, di cui si lascia in bianco la consistenza ed il valore. Dirassi per avventura che per dimenticanza sia stata lasciata fuori la contea di Soissons da chi ha esteso questa dichiarazione? Ma a chi potrebbe imputarsi una tal vegligenza inverisimile, soprattutto quando si vede ch'egli è fatta menzione della contea di Soissons in quest'atto, e per un feudo che poteva sfuggire molto più facilmente che la contea di Soissons. Si dirà dunque piuttosto, secondo tutte le apparenze, che la di-

chiarazione riferita dal vescovo è in miglior forma di quella che gli vien opposta. L'una è in originale alla camera de' conti, l'altra non si trova che in un registro di enumerazioni; l'una ha una data, l'altra non ne ha: ecco tuttociò che si può dire per far valere la dichiarazione che il vescovo produce in suo favore. Ma tutto ciò non può distruggere la fede d'un pubblico registro, che si conserva in un deposito così sacro com'è quello della camera de' conti. Il registro, nè quali sono trascritti gli originali non hanno minor peso degli originali stessi. Dubiterassi forse che la dichiarazione senza data di cui si tratta abbia avuto il suo originale, da cui sia stata trascritta? Quando s' ammettesse un simil dubbio non vi sarebbe pressochè più nulla di certo. La più gran parte degli antichi titoli non si trova che ne' registri somiglianti, di cui l' autorità non fu mai attaccata. Ora se questa dichiarazione non può esser sospetta come mai si trova essa ne' registri della camera de' conti? Chi l'ha presentata? Chi l'ha estessa? Egli è impossibile che sia venuta d'altra mano che da quella del vescovo; e se ciò è, il vescovo può egli in oggi andar contro il suo fatto proprio, e pretendere la dipendenza di tutta la contea di Soissons, laddove il suo precessore non ha messo il conte di Soissons nel numero de' suoi vassalli che per un feudo, di cui non ha potuto dire il nome? Finalmente quel che rende questa dichiarazione d'un gran-

grandissimo peso in tal affare, si è ch'essa va perfettamente d'accordo coll' impressione generale che risulta da tutta la serie delle carte che sono prodotte da amendue le parti. Il giudizio più favorevole alla chiesa di Soissons, che si possa portare alla vista di questi titoli differenti, si è che i conti di Soissons han posseduto alcuni dominj nella dipendenza de' vescovi, ma che questi dominj non erano nè la contea di Soissons, nè manco terre di considerazione. Ora questo giudizio che sarebbesi forse voluto far passare per una conghiettura, acquista per così dire corpo e realità in forza della dichiarazione di cui trattasi, che non potendo servire nella forma in cui è che contro coloro che l'hanno fatta, prova sufficientemente contro i vescovi di Soissons, che non erano signori sovrani che d'un feudo particolare posseduto da' conti, e che unicamente per errore, e per sorpresa si è voluto sostituire in alcuni atti la contea stessa di Soissons, al feudo senza nome che i conti tenevano in feudo dal vescovo.

Prima di passare ad un'altra carta egli è importante il rimarcare che prima che i vescovi avessero prodotto in intiero la dichiarazione del loro temporale dell'anno 1373, avevano già prodotto uu estratto della stessa carta, rilasciato nell'anno 1432; ma essi vi aveano in allora aggiunto un estratto del primo articolo dell'altra dichiarazione, di cui il procurator generale del re si serve per combatte-

re quella dell' anno 1373. Per verità non l' aveano prodotta in intiero perocchè avrebbe somministrato contro di essi l' argomento che abbiamo spiegato; ma da questo risulta tuttavia ch' essi non possono rigettare l' autorità d' una carta da lor medesimi prodotta.

L' ottava, e la nona carta risguardano il dono della terra di Clamecy fatto nel 1393 da Enguerran di Coucy, e da Isabella di Lorena sua moglie a Giovanni di Damecy. Ma queste carte sono già state spiegate e contraddette con tanta estensione nella prima parte di questa causa, che basta solo lo spiegare cio ch' è stato detto in questo luogo.

Ora noi entriamo nel quindicesimo secolo di cui bisognerebbe presentemente esaminare gli atti, quando non si avesse già fatto quest' esame nella prima parte di questa causa, in cui è stato forza di contraddire anticipatamente quasi tutte queste carte, perchè il consiglio de' vescovi di Soissons ne ha tratto le più forti obbiezioni ch' egli ha fatto contro i titoli del re.

Gli atti del secolo XV contraddetti nella prima parte della presente causa sono, il riconoscimento di Luigi duca d' Orleans, de' 4 luglio 1405, i tre atti de' 20 marzo 1405 e 31 decembre 1410 concernenti il dono delle terre di Bagneuse, e di Villanova, fatto a' Celestini dal medesimo Luigi duca d' Orleans, e la conferma accordata dal vescovo, le copie delle lettere missive di Luigi, e di Pietro di

Lussemburgo; la commissione, e le altre procedure fatte dall'anno 1475 sino all'anno 1484, rispetto al sequestro feudale della contea di Soissons ad istanza del vescovo; l'atto di tolleranza fatto dal vescovo a Clemente Ave, come procurator di Giacomo di Savoja, li 2 Settembre 1484, e l'atto di fede ed omaggio prestato dallo stesso Clemente Ave li 22 Aprile 1485; le due lettere pretese di Maria di Lussemburgo de' 12 febbrajo 1487, e quella di Francesco di Bourbon, conte di Soissons. Bisogna qui aggiugnere a queste lettere un'altra copia d'una lettera pretesa, scritta da Clemente Ave, al vescovo di Soissons, li 10 Agosto 1484, che non è stata per anco contraddetta, e che non merita d'esserlo. Si pretende che Clemente Ave marcasse con queste lettere che il bailo di Soissons, ed egli avessero visitati i titoli ch'erano presso il nominato Gioveneo, luogotenente del vescovo e che vi s'erano trovate quattro, o sei carte, sigillate co' sigilli de' quattro conti l'un dopo l'altro, co' quali essi riconoscono di tener la contea dal vescovo, e Clemente Ave aggiugne con questa stessa lettera, *che il signor d'Orleans vedrebbe queste carte nel suo consiglio.*

Contraddizione.

L'originale di questa carta pretesa lettera e che non sarebbe che una scrittura privata, non è prodotto. 2. Quand'anche questa lettera fosse vera, non proverebbe nulla; se non che si sono prodotti dei titoli dalla parte

de' vescovi, è che si è convenuto di esaminarli. 3. Questa carta è sospettissima di falsità. Vi si fa tenere un linguaggio molto straordinario a Clemente Ave. Gli si fa dire ch' egli ha veduto quattro o sei carte come se in un affare di questa importanza, e trattandosi de' titoli ch' egli aveva veduti nella settimana stessa, in cui si suppone ch' egli scrivesse questa lettera, avesse potuto ingannarsi sopra un così picciol numero di carte qual' è quello di quattro o sei, di modo che non sepp' egli precisamente qual ne fosse il vero numero. 4. Egli dicè inoltre che queste quattro o sei carte erano atti sigillati col sigillo de' quattro conti, l' uno dopo l' altro, co' quali essi riconoscono tener la contea dal vescovo. Ora non c' è nulla di somigliante ne' titoli prodotti dal vescovo. I primi che sono i più forti, non sono sigillati col sigillo de' conti, e gli altri non portano che la contea sia dipendente dal vescovo. C' è dunque una grand' apparenza o che questa lettera è falsissima, o che se non lo è, si son mostrati falsi titoli a Clemente Ave, ed in effetto non si vede che queste lettere abbiano fatto veruna impressione sopra il duca d' Orleans, poichè non ha egli mai riconosciuto il vescovo per suo signore.

Si risponderà apparentemente che fu la longhezza del tempo, la disgrazia delle guerre civili, e forse un incendio, che ha fatto perdere al vescovo questi quattro o sei titoli. Ma convien confessare che questi accidenti

sono stati ben infelici per la chiesa di Soissons, se, mentre il fuoco ha risparmiato copie delle lettere missive, non ha rispettato queste carte autentiche e questi monumenti preziosi della dipendenza della contea di Soissons, che il solo Clemente Ave dice aver veduti.

Di tutto questo secolo non resta adunque che una sola carta che non sia stata contradetta, e che possa richieder qualche risposta. E' un processo verbale dell'anno 1447, dal quale apparisce che il duca d'Orleans avendo ottenuto dal re lettere di liberazione delle terre ch'egli aveva date a' Celestini di.... la camera de' conti nominò due commissarj per informare del valore di queste terre, e per sapere se vi fosse qualche cosa nella dipendenza del re: ed in fine di questo processo verbale, è detto che i Celestini tenevano le signorie di Bugnean, e di Villanuova dalla contea di Soisson; *ed i conti, o la contea* di Soissons dal vescovo di Soissons, ed il vescovo dal re.

Contraddizione.

1. Tommaso Amadeo di Savoja ha osservato con molta ragione che uno de' due commissarj nominati in questa carta, era il signor Duerf, bailo del vescovo, e non è sorprendente che un tal commissario abbia voluto profittare di questa occasione per favorir la chiesa di Soissons. 2. Questa carta in se stessa è molto indifferente. Essa non enunzia nè titolo,

nè possessione. Essa marca soltanto che i commissarj hanno scoperto che la terra che i Celestini possedevano, era tenuta in feudo dalla contea, ed in sotto feudo dal vescovo; ma come l'hanno essi appreso? Quest'è ciò ch' essi non ispiegano; e non è giusto sicuramente di crederne sulla sua semplice parola un uffiziale del vescovo. 3. Finalmente, questa carta non parla neppure della contea. Essa parla di ciò che i Celestini tenevano in feudo dal conte e che si dice che il conte riportava al vescovo; ma non c' è nulla in tutto ciò che marchi che la contea stessa fosse tenuta dal vescovo. Li commissarj non aveano alcun potere per verificar questo fatto, che eccedeva visibilmente i confini della loro sommissione. Perciò tutti gli appoggj si uniscono contro quest'atto, affettazione, incompetenza, inutilità. Esso è altronde circondato da tanti atti luminosi, decisivi per la causa del re, che quando si confronta con questi titoli, non può far veruna impressione sulla mente.

Rispetto al Secolo XVI, i vescovi di Soissons non han prodotto verun titolo che possa meritar la menoma attenzione. Vi si vede puramente una copia raccolta da una commissione del bailo del vescovado, in data li 30 agosto 1528, per far citare il conte di Soissons, come persona infeudata dal vescovado, per assistere all' ingresso d'un novo vescovo di Soissons. Ma oltre che questa carta non è in buo-

na forma, essa prova tutt' al più che i vescovi di Soissons hanno avuto nel 1528 la stessa pretensione che hanno in oggi; ma non si vede che questa pretensione abbia avuto allora verun successo, nè che il conte di Soissons abbia assistito in effetto alla cirimonia, alla quale si vuole ch'egli sia stato chiamato. Vi si trovano alcune pretese mancanze, rimarcate dal vescovo li 13 ottobbre 1530, e li 26 luglio 1588, contro il re, ed il principe di Condè proprietarj in comune della contea di Soissons; mancanze che non sono state intimate, e che per conseguenza non provano che una volontà debole, ed inefficace dalla parte de' vescovi, di sostenere il loro preteso diritto. Vi si vede inoltre due estratti di registro, tutti e due egualmente informi. E' detto nel primo che allor quando il vescovo fa il suo ingresso, è portato nella sua sedia *a quatuor Casatis majoribus, comite videlicet Suessionensi, domino Petræfontis, domino Montismirelli, domino Bazochiæ*. Ma allorchè questo registro non ha veruna autorità, e ch'è l' opera del vescovo, il nome solo di *Casati* che vi è impiegato, prova che non poteva essere in qualità di conte che i signori di Soissons assistevano a questa cirimonia, s'egli è vero ch'eglino vi abbiano mai assistito, ma relativamente a qualche altro feudo, pel quale essi fossero uffiziali de' vescovi.

Quanto al secondo registro non si produce egualmente che una copia ed altronde questo

è un registro del capitolo della chiesa di Soissons poco degno in conseguenza d' essere considerato, e nel quale è detto solamente che il vescovo Matteo di Longuesove è stato portato al momento del suo ingresso *per dominum temporalem de Bazochius, & alios Casatos, seu alios eorum loco delinatos*. Il conte di Soissons non è nominato in quest' atto; perciò non si vede qual induzione si potrebbe cavarne, quand' anche la forma della carta forse più autentica. Finalmente si è giudicato a proposito di produrre per ultimo titolo di questo secolo, una copia informe d' un repertorio di feudi, che si dicono esser dipendenti dalla contea di Soissons; repertorio, che non ha nè principio nè fine, e da cui non si trae che un' induzione vaga, e generale, che è, che le signorie di Coeuvrey, e di Buzaney, d' Ostel, d' Epagny, san Gierelle, Bregy, Clamecy e Lavalage, sono luoghi dipendenti dalla contea di Soissons. Non si può dir nulla sopra una carta di tal natura, se non che si avrebbe potuto far di meno d' ingrossarne la produzione de' vescovi di Soissons.

Rimangono ancora alcune procedure di questo stesso secolo, che non meritano veruna contraddizione particolare, ed alle quali il consiglio di Tommaso Amadeo di Savoja ha sufficientemente riposto.

Il decimo settimo secolo, più favorevole a' vescovi ha loro somministrato le carte che han formato apparentemente il soggetto di tutta la

loro confidenza, cioè le conclusioni del signor de la Guesse allora procurator generale del re, la sentenza de' Referendarj del pallazzo de' 24 marzo 1605, e la transazione de' 30 marzo seguente.

Si è risposto sin dal principio di questa causa all' argomento che si pretendeva trarre dalle conclusioni del signor di la Guesse; e si crede aver mostrato per tutta la serie di questa causa che non senza ragione il gran magistrato che sottoscrisse queste conclusioni, vi aveva aggiunto una riserva, di cui il procurator generale si serve in oggi, per sostenere con nuovi titoli, e nuovi appoggi, una causa che il suo predecessore non avrebbe mai abbandonata; s' egli l'avesse trovata nello stato in cui è al giorno d'oggi. La sentenza de' Referendarj del palazzo non è nè un titolo, ne una cosa giudicata anticipatamente che possa gran fatto decidere; ed il procurator generale del re, spera che la corte non troverà veruna ragione che gl' impedisca d' infirmarla coll' appellazione che ne sarà interposta colla presente causa. Fin dal momento che le conclusioni, e la sentenza de' Referendarj del palazzo non sussisteranno più, la transazione, con cui Caterina della Tremoville Griner principessa di Condè ha riconosciuto il vescovo di Soissons, caderà da per se stessa, e la ragione n' è palmare. In allora la contea di Soissons abbandonata dal re non poteva dispensarsi dall'

assoggettarsi al vescovo; ma in oggi il re abbracciando la difesa del suo vassallo, lo solleva pienamente da tutti gli impegni ch'egli ha contratti suo malgrado, e che non possono apportargli il menono pregiudizio tosto che essi non possono apportarne al re.

Bisogna dunque stralciare assolutamente queste carte dal processo, così bene che tutte le altre procedure, e tutti i giudizj che le seguono, e che sono stati sufficientemente contraddetti dal consiglio di Tommaso Amadeo di Savoja per rinchiudersi nell'esame de' veri titoli che sono stati prodotti da amendue le parti, e sopra i quali non si può tralasciare di far sul finire di questa causa, un picciol numero di riflessioni brevi e decisive, che saranno come il compendio, ed il frutto di tutto ciò che vi si è proposto per distruggere il diritto del vescovo, e per istabilire quello del re.

Dove si consideri a prima giunta il diritto del vescovo si rimarrà sorpresi nel vedere a quanto pochi titoli sia esso ridotto, quando abbiansi stralciati prima tutti que' fatti che sono informi, ed inutili. Nello scorrere le contraddizioni che sono state proposte contro questi titoli, egli è facile il convincersi che non rimangono che undici, o dodici, che siano in buona forma; tutto il rimanente debb'essere adunque assolutamente stralciato come non producibile contro il re, che ha per lui la presunzione generale, a cui non si deve op-

porre che titoli, la forma de' quali sia intieramente autentica.

Se in progresso entrasi nell' esame della qualità di questi due titoli ne' quali soli risiede tutta la causa de' vescovi di Soissons, si riconoscerà dapprima che bisogna ancora togliere da questo picciol numero tutti que' che non fanno menzione alcuna della contea di Soissons, e che possono applicarsi ad un altro feudo posseduto da' conti nella dipendenza del vescovo. Ora de dodici titoli, che il vescovo ri ferisce in buona forza ve ne sono che otto di tal qualità, cioè ne' quali non è fatta alcuna menzione della contea. Tali sono gli atti del 1197, in cui non è fatta menzione che d' un diritto sul carbone che si pretende essere stato allora tenuto in feudo dal vescovo. La sentenza arbitraria del 1215, che non parla che d' un molino, e che inoltre ne parla con molta oscurità senza fare alcuna ricordanza della contea. La carta di Giovanni figliuolo del conte Raoul, del mese di luglio 1234, che non concerne che il diritto sulle biade, e non la contea. Le carte che concernono la cessione della rendita di 100 lire di rendita sul vino fatta da Raoul di Soissons al capitolo, carte che ammettono altronde parecchie altre contraddizioni che si possono vedere nel luogo in cui si sono esaminate, ma che non parlano ancora espressamente della contea di Soisson. I titoli che risguardano il cambio di Vallemontois, fatto nell' anno 1267, ove non c' è ancora nulla che disegni

questa contea. Le lettere di liberazione di 100 lire di rendita, accordate nel 1325 al vescovo di Soissons da Giovanni di Hainaut; carta che non solo non dice che la contea di Soissons fosse nella dipendenza del vescovo, ma che fa intendere a rincontro che questa contea non vi era e che non v'erano che feudi particolari che fossero nella dipendenza del vescovado. Il riconoscimento di Luigi duca d' Orleans, che ben inteso prova precisamente la stessa cosa. I titoli che spiegano la cessione accordata a' Celestini, atti, in cui il vescovo parla solo, atti sospetti per più ragioni che si sono sufficientemente spiegati nel confutarli; ma atti inutili perchè non fanno veruna menzione espressa della dipendenza della contea. Perciò per un primo stralciamento di tutte le carte informi, i titoli del vescovo si troveranno ridotti al numero di dodici; e per un secondo stralciamento di tutti gli atti che non fanno un' espressa menzione della dipendenza della contea, non rimangono altro che quattro atti che si possono opporre al re. Questi quattro titoli sono 1. la notizia di Iosselin, e le due carte che non compongono con questa notizia che un solo e medesimo titolo. 2. la dichiarazione del temporale del vescovado di Soissons, dell'anno 1373.; 3. il processo verbale fatto nel 1447 sul soggetto della concessione delle lettere di liberazione ottenute da'Celestini. 4. la tolleranza accordata a Clemente Ave nel 1484,

come procurator del conte di Romont marito, e bailo di Maria di Lussemburgo, e l'omaggio prestato nel 1485 dallo stesso. Eccovi a che si riducono dopo un' esatta discussione, tutti i titoli co' quali si pretende bilanciare i diritti del re sopra la contea di Soissons. Ma di tutti questi titoli, non c' è che il primo che abbia potuto fare qualche impressione prima che se lo avesse combattuto con appoggi così potenti come quei di cui si è fatto uso per distruggerlo; e gli altri tre sono così deboli allorchè vengono separati dal primo, che non meriterebbero quasi nemmeno una seria confutazione. Perocchè che cosa è una dichiarazione che non è mai stata nè pubblicata, nè verificata, in cui il vescovo ha detto ciò che gli piacque senza ispettore, senza contraddittore legittimo, ed alla quale viene opposta una dichiarazione contraria dello stesso vescovo? Che cosa è un processo verbale fatto dall' uffiziale stesso del vescovo, che non contiene che un enunciazione, non solo sospetta ma falsa, che non è sostenuta da alcun titolo e che non ha altro appoggio che la fede più che dubbiosa del suo autore? Che cosa è finalmente un solo atto di fede e di omaggio prestato da un procuratore per una donna in podestà del marito, e che non ha mai ratificato una si cattiva direzione, e di cui i discendenti han sempre sostenuto al contrario, per quanto è loro stato possibile, la giustizia della causa del re? Che resta egli adunque a' vescovi di *Soissons*

allorchè si pesano i loro titoli con un' esatta, e scrupolosa severità?

Questa è la seconda riflessione che si trae come per una conseguenza generale da tutte le osservazioni che si sono fatte sopra i titoli ch' essi han prodotti. La terza non merita già minore attenzione, e quantunque essa non somministri che un argomento negativo, egli è pressochè impossibile il resistere all' impressione ch' essa deve fare sullo spirito. Non c' è alcuno che vedendo questa gran moltitudine di atti, buoni, o cattivi, utili, od inutili informi, od autentici, prodotti da' vescovi di Soissons possa credere ch' eglino abbiano lasciato perdere i loro principali titoli, o che loro manchi veruna delle carte importanti, che potessero servire allo stabilimento de' loro diritti. Tuttavia in mezzo a questa folla di carte, non si trova dall' anno 1140, in cui cominciano le prime carte de' vescovi di Soissons fino al presente, cioè per lo spazio di seicent' anni e più, verun atto d' omaggio, verun riconoscimento prestato da' conti di Soissons. In questa longa serie d' anni non vi sono che due atti che possano supplire a questo difetto. L' uno è la notizia del Iosselin, e le due carte che la seguono; l' altra e l' omaggio dell' anno 1484. Ma bisogna dapprima stralciare quest' ultimo atto come inutile, poichè è stato fatto per un minore che non ha mai prestato la fede e l' omaggio al vescovo di Soissons dopo esser pervenuto allo sta-

to di maggioranza. Non rimane adunque che il primo, che porta, a dir vero, che Yves di Neccelle ha prestato omaggio al vescovo di Iosselin. Ma senza qui ripetere tutto ciò ch' è stato proposto contro quest' atto, e quando pure l' enunciazione che vi si trova non fosse così pienamente distrutta, come lo è stata, come mai si potrebbe concepire che se questa carta fosse vera, essa sia stata l' unica, e che da quel tempo non sia stato riferito verun omaggio, veruna confessione de' conti di Soissons?

Dirassi per avventura che per negligenza degli antichi vescovi i loro successori uon hanno in oggi alcuno degli atti con cui una dipendenza debb' esser provata. Ma sarà forse così facile il far credere a chicchessia che i vescovi di Soissons abbiano avuto una così grande indifferenza per una dipendenza della qualità di quella della contea di Soissons, che non si siano degnati di fare il menomo passo per obbligare i conti a render loro i doveri affissi alla qualità di vassallo? Ed altronde, la premura che questi stessi vescovi hanno avuta di conservare tante carte inutili, non lascia verun pretesto a que' che vorrebbero imputare alla lor negligenza la carestia de' veri titoli, nella quale il vescovo di Soissons si ritrova al giorno d' oggi. Pretenderassi per avventura che il potere, e l' autorita de' conti abbia impedito ai vescovi da esiger da loro questa sorte di titoli? Ma questo medesimo po-

tere non ha loro impedito di ottenerne i titoli inutili ch' essi producono in oggi. Finalmente si ridurranno eglino i vescovi a sostenere che questi titoli sono periti durante le guerre civili? Ma ripetiamlo, per qual fatalità questi atti importanti sarebbero eglino i soli, che i vescovi di Soissons avrebbero avuto la disgrazia di perdere, mentr' essi avrebbero conservato tante carte informi ed inutili di cui hanno riempiuto la loro produzione? Perciò da qualunque parte essi si rivolgano non potranno mai trovare un pretesso capace di scusare la mancanza de' veri titoli, con cui la chiesa di Soissons dovrebbe regolarmente provare la sua dipendenza. Ora se questo difeto non può esser riparato, ne risulta una presunzione quasi invincibile contro la pretensione de' vescovi di Soissons, perocchè, se non si può imputar questa mancanza nè alla negligenza de' vescovi, nè alla troppo grande autorità de' conti, nè alle disgrazie de' tempi, non si può più imaginarne verun' altra cagione che il rifiuto che i conti han fatto in tutti i tempi di riconoscersi vassalli del vescovo per la contea; e non ne bisogna di più per far vedere che il vescovo di Soissons non ha verun possesso a suo favore; e ch' egli avrebbe perduto la dipendenza della contea di Soissons, quand' anche fosse vero ch' egli l'avesse avuta altre volte, ben lungi d' aver potuto far perdere al re il diritto ch' egli ha avuto sopra questa contea sin da' tempi della sua prima origine.

Quest'

Quest'è ciò che conduce naturalmente lo spirito alla terza conseguenza generale, che traesi da tutte le osservazioni che si son fatte sopra i titoli del vescovo di Soissons. Questa conseguenza si è che il vescovo non ha verun possesso per lui, e come se n' è veduto la prova nella riflessione precedente, egli è inutile l'estendersi di più sopra quest' argomento.

La quarta conseguenza si è che niuno di questi titoli eccettone il primo, non è stato nè conosciuto, nè approvato dal re. Sono tutti atti estranei, che non possono recare il minimo pregiudizio a' suoi diritti. Non si può imputargli nè la negligenza ne la collusione del suo vassallo. Perciò quando si volesse dare a questi atti tutta l'estensione ch'è piaciuta a' vescovi di Soissons di dar loro, sarebbero ancora inutili contro il re, rispetto al quale la causa è sempre nel ſuo intiero, finattantochè egli abbia validamente ed espressamente confermato il riconoscimento fatto del suo vassallo della superiorità d' un altro signore.

La quinta conseguenza generale si è che tutti i titoli prodotti dal vescovo, e le induzioni che se ne traggono, hanno tutti il medesimo difetto. Non provano nulla perchè provano troppo. Quando si presti fede a' vescovi di Soissons, questi titoli provano che la dipendenza intiera di tutta la contea di Soissons appartiene alla loro chiesa. Eppure nulla di più falso di questa proposizione. La falsità n' è dimostrata non solo da tuttociò ch' è seguito

nella divisione de' figliuoli di Luigi di Castiglione, e nella cessione della contea di Soissons fatta da Guido di Castiglione ad Enguerran di Coucy ove i vescovi stessi che sono stati i primi a produrre i titoli di questi due gran fatti sono obbligati di riconoscere che almeno una parte della contea di Soissons era dipendente dal re; ma ancora più dal silenzio profondo che i vescovi osservano da trecent' anni, rispetto alla metà della contea di Soissons che presentemente è unita al dominio del re. Se questa metà fosse stata nella loro dipendenza, non avrebbero essi mai formato la minima dimanda nè contro la casa d'Orleans, tanto che ella ha posseduto questa porzione della contea di Soissons, per obbligare i principi di questa casa a riconoscerli, nè contro di re, dacchè questa porzione è stata unita al suo dominio, per ottenere l' indennizzazione che non poteva esser loro ricusata, se questa porzione fosse stata veramente nella loro dipendenza. Non si può prevedere ciò ch' essi risponderanno ad un argomento così pressante. Diranno essi che l' autorità del re è quella che gli ha obbligati a restare in silenzio? Ma a chi potranno eglino persuadere che questa autorità che non impedisse loro di disputare al re la dipendenza dell'altra metà della contea di Soissons da più di 150 anni, abbia loro tuttavia impedito di dimandare l'indennizzazione che loro era certamente dovuta supra l' altra metà, se fosse vero che tutta la contea di

Soissons, fosse dipenduta altrevolte dal vescovo?

Altronde niuno ignora con qual equità i nostri re han sofferto in tutti i tempi, che i loro sudditi dimandassero, od ottenessero contro se medesimi la giustizia che potesse esser loro dovuta. I registri del parlamento sono pieni di somiglianti dimande, e vi si vedono parecchi esempi celebri di questi giudizj così onorifici a' re ed alla giustizia stessa, ove il principe lagnandosi contro i suoi sudditi innanzi giudici ch' erano egualmente suoi sudditi, ha perduto gloriosamente la sua causa e s' è lasciato vincere con onore dalle sue proprie leggi. Perchè dunque i vescovi di Soissons non hanno mai eglino osato formare una dimanda contro i duchi d' Orleans, nè contro il re, per questa metà della contea di Soissons, se non perchè sono stati eglino stessi persuasi che la dipendenza non ne appartenesse loro? Ora se questo fatto è certo, come mai possono eglino sostenere titoli che sono fondati sopra una supposizione falsa ed abbandonata da que' medesimi che li producono? Si dividerà forse la fede indivisibile d' un atto e vorrassi che mentre quest' atto è certamente falso per la metà della contea di Soissons sia certamente vero per l' altra metà di questa contea? Bisogna o rigettarlo, od approvarlo tutt' intiero: sin dal momento ch' è falso per la metà, è falso pel tutto: e per conseguenza non rimane più titolo alcuno a'

vescovi di Soissons, da cui possano trarre un induzione solida, e sostenuta in tutte le sue parti.

Tali sono le sei conseguenze generali che risultano da tutto ciò che si è opposto a' titoli del vescovo, e che sole basterebbero per far rigettare assolutamente la sua dimanda.

Prima Conseguenza. Di tutte le carte prodotte dal vescovo, non ve ne sono tutt' al più che dodici la cui forma sia autentica. *Seconda conseguenza*. Di queste dodici carte bisogna stralciarne otto, che non fanno alcuna espressa menzione della contea di Soissons; e di quattro che rimangono ve ne sono tre che non meritano quasi niuna attenzione. *Terza conseguenza*. In tutte queste carte non c' n' è, pur una, a riserva della prima, che racchiuda una prova diretta della dipendenza pretesa dal vescovo. Non vi si vede nè confessione nè atto di fede ed omaggio; ma una sola tolleranza dimandata per una minore, che non ha mai prestato l'omaggio che erasi mal a proposito esatto da essa durante il suo stato di minorità. *Quarta conseguenza* Il vescovo non ha verun possesso per lui. Quindi ed il diritto, ed il fatto gli mancano egualmente. *Quinta conseguenza*. Niuno de' titoli prodotti dal vescovo non è stato nè riconosciuto nè approvato dal re, quando si eccettui il primo atto, che è più che prescritto, quand' anche fosse vero e legittimo. *Sesta conseguenza*. Tutti i titoli prodotti dal vescovo non provano nulla, per-

chè provano troppo, e suppongono che tutta la contea fosse tenuta in feudo dal vescovo, quantunque il vescovo limiti tutte le sue pretensioni alla metà. Tale si è il diritto del vescovo, tale si è l'idea che si deve concepirne, dopo una discussione esatta de' suoi titoli.

Veggiamo ora qual sia quello del re col ridurlo nello stesso modo a certi punti fissi, che formano altrettante proposizioni generali che risultano da tutto ciò che si è stabilito in tutto il progresso di questa causa.

Prima proposizione.

Tutte volte che si tratta di dipendenza, la presunzione generale è sempre pel re. Egli non ha nulla a provare dalla sua parte: tocca a quello de' suoi sudditi che gli disputa una dipendenza, a stabilire il suo diritto con titoli. Ma se la causa è dubbiosa se i titoli sono o equivoci in se stessi, o combattuti da altri titoli egualmente potenti, allora questo dubbio stesso diventa un principio di certezza, e di decisione pel re, e gli basta d'aver fatto dubitare per far decidere in suo favore

Non si crederà qui di parlare con un eccesso di prevenzione per la causa del re, quando si avanzerà dopo tutto ciò ch' è stato detto in questa causa, che c' è almeno ne' titoli, e negli appoggi che vi sono stati spiegati di che far dubitare ogni spirito giusto ed indifferente. Ora se ciò è, non ve ne vuole di più per far

decidere la causa a suo favore, perchè tale è la forza, e la gran prerogativa del jus comune, che nel dubbio il re la vince sempre sopra ciò che non è che un privilegio, ed un' eccezione.

Seconda proposizione.

Quella presunzione generale secondo cui ogni dipendenza è riputata appartenere al re finattantochè si provi il contrario, è infinitamente più forte rispetto a' feudi di dignità che rispetto a' feudi semplici; perocchè in questi feudi il re aggiugne la presunzione che si trae dalla dignità a quella che si trae dal feudo, e che perciò ha per lui una duplice presunzione. Si può dire inoltre che quella ch' è fondata sulla natura delle dignità è ancora più potente che quella ch è fondata sulla natura de' feudi, perchè non c' è alcuno, che dubiti che nell' origine tutte le dignità non siano state un' emanazione della potenza reale. Ora la contea di Soissons è stata certamente in tutti i tempi un feudo di dignità; dignità che non è nè recente nè aggiunta al feudo, ma che è nata per così dire col feudo, o piuttosto che è più antica del feudo stesso; di modo che il feudo non è stato, per parlar propriamente, che l' accessorio della dignità, come, si è fatto vedere nel principio di questa causa. E per conseguenza siccome non si può dubitare che questa dignità, alla quale il feudo è sempre

stato unito dacchè è divenuta ereditaria, non sia unita dalle mani del re, egli è impossibile di concepire una prenunzione più forte e più potente di quella che c'acquistata al re, in quest' affare indipendentemente da tutti i titoli ch' egli aggiugne per soprabbondanza di diritto, piutostochè per necessità, ad una così forte presunzione.

Terza proposizione.

Questa presunzione potente rispetto a tutti i feudi, ma decisiva risguardo agli antichi feudi di dignità, si converte in una prova perfetta, e dimostrativa, quando si considera tutto ciò che seguì nel tempo dell' origine della contea di Soissons, che come lo si è fatto vedere, è intieramente pel re. Quest' è ciò che si è provato colle massime fondamentali di questa materia; colla spiegazione di ciò che è seguito nel tempo della conversione delle dignità in feudi ereditarj; coll' impossibilità, in cui il vescovo di Soissons si trova di fingere ch' egli abbia mai potuto acquistare la qualità di signor dominante della contea di Soissons sia perchè egli non è mai stato il superiore di questa contea, nell' ordine della giurisdizione, o del governo, sia perchè egli non ha mai avuto la proprietà della contea, ch' egli non ha potuto per conseguenza infeudare: colla confessione stessa de' vescovi, che hanno espressamente riconosciuto che Ugo Capeto

diede la signoria di Soissons a Guido di Vermandois, finalmente colla testimonianza di Guglielmo di Iumiege che prova che questa stessa contea è stata data una seconda volta da uno de' nostri re, dopo che fu ricaduta nelle lor mani per la ribellione d'un conte di Soissons. Ora, se non si può negare che la contea di Soissons non sia uscita dalle mani del re per passare immediatamente in quelle de' primi conti che l'han posseduta in proprietà; se questa verità è attestata da' vescovi stessi di Soissons, tutto ciò che potè seguire in decorso tra' conti, ed i vescovi, questi atti, queste enunciazioni ch'essi mettono a campo con tanta premura, tutto non ha potuto recare alcun pregiudizio a' diritti del re. Non gli si può opporre nè il suo proprio silenzio, nè le parole del suo vassallo.

Quand'anche questo silenzio non fosse stato interrotto dalla parte del re; quand'anche il suo vassallo non avesse mai parlato dopo quel primo tempo, in favore de' diritti della corona, questi diritti solidamente stabilili nella prima origine della contea di Soissons, si sosterrebbero sempre contro il numero degli anni, contro la moltitudine degli atti posteriori, che non potrebbero provare tutt'al più che un usurpo longo, per dir vero, ma impotente contro un diritto che il re non può perdere nè per negligenza, nè per prescrizione.

Si avrebbe dunque potuto far dimeno, come si è già detto di contraddire tutti i titoli ri-

feriti dal vescovo di Soissons: bastava l'opporvi questa contraddizione generale non men precisa che solida. L'origine, ed i primi tempi sono certamente pel re, per confessione dello stesso vescovo: dunque tutti gli atti che il vescovo pretende essergli favorevoli dopo quella prima origine, e questo primo tempo, sono indifferenti, perchè se non concernono la contea di Soissons, sono inutili, se la concernono, sono nulli e viziosi.

Quarta proposizione.

Tale si è la natura, ed i privilegj de' diritti del re, che non ha bisogno dell'ajuto del possesso per conservarli. Siccome sono inalienabili, così sono imperscrittibili. Questa è una massima che non ha più mestieri d'esser provata. Il perchè quand' anche dopo questo primo tempo, che è intieramente favorevole al re, egli non potesse allegare verun atto di possesso, bisognerebbe nel rigore de' principj del nostro jus pubblico, risalire fino alla sorgente, e ristabilire, anche dopo parecchi secoli d'interruzione un diritto oscurato, ma non già cancellato dalla lunghezza de' tempi.

Quinta proposizione.

Un possesso continuato di secolo in secolo, ed assicurato da atti luminosi, dà al diritto giusto, e legittimo in se stesso tutto il favore

che non avrebbe, se fosse privo d' un così gran vantaggio. Quest' è quel possesso che si e provato, forse con troppa estensione, cogli atti de' secoli XII, XIII, XIV, e XV, e XVI, e soprattutto co' registri di Filippo Augusto, colla divisione de' figliuoli di Luigi di Castiglione, colla cessione della contea di Soissons ad Engerran di Coucy, coll' erezione di Soissons in dignità di pari, e cogli omaggi che accompagnano, e che seguono questè erezioni, atti che sono cosi pubblici, e così luminosi che cancellano tutti i titoli che i vescovi di Soissons possono loro oppore, e che fan vedere che il fatto ed il diritto sono egualmente favorevoli alla causa del re.

Finalmente, appunto per istabilire questo medesimo possesso, si è fatto vedere che senza risalire più alto de' tempi di Luigi di Castiglione, si troverebbe la prova di tredici riconoscimenti succesivi che il re ha ricevuti della contea di Soissons. I tre primi consistono nella divisione de' figliuoli di Luigi di Castiglione, e negli atti che gli accompagnano. Il quarto consiste negli atti della cessione fatta ad Enguerran di Coucy. Il quinto risguarda il dono de' diritti signorili della contea di Soissons, fatto dal re Carlo VI. a suo fratello il duca d' Orleans, nell' anno 1404. Il sesto nell' erezione in dignità di pari accordato allo stesso principe nell' anno medesimo 1404: il settimo nell' omaggio di Valentina di Milano dell' anno 1407: l' ottavo in quel di Car-

lo, duca d' Orleans, dell'anno 1412: il nono nell'ommagio di Roberto di Bari dell' anno stesso: il decimo, nelle lettere di tolleranza accordate a Giovanni di Bari nell'anno 1428: l' undecimo nelle lettere di dono de' diritti signorili della contea di Soissons, rilasciate, in favor di Carlo, duca d' Orleans, nell'anno 1440: il duodecimo nella seconda erezione della contea di Soissons in dignità di pari, che suppone, e conferma la prima: il decimoterzo finalmente nell'omaggio reso nel anno 1558 da Luigi di Bourbon principe di Condè.

Tutti coloro che esamineranno quest'affare senza prevenzione, converranno senza difficoltà, che il re non avea d'uopo d un così gran numero d'atti per mostrare ch'egli ha sempre conservato col possesso un diritto, la di cui proprietà gli appartiene sin dal secolo X, e fors'anche datempo ancor più rimoto.

Sesta proposizione.

Questo possesso non è equivoco, ed abbraccia tutta la contea di Soissons senza distinzione. Dove risalgasi a tempi più lontani, questa proposizione non ammette veruna difficoltà. Gli argomenti co' quali si è provato che i primi conti di Soissons non aveano potuto ricevere questa contea che dalle mani del re, s' applicano egualmente ad ogni contea. Dalle mani di Ugo Capeto la proprietà ereditaria di tutta la contea di Soissons è passata in quelle di

Guido di Vermandois, secondo gli stessi vescovi di Soissons, che in questo luogo non vi mettono alcuna restrizione. Guiglielmo di Buzac ha ricevuto la contea tutta intiera dalla liberalità del re Enrico I. Appunto per ragione della contea tutt' intiera, il conte di Soissons è pertuamente collocato nel posto de' gran vassali della corona, sia nel registro di Filippo Augusto, sia negli altri atti dello stesso secolo che abbiamo citati. Quando si voglia consultare gli atti degli ultimi secoli, cominciandosi dalla cessione fatta ad Enguerran di Coucy, si vede dappertutto il re operare come solo signore dominante della contea di Soissons. In questa qualità appunto egli l' erige in dignità di pari, nè dà i diritti signorili: non si vede nè il vescovo, nè verun altro signore entrare in divisione di questa qualità col re.

Ad un possesso così uniforme non si può opporre che alcune enunciazioni che si trovano ne' soli atti di divisione de' figliuoli di Luigi di Castiglione, e negli atti preliminari del trattato fatto tra Guido di Castiglione, ed Enguerran di Coucy; ma si è talmente risposto a questa obbiezione, ed è talmente distrutta dagli atti che precedono, e seguono que' donde è tratta, che non c'è apperenza che si voglia rinnovarla.

Settima proposizione.

Finalmente il primo stato è certamente pel re, ed in un modo che non può ammettere veruna opposizione. Quest'è ciò che si è fatto vedere colla spiegazione di quanto è seguito nella prima età della contea di Soissons, soprattutto coll' erezione di questa contea in dignità di pari. Ivi appunto si è mostrato che quand' anche questa erezione non provasse invincibilmente che la contea di Soissons era allora tenuta in feudo della corona, essa quantunque sola sarebbe stata sufficiente per imprimerle questo carattere: che colla medesima avrebbe scosso il giogo di ogni altro signore per non più abbassarsi che davanti alla maestà reale; e che senza esaminare qual fosse lo stato di quella contea prima dell' erezione in dignità di pari, bisognava riconoscere che da quel momento era ricaduta per sempre nella dipendenza immediata della corona, perchè in una parola, l' erezione in dignità di pari l' avea trovata dipendente dal re, o l' avea resa tale, *aut invenit aut fecit*. Perciò quando si convenisse di tutti i titoli allegati dal vescovo di Soissons, quando se ne ammettesse la verità, l' autenticità, la pretesa autorità, tutto ciò non servirebbe ancora nulla finattantochè il vescovo di Soissons non avesse fatto vedere che una terra eretta in dignità di pari non è, per questo solo, dipendente dalla corona, qua-

lunque fosse il suo stato prima dell' erezione. Ora siccome egli non proverà mai questa proposizione tutti i suoi titoli gli sono assolutamente inutili; perocchè che cosa gli servirebbe mai l'aver mostrato che la chiesa di Soissons avesse in un tempo la dipendenza della contea, s'egli è vero ch'essa abbia perduto questo preteso diritto da più di trecent' anni, e che da tre secoli i vescovi di questa chiesa non hanno più avuto verun partito da prendere che quello di dimandare un' indennizzazione a cui il re non deve prendere veruna parte. Perciò la prima, e l'utima età della contea di Soissons essendo certamente pel re, si potrebbe stralciare assolutamente da quest' affare tutti i titoli della seconda età; perchè dall' un lato egli è certo che questi titoli non han potuto dare verun attacco a' diritti che il re ha avuto sopra questa contea sin dal tempo della sua origine; e dall' altro tutto ciò ch' è seguito in questo tempo intermedio, è stato vantaggiosamente riparato dall' erezione in dignità di pari che avrebbe richiamato questa contea all'onore della sua prima origine, quand' anche fosse vero che ne fosse decaduta per qualche tempo; il che sarebbe bastato per metterla nel grado de' gran feudi della corona, quando non avesse avuto quest' onore prima dell' erezione.

Tali sono le principali proposizioni che racchiudono come il frutto di quanto si è stabilito in questa causa fiscale per la difesa de' diritti del re.

Ora altro non rimane che di farne un parallelo con que' dei vescovi, col ripigliare la serie e la gradazione delle proposizioni, nelle quali si è rinchiuso gli uni agli altri, per far vedere come d'un colpo d'occhio, la gran differenza che passa tragli appoggi del re, e que' del vescovo, e finir questa longa discussione, con un confronto che può porgerci un gran lume.

Dall'una parte si è veduto che il vescovo non produceva che un picciol numero di titoli che fossero in una forma autentica; quasi niuno che s' applicasse necessariamente alla contea di Soissons; un solo, di cui apparisce che il re abbia avuto cognizione; e questo titolo unico d'una fede dubbiosissima per non dirne di più: niun possesso che abbia seguito questo titolo più che sospetto: niun atto di fede ed omaggio: tutti al più un solo: niuna confessione: alcune enunciazioni equivoche, e per conseguenza prove che non possono passare che per indifferenti; finalmente una pretenzione ambiziosa che si distrugge da per se stessa pel suo eccesso, ed argomenti che non provano nulla perchè provano troppo.

Dall' altra parte abbiam veduto la luce crescere, per così dire, a gradi, e pervenire successivamente fino alla più gran chiarezza. La presunzion generale pel re: questa presunzione ancora più forte e più deccisiva negli antichi feudi di dignità convertita in una vera prova da tutto ciò ch'è seguito nella pri-

ma età della contea di Soissons; un diritto che non abbisogna dell' ajuto del possesso: un possesso capace non solo di conservare ma di stabilire il diritto, se non avesse fondamenti ancora più sodi e fermi; un possesso che non ha nulla d'equivoco, e che applicasi egualmente a tutta la contea di Soissons; finalmente un tranquillo possesso che solo potrebb'esser decisivo; un'erezione in dignità di pari, che ha conservato o ristabilito l' antica nobiltà della contea di Soissons, e che l' avrebbe certamente sollevata al grado di feudo dipendente dalla corona, quando pure avesse avuto bisogno di quest' onore.

Ciò considerato, vi piaccia rigettare le dimande del vescovo di Soissons, mantenere e conservare il re nel diritto e possesso della dipendenza della parte e porzione della contea di Soissons, che appartiene in proprietà a Tommaso Amadeo di Savoja, proprietario della metà della contea di Soissons.

SECONDA CAUSA FISCALE

CH' E' DIVISA IN DUE CAUSE.

La prima causa è sulla Signoria della terra di S. Macrino

A' SIGNORI DEL PARLAMENTO.

Supplica il procurator generale del re, dicendo che nell'istanza pendente in corte tra il conte di S. Mauro appellante del sequestro feudale della terra di S. Macrino, ed il detto procurator generale del re, come assuntore del fatto e della causa del suo sostituto all'uffizio delle finanze della Rocelle, citato sulla medesima appellazione; ove trattasi unicamente di sapere se la castellania di S. Macrino sia dipendente in pieno feudo, o dal conte di S. Mauro e ciò per la baronia d'Orchiac, o dal re, per la contea di Saintonges.

PER terminare questa pugna di feudo nella quale non si può opporre al re che l'autorità d'alcuni giudizj seguiti in un tribunale incompetente, quasi basterebbe l'impiegare per qualunque difesa la semplice esposizione de' diversi stati della castellania di S. Macrino; ed a

ciò appunto ci atterremo nella prima parte di questa causa: spiegheremo poi nella seconda le lunghe contestazioni che da più di un secolo rendono dubbiosa ed incerta la sorte di questa signoria: entreremo in progresso nell' esame de' diversi titoli allegati, o che si potessero allegare da amendue le parti, e faremo vedre in questo confronto che la causa del re non è meno giusta pei titoli ch' esso produce, che per quelli che il conte di S. Mauro ricusa di produrre, benchè siano i soli titoli ch' ei possa allegare in di lui favore: e finalmente nella quarta parte risponderemo all' autorità de' giudizj ne' quali il conte di San Mauro pone tutta la sua fiducia, prevedendo egli giustamente che se quest' unica difesa viene distrutta, non avrebbe più nulla ad opporre in merito all' evidente giustizia de' regi diritti.

PARTE PRIMA.

Storia de' varj stati della castellania di S. Macrino.

Noi non sapremmo formarci una più giusta idea di questi varj stati e nel tempo stesso di tutto questo affare, quanto col destinguere alla bella prima i tre tempi che ne formano tutta la divisione. Un primo tempo che precedette l' usurpo che i signori d' Orchiaç han

voluto fare sul re. Un secondo tempo ch'è quello dello stesso usurpo. Finalmente un terzo tempo che comprende ciò che susseguì all' usurpo. Questi tre tempi non si potrebbero scorrere senza essere pienamente convinti, che il re non ha bisogno per difendere la sua causa che de' titoli stessi per cui si è voluto fargliela perdere.

Primo tempo avanti l'usurpo.

Per iscoprire la vera dipendenza della terra di S. Macrino, è inutile il risalire più alto del secolo decimo quarto. Dai titoli di quel secolo sappiamo che la castellania d'Orchiac e quella di S. Macrino erano allora due castellanie distinte e separate dipendenti in pieno feudo dal re indipendenti l'una dall'altra, e possedute senza confusione dagli stessi signori che erano dell'antica casa d'Orchiac.

Aimardo d'Orchiac che possedeva queste due castellanie verso la metà del decimo quarto secolo, lasciò due figliuoli minori Aimardo e Giovanni d'Orchiac sotto la custodia e tutela di Maria Chasteiguier loro madre. Ella riconobbe il re come signore immediato d'Orchiac e di S. Macrino, ed ottenne gli 11 settembre dell'anno 1351, lettere da Guy di Neelle in allora luogo-tenente generale del re nella Santongia, colle quali dichiara che aveva ammessa in qualità di tutrice de' suoi figliuoli a prestare il giuramento di fedeltà

(che allora distinguevasi assai più d' adesso dall' atto d' omaggio) *per gli castelli e le castellanie d' Orchiac e di S. Macrino*, e che le aveva concessa dilazione per un anno riguardo all' omaggio.

Ma la guerra che allora veementemente ardeva tra la Francia e l' Inghilterra, non avendo permesso alla contessa d' Orchiac d' adempiere al suo dovere nel tempo prescrittole dalle prime lettere, ne ottenne dell' altre dallo stesso re li 24 maggio 1353, per le quali fu rinnovata la dilazione, attesochè *i castelli d' Orchiac e di S. Macrino erano piazze di frontiera*: e siccome queste due castellanie erano tenute a due diversi omaggi verso il re, se componevano due feudi distinti e separati, abitavavi in ciascuna un capitano che riceveva separatamente gli ordini del re, come apparisce da una commissione di Carlo di Spagna, contestabile di Francia dei 27 novembre 1363, diretta ai capitani d' Orchiac e di San Macrino, *per costrignervi gli abitanti di detti luoghi alla custodia e contribuzione delle riparazioni de' medesimi castelli come piazze frontiere*.

Aimando d' Orchiac il primogenito de' due figliuoli che nell' anno 1351 erano sotto la tutela di Maria di Chasteignier loro madre, essendo morto senza posterità, Giovanna d' Orchiac sua sorella restò sola proprietaria delle castellanie d' Orchiac e di S. Macrino. Ella portò queste signorie in matrimonio a Gu-

glielmo di Mareuil che tanto per lei che per se stesso prestò il giuramento di fedeltà con atto del dì 22 ottobre 1361, da cui rilevasi che Giovanni di Caudon visconte di S. Salvatore, luogotenente del re d' Inghilterra, che allora era in possesso della Santongia, *ammise Guglielmo di Mareuil a prestare due giuramenti di fedeltà, cioè sì per le terre da lui possedute che per sua moglie per le castellanie di S. Macrino d'Orchiac, con dilazione per rendere l' ommaggio fino al ritorno de re.*

Questa dilazione durò fin all' anno 1365, tempo in cui Guglielmo di Mareuil prestò al re due omaggi, due riconoscimenti distinti e separabili, l' uno pel castello e la castellania di S. Macrino, e l' altro pel castello e la castellania d' Orchiac. Poco tempo dopo quest' omaggio Giovanna d' Orchiac morì, e siccome essa non lasciò figli, così fece un legato considerabile a favore di suo marito: legato che gli fu contrastato da Fucaldo d' Orchiac zio paterno ed erede della testatrice; e siccome fu nel corso di questa controversia che si gettarono i fondamenti del primo usurpo che si aveva voluto fare ai diritti del re sulla castellania di S. Macrino, quindi appunto n' avviene che qui convenga finire la prima epoca che distigueremo fino dal bel principio, cioè quella che precedette l' usurpo. Non è qui necessario l' osservare che in questo primo tempo tutto sia a favore del re; mentre gli atti già parlano abbastanza da se stessi, per-

chè non siavi d' uopo del soccorso delle espressioni: bisogna esaminare adesso con qual maniera s' abbia voluto far perdere al re una signoria si giustamente e si anticamente stabilita.

Secondo tempo, ch' è quello dell' usurpo.

In questo secondo tempo è importante il distinguere due diversi usurpi. Il primo accadde nell' occazione del processo di cui parlammo tra gli anni 1369 e 1370; ed il secondo ebbe per pretesto un altro accomodamento che fu fatto nella casa d' Orchiac l' anno 1396.

Per ispiegare il primo fa d' uopo ripigliare ciò che dicevano sul testamento di Giovanna d' Orchiac, e della quistione che su questo ne insorse. Questa questione fu terminata da due transazioni, l' una dell' anno 1369, e l' altra dell' anno 1370. Per la prima, Focaldo d' Orchiac acconsente, che *il luogo, forte e castello di S. Macrino resti a Guglielmo di Mareuil con cento lire di rendita, le quali saranno assegnate secondo l' uso del paese sulle terre e sulle rendite appartenenti al detto luogo e castello*. Fin qui nulla avvi per anche in quest' atto che si opponga ai diritti del re. Ma aggiugnesi subito dopo una clausula in cui attentasi sì manifestamente contro questi diritti che per distruggere l' atto nel quale contiensi quest' attentato, basta riferire unicamente

l'atto stesso. Fucaldo d' Orchiac stipula in quella clausola, che Guglielmo di Mareuil ed i suoi eredi *terranno il detto luogo di San Macrino con le dette cento lire di rendita e coll' loro assegnamento, e ciò a titolo d' ommaggio ligio al signore d' Orchiac ed a' suoi eredi, con condizione che pagherebbe quanto aveva promesso per l' omaggio ligio in caso che far si potesse e dovesse.* E perchè si voleva stabilire, con questa clausola una spezie di paraggio convenzionale, il che era impossibile, come si farà vedere nel progresso di questa causa si convenne al fine della clausola: *che il signor d' Orchiac farà sicurtà al sopraddetto signor di Mareuil*, pagando col mezzo del signor di Mareuil, i doveri, *attuali ed antichi dovuti a motivo delle terre che gli resterebbero*: cioè Foveault d' Orchiac esigendo l' ommaggio d' Guiglielmo di Moreuil, s' impegna di grantirlo verso il re.

La seconda transazione non è che l' esecuzione della prima. Foucault d'Orchiac si mette l' imposizione delle cento lire di rendita date a Guiglielmo di Mareuil colla transazione precedente, e gli rilascia per questa imposizione, *il castello, luogo e fortezza di S. Macrino*, insieme con tutta la soppraddetta giurisdizione, e signoria, rendite, entrate ec. *ed ogni alta bassa, e mezzana giurisdizione*, mera, mista, dispari, e tutti gli omaggi; e perciò nella forma, e maniera che i signori di San Macrino hanno accostumato averle. Vi

si rinnova la stipulazione dell' omaggio ligio; vi si regola la qualità dell' obbligazione, a cui sarà tenuto Guiglielmo di Mareuil; e l' atto porta espressamente *che il sopraddetto di Mareuil sarà tenuto perpetuamente per lui, e pe' suoi nelle qualità di signore e vassallo a cagione della sopraddetta terra a prestare omaggio al soppraddetto signor d' Orchiac, ed a' suoi.*

Tale è stato il primo cambiamento che si è tentato di fare nella dipendenza della castellania di S. Macrino: cangiamento vizioso nel suo principio ed inutile nelle sue conseguenze, perchè non è durato che pochissimo tempo.

La seconda spezie d' usurpo non sarà già più lunga da spiegare. Faucault d' Orchiac, che avrebbe voluto con questi atti fare un sotto feudo del feudo ch' ei teneva immediatamente dal re, ebbe tre figliuoli Aisnardo d' Orchiac, Bechette d'Orchiac, e Bianca di Orchiac: Bianca essendo vedova di Giovanni Biess ricuperò la castellania di S. Macrino degli eredi di Guiglielmo di Moreuil; ma essa non la conservò lungo tempo e la fece passare ben presto nelle mani d' un signore suo vicino che viveva con essa in una familiarità criminosa e che ne aveva avuta una figlia. Questo signore era Rinaldo di Pons, ed appunto a lui Bianca di Orchiac vendette nel 1390 il suo castello, e la sua terra di S. Macrino per sollevarsi dalla somma di cinque mille lire ch' essa riconobbe dovergli, e dichiarò ad un tempo stesso che senza i denari ch' esso le aveva

prestati ella non avrebbe potuto ricuperare il sopraddetto castello dagli eredi di Mareuil. In quest' atto è fatta menzione dell' omaggio della castellania di S. Macrino; ma perchè Bianca d'Orchiac non ignorava senza dubbio il vizio delle convenzioni fatte sopra quest' omaggio tra Focault d'Orchiac suo padre, e Guiglielmo di Mareuil, essa ne parlò nè termini che marcano tanto dubbio, e tanta incertezza che il procurator generale del re non mancherà d' impiegarli nel progresso di questa causa, e per far vedere quanto gli stessi signori d' Orchiac hanno avuto diffidenza della giustizia della lor causa. La clausola che risguarda l' omaggio è concepita in questi termini: *Senza nulla ritinere*, nè riservare eccetto unicamente l' omaggio del sopraddetto *castello, quale dovrà appartenere ad Aimardo d' Orchiac, fratello della sopraddetta Bianca in quel modo che per diritto, ragione uso e consuetudine del paese sarà trovato che l' omaggio gliene dovrebbe appartenere.* Bianca d' Orchiac non sopravvisse lungo tempo a quest' atto che si risguardò piuttosto come una donazione simulata, che come una vera vendita; e poco contenta d' aver dato questo primo contrassegno del suo affetto a Rinaldo di Pons, essa fece un testamento, nel quale essa lo nominò suo esecutore, e lasciogli per legato quel che sopravanzerebbe de' suoi mobili dopo che il suo testamento fosse stato intieramente eseguito. La sua morte diede a' suoi eredi Aimardo,

e Bechette d'Orchiac, la libertà di attaccare gli atti ch'essi pretendevano che la passione avesse dettati, e di cui sostenevano che Rinaldo di Pons fosse indegno per quello stesso motivo che gli aveva ispirati a Bianca d'Orchiac. Tuttavia dopo alcuni primi tentativi credettero di rinunziare alle loro pretensioni, e cercarono a risarcirsi in qualche modo di ciò che perdevano in tal'occassione usurpando di nuovo una dipendenza, ch'essi non avrebbero mai potuto acquistare legittimante, di modo che, a parlar propriamente, l'accomodamento fu fatto a spese del re, e del suo dominio. La transazione che seguì su questo soggetto li 3 giugno dell'anno 1396 porta dapprima, che i mobili legati al sig. di Pons gli resterebbero coll'apporvi la condizione di eseguire il testamento. E la parti entrando in progresso nel vero spirito di Bianca d'Orchiac e confermando questa spezie di fidecommisso tacito, che si credette ch'ella avesse voluto fare a favore della sua figliuola naturale mettendo la terra di S. Macrino nelle mani di Rinaldo di Pons, esse convengono *che questa terra, e le sue appartenenze saranno fissate perpetuamente a Giovanna figliuola naturale della sopraddetta Bianca ed a' suoi eredi discesi e procreati da lei di legittimo matrimonio, la qual Giovanna, ed i sopraddetti eredi terrebbero il sopraddetto castello, e la sopraddetta castellania, terre, ed appartenenze di S. Macrino dal signor d'Orchiac finchè durasse il suo lignaggio*

secondo lo statuto della Santorgia; ed in caso ch' essa, od i suoi eredi morissero senza discendenza di sorte alcuna, il sopraddetto castello, o la sopraddetta castellania, terre, ed appartenenze di S. Macrino ritornerebbero di piena proprietà a sopraddetti signori d'Orchiac, ed alla suddetta Giovanna Bechette, ed a que' che da essi avessero causa: così e nel modo che Foucault di Orchiac la trasportò a Guiglielmo Mareuil, ed il suddetto Guiglielmo Mareuil, e l'antedetta Bianca la tenevano per l'innanzi ec. Ed è appunto in questo modo, che con un attentato che forse non ha mai avuto esempio si è voluto sottrarre al re una dipendenza colla stipulazione irregolare, e contraria a' buoni costumi d'un parraggio successivo a favor d'una figliuola naturale, parraggio così poco solido, e così poco degno d'essere opposto a' diritti del re, come quello ch'era stato stipulato alcuni anni prima a favor di Guiglielmo di Mareuil. Sembra innoltre che abbiasi avuto una spezie di vergogna di questa concessione straordinaria; perocchè si vede che allorchè nell' anno 1416. Rinaldo di Pons, sua figliuola naturale, con Giovanni d'Estruer gli aggravò solamente *di far portare e pagare per la terra di San Macrino gli obblighi antichi dovuti*, *non si osò esprimere che quegli obblighi fossero dovuti a' signori di Ochiac*. Appunto col mezzo di questo matrimonio la terra di San Macrino passò nella casa di Estuer; ed appunto rispetto a que' di questa casa che possedettero questa

terra, bisogna esaminare nel terzo tempo che resta da scorrere, le conseguenze de' due usurpi che si sono voluti fare nel secondo.

Terzo tempo dopo l'usurpo.

Qualunque attenzione abbiano avuto i signori di Orchiac in quest' ultimo tempo di conservare con inutili enunciazioni una dipendenza ch' essi aveano intrapreso d' acquistare con una convenzione viziosa, loro è non pertanto avvenuto di ritornare lor malgrado alla verità: e si trovano parecchi atti, ne' quali dichiarandosi eglino vassali immediati del re per la terra di San Macrino, gli hanno nascosto l' usurpo che aveano voluto fare dell' omaggio di questa terra; il perchè per mettere gli atti di quest'ultimo tempo in un ordine; naturale che ne tolga la confusione, e ne fissi l' incertezza, egli è necessario di considerarli in due classi separate. Gli uni sono conseguenze dell' usurpo, e sembrano favorevoli alle pretensioni del conte di San Mauro, presentemente signore d' Orchiac. Gli altri a rincontro dissimulano questa pretensione e s' accordano perfettamente cogli antichi titoli che il re ha diritto, d' allegare, per appogiare la giustizia della sua causa. I primi sono uno degli omaggi, e delle confessioni che i signori d' Orchiac hanno ricevuti dai signori di San Macrino, o le confessioni ch' eglino stessi hanno prestate al re, e nelle quali essi

hanno abbracciato la terra di San Macrino come tenuta da loro in uguaglianza di condizione.

Il procurator generale del re potrebbe per verità dispensarsi dal parlare di tutte quelle carte perchè non sono prodotte dal conte di San Mauro. Ma siccome i suoi autori le hanno prodotte altre volte, e v'è luogo di credere che le produrrà egli stesso in seguito; ed altronde la pubblica professione che il procurator generale fa di sostenere ancor più gl' interessi della verità, che que' del re medesimo, l' impegna a spiegarle in tutta la sua estensione senza nulla dissimulare di tutto ciò che potrebbe essere contrario alla causa ch' egli difende; e siccome finalmente intesi beni questi atti si convertono in prova per istabilire la giustizia de' diritti del re, il procurator generale ha creduto con tutte queste ragioni dover qui prevenire la produzione di questi titoli, che non si mancherà senza dubbio di far tosto dal conte di San Mauro; ed egli spera di prevenire ad un tempo stesso tutte le induzioni che si potranno cavarne allorchè veranno prodotti, di modo che non avrà egli bisogno di rispondervi per supplire in questa parte a' doveri del suo ministero.

Dunque è vero che gli autori del conte di San Mauro han prodotto altrevolte al consiglio di San Mauro tre omaggi ch' essi pretendevano ricevuti dalla castellania di S. Macrino: il primo de' 22 ottobbre 1492 prestato

da Guiglielmo d'Estuer, figliuolo di Giovanna di Pons: il secondo de' 17 Decembre 1529 prestato da Pons, d'esser figliuolo di Guiglielmo: ed il terzo de' 17 settembre 1543 prestato da Francesco d'Estuer. Non si può sapere se questi omaggi siano in buona forma finattantochè non siano prodotti. Ma ciò che v'è di certo si è che non s'accordano nepur col titolo, sul cui fondamento sono prestati; cioè colle transazioni dell'anno 1470, e 1396, che portano che la terra di San Macrino sarà tenuta dalla signoria d'Orchiac *colla contribuzione d'una lancia*; laddove gli omaggi, di cui i signori d'Orchiac han voluto servirsi altre volte contro il re, marcano che la contribuzione sia d'uno sparviere, con questa condizione espressa che se trovasi qualche titolo, che stabilisca un maggior diritto, i signori di San Macrino si assoggettino a pagarlo.

Vero in secondo luogo, che ne' due riconoscimenti che i signori di Orchiac han presentato al re nella camera de' conti, ma che non sono mai stati nè pubblicati nè verificati, nè ricevuti, essi han cofessato tener dal re la *Baronia e castellania d'Orchiac ed oltre ciò il castello, e la castellania di San Macrino*. Fin qui non c'è nulla che non sia favorevole alla causa del re; ma essi hanno aggiunto in progresso nelle une che gli eredi di Bianca d'Ochiac tenevano da loro la sopraddetta terra per eredità; e nelle altre che la tenevano da essi in omaggio. La prima enunciazione tro-

vasi nel riconoscimento dell' anno 1455. La seconda è nel riconoscimento del 1499. Si trova ancora nel riconoscimento del 1607. Ma bisogna stralciare del tutto questo riconoscimento dal processo, sia perchè non ha la marca d' autenticità, sia perchè è stato presentato dopo che la questione della dipendenza di S. Macrino è stata discussa.

Tali furono le conseguenze d' un usurpo, che, come si è osservato, non era ben d' accordo con se stesso, sia per la qualità del dovere, che i primi titoli dicono essere d' una lancia, e gli ultimi d' uno sparviere; sia per la natura del possesso feudale, che i primi qualificano parraggio, e che sembra ridotta negli ultimi ad un semplice omaggio, ed a una dipendenza ordinaria.

Bisogna ora scorrere colla stessa rapidità la seconda spezie di titoli di quest' ultimo tempo, cioè quegli in cui si è conservato i vestigj dell'antica dipendenza, essendo dissimulato il cambiamento che si aveva voluto introdurvi. In questa guisa appunto nell' anno 1458 Giovanna di Pons comparve li 18 marzo innanzi al Luogotenente generale ed al prevosto di Angouleme per riconoscervi, e dichiarare ch' essa teneva dal re il suo castello, e la castellania di S. Macrino. In questo stesso modo Guglielmo d' Estuer suo figliuolo sostenne apertamente contro il signore d' Orchiac, che questa terra era dipendente dal re e la contestazione essendo stata portata innanzi al siniscalco di Saiates,

questo giudice prenunciò una sentenza lì 19 maggio 1460, che ordinò che si facesse un' informazione secondo lo stile ordinario di que' tempi. Quest'è un fatto che si rileva dalla lettura de' giudizj prodotti dal conte di San Mauro.

Ma ciò ch'è infinitamente più considerabile sono gli atti di fede ed omaggio de' 9 maggio 1470, 14 agosto 1472, 24 ottobre 1498, 9 febbrajo 1515, ed agosto, 1549, e le confessioni del primo maggio 1516 e 4 marzo 1593, ne' quali i signori d'Orchiac hanno dichiarato puramente, e semplicemente ch'essi tengono la terra di San Macrino in pien feudo dal re, senza far veruna menzione di questo preteso *parraggio*, col quale essi pretesero in progresso di aver fatto perdere al re questa dipendenza immediata per appropriarsela, mettendosi in tal guisa nel posto del re con un attentato contrario a tutti i principj del diritto ed alle consuetudini in tal proposito. Per la qual cosa anche in quest'ultimo tempo non c'è verun titolo che non sia pel re. Tutti que' che si sono prodotti supppongono che la terra di S. Macrino fosse tenuta da lui in pieno feudi. Alcuni vogliono ch'essa abbia perduto una tal dipendenza per un preteso parragio: ma questi titoli non sono stati approvati dal re e sembra al contrario che in que' ch'egli ha conosciuti, od approvati, che sono atti di fede ed ommaggio, gli si abbia intieramente dissimulato il cambiamento ch'erasi tentato di

fare

fare nella dipendenza della castellania di San Macrino. Si è dunque avuto ragione di dire sino dal principio che la semplice spiegazione de' diversi stati della castellania di San Macrino basterebbe per la difesa de' diritti del re, e che il procuratore generale del re potrebbe in rigore concentrarsi in questa prima parte senza mancare a' doveri del suo ministero.

Ma siccome ad un diritto così evidente viene opposta l'autorità di alcuni giudizj che sono stati pronunziati a favor degli autori del conte di San Mauro, egli è necessario di spiegarli nella seconda parte di questa causa, in cui il procurator generale del re si è proposto di fare una storia compendiosa delle contestazioni che sono state formate nell'ultimo secolo sul soggetto della dipendenza di S. Macrino.

PARTE SECONDA.

Epitome delle contestazioni fermate sulla dipendenza della terra di San Macrino.

LUigi d'Estuer di Caussade essendo divenuto proprietario della terra di San Macrino per la morte di Francesco d'Estuer suo padre, ricusò di prestare omaggio a Giacomina di Monberou, signora d'Orchiac. Un sequestro

feudale, ed una dimanda di devoluzione al fisco furono le conseguenze di tal rifiuto; e perchè il signor di Caussade avea tagliato nella sua selva parecchi legni di alto fusto la signora d'Orchiac dimandò i censi ch'essa pretendeva esserle dovuti per questa alienazione d'una parte del fondo della terra. Il signor di Caussade reclamò il soccorso del sostituito del procurator generale del re; ma a fronte dell'intervento di quest'uffiziale ebbe la disgrazia di soccombere, o di perdere la causa con una sentenza del siniscaldo di Saintes che confermò il sequestro feudale ed ordinò che il signor di S. Macrino dentro lo spazio di quindici giorni presentasse la sua difesa sulla dimanda di divoluzione al fisco. Egli interpose appello di questa sentenza. Ottenne ad un tempo stesso lettere in forma di dimanda civile contro un giudizio del parlamento di Bourdò de' 17 Gennajo 1603, che confermava una sentenza de' 23 aprile 1597, colla quale era stato ordinato che il signor di Caussade dichiarasse precisamente s' egli teneva la terra di San Macrino dal castello d' Orchiac.

Le parti che aveano cominciato a procedere nel parlamento di Bourdò furono tratte al gran consiglio, sotto pretesto d'una dimanda di irregolarità di giudici; e siccome il sequestro reale della terra di S. Macrino vi era pendente, ed il re vi aveva mandato con un decreto de' 9 novembre 1602 i processi e le differenze concernenti il pagamento de' debiti

del signor Vaugagion signor di San Macrino, il gran consiglio ritenne la cognizione di quest' affare, e pronunziò un primo giudizio li 31 decembre 1603 sulle conclusioni delle persone del re, col quale senza aver riguardo alla dimanda civile, le parti furono rigettate nella dimanda di devoluzione al fisco, e fu confermata la sentenza nel rimanente delle sue disposizioni, e la dimanda de' censi devoluti al signore, che era ancor pendente innanzi al giudice d' Orchiac fu avocata al gran consiglio.

Il favore di questo giudizio è stato in progresso una barriera insormontabile nel tribunale che l' ho pronunziato. Sul fondamento di questo primo giudizio, Enrico di Bourdelly divenuto signore d' Orchiac ottenne condanne formidabili contro il signor di San Macrino, con un nuovo giudizio del 1 marzo 1606, e con due altri giudizj pronunziati tutti e due li 5 giugno 1610, quali tutti debbono risguardarsi come un' esecuzione del primo, e che non avendo per oggetto che i censi, e le vendite della selva nella perdita de' frutti, sono stati pronunziati senza le conclusioni della corte.

Oppresso da tante condanne reiterate il signor di Caussade cedette finalmente all' autorità, e risolvette di prestare omaggi al signor d' Orchiac: ma la forma in cui quest' omaggio doveva esser reso fece nascere una seconda questione che fu pure portata al gran consi-

glio. Allora appunto quegli che esercitava l' uffizio pubblico in questo tribunale cominciò ad apprir gli occhi, ma troppo tardi, sul pregiudizio sensibile che il re soffrirebbe in tal affare; e contentossi d' opporre al giudizio de' 5 giugno 1610, che non era che un' esecuzione di quello del 1605, invece d' impugnare questo giudizio stesso. Su questa opposizione, e sulle dimande rispettive delle parti la causa fu trattata; e con un giudizio de' 10 agosto 1611 pronunziato per esclusione non solamente contro il signor di Caussade ma altresì contro quello che esercitava l' uffizio pubblico, si ordinò senza aver riguardo alla sua opposizione che si facesse l' informazione *son capitoli sulla forma dell' omaggio ligio*, di cui si è accostumato d' usare tra *Mer e Charente*. E la causa del re essendo sempre così abbandonata, o così mal difesa come lo era stata nel principio, un ultimo giudizio pronunziato senza conclusioni della corte, in absenza *regolò la forma dell'* omaggio, od ordinò che il signor di Caussade lo presterebbe col capo nudo senza cintura, senza spada, e senza sproni, con un ginocchio piegato a terra, colle mani congiunte con quelle del signor di Bourdeilles, signor d' Orchiac, e gli giurerebbe fedeltà contro tutti, fuorchè contro la persona del re. Questo giudizio fu seguito dallo smembramento della terra di San Macrino, fatta da Luigi d' Estuer al signor di Orchiac: poco dopo la terra di San Macrino essendo

stata sequestrata realmente fu aggiudicata a Giacomo d' Estuer di Caussade che fece una transazione del 1617 con Enrico di Bourdeilles, signor d' Orchiac su' censi e sulle distrazioni che Luigi d' Estuer era stato condannato di pagargli, e che riconobbe questo stesso signore con un omaggio de' 22 maggio 1632, e con una confessione de' 7 gennajo 1633.

Le cose erano in questo stato, ed i signori d' Orchiac avendo sapute approfittare dell' ignoranza o della negligenza de' loro avversarj, godevano in pace d' un usurpo troppo felice, che aveva saputo abbagliare gli occhi della giustizia stessa; allorchè un faccendiere, incaricato della ricupere del dominio di Guyenne, rinnovò la contestazione ch' era già stata decisa co' giudizj del gran consiglio, e la portò mal a proposito in questa giurisdizione, in vece di ricorrere nel tribunale a cui il giudizio delle cause del dominio della corona fu particolarmente affidato. Questo faccendiere più avido del guadagno che non fosse istrutto delle regole dell' ordine pubblico, s' oppose all' esecuzione de' giudizj che avevano aggiudicato al signor d' Orchiac la dipendenza della terra di S. Macrino: egli aggiunse lettere in forma di dimanda civile a questa opposizione. Quegli che allora esercitava l' uffizio pubblico al gran consiglio appoggiò la dimanda di questa nuova parte, ed ottenne egli stesso lettere in forma di dimanda civile. I diritti del re furono per verità assai meglio difesi che non

lo erano stati nel corso della prima contestazione. Ma la fatalità della forma, o l'autorità de' primi giudizj non permise apparentemente a' giudici che gli aveano pronunziati d'entrar di nuovo nell'esame del merito; e con un nuovo giudizio del 30 agosto 1635, le parti furono rigettate nelle loro dimande.

In questa forma il re ha perduto la sua causa ma in un tribunale notoriamente incompetente. Questo solo termine distrugge preventivamente l'autorità di tutti questi giudizj già seguiti, e senza dubbio quest' è quello che ha determinato il sostituto del procurator generale nel foro delle finanze della Rochelle a risguardare la terra di S. Macrino come se fosse sempre rimasta nella dipendenza del re, ed a farla sequestrar feudalmente. L'appello di questo sequestro feudale interposto dal conte di San Mauro che si è reso aggiudicatario nella corte della baronia d'Orchiac, forma tutto il soggetto della contestazione presente rispetto al procurator generale del re, come l'ha detto nel principio di questa dimanda; e dopo avere spiegato nelle due prime parti la storia della castellania di S. Macrino, e quella delle questioni che la dipendenza di questa terra ha fatto nascere, il procuratore del re è per mostrare nella terza che a non considerare che i titoli delle parti, ed il merito della lite, la causa del re non è succettibile di veruna difficoltà.

TERZA PARTE.

Prove della giustizia de' diritti del re.

PER dare a queste prove un ordine semplice e naturale che le renda così sensibili come sono solide, il procurator generale del re ridurrà le riflessioni che deve fare in questa terza parte a tre punti principali. Spiegherà nel primo i principj del diritto delle usanze, che devono servir di fondamento alla decisione della contestazion presente. Stabilirà nel secondo la verità di tuttociò che bisogna supporre necessariamente per intendere il vero stato della questione. Finalmente dedurrà nel terzo le conseguenze che risultano e da' principj di diritto, e dalle verità di fatto ch' egli avrà stabilite ne' due primi, e farà vedere che il diritto ed il fatto non sono mai stati più perfettamente d' accordo di quello lo siano in quest' affare, a favor della causa che il procurator generale del re è incaricato di sostenere.

Siccome tutte le questioni che possono formarsi in quest' affare, dipendono dalla natura e dagli effetti del paraggio egli è necessario di formarsi alla bella prima una giusta idea di questo diritto, e di esaminare in progresso se ha vigore nella parte della Santongia, dov' è posta la terra di S. Macrino; e finalmente

se può esservi ammesso contro il re. Qualora dimandasi che cosa è parraggio non si può risponder meglio ad un tal quesito che colla distinzione che ne fa l'antico statuto di Normandia in due diversi luoghi, cioè ne' capitoli 28, e 30. I feudi sono tenuti in parraggio, dice quello statuto nel capitolo 26, *quando il fratello, od il cugino prende la sua parte dell'eredità de' suoi autori, e la tiene dal suo primogenito, e gli risponde di tutte le cose che appartengono alla sua parte del feudo*. Il possesso per *paraggio*, dice il medesimo statuto nel capitolo 30, si è quando tanto quegli che tiene quanto quegli da cui esso tiene, debbono per ragione di parentela esser difensori, e parti dell'eredità proveniente da' loro antenati: in questo modo appunto tiene il secondogenito dal primogenito finattantochè egli venga al sesto grado di parentela; ma quinci innanzi sono tenuti i secondogeniti a prestar fedeltà: *ed indi in là sarà tenuto per omaggio ciò che per l'avanti era tenuto per paraggio*. Il Boutillier nella sua composizione rurale titolo 64, dà ad un di presso la stessa definizione, e marca l'origine del nome di paraggio, dicendo che il primogenito ed i secondogeniti *sono pari in feudo, tuttochè l'uno sia più grande dell'altro; e tutta volta il secondogenito tiene egli con egual nobilità del primogenito, e sono pari in lignaggio*. Quindi secondo quest'autore questa dupplice eguaglianza, o se si può parlar così, questa doppia parità e di feudo e di lignaggio, sono quelle che han

servito di fondamento al diritto, ed al nome stesso di paraggio.

Se a queste definizioni si aggiugne che mentre dura il paraggio, i secondogeniti, esenti dal prestare omaggio al loro primogenito, non lo rendono neppure al signor sovrano, perchè sono garantiti sotto la fede del primogenito, che copre per così dire tutto il feudo colla sua ombra, si avrà una giusta idea, e perfetta della vera natura del paraggio, che in effetto non è altra cosa che una spezie di possesso feudale, con cui i primogeniti, come eguali e pari al primogenito tengono le parti e porzioni de' feudi che loro sono scaduti per una successione comune, e godono liberamente queste porzioni sotto la fede ed omaggio del primogenito, senza esser tenuti di prestargliene alcuno omaggio finchè il paraggio sia finito, nel qual caso cominciano a divenir debitori di fede, e di omaggio; *perocchè allora, dice l' antico statuto* di Normandia, sarà tenuto per omaggio ciò che per l' innanzi era tenuto per paraggio.

Questa spezie di possesso altre volte comune in questo regno è ora rinchiuso in uno assai picciol numero di statuti. Negli uni come nell' Anjou, nel Meno, nella Turena, nel Laudonois, il primogenito, o quegli che lo rappresenta, è chiamato *Parageux*, ed i secondo geniti sono nominati *Parageaux*. Negli altri come nel Poitou, nell' Angoumoy nella Santongia, i nomi di *Parageurs*, *Paragers*, o

Parageaux, sono dati a' secondogeniti, ed il primogenito porta il nome di *Chemier*; nome che secondo l' osservazione del signor di Cange nella sua terza dissertazione sopra la storia di S. Luigi, viene dal *caput mansi*, e che i nostri pratici antichi han tradotto con quello *di capo*.

Dalla definizione del paraggio risulta che un tempo non ce n'era che una sola spezie che aveva luogo tra' nobili nella divisione de feudi scaduti per successione, e quest' è ciò che rimarca l' antico statuto della Normandia, quando dice: *che possesso per paraggio è quando quegli che tiene, e quegli da cui esso tiene devono per ragione di lignaggio esser difensori, e parti dell' eredità che proviene da' loro antenati*. E diffatti la più gran parte degli statuti, che ammettono il paraggio non ne riconoscono altro che quello che si può nominare paraggio legale, o successivo. Ma ad imitazione di questa prima spezie di paraggio alcuni statuti ne avranno stabilito una seconda, alla quale si può dare il nome di paraggio convenzionale, e produce una spezie di possesso. Questa seconda spezie di paraggio che ha luogo principalmente nello statuto di Poitou si stabilisce con una convenzione, con cui tutti que' che hanno acquistato un feudo in comune sotto qualunque titolo, stipulano nel dividerlo che quegli che avrà la casa signorile nobile, colla parte più considerabile del feudo *sarà la persona principale*, e *garantirà* gli altri sotto il

suo omaggio. Quest'è quanto risulta dagli articoli 30, 99, e 101, dello statuto di Poitou, e di tutti i commentatori di questo statuto.

Dopo tutto quello che si è osservato rispetto alla natura, ed alla divisione del paraggio, egli è facile il concepire quali siano le condizioni sotto cui questa spezie di possesso feudale possa aver luogo. E prima di tutto se si tratta del vero paraggio, cioè del paraggio legale o successivo, bisogna, come l' osserva Giovanni Viogier nel suo commentario sopra gli articoli 25, 26, e 27 dello statuto d'Angoumoy, num. 3, che tre cose concorrono ad un tempo stesso, che formano come altrettante massime generali in questa materia. La prima che il paraggio avendo per primo principio dall'una parte, quest'eguaglianza che la natura ha posto tra'fratelli, e que' che li rappresentano; e dall'altra le prerogative del diritto di primogenitura, il vero paraggio non può egualmente essere ammesso che tra coloro che sono usciti da uno stesso sangue; e tra' quali il diritto di primogenitura può aver luogo: la seconda che siccome il diritto di primogenitura non si esercita che nel paraggio d'un feudo scaduto per successione, il paraggio che è una conseguenza di questo diritto non può del pari essere stabilito con verun' altra spezie di convenzione che colla stessa divisione. La terza che il paraggio non ha il suo effetto che allor quando un solo feudo è diviso in parecchie porzioni tral primogenito,

ed i secondogeniti; di modo che vi sono parrecchi feudi in una successione, e nella divisione si dia un feudo intiero al secondogenito non si può convenire che questo feudo intiero sia tenuto in paraggio, e garantito della fede che il primogenito rende al signor sovrano. Siffatta convenzione sarebbe nulla e viziosa, perchè in una parola tutto l'effetto del paraggio si riduce a far che le porzioni d'uno stesso feudo siano garantite dal primogenito, che solo è gravato di prestarne l'omaggio finchè dura il paraggio.

Di queste tre massime la prima e la seconda si provano da per se stesse e colla definizione del paraggio che l' antico statuto di Nomardia ed il Boutillier ci hanno data. Vi si vede che è tra tra' fratelli, o tra' cugini che viene ammesso il paraggio; che è tra' primogeniti, ed i secondogeniti, tra que' che sono *Paraux* in lignaggio; finalmente che è in occasione della divisione, e della parte che il secondogenito *prende all' eredità che proviene da' suoi antenati*.

Il linguaggio di tutti gli atti statuti che hanno ammesso il paraggio, è conforme a quel dello statuto di Normandia, e basta di scorrere le loro disposizioni sul paraggio, per esser convinti dalla verità di queste due massime, cioè che il paraggio è ad un tempo stesso una conseguenza dell'eguaglianza che la natura mette tra' fratelli, ad un effetto della prerogativa che la primogenitura dà al primo-

genito, e che perciò non può aver luogo che nelle divisioni ove il diritto di primogenitura può essere esercitato. La terza massima è contenuta così evidentemente nell' idea, e nella definizione del paraggio che non ha più bisogno di prove che le altre. Ma siccome questa massima che vuole che il paraggio non abbia luogo che per le porzioni d'un solo e stesso feudo diviso tra parecchi fratelli, o tra' que' che li rappresentano, è uno de' principali fondamenti della giustizia de' diritti del re in quest' affare, non sarà inutile lo svilupparla, ed il renderla ancor più sensibile colle seguenti riflessioni.

Prima riflessione. Il paraggio non è stato inventato che per la necessità di dividere un solo feudo tra parecchi coeredi. Siccome dall' una parte l'interesse del signore s'opponeva a questa divisione, dall'altra l'equità naturale la favoriva; e per conciliare due interessi così opposti; i nostri maggiori imaginarono l'espediente del paraggio, con cui, per verità, il soggetto della fede, cioè il feudo è realmente diviso, ma la fede sussiste nel suo intiero; dimodo che dalla parte del signore, e rispetto all' omaggio ch'ei riceve, non pare che vi sia stata alcuna divisione nel feudo finattantochè dura il paraggio. Quindi per dar luogo al paraggio, bisogna che sia necessario di fare una divisione reale, ed attuale del feudo. Allora l'interesse del signore che è di conservar sempre, per quant'è possibile, l'integrità del

feudo, cede a quello de' vassalli che sono obbligatti di dividerlo. Il diritto naturale la vince sul diritto feudale, ed il signore è obbligato di contentarsi dell'espediente del paraggio, che conserva almeno l'ombra, e l'imagine della primiera unità e dell'integrità del feudo. Ma altresì la divisione del feudo non è necessaria. Allorchè colla divisione si è trovato di che soddisfare il secondogenito, dandoglisi un feudo intiero, senza spezzare un feudo in parecchie parti, in tal caso non essendovi pugna trall' interesse del signore, e quel de' vassalli, tral diritto naturale, ed il diritto feudale, l'espediente del paraggio sarebbe vizioso perchè inutile: ed è ben cosa giusta di risalire al jus comune, che in siffatta circostanza è favorevole al signore, e non è contrario a' vassalli.

Seconda riflessione. Il paraggio è odioso o perchè dispensa i proprietarj d'una porzione di feudo dal dover della fede, o perchè tende ad un vero smembramento del feudo, ed allorchè è terminato, le porzioni de' secondogeniti ch' erano prima tenute in feudo dal signor sovrano, cominciano a non esser più tenute che in sotto feudo; di modo che come parla lo statuto di Poitou e parecchi altri, il paraggio è uno de' casi, in cui il vassallo *può peggiorare il feudo del suo signore a di lui malgrado.* Quindi deriva che sebbene il paraggio fosse un tempo il diritto comune del regno, presentemente è confinato a nove o dieci statu-

ti che ne censervano l'uo. Quinci proviene finalmente che la corte giudicasse che questo diritto non poteva essere esteso da una causa all'altra, e decidesse con un giudizio pronunziato nel 1787 tralla signora di Bourgon, e Tommaso Liget, a motivo di Giovanna Porteau sua moglie, che quantunque gli statuti di Poitou, e di Angoumory siano gli statuti i più vicini a quello della Rocella, e Carlo Dumolin abbia detto ch'erasi costumato di supplire allo statuto della Rocella colla disposizione di quello del Poitou, tuttavia il paraggio ammesso dagli statuti del Poitou, e di Angoumois non doveva esser ricevuto in quello della Rocella. Ora se il paraggio è odioso, non può essere fautorizzato che allor quando è necessario, secondo lo spirito degli statuti che l'ammettono; e non può esser necessario che nel caso della divisione attuale d'uno stesso feudo, come lo si è fatto vedere nella prima riflessione. Perciò deve cessare assolutamente, allorchè in forza del paraggio un feudo intiero è toccato al secondogenito.

Terza riflessione. Per poter garantire un feudo sotto la sua fede, bisogna esser possessore o della maggior parte, o della parte principale di questo feudo; perocchè sarebbe assurdo che quegli che non ha verun diritto sopra un feudo, e non ne possede alcuna porzione potesse esser risguardato come il solo proprietario rispetto al signor sovrano; e non avendo neppur diritto di prestar l'omaggio

potesse liberare i suoi secondogeniti dall' obbligazione di prestarlo: Quest' è quello tuttavia che avverrebbe, se allorchè il secondogenito possede un feudo intiero, si potesse convenire che il primogenito lo garantirebbe sotto la fede ch' ei ne presterebbe mal a proposito al signor sovrano. Questa proposizione è così assurda che non abbisognerebbe nulla di più per dimostrare la verità della massima contraria.

Quarta riflessione. Il paraggio è l' opera d' un diritto puramente positivo, e che dipende intieramente dall' autorità degli statuti che l' hanno costituito. Ora in tutti questi statuti non ce n' è pur uno che non supponga, e non decida, anche espressamente, che il paraggio cessa, allorchè il secondogenito possede un feudo intieramente distinto; e che questo diritto ha luogo unicamente quando uno stesso feudo trovasi in effetto diviso tral primogenito, ed secondogeniti. Quest' è ciò ch' è marcato chiarissimamente nel testo dell' antico statuto di Normandia, che si è già citato. I feudi sono tenuti in paraggio dice questo statuto, allorchè il fratello prende *la sua parte dell' eredità*. Bisogna adunque che vi sia una divisione reale nell' eredità, che una porzione passi all' unc che il soprappiù resti all' altro. Esso aggiugne che in questo caso il secondogenito risponde al primogenito *di tutte le cose che appartengono alla sua parte del feudo*. Bisogna adunque ch' egli non ne posseda che

una

una parte; questa è la condizione essenziale del paraggio. Esso dice inoltre che *il possesso per paraggio è quando quegli che tiene e quegli da cui egli tiene sono difensori, e parti dell' eredità che proviene da' loro maggiori*. E' dunque una sola eredità divisa in parecchi quella che forma il soggetto, e la materia del paraggio. Lo statuto di Tours si spiega ancor più fortemente nell' articolo 266, e quello di Landunoy nell' articolo 12 dal cap. 27, allorchè essi decidono in termini formali, che se il secondogenito ha per divisione un feudo intiero sarà tenuto di prestarne l'omaggio. L' articolo 115 dello statuto del Poitou contiene una simile decisione. *Se per divisione tocca al secondogenito cosa di cui sia dovuto ommaggio, detto secondogenito presterà gli omaggi noncostante che il primogenito gli abbia prestati per tutti*. E di fatti, allorchè questo statuto nell'articolo 126 stabilisce il paraggio, non parla che d' una porzione di feudo accordata dal primogenito al secondogenito per sua porzione. Si trova lo stesso spirito nello statuto d' Angoumoy negli articoli 25, 26, e 27, e nello statuto della Leutongia negli articoli 22, e 30, e più precisamente ancora nell' articolo 37. Vero che gli statuti d' Anjou, e del Meno sembrano a prima giunta fare un' eccezione a questa massima; ma questa eccezione non serve a rincontro che a confermar la regola, e si rivolge in prova per istabilirla. Questi statuti marcano egualmente in parecchi luoghi che

il caso del paraggio è quello della divisione di un' feudo in parecchie porzioni tral primogenito, ed il secondogenito. Essi considerano in progresso il caso d' un feudo intiero dato dal primogenito al secondogenito, e fanno una distinzione. Se il feudo è dato ad una secondogenita, allora siccome le figliuole sono eredi, cioè proprietarie secondo questi statuti, essa non potrà esser garantita dalla fede del primogenito, e converrà ch ella stessa adempisca al dovere dell' omaggio. Quindi il paraggio cessa assolutamente in questo primo caso, istessamente che negli altri statuti. Ma se il feudo intiero è dato al secondogenito maschio allora egli dev' essere garantito dal primogenito, e per conseguenza sembra a prima giunta, che questa deccisione sarebbe contraria alla regola stabilita, ma qualora si esamini qual ne sia la ragione, si troverà che questa eccezione è fondata sopra la regola stessa, e che la conferma in vece di distruggerla. Di fatti qual è la ragione di questa decisione? Essa è scritta negli statuti medesimi. Si è perchè i secondogeniti non sono che usufruttuarj. Essi non possedono la loro porzione in un feudo, od anche un feudo intiero, che per loro proprio uso, come parlano questi statuti, cioè in usufrutto, e la proprietà nè rimane sempre al primogenito. Il perchè non deve sorprendere che il primogenito sia sempre gravato del dovere della fede, e debba garantire i secondogeniti è poichè proprietario, ed i secondogeniti non sono che usufruttuarj.

Dalla distinzione fatta da questi statuti risulta adunque che ogni qual volta il primogenito rimane proprietario del feudo dato a' secondogeniti, può, e deve garantire gli altri sotto la sua fede; quest'è ciò che avviene rispetto ai secondogeniti maschj, e che pel contrario, allor quando la proprietà d'un feudo intiero passa a secondogeniti, non c'è più in tal caso nè garanzia, nè paraggio, come avviene nel caso delle figliuole secondogenite. È per conseguenza nulla può dar attacco a questa regola inviolabile, che allor quando i primogenito non conserva veruna parte nel feudo che da' a' secoodogeniti, non sussistendo più il fondamento del paraggio, il paraggio cessa assolutamente.

Quinta riflessione. Finalmente sono più di 500 anni che questa questione è stata agitata, e ch è stata decisa secondo i gran principj che abbiamo stabiliti. Quest'è quanto si comprende dal commentario del Ferreri sul cap. 5. del libr. 3 dell'antico statuto di Normandia, in cui quest'autore dice: *che bisogna notare che col giudizio d' Eschiquier, seguito a Falaise l' anno 1213 fu deciso che due fratelli dividendo l' eredità del loro padre, ciascuno de' quali aveva una baronia, non terrebbero per paraggio, ma terrebbero dal re ciascuno per omaggio, che forma la decisione d' una questioue ampiamente dibattuta dalla glosa; cioè dato che in una successione, vi siano tre feudi nobili appartenenti a tre figliuoli, se i secondogeniti terranno dal*

primogenito per paraggio. La regola stabilita ha dunque il vantaggio d'aver per se la forza de' principj del diritto, delle usanze, l'autorità degli statuti, ed il favore d'un giudizio già noto, venerabile non meno per la sua antichità che per la saviezza della sua decisione.

Non è già necessario di far qui una longa dissertazione per mostrare che i principj che sono stati dapprima stabiliti rispetto al paraggio legale e successivo, hanno un' esatta e perfetta applicazione al paraggio convenzionale. Se non è permesso a' fratelli, allorchè possedono ciascuno un feudo intiero, di convenire che il primogenito garantirà tutti gli altri sulla sua fede, debb' esser ancor più proibito a semplici proprietarj di parecchi feudi di stipulare che l'uno tra essi coprirà, per così dire, tutti questi feudi col suo omaggio. Sarebbe cosa assurda l'accordare ad estranei ciò che si ricusa a' fratelli, che sono infinitamente più favorabili. Sarebbe un abusare della pazienza della corte, il fermarsi a provare una verità così chiara, e così evidente.

Finalmente questa è una questione realmente decisa dallo statuto medesimo che ha introdotto questa spezie di paraggio, cioè dallo statuto del Poitou: per esserne persuasi non bisogna che risguardare semplicemente i termini di cui questo statuto si serve per esprimere questo possesso feudale. Esso dice che que' che tengono in questo modo, tengono *parte prendendo, parte mettendo*. Così appunto es-

so statuto si spiega nell'articolo 99, parlando delle diverse maniere di tener delle *possessioni. E quelle che sono tenute nobilmente*, dice quest' articolo, *sono tenute per omaggio ligio, o in paraggio, o parte prendendo, o parte mettendo*. Queste espressioni, che pajano barbare, sono efficacissime. Esse racchiudono tutta la sostanza del principio già stabilito, cioè che per tenere un feudo in questa spezie di paraggio, bisogna *prendervi parte*, o *mettervi parte*; in una parola bisogna che vi sia una divisione nel feudo in forza della quale parechi proprietarj vi abbiano ciascuno la lor porzione: senza di questo non c'è *parte prendendo, nè parte mettendo*; e ciò supposto non c'è paraggio. Si potrebbe provar la stessa verità con una lunga deduzione di tutti gli articoli dello statuto del Poitou, che fanno menzione di questa spezie di paraggio; ma siccome non si aggiugnerebbe nulla all' evidenza della prova che traesi dal nome stesso di *parte prendendo*, o *di parte mettendo*, è meglio ripigliare la serie de' principj generali della materia de' paraggi: e dopo aver notato ciò che le due spezie di paraggi hanno di comune, egli è tempo di spiegare ancor più sommariamente in che esse differiscano l'una dall altra.

Tre differenze essenziali distinguono queste due spezie di paraggio. La prima concerne la loro costituzione: la seconda la loro durata; la terza il loro effetto. *Rispetto alla loro costituzione* si è già osservato che il paraggio suc-

cessivo ha per principio dall'una parte quell' eguaglianza che la natura mette tra fratelli, e dall'altra la prerogativa del diritto di primogenitura; laddove il paraggio convenzionale non è fondato che sulla comodità comune del signore, e de' comproprietarj d'uno stesso feudo, a'quali conviene egualmente all'uno di ricevere, ed agli altri di prestare il dover della fede col ministero d'un solo. Da questa differenza tratta dalla natura stessa di queste due spezie di paraggio risulta, che il paraggio legale non può aver luogo che nella divisione d'un feudo scaduto per successione, e che non è ammesso che tra que' che sono d'uno stesso sangue, usciti da uno stesso stipite, e tra' quali il diritto di primogenitura può aver luogo. Quindi proviene che questo paraggio cessa non solo tra coeredi etranei ma anche tra' più prossimi congiunti, allorchè si tratta della divisione d'un' eredità collaterale, eccettochè in alcuni statuti singolari, ove il diritto di primogenitura ha luogo anche tra' collaterali. Non è già lo stesso del paraggio convenzionale che lo statuto del Poitou chiama *parte-prendendo e parte mettendo*: non solo può aver luogo nella divisione delle eredità collaterali, ma è ammesso tra ogni sorte di comproprietarj d'uno stesso feudo a qualunque titolo essi ne abbiano acquistato la proprietà. La ragione che ha fatto introdurre questa spezie di paraggio non avendo altro fondamento che il comodo reciproco del

signore, e de' vassalli, non deve sorprendere che siasi esteso ad ogni sorte di proprietarj, e di divisioni, perchè non ce n'è alcuno al quale non si possa applicare questa ragione.

Rispetto alla durata del paraggio si trovano le stesse differenze tral paraggio successivo, ed il paraggio convenzionale. Il primo finisce ed estinguesi in parecchie maniere, o allor quando la parentela s'allontana al di là del quarto grado in parecchi statuti, od al di là del sesto in altri; od allor quando essa manca del tutto, secondo la disposizione dello statuto del Poitou; o finalmente quando il secondogenito rende la sua porzione ad un estraneo, ed anche secondo lo statuto del Poitou, allorchè il primogenito vende la parte alla quale il diritto di *Chemerage* è attribuito. In tutti questi casi che è inutile lo spiegare con maggiore estensione, il paraggio successivo s'estingue, e svanisce; e tale si è la sua natura che non può quasi durare al di là d'un certo numero di generazioni. Il paraggio convenzionale pel contrario è perpetuo: e quest' è ciò che non si può meglio spiegare che con quelle parole dell' articolo 107 dello statuto del Poitou. *Tral tenere in divisione, e tener parte prendendo e parte mettendo c'è differenza; perocchè il paraggio viene per sucessione e lignaggio; e quando non c'è parentela non v'è più questa spezie di paraggio: ed il parte-mettendo, e parte prendendo viene per convenzione e lungo uso, e non cangia per trasporto e mancanza di lignaggio.*

Finalmente l'effetto di queste due sorti di paraggio non è men differente che la loro costituzione e la loro durata. Il paraggio successivo si termina sempre in un vero smembramento, o per parlar come i nostri pratici *con un accorciamento, ed un allongamento* di feudo: perocchè allor quando finisce il paraggio *o col trasporto o colla mancanza del lignaggio*, secondo l'espressione dello statuto del Poitou, allora la porzione del secondogenito, che fin allora era stata tenuta in pien feudo dal signor sovrano, comincia ad allontanarsi un grado, e non è più tenuta da lui che in sottofeudo, ed in pien feudo dal primogenito; *Quindi innanzi*, dice l'antico statuto di Normandia, *sono tenuti i secondogeniti prestar fe..eltà al primogenito..... E sarà tenuto per omaggio ciò che per l'avanti era tenuto per paraggio*. Ma nel paraggio convenzionale i diritti del signor sovrano si conservano sempre nel loro intiero: non vi accade mai per la natura di questo paraggio, veruno smembramento veruno allungamento di feudo, e quegli che esercita il diritto di *Chemier* non può mai mettersi in luogo del sig. sovrano per ricever l'omaggio de' suoi *parte prendenti o parte mettenti*.

Egli può a dir vero, prestare la fede per essi: ed il suo omaggio copre, per così dire, tutto il feudo. Ecco il solo cambiamento che questa spezie di paraggio apporta nella possessione feudale; cambiamento che non consiste quasìche nella maniera di prestare il giura-

mento, e che non ne altera nè l'essenza nè la finezza. Quest' è ciò che lo statuto del Poitou ha marcato in una parola, quando dice che questa spezie di paraggio *non cangia nè per trasporto, nè per mancanza di parentela*.

Tali sono adunque i tre principali caratteri di differenza che distinguono queste due spezie di paraggio: differenza nella costituzione. L'uno non sussiste che per una divisione fatta tra' fratelli, o tra' loro rappresentanti; l'altro ha luogo anche tra estranei. Basta per darvi luogo, che un feudo sia posseduto da parecchi comproprietarj, sotto qualsisia titolo. Differenza nella durata: quella del paraggio successivo è incerta, e sempre limitata; quella del paraggio convenzionale non ha confini. Finalmente differenza nell'effetto: quello del paraggio successivo è di produrre un vero smembramento col quale la porzione de' secondogeniti diviene un feudo del primogenito, ed un sotto feudo del signore sovrano; a rincontro il paraggio, convenzionale non essendo limitato nella sua durata, e non terminando mai, lascia sempre sussistere la dipendenza dal signore nel suo primiero stato.

Supposti questi principj generali della materia del paraggio, altro non resta che l'esaminare se il paraggio sia ammesso nella parte della Santongia, ove la terra di S. Macrino è situata, se debba avervi luogo contro il medesimo re.

Innanzi a tutto qui bisogna suporre che la porzione della Santogia, in cui è posta questa terra, è precisamente quella che non ha statuti compilati in iscritto, e vestiti dell'autotà del re. E quivi non si seguono che usanze non iscritte, che si chiamano ordinariamente le usanze di Saintes, e che non tengono luogo di regola ne' giudizj secondo l'osservazione dell' autore che ha raccolto queste usanze, *che nell' uno di questi tre casi*; il primo *allorchè le parti ne rimangono d' accordo*; *il secondo allorchè l' usanza di cui trattasi è stata confermata da' diversi giudizi e principalmente da decreti*; *il terzo dopo una prova fatta per una notorietà*. Ecco in generale, secondo quest' autore qual sia il carattere, e l' autorità di questa spezie di statuto non iscritto, col di cui mezzo una parte della Santongia si regge e governa.

Se in progresso esaminasi quest' usanza relativamente alla materia de' paraggi in particolare, egli è certo che lo stesso autore attesta che l' una e l' altra spezie di paraggio vi è in uso, sull' esempio degli statuti del Poitou, dell' Angoumois, e di S. Giovanni d' Angeli; ma secondo le regole ch' egli stesso stabilisce bisognerebbe, per dar qualche autorità a siffatto uso, o che le due parti lo riconoscessero egualmente, o che fosse stato confermato da parecchi giudizj; e principalmente da decreti della corte, o che si fosse ammessa le parte a farne la prova con atti *di pubblica voce e fama*. Fin qui la testimonianza del Bechet non sa-

rebbe sufficiente per dare a questo preteso uso de' paraggi in questa parte della Santongia, il carattere e l' autorità d' una vera legge. Ma se l' autorità di questa pretesa usanza è incertissima, se il fatto stesso di questa usanza rispetto al paraggio, non è provato, sarebbe ancor più difficile lo stabilire che un uso di questa qualità, che non è mai stato nè approvato nè autorizzato dal re potesse far ammettere il paraggio successivo, o convenzionale ne feudi che dipendono immediatamente dalla corona; e ciò contro l' antico diritto de' feudi, contro la precisa disposizione d' una celebre ordinanza, contro l' autorità del diritto comune, contro le massime più inviolabili del dominio reale.

Qualora ci mettiamo ad esaminare l' antico diritto de' feudi, se ne troveranno vestigi, o piuttosto monumenti luminosi ne' libri de' feudi della Lombardia, che sono una delle più antiche raccolte che noi abbiamo in questa materia. Basta il gettar gli occhi sul tit. 9, e sul tit. 77. del lib. 4. de feudi secondo l' edizione del Cujacio; vi si troverà il paraggio condannato in termini formali: *Cum plures fratres vassalli paternum habent beneficium, donec illud indivisum possident, una fidelitas, & unum servitium domino fieri debet; si vero partitum fuerit, quot partes, tot erunt fidelitates*. Se in progresso si vogliono vedere queste antiche usanze autorizzate, o piuttosto ristabilite da una legge del regno, si riconoscerà

che questo paraggio è assolutamente abolito dall' ordinanza di Filippo Augusto.

Se in progresso si voglion vedere questi antichi usi autorizzati, o piuttosto ristabiliti da una legge del regno si riconoscerà che questo paraggio è assolutamente abolito dall' ordinanza di Filippo Augusto dell' anno 1209, con cui questo principe ordinò che dal primo giorno del messe di maggio ogni qual volta un feudo fosse diviso, la fede sarebbe prestata al signore sovrano da ciascun coerede per la sua parte nel feudo, in quello stesso modo che lo era da un solo per tutto il feudo prima della sua divisione. Quest'è quanto stabilì quest' ordinanza ne' termini seguenti: „ Ut a primo die maii, quidquid tenetur de dominio ligio, vel alio modo, si contigerit per successionem hæredum vel quocumque alio modo, divisionem inde fieri, quocumque modo fiat, omnes qui de illo feudo tenebant, de domino feudi principaliter, & nullo medio tenebunt, sicut usu antea tenebat, piusquam divisio facta esset ec." Una legge così conforme alla purità delle massime feudali ed all' interesse comune di tutti i signori, avrebbe dovuto essere religiosamente osservata in tutta l' estensione del regno. Tuttavia bisogna confessare che noi riconosciamo da parecchi monumenti delle antichità francesi, ed anche dalla testimonianza di alcuni statuti che sussistono anche al giorno d' oggi, che l' ordinanza di Filippo Augusto non fu generalmente eseguita. L' autorità

eccessiva, e pressochè sovrana che i gran signori del regno hanno usurpata, il disordine delle guerre civili pubbliche e private che lacerarono quasi sempre il seno alla Francia, e finalmente la debolezza di certi regni, diedero luogo allo stabilimento di parecchi statuti contrarj a questa ordinanza, i quali era forza che i re tollerassero per non andare incontro a mali di un'indole peggiore. Ma s'eglino han voluto soffrire che alcuni de' gran vassalli della corona abbiano permesso a' loro vassalli di allontanarsi dalla disposizione di quest' ordinanza, e di conservare a fronte della legge, il diritto abusivo de' paraggi, bisogna tuttavia convenire, che l'ordinanze di Filippo Augusto doveva almeno osservarsi esattamente nell' estensione del suo dominio, e ciò rispetto a' suoi vassalli immediati. In questa guisa appunto per una conseguenza del disordine che regnava in que' secoli di licenza, la proibizione delle guerre private che san Luigi fece nell' anno 245, fu rinchiusa nelle terre del dominio; non avendo voluto riceverla i grandi del regno nell' estensione delle loro signorie. Ma niuno mai dubitò che quest' ordinanza di S. Luigi dovesse almeno esser pienamente eseguita in tutto ciò che formava parte del suo dominio immediato. Bisogna dunque portare lo stesso giudizio sopra l'ordinanza, con cui Filippo Augusto abolisce i paraggi, e riconoscere che il minimo effetto che abbia potuto aver questa ordinanza è stato di deroga-

re a questo diritto nell' estensione del suo dominio immediato. Ora se quest' effetto non può esser certamente contrastato all' ordinanza di Filippo Augusto, neppure in que' tempi sgraziati di torbidi e di confusione, che spargevano tenebre fin sullo splendore della maestà reale, come mai si potrebbe sostenere ora che è restituita al suo lustro primiero, che questa stessa legge non debba essere operativa per le terre che dipendono pienamente dal dominio della corona?

A siffatta ordinanza vorrassi per avventura opporre un uso non iscritto non autorizzato, che ha bisogno di prova in ciascun fatto particolare? Vorrassi costringere il re a far cedere l' autorità delle sue ordinanze ad un uso che da lui non fu mai nè approvato nè osservato? E non quadrano molto bene al caso presente quelle celebri parole d' un giureconsulto romano: *Consuetudinis diuturnæ, usu que longævi, non vilis est auctoritas, sed non tanta, ut aut rationem vincat, aut legem.*

Autorizzinsi pure, se così vuolsi, usanze simiglianti a quelle di quella parte della Santongia che è tralla Chasente, e la Garente, e la Garonna qualora queste usanze non resistano nè alla forza de' principj generali, nè all' autorità della legge: quest' è quanto si può accordare al favore di un' antica usanza: ma per grande che sia questo favore, essa deve sempre rispettare l' impero della ragione, e della legge. Ma converebbe, sprezzare l'

uno e l'altro per ammettere il paraggio contro il re sulla fede della pretesa usanza di Saintes.

La ragione condanna questa usanza; poichè come lo si è già abbastanza dimostrato collo spiegare la natura del paraggio, questo diritto resiste alle prime massime de' feudi, ed in effetto era ignorato, come l'abbiam fatto vedere or ora, presso i popoli che si sono risguardati come i primi autori, e per così dire i primi compilatori della giurisprudenza feudale. La legge non è già men certa. Non v'è nulla nè di più chiaro, nè di più preciso dell'ordinanza di Filippo Augusto, e quest' ordinanza, ripetiamlo, non deve mai essere osservata più rigorosamente che allor quando trattasi di feudi dipendenti immediatamente dal re. Il perchè qualunque sia stata la sorte di questa legge ne' feudi dipendenti dal dominio de' particolari, nulla può scuotere questa prima riflessione, cioè che allorquando trattasi d'una dipendenza immediata dal re, l'ordinanza di Filippo Augusto ha sempre dovuto, e deve ancor presentemente essere osservata inviolabilmente, senza che si possa opporre un'usanza oscura, ed incapace d'entrare giammai in parallelo con un'ordinanza del re, e ciò contro il re medesimo.

Si è detto in terzo luogo, che questa usanza contraria agli antichi usi de' feudi, contraria all'ordinanza di Filippo Augusto, non lo era meno alle regole del diritto commune che

osservasi nel regno. Quest' è quello che si è già provato anticipatamente nelle riflession generali che sono state fatte sopra il paraggio, nelle quali si è dimostrato che questo diritto era talmente riguardato come un' eccezione, ed una derogazione alla regola generale che non se lo stendeva da uno statuto all' altro. In questa guisa appunto la giustizia e l'equità dell' ordinanza di Filippo Augusto l'hanno vinta sulle opposizioni che questa legge aveva provate dalla parte di alcuni signori, di modo che è divenuta il diritto comune della Francia, sia nelle provincie che seguono il diritto delle usanze, sia in quelle che si reggono col jus romano. Ora egli è un principio certo che il re si mantiene sempre nel possesso del diritto comune, e che que' che litigano contro di lui sono obbligati di giustificare la loro eccezione, e di giustificarla con titoli a' quali il re stesso ha ben voluto assoggettarsi. Quindi, per esempio; siccome la regola *niuna terra senza signore*, è il diritto comune della Francia, e *la terra franca* non è considerata che come un' eccezione di questa regola, si è giudicato che la *terra franca* dovesse essere provata contro il re con titoli singolari, e che le disposizioni generali di alcuni statuti, favorevoli alla libertà naturale di tutti i poderi, non potessero aver luogo contro il sovrano, che avendo per fondamento il diritto comune ed universale, non ammette veruna derogazione a questo diritto, che allorquando

la

la derogazione trovasi stabilita con titoli di cui egli stesso è l'autore, e l'approvatore.

Per una conseguenza dello stesso principio, si è deciso parecchie volte che le prescrizioni introdotte dagli statuti non potessero essere opposte al re; e quantunque lo statuto del Borbone se ammetta la prescrizione de' conti, non si dovrebbe avere alcun riguardo a questa prescrizione nelle terre che dipendevano dal dominio della corona. E questa decisione non è già fondata unicamente sull'imprescribilità di questo dominio, ma inoltre ha per principio quella massima che non si ripeterebbe mai abbastanza, cioè che una delle più gran prerogative del dominio della corona, è d'esser sempre governato colle più antiche regole, che formano ciò che chiamasi il diritto comune.

Finalmente quando si cerchi un esempio ancor più illustre di questa massima, se lo troverà nella regalia, che è uno de' diritti più eminenti della corona. Questo diritto nato, come parla Carlo Dumoulin, prima di tutte le disposizioni canoniche che hanno alterato la purezza delle antiche regole, *ante omnia jura canonica natum*, si è sempre mantenuto nella gloriosa prerogativa di non ammettere alcuna delle nove servitù, alle quali gli altri collatori si son lasciati assoggettare per tolleranza o per prescrizione. Il re l'esercita con tutta la libertà, di cui i collatori godevano, altre volte secondo gli antichi canoni della chiesa. Già

tempo non riconosceva neppure le convenzioni fatte tra' vescovi, ed i capitoli sulla collazione de' beneficj. Egli riteneva, ed esercitava il diritto comune e primitivo nella sua pienezza; ed anticamente colla dichiarazione dell' anno 1682 il re ha voluto privarsi d'un diritto che lo stesso San Luigi aveva esercitato. Non c'è nulla adunque che possa neppure scuotere la certezza di questo principio, che tutti i diritti della corona si regolano principalmente colle antiche massime che formano il diritto comune, finattantochè si provi il contrario. Toccherà dunque a que' che vorranno forse qui opporre l'usanza di Saintes all' autorità de diritto comune il far vedere che questa usanza sia stata approvata dal re in ciò che risguarda i paraggi ed i feudi dipendenti immediatamente da lui; e finattantochè non abbiano eglino provato chiaramente la verità di questo fatto, saranno costretti di riconoscere, che siffatta usanza non può essere di verun peso, allorchè trattasi di giudicare de' diritti del re.

Finalmente si è detto in quarto luogo, che questa usanza quale il Bechet la suppone nella materia de' paraggi, resisteva alle massime le più inviolabili del dominio, e quest'è quanto è facilissimo da provarsi. Non vi sono certamente principj più incontrastabili in questa materia di quello dell' inalienabilità del dominio della corona. Ora il paraggio dà attacco a questa inalienabilità; e basta per esserne con-

vinti, il considerare che questo dominio non consiste solamente in ciò che il re possede in proprietà, consiste ancora in ciò che il re possede in dipendenze; e queste dipendenze sono altresì la più nobile parte del suo dominio; perciò ogni qual volta ch' esse diminuiscono, l' allontanano dalla loro sorgente, di modo che ciò ch' era tenuto in pien feudo, comincia ad esser tenuto in sotto feudo: avviene allora un vero smembramento, e per conseguenza una vera alienazione, in forza della quale un fondo che produceva altre volte frutti utili pel re nelle diverse mutazione che succedevano, diviene sterile per lui, e fertile per un altro signore che per l' effetto del paraggio si trova sostituito nel luogo del re.

Tale si è adunque la circostanza singolare, che in questa materia distingue essenzialmente la causa del re da quella degli altri signori. La signoria diretta de' particolari non è alienabile; essa è nel commercio, come tutto il resto de' loro beni; essa è suscettibile d' alterazione, e di diminuzione secondo i diversi usi de' luoghi ove son posti i feudi.

Non è lo stesso della signoria diretta del re: essa forma una parte principale di questo dominio sacro, che è fuori del commercio degli uomini, e sull' alienazione del quale gli usi locali, e gli statuti medesimi non hanno verun potere. Quindi avviene, come si è già detto, che fu giudicato che il censo appartenente al re nel ducato del Borbonese non fos-

se soggetto alla prescrizione quantunque sia stabilita in termini generali da questo statuto. Istrutta delle vere massime del dominio, di cui è depositaria la corte ha sempre creduto che l'imperscruttibilità di tutti i diritti dipendenti dal dominio del re fosse una regola superiore a tutte le decisioni degli statuti. E' lo stesso per più forte ragione dell'innalienabilità di questo medesimo dominio, ch' è il fondamento dell'imprescribilità. Ella è cosa evidente che l'autorità d'un uso, qualunque sia, non può mai dare attacco a questo privilegio al quale il re stesso non può rinunciare.

Nè qui si dica che se si ricorre all'autorità di un tal uso ciò non segue contro il re come re, ma come conte della Santongia, e che non si può dubitare che il re essendo succeduto a'diritti degli antichi conti di questa provincia, non sia assoggettato alle stesse regole, di cui si sarebbe potuto servirsi contro di loro. 1. *Si* potrebbe giustamente rivocare in dubbio questa massima, e sostenere che tutto ciò che è unito al dominio della corona, partecipa sin dal primo momento di questa unione alla natura, ed a' privilegj di questo dominio. E' una parte che si unisce al suo tutto, e che non può più esser separata dopo l'unione. E' un fiume che si perde facilmente nel mare, e che con ciò diviene una cosa stessa col medesimo: di fatti noi vediamo che tutto ciò che si unisce al dominio de'nostri re, gode delle stesse prero-

gative del loro antico patrimonio incessabile, inalienabile, imperscrittibile. Non s' distingue ciò ch' è stato sempre stato dominio, e ciò che lo è divenuto. L' uno e l' altro s' amministrano nello stesso modo e si regolano colle stesse leggi. 2. Ma senza far qui lunghe dissertazioni sopra una questione ch' è stata così spesso dibattuta, una sola distinzione basta per conciliare tutte le opinioni contrarie su quest' articolo; perocchè in una parola, o gli usi locali che si appongono al re non danno verun attacco alle prerogative eminenti del suo dominio, od al contrario recano qualche pregiudizio a' suoi diritti. Nel primo caso, non pare che vi sia alcuno inconveniente nel seguire tali usi neppure contro il re. Ma nel secondo egli è evidente che non si può avervi alcun riguardo. Quindi per esempio, se si tratti di sapere se i diritti che son dovuti per la rendita d' un feudo saranno regolati sul piede del quinto o del sesto denaro, allora, siccome in ciò non v' è nulla che interessi il privilegio de' diritti del re, ed in questo punto non sono diversi da que' de' signori particolari, si può, e si deve conformarsi all' uso della provincia. Ma allorchè trattasi di sapere se il re possa perdere una dipendenza diretta ed immediata o per prescrizione, o per fatto d' una divisione, allora, siccome il re ha sopra questo soggetto un poter singolare, che lo distingue da' signori particolari, gli usi locali non possono essere di veruna autorità. Altrimenti il re

perderebbe con questi usi il diritto che da lui acquistato in forza dalle ordinanze: e contro il parere del giureconsulto Dumolin citato, si farebbe prevaler l'autorità dell'uso alla ragione ed alla legge. 3. Finalmente, non si può qui dire, come si è detto frequentemente, e forse senza fondamento, in parecchie occasioni somiglianti, che il re, coll'approvare gli statuti è riputato esservi sottomesso, od aver voluto che fosse compreso anch'egli nel numero de' signori che sono soggetti alle disposizioni statutarie.

A che dunque riducessi tutta questa questione? Non si tratta già di sapere se uno statuto compilato per ordine del re in virtù delle sue patenti, in presenza de' suoi uffiziali, ed autorizzato nel suo parlamento, possa formare una legge contro il re. si tratta unicamente il decidere se un uso non iscritto, che non ha che il Bechet per garante possa riportar vittoria sull' antico uso de' feudi, sulla disposizione d' un ordinanza, sopra l' autorità del diritto comune, e sulle massime fondamentali del dominio della corona. Siffatta questione non pare difficile da decidere: e tuttavia vedrassi che quest' unico punto che non sembra che sia mai stato dibattuto per la difesa della causa del re, basterebbe solo indipendentemente da tutti gli altri per farla decidere in suo favore.

Tali sono tutti i principj generali, che devono servir di fondamento alla decisione di quest'

affare. Si è mostrato, nella spiegazione che se n'è fatta che cosa sia il paraggio, quante spezie ve ne siano, in che le due spezie di paraggio convengano, in che differiscano o nella loro costituzione, o nella loro durata, o nel loro effetto. Finalmente si è fatto vedere che è una question dubbiosa il sapere se il paraggio sia ammesso nella provincia della Santongia la quale si regge con ciò che chiamasi l'usanza di Saintes; ma che non è tale il sapere se una tal usanza, quand'anche fosse certa su questo punto, possa aver qualche autorità contro il re, che non l'ha mai nè riconosciuta nè approvata.

Ora bisogna, per seguir l'ordine che il procurator generale del re si è prescritto in questa terza parte, passare dallo stabilimento de' principj del diritto a quello delle verità di fatto, che come si è per vederlo subitamente, saranno altrettante sorgenti di decisione per la causa del re. Queste verità di fatto, che bisogna stabilire in questo luogo, si possono ridure a due punti principali dimostrabili in pochissime parole. Il primo fa vedere che la castellania di San Macrino è una signoria assolutamente distinta e separata da quella d'Orchiac. Il secondo fa conoscere che questa castellania ha avuto in ogni tempo l'onore di dipendere immediatamente dal re, come conte della Santongia, istessamente che quella d'Orchiac. Niun fatto al mondo fu meglio provato del primo, o si esamini gli atti seguiti prima dell'usurpo de'

signori d' Orchiac, o si consideri quegli atti stessi, con cui essi han voluto fare quest' usurpo. Prima dell' usurpo si trova dapprima una transazione seguita sia dall' anno 1264 tra Fimard d' Orchiac, signore di San Macrino, ed Ogier, Abate di Reign, sul soggetto d' una contestazione che que' due signori avevano per la loro giustizia, e vi si osserva che la terra di San Macrino era sin da quel tempo un corpo di signoria sussistente da per sestesso, indipendentemente da ogni altro, che aveva ogni sorte di giurisdizione, alta, mezzana, e bassa, come apparisce tralle altre cose da' termini che leggonsi in questa transazione: *Justitia mutilationis membranium seu suspensionis domino de Sancto Macrino reservare ad furcas suas de Sancto Macrino facienda*. Il signor di San Macrino era dunque conosciuto sin dall' anno 1264. Aveva egli sin da quel tempo la sua giurisdizione, suoi uffiziali, e patiboli, in una parola tutti i contrassegni d' una signoria principale, che esiste, e si sostiene da per se stessa. In quest' atto non gli si dà che la sola qualità di signore di San Macrino. Trovansi, in secondo luogo, nel medesimo tempo, cioè in quel che ha preceduto l' usurpo, lettere rilasciate gli undici settembre 1351 da Guido di Necelle, allora luogotenente pel re in Santongia, colle quali egli dichiara d' aver ricevuto da Maria di Chastegnier, madre e tutrice, d' Aimard, e di Giovanna d' Orchiac *il giuramento di fedeltà* ch' essa era tenuta di

fare al re a motivo de' castelli, e delle castellanie d'Orchiac, e di San Macrino, e che le ha conceduto un anno di rispetto per prestare l'omaggio, che in allora si distingueva dalla fede molto più che non si fa al giorno d'oggi. Qui non c'è equivoco. Orchiac, e S. Macrino sono tutti e due, in quest'atto, egualmente qualificati castelli e castellanie senza confusione, senza dipendenza, senza subordinazione.

Una terza prova luminosa della stessa verità, si deduce delle patenti, con cui il re Giovanni rinnova egli stesso due anni dopo li 24 maggio 1353, la tolleranza ch'era già stata accordata a Maria di Castegnier colle lettere precedenti, ed in questo titolo, che è in latino, le terre d'Orchiac, e di S. Macrino sono dapprima qualificate, *castra, & castellaniæ de Orchiaco, & de Sancto Macrino*: la stessa denominazione vi è altresì ripetuta più abbasso, in questi termimi, *ratione castrorum & castellaniarum prædictarum*. C'erano adunque due terre, due castelli, due castellanie differenti, ed indipendenti l'una dall'altra, per ciascuna delle quali era dovuto un omaggio distinto, e separato.

La quarta prova è scritta in un atto de' 12 ottobre 1361, con cui Guglielmo di Mareuil che aveva sposato Giovanna d'Orchiac presta per essa il giuramento di fedeltà al re d'Inghilterra che in allora occupava la Santongia, a motivo de' castelli d'Orchiac, e di

San Macrino. L'induzione di questo titolo non è meno evidente di quella delle carte precedenti. Lo stesso Guglielmo di Mareuil ha somministrato la quinta prova del medesimo fatto in questo primo tempo, col giuramento di fedeltà che prestò il lunedì prima della festa d'Ognissanti, pel castello di San Macrino, e delle sue appartenenze; giuramento che prestò separatamente in quello per Orchiac, quantunque nel giorno medesimo, non altrimenti che se avesse avuto intenzione di prevenire, colla distinzione de' giuramenti, la confusione che si sarebbe forse voluto fare un giorno delle due signorie. Finalmente, si può aggiugnere a tutti questi atti una sesta prova tratta dalle lettere de' 27 novembre dell' anno 1633, con cui Carlo di Spagna ingiugne a' capitani de' castelli d'Orchiac e di S. Macrino di costringere gli abitanti di que' luoghi a far la guardia, ed a contribuire alle riparazioni de' sopraddetti castelli.

Che se dopo avere esaminato gli atti che hanno preceduto l'usurpo, si considerino quegli stessi, con cui quest' usurpo fu fatto, non vi si troveranno minori prove della distinzione e dell' indipendenza di queste due signorie. Questi atti sono principalmente, la transazione del giovedì prima della festa di S. Tommaso dell' anno 1370, la vendita del primo febbrajo 1395, la transazione de' 5 giugno 1369. ed il contratto di nozze del giorno di San Barnaba dell' anno 1416. In tutti questi

atti si vede che la terra di S. Macrino vi è risguardata come un castello, come un feudo, come una signoria del tutto diversa da quella d' Orchiac, che aveva la sua giurisdizione, le sue dipendenze, i suoi diritti intieramente distinti e separati. La cosa è troppo evidente a tutti coloro che hanno solamente scorso questi titoli, per meritare che in questo luogo si ponga mente a rilevar le clausole e l' l' espressioni particolari donde si può trarre questa conseguenza generale.

Il secondo punto di fatto che si è proposto di stabilire in questo luogo, non è men costante nè meno evidente del primo, poichè provasi 1. cogli stessi atti, con cui si è provata la distinzione delle due signorie d'Orchiac, e di San Macrino; 2. con altri atti tanto più decisivi quanto che son posteriori all' usurpo che i signori d'Orchiac vollero fare della dipendenza di San Macrino; 3 coll' usurpo stesso, e col pretesto che si è voluto dare a quest'usurpo. La prima spezie di prove si trae 1. dalle lettere di rispetto, o di sofferenza degli undici settembre 1351. nelle quali Maria di Chastegnier presta egualmente al re il giuramento di fedeltà e pel castello per la castellania d' Orchiac, e pel castello e per la castellania di San Macrino, ed ottiene egualmente sofferenza rispetto all' omaggio di cui essa era debitrice per l' uno e per l'altro: 2. dalle patenti del re Giovanni de' 24 maggio 1353 che portano espressamente non già

che unicamente la signoria d'Orchiac, *ma che i castelli, e le castellanie d'Orchiac e di San Macrino erano tenute in ogni tempo dal re, e da' re suoi predecessori senza alcuno appoggio.* Si poteva forse marcare con termini più espessivi la perfetta eguaglianza ch'era tra queste due terre e soprattutto nel punto principale, cioè nella prerogativa, di cui esse godevano di tempo in tempo, di non dipendere che dal re. 3. dal giuramento di fedeltà prestato li 28 ottobre 1361 ad un usurpatore, per verità, ma che rappresentava il signor legittimo, da Guglielmo Mareuil a motivo di Giovanna d'Orchiac sua moglie, *pe' castelli d'Orchiac e di San Macrino... ch' ei teneva, o doveva tenere dal re nella siniscalcheria della Santongia.* 4. da due giuramenti di fedeltà distinti, e separati che Guglielmo di Mareuil prestò al principe d'Acquitania, il lunedì prima della festa di d' Ognissanti dell' anno 1363, per ragione di Giovanna d'Orchiac sua moglie; l'uno per castello di S. Macrino, l'altro pel castello d'Orchiac. Tale si è la prima prova di quest' importante verità.

La seconda che è fondata sopra atti posteriori all' usurpo è ancor più considerabile. Non si trovano nel deposito de' conti che cinque atti di fede e di omaggio prestati al re da' signori d'Orchiac, ed in questi cinque atti, che si spiegheranno tosto con ancor più d'estensione, e che sono degli anni 1470, 142, 1498, 1515, 1549, si vede ch' essi hanno sempre prestato

omaggio al re della castellania di San Macrino, come d'un feudo che dipendeva dal conte della Santongia egualmente che la terra d'Orchiac, con cui quella di S. Macrino è impiegata in questi atti. Quattro riconoscimenti degli anni 1455, 1499, 1516, 1593, confermano ancora la stessa verità, come si farà vedere più diffusamente nella spiegazione degli appoggi. Finalmente, senza dubbio sopra tutti questi titoli, che conservansi in un antico registro del foro di Saintes, si è compresa la castellania di San Macrino nel numero delle terre dipendenti in pien feudo, fede ed omaggio ligio della contea della Santongia, di cui questo registro contiene un'esatta enumerazione.

Ma per evidenti che siano le induzioni risultanti da questi atti, i signori d'Orchiac hanno somministrato al re col loro stesso usurpo una prova ancor più invincibile dell'antica e vera dipendenza di S. Macrino. Di fatti che cosa hanno eglino opposto, ed opporranno anche al giorno d'oggi al diritto del re? Qual è stato e qual sarà sempre il fondamento unico, ed il solo pretesto della loro intrapresa? Essi non hanno mai allegato, e non allegherrano mai verun altro titolo per appoggiare la loro dipendenza, che un diritto di paraggio, col quale essi sostengono che ciò ch'era altre volte un dominio che i signori d'Orchiac tenevano nudamente dal re, è divenuto il loro feudo ed un sotto feudo del re.

Bisogna adunque che riconoscano eglino stesi che prima di questo paraggio, di cui bentosto si farà vedere il vizio e la nullità, S. Macrino era un pien feudo della contea della Santongia, dipendente immediatamente dal re; e per conseguenza tutta la questione si riduce a sapere se questo paraggio vizioso abbia potuto far perdere al re una dipendenza diretta che per confessione stessa de' signori d' Orchiac gli apparteneva per l' innanzi. Quest' è quanto bisogna esaminare presentemente *nell' ultimo punto* che si è fissato di trattare e nel quale da conseguenze dirette ed immediate de' principj di diritto e delle verità di fatto stabilite ne' due primi punti si deduce, che la causa del re considerata in merito, ed indipendentemente da' pretesi giudizj favorevoli già seguiti, non è suscettibile della menoma difficoltà. Ma prima di tutto, egli è necessario il mettere sott' occhi della corte i fatti principali su cui versa l' unica questione che forma il soggetto del suo giudizio. Qui duuque richiamiamo la ricordanza de' due diversi tentativi che si son fatti, l' uno nel 1396, e nel 1370, e l' altro nell' anno 1396, per sottrarre al re la dipendenza della signoria di S. Macrino.

Primo tentativo. Colla transazione degli anni 1369 e 1370, ove si vede che questa signoria che sin qui era sempre stata nella dipendenza diretta del re, passò nelle mani di Guglielmo di Mareuil, sotto la condizione precisa dell' omaggio ligio, che il nuovo posses

sore ed i suoi saranno tenuti *di prestare al signore d' Orchiac, ed a' suoi sotto l' obbligo d' una lancia.*

Secondo tentativo. Colla transazione de' 5 giugno 1396, colla quale Aimard, e Bechet-te d' Orchiac consentono... *che la terra di S. Macrino, e le sue appartenenze siano assagnate perpetuamente a Giovanna, figliuola naturale di Bianca d' Orchiac, e di Rinaldo di Pous e de' suoi eredi si maschi e femmine discesi e procreati di legittimo matrimonio, la quale Giovanna, ed i quali suoi eredi teranno il sopraddetto castello, o la sopraddetta castellania in franco paraggio del suddetto signor d' Orchiac finchè durerebbe il surriferito lignaggio, ed a norma di quanto vien disposto dallo statuto della Santongia oltre Charente.* Tali sono i soli titoli, sopra i quali i signori d' Orchiac hanno potuto appoggiare l' usurpo ch' essi han fatto d' una dipendenza che secondo loro medesimi, apparteneva al re prima di queste transazioni. Supposti in tal guisa questi fatti, si rinchiuderanno tutte le conseguenze che risultano da' principj di diritto, e dalle verità di fatto stabilite fin ora, in tre proposizioni generali con cui si dimostrerà pienamente la nullità de' due paraggi che si vogliono opporre al re. 1. Rispetto al signor dominante che con questi paraggi si è voluto pregiudicare ne' suoi antichi diritti; 2. Relativamente a coloro che han voluto stabilirli con una convenzione non solo viziosa ma assurda. 3. Rispetto alla stessa terra

di S. Macrino ch'è stata la sede e la materia di questi pretesi paraggi.

Prima proposizione.

Nullità de' due paraggi relativamente al signor dominante. Dopo tutti i principj che si sono stabiliti, questa prima proposizione non può più ammettere veruna difficoltà. Di fatti questo signor dominante, di cui si ha voluto oscurare la dipendenza, si è il re, e si è mostrato in tante maniere che una pari convenzione non poteva essergli opposta nel paese che si regge coll'usanza di Saintes, ch'egli è inutile l'estendersi più oltre su questa prima conseguenza, che risulta naturalmente da' principj già stabiliti. Tutto si riduce in una parola a quest'argomento non men semplice che decisivo. Al re non si può opporre che l'usanza che osservasi ordinariamente nella parte della Santongia che è tra Mer e Charente, e nella quale tutte le parti convengono che la terra di San Macrino è posta. Ora quest'usanza, che non è assolutamente certa nella materia de' paraggi, non può mai recare il minimo pregiudizio ai diritti del re, che ha in suo favore l'antico uso de' feudi, la disposizione d'un'ordinanza, la forza del jus comune, le prerogative singolari, ed inviolabili del suo dominio, ed al quale non si può qui opporre l'argomento che traesi tal volta dall' approvazione ch' egli ha data agli statuti, mentr'

egli

Egli non ha mai approvato l' usanza di Saintes.

Seconda proposizione.

Nullità de' due paraggi in questione, rispetto a coloro che han voluto stabilirli. Per esser pienamente persuasi della verità di questa proposizione, non bisogna che ripigliare la serie de' principj generali che sono stati esposti; e farne qui una giusta applicazione.

Primo principio. Non vi sono che due spezie di paraggi; paraggio legale, paraggio convenzionale. *Secondo principio.* Il paraggio legale non ha luogo che tra fratelli, od i loro rappresentanti, nella divisione d' un' eredità, in cui il diritto di primogenitura possa essere esercitato. Il paraggio convenzionale ha luogo tra gli altri comproprietarj. *Terzo principio.* Il paraggio legale termina dopo un certo numero di generazioni, o coll' alienazione delle porzioni tenute in paraggio. Il paraggio convenzionale non finisce mai nè *per cessione*, come dice lo statuto del Poitou, nè per *mancanza di parentela.* *Quarto principio.* Il solo favore del diritto di primogenitura fa che dopo la fine del paraggio la porzione de' secondogeniti comincia ad esser tenuta in pien feudo dal primogenito, ed in sotto feudo dal signor dominante: nel paraggio convenzionale a rincontro, la fede non s' allontana mai, e la ragione n' è evidente; ed è che questo paraggio deve seguir sempre il terzo principio.

Applichiamo questi quattro principj a' due paraggi che si tratta di esaminare; e cominciamo da quello si è voluto stabilire colla transazione seguita con Guglielmo di Mareuil. Non si può considerare questo paraggio che come un paraggio legale, o come un paraggio convenzionale; non c' è strada di mezzo. Se si vuole farlo passare per un paraggio legale, converrà ad un tempo stesso riconoscere ch' è assolutamente nullo. Perocchè a norma del secondo principio, tre condizioni sono egualmente essenziali al paraggio legale: la prima che esso paraggio si stabilisca tra fratelli, o que' che li rappresentano; la seconda che ciò sia nella divisione d' un' eredità comune; la terza che questa eredità sia del numero di quelle, in cui il diritto di primogenitura possa aver luogo. Ora, queste tre condizioni mancavano egualmente a Foucault d' Orchiac, ed a Guiglielmo di Mareuil, allorchè essi hanno stipulato le transazioni del anno 1369, e 1370. 1. Ben lungi d' esser fratelli, non erano neppur parenti, e la morte di Giovanna d' Orchiac, che non lasciò veruna posterità, avendo rotti per fino i vincoli dell' alleanza ch' era tra essi, egli è certo che Guglielmo di Mareuil era uno straniero rispetto a Fancault d' Orchiac, e perciò era impossibile che il paraggio legale potesse aver luogo tra di loro. 2. Non trattavasi già di dividere un' eredità comune. Foucault d' Orchiac, e Guglielmo di Mareuil non erano coeredi. Il primo era ere-

de di Giovanna d'Orchiac sua moglie, qualità direttamente contraria secondo i principj del diritto delle usanze, e che escludendo ogni idea di divisione tra quelli che le esercitano, non lascia verun pretesto per istabilire tra loro una spezie di paraggio legale, e successivo. 3. Finalmente, poichè non erano neppur coeredi, non poteva esserci tra loro diritto di primogenitura. Dunque egli è impossibile il trovare in questa transazione una materia più lontana da un paraggio legale: e non si teme di dire che sarebbe non solo ingiusto ma assurdo il voler dare questo colore alla convenzione che fu fatta tra Faucault d'Orchiac, e Guglielmo di Mareuil. Bisogna dunque necessariamente prendere il secondo partito, e sostenere che il paraggio stabilito con questa convenzione è un paraggio convenzionale. Ma questa suposizione non poco men assurda della prima non ha già maggior solidità. Di fatti, inerendosi al secondo, terzo, e quarto principio, tre caratteri distinguono essenzialmente questa spezie di paraggio. Il primo si è ch'esso ha luogo tra que' che sono comproprietarj. Quindi per poterlo stabilire, bisogna che parecchie persone abbiano posseduto per qualche tempo in comune la proprietà d'un feudo in comunione. Il secondo si è che questo paraggio dura sempre; di modo che i comproprietarj, tra' quali ha luogo, rimangono sempre eguali tra loro, senza dipendenza, senza subordinazione, adempiendo all' obbligo dell'

omaggio col mezzo di quello tra loro che si chiama *Chemier* ed essendo sempre garantiti dal suo giuramento. Il terzo si è che per conseguenza la fede non si allontana mai in questa spezie di paraggio, perchè siccome dura sempre, non può mai succedere che ciò ch' era tenuto in feudo, cominci ad esser tenuto in sotto feudo; perocchè, come si è osservato più volte, questo cambiamento non segue in favore del primogenito nell' altra spezie di parraggio, che perchè questo paraggio si estingue, ed allorchè si estingue.

Quando ora si esamini la convenzione seguita tra Faucault di Orchiac, e Guglielmo di Mareuil non vi si troverà alcuno di questi tre caratteri senza i quali nondimeno il paraggio convenzionale non può sussistere. 1. Faucault d'Orchiac, e Guglielmo di Mareuil non erano comproprietarj della signoria di San Macrino: a rincontro il diritto dell' uno escludeva il diritto dell' altro. L' uno era erede, e l' altro legatario: perciò o il diritto dell' erede era buono, ed il legatario in questo caso non ve ne aveva alcuni; o il diritto del legatario era il migliore, ed in questo caso l' erede non era più riputato avere avuto alcuna proprietà nel bene legato a Guglielmo di Mareuil. Ora se i loro diritti erano di tal natura che non potevano mai concorrere, egli è impossibile il fingere che la proprietà della terra di S. Macrino sia mai stata comune tra di loro, nè che l' abbiano posseduta un sol momento in

comunione; e per conseguenza, era parimenti impossibile lo stabilire tra di loro un paraggio convenzionale, che non potesse aver luogo che tra comproprietarj. 2. Il paraggio convenzionale dura sempre, e si vedrà a rincontro che quello che Faucault di Orchiac ha voluto inutilmente stabilire non durò neppure un sol momento, poichè in quell' atto medesimo, ove cercasi l' origine di questo paraggio, trovasene tosto il fine, sulla stipulazione con cui Faucault d' Orchiac esige la fede e l' omaggio di Guglielmo di Mareuil, laddove doveva egli prestarla per lui, e garantirlo perfettamente sotto il suo omaggio, secondo le legge del paraggio convenzionale. Non c'è dunque nulla di più assurdo che il dare il nome di paraggio ad una convenzione, che distrugge essenzialmente l' eguaglianza, o s'è lecito esprimersi in questa guisa la *parità*, coll' assoggettare l' una delle parti alla superiorità feudale dell' altra. 3. Finalmente nel paraggio convenzionale, la fede non soffre mai nè alterazione, nè per così dire, eclissi, nè smembramento. Quì tutt' al contrario il feudo è veramente smembrato, poichè la fede è dall' una parte, e la terra dall' altra, cioè i signori d' Orchiac s' incaricano di prestarne l' omaggio al re, mentre tutta la signoria passa nelle mani di Guglielmo di Mareuil, di modo che se tal convenzione potesse mai pregiudicare al re, sarebbe perpetuamente privato de' proventi del feudo di San Macrino, e ridotto a ricevere un

giuramento sterile donde non ritrarrebbe mai vantaggio alcuno.

Quindi il nome di paraggio convenzionale non sarà più facilmente applicato che quel di paraggio legale, a ciò che si contiene in questi atti. Ora se ciò non è un paraggio, non può essere che una convenzione viziosa, un usurpo massiccio, con cui il proprietario de' due feudi indipendenti, nè abbandona uno per farlo servire all'altro, e per sottrarne la dipendenza utile al re, attribuendosela ingiustamente. Se in progresso si passa all'esame del secondo paraggio che fu stabilito alcuni anni dopo tra Aimard e Bechette d'Orchiac dall'una parte, e Giovanna di Pons, figliuola naturale di Bianca d'Orchiac dall'altra, vi si troverà ancora gli stessi difetti, e le stesse nullità rispetto a coloro che han voluto introdurlo. Di fatti chi sono que' che transigono nell'atto de' 5 giugno 1396? Sono come abbiam detto dall'una parte Rimard e Bechette d'Orchiac eredi legittimi di Bianca di Orchiac loro sorella; e dall'altra Giovanna di Pons, figliuola naturale di Bianca d'Orchiac e Rinaldo di Pons suo padre. Ora, queste diverse parti erano elleno legate coi vincoli di una stretta parentela? Erano fratelli, o sorelle? Trattavasi forse tra di loro della divisione d'un'eredità comune, e d'una successione, in cui il diritto di primogenitura potesse aver luogo? Circostanze che son tutte essenziali come si è detto parecchie volte, nel paraggio

legale. Non si vede nulla di somigliante in questa transazione. Rinaldo di Pons era uno straniero rispetto ad Aimard e Bechette d' Orchiac, e per aver vissuto in una famigliarità criminosa con Bianca lor sorella non era divenuto lor parente. Giovanna di Pons, figliuola naturale di Bianca, non aveva, come parlano le leggi, nè famiglia, nè parenti, e sarebbe un far troppo onore al delitto, che gli diede nascita, il pretendere che si abbia potuto stabilire con ciò un paraggio che è unicamente fondato sull'eguaglianza che una nascita legittima, ed un sangue egualmente puro mettono tra fratelli.

Se la qualità delle parti resiste assolutamente alla supposizione d' un paraggio legale, non s' accorda già meglio colla finzione d' un paraggio convenzionale. Senza qui ripetere ciò che si è già detto sopra questa materia rispetto al primo paraggio, basta il considerare in una parola che i due principali caratteri di questo paraggio non si trovano più nel secondo che nel primo.

1. Que' che lo stabiliscono con una convenzione viziosa, non erano comproprietarj; qualità senza cui non può esserci verun paraggio convenzionale. Aimard e Bechette d' Orchiac erano eredi legittimi di Bianca *lor* sorella; ma la terra di San Macrino non formava parte della sua eredità. Essa l' aveva venduta poco tempo prima della sua morte a Rinaldo di Pons. Egli è vero che si pretese che questa

vendita fosse fittizia, e che dovess' essere risguardata qual vera donazione, di cui Rinaldo di Pons era incapace. Ma questa stessa pretensione prova appunto che Rinaldo di Pons, ed Aimard, e Bechette d'Orchiac non potevano esser risguardati come comproprietarj. Di fatti si può qui fare la stessa osservazione che sul primo paraggio. Tanto è da lungi che i diritti delle due parti che hanno stabilito il secondo parraggio possano concorrere, quanto che anzi si escludevano scambievolmente. Se la vendita, che formava il titolo di Rinaldo di Pons era solida Aimard e Bechette d'Orchiac non potevano pretendere nulla nella terra di S. Macrino; e a rincontro, questa vendita era nulla, e quando certo, Rinaldo di Pons, non aveva diritto su questa terra. Egli è dunque impossibile il fingere tra essi verun concorso di proprietà, veruna comunione, per parlar come i giuriconsulti, che abbia dato luogo di ricorrere allo spediente del paraggio convenzionale, e per conseguenza non vi fu mai stipulazione più irregolare di quella con cui si è voluto stabilirlo a spese del dominio del re, che perde solo la sua causa in quest' atto, mentre le altre parti vi trovano un vantaggio considerabile. Rinaldo di Pons, e Giovanna di Pons sua figliuola vi conservano la proprietà d'una terra che veniva loro contesa. Aimard, e Bechette d'Orchiac vi acquistano la sicurezza di una dipendenza che non apparteneva loro. Il re solo, ripetiamlo è ferito con questo atto a di

lui carico, come si è già detto, le parti prendono la materia ed il prezzo del loro accomodamento.

2. Un secondo carattere del paraggio convenzionale si è d'essere perpetuo. Tuttavia colla transazione dell'anno 1396 si stipula che il paraggio che vi è stabilito, *non durerà che finche durerà la parentela*; di modo che scordandosi egualmente in quest'atto e le regole dell'onestà naturale, e le massime fondamentali del paraggio, si vuole suporre una parentela, un lignaggio a favor d'un bastardo, per d'avere un pretesto di collocare in quest' atto il nome di paraggio, con cui si voleva togliere al re la dipendenza utile della terra di S. Macrino.

Terza proposizione.

Nullità di questi stessi paraggi rispetto alla terra di San Macrino che n'è la materia. Quando si esamini dapprincipio questa utilità rispetto al primo paraggio, sarà molto indifferente che gli si dia in questo luogo il nome di paraggio legale, o che si voglia farlo passare per un paraggio convenzionale. E' una regola comune all'una, ed all'altra spezie di paraggio, che ogni paraggio suppone una divisione, di modo che quegli che non ritiene veruna porzione d'un feudo, non può garantirlo sotto il suo omaggio, come si è fatto vedere con molta estensione nello spiegare i

principj generali di questa materia. Appunto per questo Filippo di Beaumanoir cap. 47, pag. 162 de' suoi statuti di Beavvois, dà un avviso importante a' primogeniti. *Ben si dirige il fratello che fa parte a' suoi fratelli nati dopo, che non affitta loro di ciascun feudo che il terzo; perocchè se loro ne affitta più d' un terzo, perde l' omaggio de' suoi fratelli ed in questa guisa possono eglino stessi venire all' omaggio del signore.*

Quest' è quanto si dice ancora da Giovanni Galli nella sua questione 374, allorchè dopo aver detto che nella Sciampagna il secondogenito ha la libertà di tener la sua porzione in feudo dal suo primogenito, aggiugne questa decisione osservabile. *Quod verum est, si portiunculam saltem ipsius feudi retinet primogenitus ut quod tradit ab illa portiuncula tamquam a dominio moneatur, alias non quia facere non potest, quod feudum ab illa separatum teneretur.* Ella è dunque una condizione essenziale ad ogni paraggio che quegli che garantisce gli altri sotto la sua fede, ritenga una parte del feudo: senza ciò non vi è più nè garanzia nè paraggio. Veggiamo ora se questa condizione trovasi nel caso presente. Focault d' Orchiac vende a Guglielmo di Mareuil, colla transazione del 1370, *il castello e fortezza di S. Macrino, colla giurisdizione e colle signorie, rendite, entrate, appartenenze, dipendenze, dominj, giustizia alta mezzana, e bassa, mero misto impero, omaggi, feudi, sotto-feudi*

appartenenti al sopraddetto castello, e fortezza nel modo che i signori di S. Macrino, e di Orchiac erano stati soliti di tenerli anticamente. Poteva egli fare una rinunzia più generale, ed un'abdicazione più assoluta di tutto il feudo di S. Macrino? Non se ne riserva veruna porzione nè rispetto ai diritti onorifici, nè rispetto ai diritti utili. Non è più nè proprietario, nè signore di veruna parte di questa terra. In tale stato, come mai si potrebbe supporre ch'ei fosse ancora in diritto di mettere questa signoria in paraggio tra lui, e Guglielmo di Mareuil. Per essere vassallo bisogna essere proprietario: per essere in diritto di prestare omaggi pegli altri bisogna essere in istato di prestarlo per se stesso. Ora Faucault d'Orchiac non è più proprietario, non può dunque già esser vassallo: non può più prestare il giuramento per se stesso, come mai potrebbe dunque prestarlo pegli altri? Quest'è ciò non per tanto che si è voluto fare cogli atti ch'egli ha stipulati con Guglielmo di Mareuil: atti assurdi, co' quali si vuole che Faucault d'Orchiac non conservando veruna porzione nella proprietà della terra di S. Macrino, garantisca il proprietario di quella terra verso il re, e lo metta al coperto con un omaggio che non era più in diritto di prestare.

Ma per isviluppare ancor maggiormente tutta l'assurdità di tal convenzione, non si può far di meno di qui dimandare qual potesse dunque essere *il luogo* della dipendenza che

Faucault d'Orchiac voleva attribuirsi con quest' atto. Questa non poteva essere una porzione della signoria di S. Macrino, poichè la credeva tutt' intiera; non poteva essere neppure la castellania d' Orchiac, perocchè non c' era veruna subordinazione tra Orchiac, e S. Macrino, e non era permesso a Foucault d' Orchiac di far servire una di queste terre all' altra. E dunque una spezie di feudo in aria ch' egli ha voluto stabilire, ed al quale egli ha giudicato a proposito d' attaccare una dipendenza considerabile come quella della terra di San Macrino.

Se si considera il secondo paraggio rispetto alla stessa nullità si potranno applicare le stesse riflessioni che si son fatte intorno al primo; poichè Aimard, e Becchette d'Orchiac rinunziando alle loro pretensioni sulla terra di San Macrino a favor di Giovanna di Pons, non ne hanno riservato veruna porzione e per conseguenza il paraggio ch' essi han voluto stabilire è un paraggio imaginario, che non avendo nè corpo nè realità, è una spezie di chimera e di mostro nell' ordine de' feudi.

Che se di questi appoggi non ce n' è pur uno che non sia decisivo contro un' intrapresa così grossolana sopra i diritti del re, che cosa sarà se dopo averli spiegati separatamente si uniscano insieme per considerare, come in un solo punto di vista, le tre gran nullità che si trovano egualmente ne' due paraggi, co' quali si è voluto sottrarre al re la dipendenza

della terra di S. Macrino? Nullità rispetto a que' che han voluto stabilire questo preteso paraggio sempre egualmente vizioso, o gli si dia il nome di paraggio legale, o si voglia farlo passare per un paraggio convenzionale, poichè le tre condizioni essenziali a ciascuno di questi paraggi gli mancano egualmente.

Finalmente nullità relativamente al feudo ed alla signoria che è il soggetto d' una convenzione così irregolare; signoria che passando tutt' intiera dapprima nelle mani di Guglielmo di Mareuil, ed in seguito in quelle di Giovanna di Pons senza che i signori d' Orchiac ne abbiano ritenuto veruna porzione, non ha mai potuto formar la materia d' un paraggio, di cui la legge immutabile si è, che quegli che garantisce gli altri sotto il suo giuramento, conservi sempre una parte del feudo. Non senza fondamento adunque si è detto parecchie volte nel decorso di questa causa che forse non vi fu mai usurpo più manifesto di quello che si è voluto coprire in quest' affare col nome specioso di paraggio, e che non bisogna per dissipare un pretesto così vano che impiegare gli atti stesi, con con si è affettato di spargerlo. Ma siccome l' ingiustizia è spesso timida, e soprattutto ne' suoi primi passi, si vede pure che i signori d' Orchiac hanno sentito intieramente il vizio della loro intrapresa, e ne son loro sfuggite prove certe ad onta di tutti gli sforzi che han fatto per sopprimerle. Altro dunque non bisogna che opporle a

loro stessi; e con quest' inportante riflesione si terminerà in questa seconda parte tutto ciò che risguarda lo stabilimento de' diritti del re.

I signori d' Orchiac han mostrato, senza pensarvi, con tre luminosi tratti, il giudizio interno che portavano eglino stessi sulla loro pretenzione. *Il primo* trovasi nell' atto, col quale essi ne han gettato i primi fondamenti, cioè colla transazione del 1369, ove dicesi espressamente che Guglielmo di Mareuil *terrà* il luogo di S. Macrino ec. *in omaggio ligio dal sopraddetto signor d' Orchiac, e da' suoi, in caso che si possa, e si debba fare.*

I signori d' Orchiac dubitavano dunque eglino stessi del lor potere: non erano ben sicuri che ciò ch' essi intraprendano di fare, *si potesse, e si dovesse fare.* In oggi adunque non trattasi che di giudicarli dalla condizione stessa, donde han fatto dipendere l' esecuzione di questa clausola. Non vollero esigere l' omaggio ligio di Guglielmo di Mareuil, *che in caso che si potesse e dovesse fare.* Ora credesi aver pienamente dimostrato *che ciò ne si poteva nè si doveva fare.* Che soffrano adunque che vengono richiamati a' termini semplici ed ingenui della loro prima convenzione, nella quale essi si sono condannati anticipatamente. Tale si è la legge ch' essi si sono imposta, e che non possono dispensarsi di subire nel giorno d' oggi. *Il secondo atto* non è già men luminoso del primo. Trovasi nella vendita che Bianca d' Orchiac fece nell' anno 1390 a Ri-

naldo di Pons, della terra di S. Macrino. Essa vi prese la precauzione in favore di suo fratello Aimard d' Orchiac di farvi menzione dell' omaggio ligio ch' ei pretendeva essergli dovuto; ma perch' essa dubitava con molto fondamento, della giustizia di questa pretensione, fece aggiugnere questa clausola importante nel contratto: *così, ed in quanto che per diritto, ragione, uso, e statuto del paese, sarà trovato che l' omaggio gliene dovrebbe appartenere*. Poteva essa marcare con espressione più naturali, il dubbio l' incertezza l' esitazione, colla quale si parlava di questa pretensione nella casa d' Orchiac? E non si è forse in diritto di ritorcere ancora queste parole contro chi possede in oggi la terra d' Orchiac e di dirgli, che poichè è provato che per diritto, ragione, usanze, e statuto del paese, l' omaggio di S. Macrino non è dovuto appartenere al signor d' Orchiac, non deve resistere ad una verità ch' è stata riconosciuta da quegli stessi che avevano il più d' interesse a dimandarla.

Finalmente l' ultimo tratto, con cui questa stessa verità si trova confermata, è ancora infinitamente più considerabile, e non si teme d' avanzare che solo basterebbe per dicidere questa contestazione, ed appunto per questo il procurator generale del re supplica la corte di darvi un' attenzione singolare.

Niuno ignora che allorchè trattasi di stabilire o di conservare una dipendenza, non vi

sono titoli più importanti degli atti di fede e di omaggio. Appunto in questi atti risiede la prova diretta e naturale della feudalità. Le altre prove non sono per così dire che prove sussidiarie, ed indirette, che appogiano le prime ma non possono mai eguagliarle. Perciò, per sapere se i signori d'Orchiac han creduto eglino stessi poter sostenere che la terra di S. Macrino era un feudo immediato rispetto a loro, ed un sotto feudo rispetto al re, altro non resta che esaminare in che guisa hanno eglino parlato negli atti di fede e di omaggio ch' essi han prestati. Il procurator generale del re ha già osservato che se ne trovavano cinque nel deposito della camera de' conti, tutti posteriori a' due pretesi paraggi, co' quali i signori d'Orchiac han voluto usurpare questa dipendenza: il primo, de' 9 maggio 1470, il secondo de' 14 agosto 147?: il terzo de' 24 ottobre 1498, il quarto de' 9 febbrajo 1515, ed il quinto de' 6 agosto 1549.

Ora di qual maniera si sono essi spiegati con questi atti che sono i soli ne' quali essi abbiano trattato contradittoriamente al re? Perocchè riguardo a' riconoscimenti, come si dirà tosto, non ce nè pur uno che sia stato accolto. L' atto di fede ed omaggio dell' anno 1470 porta che Giacomo d' Orchiac ha prestato al re *la fede e l' omaggio ligio* ch' era tenuto dare a motivo della sua baronia d' Orchiac castelli e castellanie d'Orchiac, e di San Macrino, loro appartenenze, e dipendenze, di qualun-

lunque sorte, tenute e dipendenti da noi a cagione della Santongia, e del ponte di Saintes. Quello dell'anno 1472 è concepito in termini somiglianti. Quello del 1498 distingue ancor più chiaramente la terra di S. Macrino da quella d'Orchiac, come indipendenti tutte e due l'una dall'altra, e tutte e due egualmente dipendenti dal re. Il re vi dichiara *che ha ricevuto la fede e l'omaggio ligio che Giacomo d'Orchiac era tenuto di fargli per ragione del suo castello, castellania, e baronia, d'Orchiac, e così pure del castelo, e della castellania di San Macrino ec.* La stessa distinzione trovasi ancora nell'atto dell'anno 1515, ove, dopo aver detto che Adriano di Montberon ha prestato la fede per Orchiac, si aggiugne subito dopo e similmente la castellania, terra e signoria di S. Macrino. Finalmente l'atto dell'anno 1549 è concepito presso a poco negli stessi termini de' due primi, e non prova già meno evidentemente che la terra di San Macrino è sempre rimasta nella dipendenza immediata del re. Ma quantunque tali atti non abbiano bisogno di spiegazione, sono tuttavia d'una così gran conseguenza in quest' affare, che il procurator generale del re ha creduto che fosse di suo dovere il farne sentire tutta la forza colle seguenti riflessioni. 1. Vi si osserva che la terra di San Macrino vi è sempre portata nudamente al re come una terra dipendente immediatamente dalla contea della Santongia. 2. Vi si vede ch'essa non ci

è nominata come una dipendenza, ed un accessorio della signoria d'Orchiac, ma come una terra distinta, e separata, che sussitteva da se stessa, e per la quale era dovuta una fede, ed un omaggio al re, come per la terra d'Orchiac. Ed in fatti, mettendosi sempre in questi atti il termine di fede, ed omaggio in plurale; non vi si dice già in questo che il re ha ricevuto la fede e l'omaggio, ma le fedi ed omaggii; ciò che prova ch'erano dovuti al re due omaggi, l'uno per l'Orchiac, l'altro per San Macrino. Così pure per la stessa ragione vi si marca che queste terre, e non già una sola, *son tenute e dipendenti dal re*, a motivo della sua contea della Santongia. Finalmente appunto per questa ragione in due di questi atti che sono que' del 1496, e del 1515 si è distinto ancor più espressamente queste due terre, coll'applicare a ciascuna d'esse separatamente l'omaggio ch'n'era prestato in un tempo stesso al re. 3. Non ci è fatta menzione alcuna del cambiamento che i signori d'Orchiac aveano voluto fare in questa dipendenza. Non vi si dice che la terra di S. Macrino fosse tenuta in feudo da' signori d'Orchiac, vi si nasconde assolutamente la lor pretensione; vi si parla di questa signoria, come se fosse sempre rimasta nel suo stato primiero. 4. Egli è dunque vero, ed è una conseguenza della riflessione precedente, che il re non ha mai nè conosciuto, nè approvato l'intrapresa de' signori d'Orchiac, e che per

conseguenza la causa è ancor vergine rispetto al re, riguardo al quale dev' esser giudicato l' affare come se le transazioni del 1369, 1370, e 1396 non fossero mai seguite. 5. E' ancora una conseguenza diretta delle riflesioni precedenti che il signor d'Orchiac non può mai essere ammesso a sostenere che la terra di San Macrino ha cessato d'essere nella dipendenza immediata del re. Può egli andar contro la testimonianza precisa che i suoi autori ha reso del contrario in quegli atti di fede ed omaggi consecutivi? Sostenga egli, se vuole, il suo preteso paraggio, quantunque irregolare, contro i signori di San Macrino, quest'è quanto potrebb' egli pretendere di già vantaggioso, ed in che tuttavia sarebbe mal appoggiato: ma rispetto al re, come mai può egli avanzare che la terra di S. Macrino sia divenuta un sotto feudo della contea della Santongia, nel tempo che gli si mostra con atti autentici, che per lo spazio di due secoli, tutti i signori d'Orchiac ne' diritti de' quali è il conte di San Mauro, han perpetuamente riconosciuto che il re era signor sovrano, immediato della terra di San Macrino. Ignorasi qual partito ei giudicherà a proposito di prendere sopra un argomento così forte. Fors' egli risponderà che se gli atti di fede ed omaggio non sono sufficientemente spiegati, questa omissione è riparata dai riconoscimenti che vennero in seguito, e principalmente da que' del 1455 e del 1499 ne' quali i signori d'Orchiac han con-

fessato tenere dal re la castellania di S. Macrino, ma coll' aggiugnere subito dopo che questa stessa castellania era tenuta da essi in paraggio, secondo il primo, ed in omaggio, secondo l' ultimo.

Se questa è la risposta che il signor conte di San Mauro si propone di fare a quest' argomento, il procurator generale dichiara antipatamente ch' egli si servirà vantaggiosamente di questa risposta stessa per la difesa de' diritti del re. Diffatti, quelli riconoscimenti, per informi che siano come si dirà ben tosto provano invincibilmente il fatto che serve di fondamento a tutta questa causa, cioè che la signoria di S. Macrino è sempre stata, ed è tuttavia dipendente immediatamente dal re; perocchè nella forma seguente son tutti e quattro concepiti questi riconoscimenti rispetto a questa signoria. Item, *confesso di tenere dal mio detto signore ad omaggio ligio, a cagione della sopraddetta sua contea della Santongia, e ponte di Saintes il castello, e la castellania di San Macrino, con tutte le sue appartenenze, e dipendenze.*

Vero che gli stessi riconoscimenti aggiungono in progresso che questa medesima terra che il signor d' Orchiac riconosce esser dipendente nudamente dal re, era tenuta da lui in paraggio, quando si presti fede al riconoscimento del 1455, ed in omaggio, quando si dia credenza a quel del 1499. Ma oltrechè questa enunciazione sarà fortemente combattuta nelle

riflesisioni seguenti, basta per ora il considerare che vi sono due diverse questioni in questa istanza. L'una che consiste nel sapere se la terra di San Macrino dipenda dal signore d'Orchiac e dal re: l'altra se il preteso paraggio, con cui i signori d'Orchiac han sostenuto che questa terra aveva cominciato ad esser dipendente da Orchiac sia un titolo legittimo. Di queste due questioni la prima è chiaramente decisa a favor del re da questi due riconoscimenti, che sono titoli più vantaggiosi alla pretensione del conte di San Mauro. Quindi egli deve, prima d'ogni altra cosa, se non vuole incorrere nella confiscazione del feudo di S. Macrino, dichiarare espressamente ch'ei riconosce il re per signore immediato di questa signoria.

Dopo ciò altro dunque non rimarrà che la seconda questione risguardante al paraggio; ma non si teme di dire, dopo tutte le osservazioni che si son fatte che questa questione non è questione, e che forse non ci fu mai paraggio più chimerico, e più mal fondato di quello che si è voluto stabilire nella terra di San Macrino. Che se il conte di San Mauro volesse ancor prevalersi dell'enunciazione che si trova in questi riconoscimenti, per insinuare che il re ha aggravato con ciò questo paraggio imaginario, sarebbe facile il rispondere in parecchie maniere a questa pretensione: 1. I riconoscimenti, di cui trattasi non sono vestiti delle formalità

necessarie per farne un titolo contro il re. Non solo non sono mai stati nè pubblicati, nè autenticati, ma non sono mai stati neppur presentati nella camera de' conti e mai questa camera non gli ha mandati, nè potuto mandare sopra i luoghi per esser verificati nel modo solito. Questi sono riconoscimenti che si son trovati apparentemente nella Santongia nello studio di qualche notajo, e che si son fatti portare nella camera de' conti, piuttosto per servirci di memorie, e d'insegnamenti, che per esservi ricevuti come atti autentici. Il perchè questi riconoscimenti possono bensì pregiudicare, ma non possono mai servire a que' che gli hanno firmati. 2. Questi due riconoscimenti non s'accordano, e per distruggerli basta l'opporgli l'uno all'altro. Nel primo, che è dell'anno 1455, si fa dire al signor d'Orchiac, dopo ch'egli ha riconosciuto tener dal re la terra di S. Macrino, che questa terra è tenuta da lui in paraggio per Giovanna di Pons, *che tiene dal sopraddetto signore d'Orchiac in paraggio Giovanna di Pons*. Sono le parole stesse del riconoscimento. Nel secondo a rincontro, egli è detto, *che gli eredi e successori di Giovanna di Pons tengono la stessa terra in omaggio del signor d'Orchiac*. Tenere in paraggio, come si è fatto vedere nella spiegazione de' principj di questa materia, è tenere così nobilmente, che il primogenito, od il principal possessore del feudo: il termine stesso di paraggio l'importa come si è osservato

nello stesso luogo. *Quegli che tiene, e quegli da cui esso tiene, debbono essere difensori, e parti dell'eredità che discende da loro antenati*, dice lo statuto di Normandia, col definire il possesso col paraggio. Il primogenito, ed *i nati dopo*, dice il Boutellier, *sono pari in feudo come in lignaggio, ed il secondogenito tiene così nobilmente ciò ch' ei possede, che il primogenito forma il grosso del feudo.*

Quindi proviene che finchè dura il paraggio, i nati dopo non rendono omaggio al primogenito, e non cominciano a doverglielo che quando il paraggio è estinto; e quest'è ciò che lo statuto di Normandia esprime perfettamente in due parole, che sono già state citate, e che rinchiudono tutta la sostanza di questa materia, perocchè *d' or innanzi*, dice questo statuto, *cioè dopo il fine del paraggio, sarà tenuto in omaggio ciò ch' era tenuto in paraggio*. Quindi tenere in paraggio e tenere in omaggio sono due espressioni contraddittorie, che marcano due spezie feudali direttamente opposte e per conseguenza i due riconoscimenti del 1455, e del 1499 si contraddicono palmarmente, poichè l'uno porta che la terra di San Macrino era tenuta dal signore d'Orchiac in paraggio, e l'altro marca che questa terra n'era tenuta in omaggio.

Non si può deludere quest' argomento col dire che il paraggio fosse certo nel tempo del secondo di questi riconoscimenti; perocchè, supposto che questo paraggio sia stato una vol-

ta legitimamente stabilito, ha dovuto durare, quanto il lignaggio di Giovanna di Pons, secondo la transazione stesa del 1396, e secondo la disposizione dello statuto del Poitou, alla quale si pretende che l' usanza di Saintes sia conforme. Ora il lignaggio di Giovanna di Pons dura anche al giorno d' oggi; ed altronde, gli autori del conte di San Mauro hann' eglino stessi prodotto altre volte atti di fede ed omaggio prestati da Guglielmo d' Estuer nel 1492, e da Pons d' Estuer nel 1529, l' uno figliuolo, e l' altro nipote di Giovanna di Pons. Come mai potrebbesi avanzare dopo ciò, che il paraggio stabilito a favor di Giovanna di Pons sia stato estinto sin dall' anno 1499, nel tempo ch' è stato presentato il secondo riconoscimento, poichè la seconda generazione durava ancora, e negli statuti che restringono maggiormente il paraggio, si estende almeno fino a quattro generazioni? Non c' è dunque apparenza che il consiglio del conte di San Mauro faccia una così cattiva obbiezione; ma siccome è tuttavia la sola ch' ei possa fare, bisogna dunque ch' egli accordi che il riconoscimento del 1455, e quello del 1499 sono direttamente opposti l' uno all' altro; e che distruggendosi così scambievolmente non servono che ad avvalorare il diritto del re, ed a far vedere l' incertezza, la variazione, e la contraddizione, nella quale si è caduto quando si è voluto attaccarlo. 3. Questi due riconoscimenti non possono mai entrare in pa-

ralleio co' cinque atti di fede ed omaggio consecutivi; co' quali i signori d'Orchiac si sono dichiarati vassalli immediati del re per la terra di San Macrino senza protesta, senza condizione, senza riserva, senza far veruna menzione di questo preteso paraggio, di cui si sono serviti in progresso, per usurpare la dipendenza di questa terra. Di fatti qual confronto si potrebbe fare tra atti in cui il vassalo parla solo, e dice ciò che gli piace, senza verun contraddittore degli atti che non sono mai stati nè autenticati nè approvati, atti finalmente che si combattono, e si distruggono reciprocamente; ed atti autentici in contraddittorio tral signore, ed il suo vassallo, in cui essi contraggono l'uno è l'altro un impegno non men reciproco che inviolabile. 4. Finalmeute due riconoscimenti sono ancora combattuti presentemente da due enumerazioni posteriori, l'una del 1516 l'altra del 1539, nelle quali si è cessato di fare alcuna menzione d'un paraggio che si è sempre evitato di far comparire agli occhi del re, e de' suoi uffiziali perocchè in tal guisa appunto la terra di San Macrino è nominata in questi due atti. *Item confesso tener dal re mio sovrano in omaggio ligio a cagione come sopra, cioè per cagione della contea della Santongia, il castello, e la castellania di San Macrino con tutte le sue appartenenze*. Qui non c'è più equivoco: non si aggiugne più in qnesti due riconoscimenti che lo stesso castello di S. Macrino era tenu-

to o in paraggio, od in omaggio dal signor d' Orchiac. Un consiglio più illuminato, che apparentemente ha dettato questi atti, ha avuto vergogna d'esporre agli occhi del re un paraggio così irregolare, l' ha celato con un silenzio giudizioso, che in oggi elevasi contro i due primi riconoscimenti, ne' quali non si aveva preso la stessa precauzione. E' dunque vero come si è avanzato dapprima, che i signori d' Orchiac hanno eglino stessi in tutti i tempi condannato la lor pretensione ambiziosa; e non si poteva meglio finire lo stabilimento de' diritti del re in questa prima proposizione, che col rilevare questi tratti luminosi, con cui essi han pronunziato *la lor propria* condanna. Il primo *si* è *nella transazione* del 1369, che è *il fondamento di tutte le altre*, e quella *per la quale* Faucault d'Orchiac non ha esatto l' omaggio di S. Macrino *che in caso che si potesse e dovesse fare*. Il secondo si è nella vendita del 1390, ove Bianca d' Orchiac non obbliga l' acquirente di S. Macrino a prestare omaggio a suo fratello Aimard d' Orchiac che *in quanto per diritto, cagione, uso, e consuetudine del paese fosse trovato che l' omaggio gliene dovesse appartenere*. Il terzo finalmente si è ne cinque atti di fede ed omaggio, e ne' due riconoscimenti ed enumerazioni, che assicurano perpetuamente al re la dipendenza di S. Macrino, ed in cui non si è osato far la minima menzione del paraggio, col quale si è voluto fargli perdere questa dipendenza, at-

ti a' quali non si può opporre che due enumerazioni che non provano nulla pel signore d' Orchiac, e che provano a rincontro infinitamente pel re.

Ora egli è tempo di raccogliere in poche parole tutto il frutto di ciò che si è stabilito nella terza parte di questa causa, e di racchiudere in un picciol numero di proposizioni evidenti, i fondamenti solidi della decisione di quest' affare.

Prima proposizione.

Le terre d'Orchiac e di S. Macrino sono nella loro origine signorie intieramente distinte e separate, ed indipendenti l'una dall' altra. Quest' è un fatto dimostrato da tutti gli atti del processo.

Seconda proposizione.

Queste due terre erano pure nella loro origine egualmente dipendenti dal re. Quest' è una verità che ha spicato in tutti i tempi prima dell' usurpo, dopo l' usurpo, e nell' usurpo, stesso. I signori d' Orchiac ne han somministrato altrettante prove che omaggi han prestato, che riconoscimenti han sottoscritto, che atti hanno stipulato.

Terza proposizione.

Non si tratta dunque, di parlar propriamente, di stabilire il diritto del re poichè questo diritto è stato riconosciuto in tutti i tempi dagli autori di quello che li combatte in oggi. Si tratta di far vedere come il re l'abbia perduto, e tutto il peso di questa prova cade sul conte di S. Mauro: tocca a lui il mostrare che questa dipendenza immediata che apparteneva al re, secondo i suoi stessi autori, gli sia stata legitimamente tolta; finattantochè egli abbia stabilito questa proposizione con titoli così chiari incontrastabili, come que' che i suoi predecessori hanno eglino stessi somministrato nella causa del re; questa causa sarà sempre egualmente vittoriosa, sia per la presunzion generale che è sempre pel re, sia pe' titoli particolari, che gli sono ancor più favorevoli.

Quarta proposizione.

Il conte di San Mauro non può certamente oppore al re che i due pretesi paraggi che abbiamo poc'anzi esaminati. Questa è una verità che non abbisogna di prova: è stabilita da tutta la serie de' fatti, o degli appoggi che sono stati spiegati in tutto il progresso di questa causa, e non bisognerebbe impiegare, per provarla, che gli stessi riconoscimento, di cui

il conte di San Mauro vorrà, senza dubbio, prevalersi, ne' quali, dopo che tutti i suoi autori han confessato tener dal re la terra di S. Macrino in pien feudo, essi hanno aggiunto che questa medesima terra era tenuta da essi *in paraggio*. Riconoscono adunque con ciò che unicamente a titolo di paraggio essi han potuto acquistare una dipendenza subordinata a quella del re.

Quinta proposizione.

Questo paraggio, solo, ed unico fondamento delle pretensioni de' signori d'Orchiac, è così evidentemente nullo, che non si crede che se la causa fosse vergine il conte stesso di S. Mauro osase di sostenerla. Nullo rispetto al re che non ammette paraggi contro di lui nella parte della Santongia, in cui la terra di san Macrino è posta. Nullo rispetto alle persone che han voluto stabilire questo pretesto paraggio, e che non ne avevano il potere, secondo la disposizione degli statuti stessi che sono i più favorevoli a' paraggi. Nullo finalmente rispetto alla terra di S. Macrino, che non essendo *divisa* non poteva esser la materia d'un paraggio, e si è voluto far dipendere da un feudo in aria, che non ha mai esistito che nelle idee ambiziose de' signori d' Orchiac.

Sesta proposizione.

Questo paraggio chimerico è stato perpetuamente condannato da coloro stessi che avevano interesse di sostenerlo. Quest'è ciò che si è dimostrato col linguaggio ch'essi han tenuto; sia nella transazione del 1369, che ne ha gettato i primi fondamenti; sia nella vendita del 1390, ove se n'è fatta una menzione che non è propria che a farlo rigettare; sia in tutti gli atti di fede ed omaggio che sono alla camera de' conti, e ne' due riconoscimenti del 1216, e 1593, che non contengono nè enunciazione, nè riserva di questo preteso paraggio, ed a' quali non si può opporre che due riconoscimenti che ne fan menzione; riconocimenti informi che non sono mai stati verificati; riconoscimenti, in cui i signori d'Orchiac han parlato senza contradditore; e che non possono entrare in confronto con atti di fede ed omaggio che sono titoli autentici, e nati in contradditorio tral signore, ed il vassallo; riconoscimenti finalmente che si contraddicono, e si distruggono a vicenda nel punto essenziale, poichè secondo l'uno S. Macrino era tenuto in paraggio da' signori d'Orchiac, e secondo l'altro, n'era tenuto in omaggio, possessi, ed espresioni diametralmente opposte.

Settima proposizione.

Ben lungi che questo paraggio sia mai stato approvato dal re non l'ha mai conosciuto. Si è sempre affettatto di nasconderglielo. I signori d'Orchiac sono sempre comparsi a' suoi occhi i veri proprietarj della castellania di S. Macrino. Essi gliene hanno sempre prestato l'omaggio come d'Orchiac, senza veruna restirizione. Si aveva per verità azardato di far menzione di questo paraggio vizioso ne'riconoscimenti del 1455, e del 1499; ma siccome questi riconoscimenti non han potuto esser verificati, forse per questa ragione, e certamente non lo sono stati, non si è più osato parlare di questa pretensione ne' riconoscimenti posteriori del 1516, e del 1593, ed il re è rimasto nello stesso possesso della dipendenza di S. Macrino senza veruna limitazione fino a' giudizj del gran consiglio, che ben presto esamineremo.

Tali sono, le sette proposizioni che dimostrano pienamente la giustizia della causa dei re. Se non ce n'è alcuna presa separatamente che possa esser contrastata colla minima apparenza di ragione, il loro concorso e la loro unione formano un'evidenza ed una pienezza di lumi alla quale non è possibile di resistere. Il signor conte di S. Mauro potrebb' egli opporre a questa folla di prove il fiacco argomento ch'ei trae dai tre atti di fede

ed omaggio degli anni 1492, 1529, e 1543, co' quali ei pretende che i suoi autori siano stati riconosciuti da' signori di S. Macrino Ma

1. Quand' anche questi atti fossero riferiti in buona forma, laddove il primo è sospetto d' alterazione, ed il secondo non è che una copia collazionata, non servirebbero che a provare ciò che non è dubbioso in quest' affare, cioè che i signori d' Orchiac han voluto usurpar la dipendenza della terra di S. Macrino, e che hanno sorpreso alcuni riconoscimenti dai possessori di questa terra; ma quest' è ciò che forma la materia del processo, ben lontano di servire a deciderlo.

2. Tutti questi atti potrebbero fare qualche impressione, se i signosi d' Orchiac avessero avuto la sorte di perdere il titolo primordiale, e costitutivo di questa dipendenza; ma questo titolo una volta che sia prodotto, e sembrando così vizioso come lo è in tutti, gli atti posteriori non han fatto che perpetuarne il vizio ben lungi dal correggerlo, perchè senza fermarsi a questi titoli, che non provano che l' usurpo, bisogna sempre, secondo il parere uniforme di tutti i feudisti, risalire fino alla concessione primitiva, ed alla prima investitura colla quale sola, allorchè si può ritrovarla, debbono essere decise le questioni feudali. Si può dunque qui applicare al conte di S. Mauro la massima comune, che è meglio non aver titolo, che avere un titolo nullo, e vizioso. Il possesso ch' egli allega, potrebb' essere

sere di qualche considerazione se il titolo di questo possesso non apperisse; ma il vizio dell' origine, vizio certo e conosciuto dalla rappresentazione del titolo, ha infettato questo preteso possesso fin nella sua sorgente, e ne ha reso tutte le prove inutili. 3. Niuno di questi atti non è stato nè conosciuto, nè approvato dal re, contro il quale non si può mai servirsi di questi riconoscimenti oscuri, con cui si vuole rovesciare l'ordine delle sue dipendenze. 4. A fronte di tutti questi atti, e nel tempo stesso che i signori d'Orchiac gli esigevano han sempre riconosciuto eglino stessi che la terra di S. Macrino era un feudo tenuto ad omaggio ligio dal re. Quindi non solo il re non ha saputo, ma non ha potuto neppur sapere il cambiamento che questi signori avevano tentato di fare nella dipendenza di questa terra. Egli ha dovuto rimanere in riposo mentre se gliene ha sempre prestato omaggio. Egli è impossibile che i signori d'Orchiac abbiano potuto acquistare durante questo tempo verun possesso contro il re; e questo possesso quand'anche fosse provato, non potrebb' essere che clandestino, frodolente, e di mala fede; il che è tanto più vero, che i signori d'Orchiac non han mai osato nè far far pubblicare nè far verificare i due riconoscimenti, ne' quali essi avevano intrapreso di far menzione del paraggio, che è il solo titolo del lor possesso.

Vediamo ora se questa causa così giusta nel

merito, abbia ricevuto dalla fatalità dell'ordine, una piaga irreparabile; o se al contrario non si vegga che la questione del paraggio sia stata discussa come l'avrebbe dovuto essere. Non si vede che si abbia dimostrato che questo paraggio fosse nullo, rispetto al re, che non ne ammette contro di lui nell'usanza di Saintes; riguardo a' contraenti, che non aveano la facoltà di stabilire un paraggio o legale, o convenzionale; rispetto alla terra di S. Macrino, di cui i signori d'Orchiac non avendo ritenuto veruna parte, non avean potuto attribuirsi l'omaggio. Non si trova alcuno di questi tre grand'appogi indicati almeno nella vista del giudizio; e non si può credere che se fossero stati spiegati, il re avese potuto perdere la sua causa in qualsivoglia tribunale.

Si risponderà, non v'ha dubbio, che si deve presumere che questi appoggi siano stati proposti poichè la più gran parte delle carte sopra le quali son fondati sono state prodotte, e sono state vedute nel giudizio del gran consiglio. Ma allorchè si unirà tutte le circostanze di quest'affare, allorchè si considererà d'una sola vista l'incompetenza del tribunale, l'irregolarià della procedura, la negligenza colla quale la causa del re è stata difesa, l'orrore, da cui apparisce che si sono messe a campo delle difficoltà frivole, mentre si osservava il silenzio sopra obbiezioni sode, e masciccie, sarà facile il pienamente persuadersi che questa presunzione generale che si trae dalla pro-

duzione de' principali titoli, è ben leggiera nella spezie di questa causa, e non può dispensare que' che l'allegano di riportare che lor furono intimate pel re. Fin qui si presumerà sempre che una causa così trascurata, così mal difesa nel principio, non lo è stata meglio in decorso di tempo, e si farà l'onore a' giudici che han pronunziato questo giudizio, di presumere in loro favore che non l'avrebbero mai reso, se gli appoggi che si propongono in oggi si fossero loro spiegati. Finalmente ciò che termina di provare chiaramente questa verità, si è che questo giudizio aggiudica al signor d'Orchiac più ch'egli non poteva pretendere, quand'anche i suoi titoli fossero stati validi. Siccome quest'appoggio che dimostra sensibilmente l'omissione delle difese, di cui il re ha diritto di lagnarsi nel giorno d'oggi, è dell'ultima importanza, la corte, è supplicata di rinuovare la sua attenzione sopra un punto così decisivo.

Lo si è già detto parecchie volte, l'unico titolo de' signori d'Orchiac è un paraggio irregolare cominciato nell'anno 1369 con Guglielmo di Moreuil, e rinnovato nel 1396 con Giovanna di Pons. Il primo di questi paraggi era gravato d'omaggio, e di dovere; ma il secondo che ha coperto il primo, era un paraggio franco, secondo i termini stessi della transazione del 1396, cioè un paraggio esente da ogni dovere, nel quale secondo la opposizione dell'antico statuto della Normandia, que-

gli che tiene, e quegli da cui tiene, sono eguali e tengono de' pari nobilmente l'uno che l'altro. Questi due paraggi avevano medesimamente ciò di comune, che i signori d'Orchiac dovevano perpetuamente garantire i signori di San Macrino sotto la lor fede. Appunto per questo è detto nelle transazioni del 1369, e 1370, che il signor d'Orchiac, *per se, e suoi perpetuamente farà buona e legale garanzia, verso tutti e contro tutti al sopraddetto signor di Mareuil, ed a' suoi, coll' obbligo che il signor di Mareuil paghi i debiti reali ed antichi dovuti, a motivo delle terre che gli rimarranno*. Parole che confermano ancora ciò ch'è stato detto tante volte in questa causa, che S. Macrino era una terra dipendente dal re, e che tutto ciò che si è preteso fare nelle convenzioni stipulate al contrario non si deve giudicare che nelle sane massime del dominio, e ch'essa ancora è tutt'intiera rispetto al procurator generale del re. Quest'è ciò che deve formare il soggetto della quarta ed ultima parte di questa causa.

Quarta parte.

Risposta alle cose favorevoli decise in anticipazione che si traggono da' giudizi del gran consiglio:

Egli è importante il rimarcare dapprima che appunto in questi giudizj il conte di S. Mauro ha posto tutta la sua fiducia, poichè dopo,

aver comunicato di buona fede parecchi de' suoi titoli al procurator generale del re, egli ha giudicato a proposito di non produrne veruno per rinchiudersi nell'autorità di questi giudizj seguiti anticipatamente; unica ed ultima risorsa d'una causa che non è sostenibile in merito, e che non lo sarà più nella forma quando il procurator generale avrà stabilito in pochissime parole 1. l' incompetenza notoria del tribunale, che ha pronunziato questi giudizj 2. l' omissione di difese da parte del re, che sola ha potuto fargli perdere una causa così indubitabile.

PRIMO APPOGIO.

L'incompetenza del tribunale.

DUE principi certi, e che si dimostrano colla sola esposizione che si è per farne, non permettono di dubitare del primo punto, cioè dall'incompetenza del tribunale che ha pronunziato i giudizj che il conte di S. Mauro oppone al re. Il principio si è che laddove l'autorità della corte è fondata sul jus comune, perch'essa possede, per così dire, la pienezza della giurisdizione, il gran consiglio non è al contrario che una giurisdizione di privilegio d'attribuzione, che non avendo titolo generale è obbligato di giustificar la sua facoltà in ciascun affare, di mostrar la sua missione: in una

parola il parlamento ha tutto quello che non si prova che gli sia stato tolto, ed il gran consiglio non ha che ciò ch' esso può provare che gli sia stato dato.

Il secondo principio si è che oltre la disposizione del jus comune, che è intieramente pel parlamento, e contro il gran consiglio, il parlamento ha ancora nella materia di cui si tratta un' attribuzione particolare, poichè niuno ignora che secondo la disposizione delle antiche, e nuove ordinanze, la cognizione delle cause del dominio della corona è affidata specialmente al zelo, ed ai lumi della corte. Depositoria ch' ella è delle massime fondamentali, con cui questa sorte di cause debb' essere decisa, unisce in questa materia l' autorità del privilegio a quella del diritto comune.

Per distruggere le cose decise preventivamente da' giudizj del gran consiglio, non bisogna che loro opporre questi due principj irrefragabili, che ammettono una giusta e perfetta applicazione alla spezie di questa causa. In quale stato era ella allorchè il gran consiglio giudicò a proposito di attribuirsene la cognizione? Un sequestro feudale aveva dato origine a questa contestazione. L' appellazione di questo sequestro feudale era stata portata nella siniscalcheria di Saintes. Di poi il sig. d' Orchiac aveva formato una dimanda *di confiscazione* contro il sig. di S. Macrino. I giudici di Saintes avevano confermato il sequestro feudale, senza fermarsi alla requisizione del sotituto

del procurator generale del re, che dimanda-
va semplicemente la comunicazione de' titoli:
e rispetto alla dimanda di confiscazione essi ave-
vano ordinato che entro un dato tempo il sig. di
S. Macrino sarebbe tenuto di difendersi. L'ap-
pellazione di questa sentenza era stata porta-
ta nel parlamento di Bordeaux, in cui tutte
parti precedevano volontariamente. In questo
stato il sostituto del procurator generale del
re, nella camera del tesoro, fece sequestrar
feudalmente la terra di S. Macrino come di-
pendente in pien feudo dal re. Questa que-
stione di feudo formata nella giurisdizione de'
due diversi parlamenti, diede luogo al signor
di Caustade di ricorrere al gran consiglio
ov'egli espose ch'era tradotto al parlamento
di Guardane dal signor d'Orchiac, sopra un
sequestro feudale della terra di San Macrino;
che da un'altra parte egli non poteva ricor-
rere che al parlamento di Parigi sull'ap-
pellazione del sequestro feudale della terra fat-
ta a richiesta del sostituto del procurator ge-
nerale del re nella camera del tesoro; ed atte-
so ch'ei non poteva procedere sullo stesso fat-
to in due diversi parlamenti dimanda che le
parti procedano innanzi a giudici competen-
ti. Appunto in queste circostanze in vece di
pronunziare semplicemente sul regolamento de'
giudici, il gran consiglio avoca la differenza
delle parti, e se ne tiene la cognizione, imi-
tando, s'egli è permesso il dirlo, quel famo-
so giudizio ch'è stato tante volte rimprovera-

to a' romani da' romani stessi, per cui essendo arbitri tra due popoli lor vicini, che si disputavano la proprietà d' una terra contigua, aggiudicarono a se stessi quel ch'era il soggetto della questione tra questi due popoli, Vero che questa retenzione avrebbe avuto qualche appoggio, se il re non fosse stato parte in quest'affare in forza del ministero del sostituto del procurator generale nella camera del tesoro, perchè il sequestro reale della terra di S. Macrino era pendente nel gran consiglio. Ma il privilegio della causa del re faceva cessare tutti i pretesti di *litispendenza* e di connessione: e quand'anche si fosse dovuto derogare in tal occasione ad un privilegio così inviolabile, non v' era, che il solo re che potesse farlo; non toccava nè al gran consiglio, nè a verun altro magistrato del regno il far perdere al re la prerogativa ch'egli ha in vigore di tutte le antiche ordinanze, di non litigare che nella corte, in tutte le cause, in cui il suo dominio è interessato. Si può egli dar di meno alla maestà reale allorchè s' abbassa a litigare co' suoi propri sudditi, che lasciarle la scelta de' suoi giudici, e del tribunale, alla decisione del quale essa si assoggetta? Questa scelta è fatta già da gran tempo, dalle leggi fondamentali del regno; ed a queste leggi appunto attenta il decreto di retenzione del gran consiglio.

Non si dirà senza dubbio, che il re dovesse riputarsi aver rinunziato al suo privilegio, per-

chè con un giudizio pronunziato nel suo consiglio privato li 9 novembre 1602, i processi, e le differenze per ragione del pagamento de' diritti dell'eredità del signor di Vauguyon, signor di San Macrino erano state rimandate al gran consiglio. Ma se si facesse un così cattivo obbietto pel conte di San Mauro, sarebbe facile il rispondervi. 1. Che questa liquidazione de' debiti del signor della Vauguyon non aveva nulla di comune colla questione della dipendenza della terra di San Macrino. 2. Che il re non riputasi mai concedere un privilegio contro se stesso, nè derogare a' suoi diriti senza saperlo, senza volerlo, e senza che ne sia questione. Nel giudizio, col quale pretendesi ch' esso vi rinunzi, bisognerebbe che questa *rimissione* di giudizio fosse stato dimandato contro il re stesso, che la questione fosse stata agitata e decisa contro di lui, per potergli oppore in seguito il giudizio ch' è stato pronunziato; ma pretendere che perchè il re rimanda al gran consiglio una discussione di crediti a cui non ha alcuno interesse, egli abbia voluto con ciò spogliarsi anticipatamente del diritto che gli appartiene incontrastabilmente, di non riconoscere che la corte per giudice del suo dominio, questo sarebbe avanzare un paradosso nell' ordine giudiziario 3. Finalmente, vi sarebbe anche un' assurdità evidente a sostenere questa proposizione nel caso particolare di questa causa. Perocchè nel tempo, che il giudizio di *rimissione* del gran con-

siglio è stato pronunziato, cioè nell' ano 1602, la contestazione, alla quale si vorrà forse applicare questa *rimissione*, non era ancor nata; poichè il sequestro feudale fatto ad istanza de sostituto del procurator generale del re nella camera del tesoro, che è il primo atto, con con cui il re è divenuto veramente parte in quest' affare, è posteriore di alcuni anni a questo giudizio. Come mai potrebbesi dunque pretendere che il re avesse avuto intenzione di rinunziare sin d'allora al diritto di servirsi del suo privilegio, e ciò rispetto ad una vertenza che non era ancor formata? Siffatta supposizione non merita d' essere confutata seriamente. Il giudizio de' 9 novembre 1602 sul quale c' è luogo da credere che il gran consiglio si sia fondato per ritener quest' affare, non gli dava adunque questa facoltà. Questo giudizio era un titolo rispetto a que' in confronto de' quali era stato pronunziato; ma non poteva pregiudicare ad una nuova parte, e soprattutto ad una parte tale che il re che solo era in diritto di derogare al suo privilegio. L' attentato che il gran consiglio ha fatto in questa occasione sull' autorità reale, è altrettanto più straordinario, che il re è stato trattato meno equamente in questo tribunale, che verun altro de' suoi sudditi in un caso somigliante. Di fatti, e quest' è un riflesso decisivo che rovescia fino da' fondamenti i giudizi del gran consiglio, quand' anche si avesse potuto giudicare che il privilegio del re doveva

cedere alla ragione d'una pretesa connessione, e quando bene si supponesse che il gran consiglio avrebbe avuto la facoltà di giudicare questa questione, sarebbe bisognato almeno che il re fosse stato parte nel giudizio di retenzione, che si fosse giudicato contro di lui che il suo privilegio cessava in tal occasione: perciò conveniva far citare al gran consiglio il sostituto del procurator generale del re nella camera del tesoro per istabilire contro di lui quella retenzione.

Tale si è la regola inviolabile che osservasi in tutte le dimande di regolamento di giudici. Ella è cosa inaudita che siano mai state decise senza chiamar le parti che vi sono interessate, e soprattutto le parti principali tral le quali il conflitto di giurisdizione si è formato. Eppure qui si ricusa al sovrano ciò che si accorda tuttodì all'infimo de' suoi sudditi. Il conflitto di giurisdizione si forma tral re dall'una parte, di cui il procuratore incaricato di vegliare in prima istanza alla difesa del ſuo dominio, sceglie una giurisdizione appartenente al parlamento di Parigi; e dall'altra tral signor d'Orchiac, che porta le sue pretensioni nel parlamento di Bourdeaux. In mezzo a questo cambiamento di feudo, e di giurisdizione ad un tempo stesso, il vassallo colpito da due parti, presenta una dimanda di regolazione di giudici al gran consiglio, e questa dimanda vi si giudica senza che l'uffiziale incaricato di difendere il privilegio della causa

del re, e di sostenere la giurisdizione del dominio si siavi parte. Ripetiamlo, non fuvi mai particolare così mal trattato in verun tribunale come apparisce esserlo stato il re nel gran consiglio sin dal primo passo della procedura. Il perchè la causa è egualmente intatta per lui e rispetto all' ordine, e rispetto al merito. Il giudizio di retenzione, che è il fondamento di tutti gli altri non essendo pronunziato in confronto del re, il procurator generale è ancora in diritto, ed in istato di formarvi *opposizione*, e di subbizzare con ciò tutto l'edifizio che si è voluto erigere sopra un fondamento così rovinoso. Perocchè per riassumere in una parola, tutte le osservazioni che si sono fatte sopra *l' incompetenza* del gran consiglio, non si può dubitare 1. che il privilegio del re, di non avere altri giudici in ultima istanza che il parlamento, nelle cause del suo dominio, non sia incontrastabile. 2. che il gran consiglio non aveva la facoltà di giudicare dell'estensione del privilegio del re, e che al re medesimo era riservato il farne cognizione. 3. che il re non vi ha mai derogato, e che non l'ha potuto fare pel giudizio de' 9 novembre 1602, poichè la contestazione, nella quale il re aveva questo privilegio, non era ancor nata 4. che quand' anche il gran consiglio avesse avuto la facoltà di giudicare di questo privilegio, e di decidere se il re vi avesse voluto derogare, sarebbe sempre bisognato discu-

tere questa questione in confronto del re medesimo e chiamare il gran consiglio l'uffiziale ch' era incaricato di sostenere il privilegio del re, col difendere l'interesso della sua giurisdizione, che n'era inseparabile.

Ora, se tutte queste proposizioni sono del pari indubitabili, se ne debbono trarre due conseguenze che cancellano pienamente quanto fu deciso preventivamente a favore da tutti i giudizj del gran consiglio: la prima che questo tribunale, come si è avanzato dapprima, era notoriamente incompetente rispetto al re; la seconda che quand'anche avesse avuto una facoltà che certamente non aveva ne avrebbe abusato col condannare il re senza ascolto e difesa. Ma questo fallo è del numero di que' falli felici, che sono tanto più facili da riparare quanto sono più grossolani, e co' quali volendosi troppo fare contro il re non si è fatto nulla.

Dapprima si è intrapreso di fargli perdere il suo privilegio nel conflitto di giurisdizione che dava luogo alla dimanda di regolazione di giudici, per fargli perdere in seguito la prerogativa della sua dipendenza nella questione del feudo. Ma fortunatamente per la causa del re la prima di queste ingiustizie ha reso la seconda intieramente inutile; perocchè l'autorità del tribunale una volta che sia distrutta, quella delle sue decisioni non può più essere di verun peso in quest'affare, ove altronde apparisce che l'interesse del re sia sta-

to negletto nel merito come il suo privilegio fu violato nell'ordine: quest'è il secondo appoggio che si è opposto dapprima a' giudizj del gran consiglio.

SECONDO APPOGIO.

Omissione di difese dalla parte di quei che han sostenuto la causa del re.

PER isviluppar bene quest' appoggio importante, ma che tuttavia non è necessario per la decisione di quest' affare, bisogna supporre dapprima che di tutti i giudizj che sono stati pronunziati nel gran consiglio, non ve ne sono che quattro che possono essere opposti al re con qualche verisimiglianza. Il primo è quello del 1605 che ha deciso la questione della dipendenza a favore del signor d' Orchiac. Il secondo è quello de' 3 luglio 1611 pronunziato all' udienza del gran consiglio, dal quale si vede che il signor d' Orchiac avendo preteso che l' omaggio che il signor di S. Macrino gli doveva, fosse un omaggio ligio, quegli che esercitava l' uffizio pubblico nel gran consiglio formò opposizione ad un giudizio de' 5 giugno 1610 col quale il signor d' Orchiac aveva fatto decidere che l' omaggio doveva esser ligio, e dice *che questa pretensione era troppo ambiziosa, non appartenendo gli omaggi ligi che al solo re*; parole che non mar-

cano una gran cognizione delle materie feudali.

Sopra questa opposizione, e sopra parecchie altre contestazioni, le parti furono abilitate a dir delle loro ragioni in diritto: quest'è quanto porta questo giudizio. Il terzo è quello che nacque sopra questa deputazione de' 18 agosto 1611, e che è pronunziato in assenza non solamente contro il Caussade ma altresì contro il re. L'omaggio preteso dal signor d'Orchiac fu ancora dichiarato ligio con questo giudizio. Finalmente l'ultimo, ed il più celebre di tutti è quello del 1635 nel quale Steffano Goutte, incaricato della ricupera de' dominj della Guienna fu rigettato egualmente che quegli ch' esercitava l' uffizio pubblico nel gran consiglio, dalle opposizioni che il primo aveva formate, e dalla confermazione delle lettere in forma di dimanda civile, che l' uno e l' altro avevano ottenute contro i giudizj precedenti.

Tali sono tutti i giudizj de' quali si può far uso contro il re. Bisogna stralciarne tosto il primo: vi si trovano, a dir vero, delle conclusioni del foro del gran consiglio ma non si vede che il re vi abbia avuto parte. Ora egli è importantissimo il qui osservare che c'è una grandissima differenza da farsi tra' giudizj, in cui il procurator generale del re ha dato solamente conclusioni e que' ne' quali è stato veramente parte pel re. Gli ultimi soli sono riputati seguiti in contradditorio col re; gli altri sono preventivi giudizj favorevoli, ma non

vere decisioni. La ragione maschia di quella differenza si è che allor quando il procurator generale del re pronunzia solamente delle conclusioni sopra un'istanza o sopra un processo nel quale il re ha interesse, non ne risulta veruna cosa se non che l'affare è stato comunicato nel foro, e che il procurator generale non ha creduto doversi render parte pel re; ma la sua opinione non importa una decisione irrevocabile; egli ha potuto ingannarsi, ed in caso ch'ei siasi ingannato effettivamente risguardasi il suo silenzio qual verace omissione di difesa alla quale il re vi ha sempre luogo. Non è già lo stesso allorchè il procurator generale si è reso parte, e che i giudici istrutti della causa del re coll'organo del suo difensore, han pronunziato un giudizio veramente in contradditorio: allora non è più un semplice giudizio favorevole presuntivo che traesi dal silenzio del procurator generale del re; è una vera decisione che si ritratta molto più difficilmente. Supposta una volta questa distinzione egli è evidente che il primo giudizio del gran consiglio non può esser risguardato come un giudizio di decisione contro il re, e che la sola conseguenza che se ne possa tirare, quand' anche fosse pronunziato in un tribunal competente, si è che, quegli che esercitava il ministero pubblico non ha giudicato a proposito di rendersi parte per re. Ma in ciò appunto gli ha mancato. Quindi il suo silenzio è una manifesta omissione di difesa che somministra al

re

re un appoggio infallibile per andar contro questo giudizio con tutti gli appoggj che sono stati spiegati in questa causa. E' la stessa cosa in certo modo come se quegli che è incaricato della difesa d'un minore o d'una chiesa, dopo aver preso comunicazione d'un processo nel quale questa chiesa, o questo minore avessero interesse, non giudicasse a proposito di formare alcuna dimanda: se in progresso si trovasse ch'si s'è ingannato in questo giudizio, e che la causa che aveva creduto di non poter difendere, fosse giustissima e fondatissima, ben lungi che il suo silenzio potesse pregiudicare alla chiesa, ed al minore, anzi appunto per avere egli preso il partito di tacersi in un'occasione in cui doveva parlare, il minore e la chiesa sarebbero in diritto d'allegare che non sono stati difesi, e che non bisogna cercarne altra prova che il silenzio stesso del loro difensore, che ad essi viene opposto. Il perchè tutta la questione in tal caso, sia rispetto alla chiesa ed al minore, sia rispetto al re, si riduce sempre a sapere se sia vero che nel merito la loro pretensione sia giusta e legittima. Ora quest'è ciò che si crede aver pienamente dimostrato nella terza parte di questa dimanda, rispetto al re, nel caso particolare di questa causa; e per conseguenza quanto fu deciso preventivamente col giudizio del 1605, quando fosse pronunziato da giudici competenti, non può essere opposto al re, poichè questo giudizio preventivo è fondato

unicamente sopra un silenzio ch' è l' appoggio stesso di cui il re si serve per far vedere che i suoi diritti non sono stati difesi.

Il secondo giudizio non decide nulla, e non pronunzia che un *appuntamento in diritto*: e per conseguenza nulla pregiudica all' interesse del re. Non si può tuttavia far di meno di dedurne una conseguenza, che è una prova sensibile della negligenza con cui la causa del re è stata difesa nel gran consiglio. Si apprende da questo giudizio che quegli che intraprese allora di difenderla non reclamò che sulla qualità d' uomo ligio, e pretese che siffatto omaggio non potess' essere prestato che al sovrano. Il perchè invece di contestare sul merito della dipendenza e di allegare gli stessi appoggi che il procurator generale propone in oggi, quegli ch' esercitava l' uffizio pubblico, si contentò di formare una cattivissima difficoltà sulla qualità d' un omaggio, al quale il re secondo la giurisprudenza degli ultimi secoli non aveva alcuno interesse; e di fatti non avendo nulla potuto proporre di verisimile sopra una difficoltà così malfondata fu condannato in absensa, ciò che forse non ha mai avuto esempio negli affari in cui il re ha interesse. Questo giudizio in assenza è il terzo di quelli che si oppongono al re, ma col marcare che è nato in absensa se n' è detto abbastanza per distruggerlo. Non resta adunque che l' ultimo giudizio che potesse far qualche impressione, se fosse pronunziato in un

altro tribunale. Di fatti pare che que' che avevano intrapreso di sostenere la causa del re nel gran consiglio, siansi allora svegliati dal loro profondo sonno, ed abbiano cominciato ad aprir gli occhi sopra la loro negligenza passata. Eglino han fatto almeno nella iforma tutto ciò che dipendeva da loro per ripararla. Han formato opposizione a' giudizj precedenti. Essi han creduto altresì dover prendere la precauzione d'ottenere con una formalità assai rara negli affari del re, lettere in forma di dimanda civile contro questi stessi giudizj; ma poichè sono ancora rimasti soccombenti in una causa così giusta, si deve presumere ch'essi l'abbiano mal difesa nel merito: perocchè in una parola, questo cattivo successo non può derivare che dall'una di queste tre cagioni, o perchè si è risguardato il primo giudizio del 1603 come un ostacolo ed una barriera insormontabile; o perchè il paraggio ch'era il prncipal fondamento delle pretensioni del signor d'Orchiac, è stato considerato qual paraggio giusto e legittimo; o finalmente perchè si è creduto che i signori d'Orchiac avessero prescritto la dipendenza di S. Macrino con parecchi atti di fede ed omaggio che si sono inseriti con gran premura in contemplazione del giudizio seguito. Ora non c'è alcuno di questi tre appoggi che abbia potuto esser vittorioso che in forza d'una grandissima omissione di difese. Quest'è quanto bisogna stabilire in pochissime parole. Il primo fondamento del giu-

dizio del 1635 fu senza dubbio quanto fu deciso preventivamente col giudizio del 1605. Ora neppure in questo il re è stato difeso, come doveva: andiamo ancora più avanti: in questo appunto non lo poteva essere al gran consiglio. Perocchè qual doveva essere nella forma la difesa del re contro questo giudizio? Bisognava formarvi opposizione, non solamente rispetto al merito, ma anche rispetto all' ordine; e qual doveva essere l' appoggio d'opposizione? L' incompetenza certa del tribunale, l' irregolarità, e la nullità del giudizio di *retenzione* di giudicatura, al quale bisognava opporsi. Ora non solo questi appoggi non furono mai proposti, ma egli è evidente che non l' hanno potuto essere; perocchè da chi lo sarebbero stati? L' appaltatore del dominio che per una crassa ignoranza aveva portato la dimanda al gran consiglio, non aveva nemmeno il pensiere di rivocare in dubbio la competenza di un tribunale da lui riconosciuto: e si poteva mai sperare che quegli che esercitava l' uffizio pubblico nel gran consiglio, tradisse, per così dire, l' interesse della sua compagnia per prendere in mano la difesa d' una giurisdizione estranea? E quand' egli l' avesse voluto fare, il gran consiglio avrebbe egli potuto esser giudice d' una questione di tal natura?

Dunque è vero che non solo la causa de' re non è stata difesa, ma che non l' ha potuto essere in questo articolo ch' è tuttavia la ba-

se, ed il fondamento di tutti gli altri. Quindi prima ommissione di difese che non può mai essere nè coperta, nè riparata, per non essersi attaccata l' incompetenza de' giudici che erano al possesso di quest'affare.

Il secondo fondamento apparente del giudizio del 1635, è il preteso paraggio, col quale i signori della casa d'Orchiac han voluto attribuirsi la dipendenza di San Macrino. Ma oltrechè l'omissione della prima difesa del re ha reso tutte le altre difese inutili trai signori d'Orchiac, ed i signori di S. Macrino, era una spezie di paraggio e di garanzia per mezzo del quale la fede sarebbe sempre prestata al re per questa terra da'signori d'Orchiac, che da un'altra parte se la facevano prestare dai signori di S. Macrino. E di fatti, si è veduto che in tutti gli atti di fede ed omaggio, che sono stati prestati al re, i signori d' Orchiac vi hanno sempre compreso la terra di S. Macrino, non come un sotto feudo ma come un pien feudo del re, dipendente egualmente dalla contea della Santongia, come la signoria d'Orchiac. La corte non ha scordato neppure cha i riconoscimenti di cui i signori d'Orchiac han voluto prevalersi, contengono la stessa enunciazione, e non differiscono dagli atti di fede ed omaggio che in ciò che vi si suppone che questa stessa terra, ch' era tenuta in pien feudo dal re, era tenuta da essi in paraggio da'signori di S. Macriho. Era dunque certo che la fede dovuta al re

per la castellania di S. Macrino non aveva sofferto verun attacco, ed il re n'era sempre stato servito pacificamente senza veruna interruzione. Quando dunque si avesse voluto tollerare questo paraggio irregolare, col quale i signori d'Orchiac aveano usurpato una dipendenza subordinata a quella del re, bisognava almeno riservar la prima e la principal dipendenza, di cui il re era rimasto in possesso, anche dopo il paraggio. Tuttavia per una sorpresa inconcepibile ma che mostra chiaramente quanto la causa del re sia stata poco ascoltata nel gran consiglio, se lo condanna puramente e semplicemente senza eccezione, senza riserva, e senza marcare almeno che se il sig. d'Orchiac poteva ricevere un omaggio subordinato per la di terra S. Macrino ne doveva egli stesso il vero, ed il principale omaggio al re, conforme a' suoi proprj titoli. Da qualunque lato si consideri questa condanna essa è egualmense insostenibile; perocchè, *in una parola*, o il paraggio era nullo, o risguardavasi come legittimo. Se era nullo, non bisognava neppur soffrire che il signor d'Orchiac ricevesse un omaggio subordinato della terra di S. Macrino. S'era legittimo, conveniva almeno obbligare il signor d'Orchiac a continuare la prestazione dell'omaggio diretto e principale al re. Eppure non si fa nè l'uno, nè l'altro, e l'omissione di difese è portata così oltre nella causa del re, che gli si fa perdere ciò che non poteva essergli conteso, e si aggiudi-

ca al signor d' Orchiac quel ch' egli nè pretendeva, nè poteva pretendere. Quindi l' ultimo giudizio del gran consiglio è del numero di quelle prove ambiziose che si distruggono da per se stesse, e non provano nulla perchè provano troppo.

Finalmente il terzo motivo di questo giudizio è forse stata la prescrizione che il signor d' Orchiac ha preteso senza dubbio d' aver acquistata con parecchi atti di fede ed omaggio consecutivi che gli sono stati resi per la terra di S. Macrino. Ma se la decisione del gran consiglio ha potuto esser fondata sopra questo motivo, essa ha avuto per principio un doppio errore di diritto, e di fatto, che non si può distruggere senza far vedere ad un tempo stesso che la causa del re è stata così male difesa sopra questo appoggio che sopra i due primi.

Error di diritto in primo luogo, se si è supposto che la prescrizione poteva aver luogo contro il re in materia di dipendenza. Vero che alcuni dottori particolari, che han potuto servir di guide a' giudici in quest' affare, credettero che si dovesse distinguere tra' diritti che appartengono al re come re e que' che non gli appartengono che come signor particolare; che i primi erano soli imperscrittibili, laddove gli ultimi potevano avere in questo punto la stessa sorte de' diritti de' particolari. Ma questa opinione è sempre stata condannata dalla corte, istrutta delle vere massi-

me del dominio, la di cui conservazione è commessa alla sua giustizia; ed appunto in questa stessa vista è stata delineata la disposizione dell' editto del 1667, che rigetta ogni disposizione in questa materia, e non ammette veruna spezie di prescrizione contro i diritti che dipendono dal dominio della corona.

Error di fatto in secondo luogo, se si è creduto dal gran consiglio che nella spezie particolare di questa causa vi fosse alcuna presunzione acquistata contro il re, quand' anche non se lo risguardarse che qual signor particolare, Quest' errore apparisce manifestamente dagli atti di fede ed omaggio del 1498, del 1515, e del 1549 e da' riconoscimenti ed enumerazioni del 1516, e del 1593; carte nuove, che si sarebbero potuto trarre dalla camera de' conti nel 1645, con altrettanta facilità che il procurator generale del re ne ha tratte in oggi, e la cui produzione sarà una nuova prova dell' omissione di difese, che spica in quest' affare.

Da tutte queste carte risulta che il re è stato riconosciuto come solo signore immediato di S. Macrino, ed anche senza veruna menzione del paraggio posteriormente agli atti con cui i signori d'Orchiac hanno apparentemente preteso averne prescritto la dipendenza, e che sono tutti compresi nell' estensione del tempo che è decorso dall' anno 1422. fino al 1543.

Ora, se i signori d'Orchiac hanno eglino stessi portato al re la terra di S. Macrinc,

come dipendente da lui in pien feudo, come mai hanno eglino potuto durante quel tempo prescrivere contro di lui la dipendenza di questa stessa terra? Il vassallo può egli prescrivere contro il suo signore, ed acquistare colla prescrizione la dipendenza del feudo, di cui gli rende continuamente l' omaggio? Siffatta proposizione è sicuramente un paradosso che non ha bisogno d'esser confutato: ma quel ch'è ancor più sorprendente si è che tal paradosso abbia potuto essere autorizzato da un giudizio. Ecco nonpertanto a che si riduce la decisione che in oggi viene opposta ai diritti del re: essa suppone, ripetiamlo, che un vassallo immediato del re abbia potuto prescrivere contro il re stesso la dipendenza d' una signoria, di cui gli ha sempre prestato omaggio. Vi vorrebbe forza di più per mostrare sin a qual punto la causa del re abbia potuto essere intesa, negletta, abbandonata? E quando il procurator generale non avesse che questo solo appoggio per combattere il giudizio del gran consiglio, potrebbe mai temerne il giudicato anteriormente?

Dopo tutto ciò, il procurator generale non si fermerà a rispondere a quanto fu avanzato dal conte di S. Mauro nelle sue cause, e ne' suoi appoggi d' appellazione, che l'istanza decisa col giudizio del gran consiglio del 1635, fu communicata al precessore del procurator generale del re, e le sue conclusioni sono messe nel foglio 15 di questo giudizio. *Vero* che

in questo luogo si trovan nel numero delle carte prodotte dalle parti alcune conclusioni pronunziate dal procurator generale del re per ragione dell'omaggio di S. Macrino; ma sarebbe assurdo il pensare che sopra questa istanza pendente al gran consiglio, il procurator generale del re avesse pronunziato queste conclusioni. Non si può concepire in che guisa quegli che il conte di S. Mauro ha incaricato della sua difesa abbia potuto abbraciare un' idea così bizzarra, e così contraria alla verisimiglianza: tutto ciò adunque che risulta da questa osservazione si è che una delle parti ha prodotto delle conclusioni ch' erano state pronunziate altre volte sopra qualche istanza pendente nel parlamento rispetto alla terra di san Macrino; ma non si vede, nè quali siano queste conclusioni, nè in qual tempo, nè su che siano pronunziate, nè da' quali giudizj siano seguite. Eppure bisognerebbe sapere tutto questo per cavarne qualche conseguenza. Il signor di S. Mauro non deve adunque più mettere tutta la sua fiducia in titoli così viziosi; perocchè, per ripigliare in pocchissime parole ciò ch' è stato detto sopra questa materia, tutto concorre a far vedere la nullità è l'inutilità di questi giudizj. Il tribunale che li ha pronunziati è stato notoriamente incompetente, e la procedura con cui egli ha voluto attribuirsi la cognizione di quest' affare non essendo stata fatta col re la causa è ancora intatta a suo riguardo, e si possono rovesciare fino

dal fondamento tutti questi giudizj coll' opporsi al giudizio di retenzione di giudicatura, La causa dunque non è stata nè può essere validamente difesa in questo tribunale così poco competente. Il primo giudizio non è che un semplice anterior giudicato, che non ha per appoggio che il silenzio di quello che esercitava il pubblico ministero, e per conseguenza sopra una vera omissione di difese da parte del re. Il secondo non è che un' *appuntamento in diritto*. Il terzo è pronunziato in absenza contro il re per conseguenza senza difesa dalla sua parte, e per più forte ragione senza difesa valida. Il quarto è pronunziato con più di precauzione, ma non già con più di giustizia. Non ha potuto avere che tre motivi, sarebbero stati facilmente distrutti qualora la causa del re fosse stata difesa.

Primo motivo.

Ciò che fu deciso col primo giudizio; ma era appunto questo stesso giudizio che bisognava attaccare per la via dell' inconpetenza; e questo mezzo non è stato, nè ha potuto esser messo in uso nel gran consiglio.

Secondo motivo.

Il paraggio, con cui il signor d' Orchiac ha ha preteso avere acquistato la dipendenza di S. Macrino; ma 1. Questo paraggio era nullo,

com'era facile di mostrare, ciò che non apparisce essere stato fatto. 2. Quand'anche si avesse potuto tollerarlo, sarebbe sempre stato d'uopo conservar la dipendenza antica, e principale ch'aveva sempre appartenuto al re, tuttavia se gliela fa perdere, e ciò contro i titoli stessi del signor d'Orchiac.

Terzo motivo.

La prescrizione con cui il signor d'Orchiac pretendeva ancora avere acquistato questa dipendenza, ma se la causa del re fosse stata difesa meglio si avrebbe fatto vedere che quest' appoggio non poteva esser fondato che sopra un doppio errore di dirito, e di fatto: errore di diritto in ciò che si *suppone* che la prescrizione potesse aver luogo contro il re. Error di fatto, in ciò che si allegava una prescrizione imaginaria, e combattuta dagli atti di fede ed omaggio, co' quali i signori di Orchiac aveano eglino stessi riconosciuto che il re era il signore diretto ed immediato di S. Macrino, di modo che egli era impossibile che avessero prescritto contro il re la dipendenza d'un feudo, pel quale essi gli aveano sempre prestato omaggio.

In mezzo a tanti appoggi, de' quali un solo potrebbe bastare, il procurator generale non istima che i giudizj del gran consiglio possano fare veruna impressione sulla mente de' giudici; nè bilanciar la forza ed il peso degli ap-

poggj ch'egli ha spiegati rispetto alla certezza del diritto. Ed unicamente per una precauzione soprabbondante ei formerà opposizione a questi giudizj; perocchè l'incompetenza certa del tribunale che gli ha pronunziati poteva dispensarlo da questa formalità. Egli non credeva neppur contraddire in dettaglio gli atti di fede ed omaggio, ed i riconoscimenti e le enumerazioni che gli autori del conte di san Mauro possono avere esatte da' signori di san Macrino dopo i giudizj del gran consiglio. Tutti questi atti non sono che conseguenze sforzate, e necessarie di questi giudizj, che cadranno con essi tostochè saranno distrutti, e che per conseguenza non possono recare il minimo pregiudizio a' diritti del re.

C' è ancora un' altra questione in questa causa, ed è quella della dimanda di garanzia che il conte di San Mauro ha formata contro i direttori de' creditori della casa di Bourdeilles; ma siccome questa dimanda non riguarda i diritti del re, che non ha veruno interesse d'impedir questa garanzia, se il conte di san Mauro vi è ben fondato, il procurator generale non deve prender veruna parte a questa contestazione subsidiaria che si forma tralle altre parti; e gli basta l'aver fatto vedere in tutto il decorso di questa causa, che il diritto del re incontrastabile in merito non ha ricevuto verun attacco nella forma da' giudizj del gran consiglio che sono i soli titoli che il conte di S. Mauro ha creduto fino al presente dovergli opporre.

Ciò considerato, vi piaccia dar atto al procurator generale del re dell' opposizione ch' ei forma all' esecuzione de' giudizj del gran consiglio de' 23 marzo 1603, portando retenzione del processo, e contestazione de' signori d' Orchiac, e di S. Macrino, e de' 30 settembre 1603, 21 luglio e 16 agosto 1604, e 30 agosto 1645, facendo diritto sulla sopraddetta opposizione insieme sull' appellazione interposta dal suddetto signor di S. Mauro del sequestro feudale della terra di S. Macrino fatta ad istanza del sostituto del sopraddetto procurator generale nel foro delle finanze della Rochelle, annullando l' appellazione, ordinare che ciò che forma il soggetto dell' appellazione abbia il suo pieno ed intero effetto; condannare l' appellante nell' emenda ordinaria di 12 lire, ed in conseguenza senza fermarsi per questo rispetto alla dimanda del sopraddetto signor di S. Mauro; mantenere e preservare il sopraddetto signor di S. Mauro nel possesso e nella proprietà della dipendenza del feudo, e della signoria di S. Macrino, tenuta a fede ed omaggio ligio dal sopraddetto signore a cagione contea della della Santongia, e ponte di Saintes, e dare atto al procurator generale di ciò che per risposta alle ragioni, ed agli appoggi d' appellazione del suddetto signor di S. Mauro, ed inoltre alle scritture, produzioni, e contraddizioni, impieghi il contenuto nella presente causa, insieme colle carte che seguono, e che resteranno unite a detta causa. E voi farete giustizia.

TERZA CAUSA FISCALE

Ch' è una replica sulla dipendenza della terra di S. Macrino

A' SIGNORI DEL PARLAMENTO.

S*Upplica il procurator generale del re dicendo*, che qualunque estensione si abbia voluto dare alle contraddizioni inservienti alla difesa, che il conte di S. Mauro in qualità di signor d' Orchiac ha fatto intimare al procurator generale, egli è facile tuttavia il ridurle a due punti egnalmente semplici l' uno nell' ordine, e l' altro nel merito.

Il procurator generale aveva creduto dover cominciare la causa collo stabilire nel merito la giustizia de' diritti del re; ed avea finito col rispondere alle obbiezioni che il conte di San Mauro trae dall' ordine, per coprire la debolezza della sua causa nel merito. Il difensore del conte di S. Mauro ha giudicato a proposito di cambiar quest' ordine, e di rispondere dapprima a ciò che il procurator generale avea detto in avanti di proporre le sue difese in merito. Siccome non c'è nulla di più indifferente di quest' ordine, il procurator generale si conformerà volontieri in questa replica, a quello che il conte di S. Mauro ha seguito nella sua difesa; e trattando quest' affare nell' ultimo stato in cui si trova, procurerà dapprincipio di distruggere in poche

parole tutto ciò che il conte di S. Mauro allega di più prezioso in ordine in cui si vede bene ch'ei ripone la sua più gran confidenza, per passare in seguito alla confutazione degli appoggi molto meno apparenti, che si sono opposti in merito a' principj stabiliti nella sua causa dal procurator generale del re.

Ma prima di spiegarsi sopra l'uno e l'altro articolo, il procurator generale crede dover qui avvertire il consiglio del conte di S. Mauro che non è stato molto felice nelle sue conghietture, allorchè ha avanzato senza dubbio, con buona intenzione, e per dare un colore più favorevole alla causa, di cui egli ha intrapreso la difesa, che era il signor di San Macrino quegli che litigava in quest'affare sotto il nome del re. Il procurator generale sa troppo bene ciò che deve al ministero ch' egli ha l'onore d'esercitare, per autorizzare, nè manco tollerare che si facesse uso del nome del re, o piuttosto che si abusasse di questo nome rispettabile per sostenere una pretensione ch'ei non crederebbe legittima. L'ufizio pubblico non si presta nè agli interessi, nè alle passioni de'particolari, e ciò che si è detto sopra questa materia dalla parte del conte di San Mauro senza farci bastante riflessione, non dev'essere risguardato che come nua figura, spesso inutile anche negli affari de' privati, ma che non conviene mai inpiegare, quando conviene scrivere contro quello che il suo ministero non rende parte per la di-

fesa

fesa de' diritti del re, che colle disposizioni d' un giudice, e collo stesso spirito di giustizia.

PRIMA PARTE.

In cui si esaminano gli appoggi che risguardano l' ordine.

PER ridurre tutto ciò che concerne l' ordine a punti fissi e certi che ne rendano la decisione chiara e facile, il procurator generale lo rinchiuderà in sette proposizioni, ch' egli ha sufficientemente stabilite nella sua prima causa, e che confermerà con alcune nuove reflessioni, che sono altrettanti principj, con cui la corte potrà giudicare della qualità delle obbiezioni del conte di S. Mauro.

Prima proposizione.

Il parlamento è giudice naturale di tutto ciò che concerne la sostanza del dominio del re, non solo per diritto comune, ma per un' attribuzione speciale, e particolare.

Seconda proposizione.

Quindi proviene che la cause del dominio non possono essere avocate e non sono mai comprese ne' privilegj i più generali, ed i più

estesi che il re possa attribuire ad altri tribunali.

Terza proposizione.

Il re non ha mai avocato la contestazione di cui trattasi rispetto alla dipendenza della castellania di S. Macrino.

Quarta proposizione.

In gran consiglio non ha potuto fare ciò che il re non aveva fatto, ed avocare al suo tribunale la cognizione di questa vertenza.

Quinta proposizione.

Quando il gran consiglio avesse avuto la facoltà d'avocare un affare di questa natura avrebbe abusato di questa facoltà non osservandoci veruna forma legittima.

Sesta proposizione.

L'incompetenza non può mai coprirsi rispetto al re, e la moltitudine de' giudizj pronunziati da un tribunale incompetente, non fa che moltiplicare il vizio essenziale della procedura, ben lungi dal ripararlo.

Settima proposizione.

Dunque tutti i giudizi che il gran consiglio

ha pronunziati contro il re in quest' affare, e tutti gli argomenti che se ne traggono per istabilire de' pretesi motivi di non ammettere contro la dimanda del procurator generale, non meritano veruna attenzione.

La prima proposizione è incontrastabile, e non v'è prerogativa nè più certa nè più onorifica al parlamento, che di essere tra tutti i tribunali ordinarj, il solo depositario de' diritti della corona, e l'unico arbitro di tutte le contestazione che interessano il dominio. Appunto per qnesto dacchè i nostri re han cominciato a far leggi per la conservazione della giurisdizione degli alti giustizieri e de' tribunali inferiori del regno col fare proibizioni generali di tradurre i sudditi del re al parlamento, per procedervi in prima istanza, ne hanno tutti eccettuato le cause che risguardavano i diritti del re. Così esprimesi il re Filippo il Bello nella sua ordinanza dell'anno 1302 art. XIV. *Nec eorum causæ nisi in casu ressortii, in nostris curiis audiantur vel in casu alio ad nos* (*hoc est ad jus nostrum regium*) *pertinenti*. Il re Giovanni nella sua ordinanza facendo l'enumerazione delle sue cause che possono essere introdotte direttamente nella corte vi marca espressamente quelle che concernono il dominio della corona. *Fiailexer causa proprietates nostri patrimonii*. Carlo VII. si spiega con maggiore estensione ma sempre nello stesso spirito, allorchè nell'articolo V. della sua ordinanza dell'

anno 1454 mette nel numero delle cause e de' processi che di lor natura e diritto debbono essere introdotti e trattati nel parlamento, *le cause del nostro dominio, e de' nostri diritti, e delle nostre regalie, e le cause, nelle quali il nostro procuratore sarà parte principale*. Finalmente per non moltiplicare invano le prove d' una verità così costante, tale si è ancora l'idea che Luigi XI. dà dell'autorità del parlamento nelle sue lettere patenti degli 11 maggio 1478, risguardante la confiscazione de' beni dell' ultimo duca di Borgogna. Egli ordina con queste lettere che tutte le vertenze che risguarderano quella confiscazione, siano giudicate nella sua corte del parlamento di Parigi, che è, dice questo principe, la corte di giustizia del nostro regno, ove vanno e si devono giudicare e terminare le materie concernenti i gran diritti spettanti alla nostra corona.

La giurisdizione del parlamento in questa materia non é solamente fondata sull' eminenza e sulla dignità di questo tribunale, ma sulle massime fondamentali de' feudi che vogliono che tutte le vertenze che risguardano tanto il dominio del signore quanto quello de' suoi vassalli, o de' suoi pari, siano giudicate nella sua corte; di modo che tragli altri titoli che si possono dare al parlamento, si può chiamarlo giustamente la corte feudale del re e del regno, ove si trattano tutte le cause che interessano il gran feudo, il feudo sovrano del-

la corona, e quella de' signori che han l'onore di tenere i lor feudi, o le loro dignità di pari di questo feudo veramente dominante, che non dipende da niuno e da cui tutti gli altri feudi dipendono. Il perchè tutte le ordinanze che stabiliscono il diritto che i pari hanno di non riconoscere verun altro giudice delle loro dignità di pari che la corte soprannominata per eccellenza la corte de' pari confermano con più forte ragione il privilegio inviolabile del dominio della corona, poichè sarebbe assurdo che i vassalli avessero un diritto che il lor capo, il lor signore, ed il lor padrone non avesse così eminentemente, e così inviolabilmente di loro.

S' egli è certo, come si è detto in primo luogo, che il parlamento è giudice naturale, ed unico tra tutti i tribunali ordinarj delle cause che risguardano il dominio del re, la seconda proposizione che non è che una conseguenza necessaria della prima, non è men costante, cioè che le cause del dominio non possano mai essere avocate e che il diritto del re la vince sempre, ed in ogni sorte d'occasioni sopra ogni altro privilegio. L'ordinanza del 1669, che ha rinuovato questa massima nell'articolo XVI. del titolo delle evocazioni, non è che la ripetizione e la conseguenza naturale delle antiche ordinanze che abbiamo spiegate, e dell' uso inviolabile che ne ha assicurato perpetuamente l' autorità. Quindi proviene che il privilegio del *commisimus* cessa

assolutamente in questa materia, e colla dichiarazione dell' anno 1543 risguardante la giurisdizione della camera del tesoro, il re Francesco primo ha fatto delle proposizioni espresse a' referendarj del palazzo di giudicare su tutte le cause in cui si trattasse de' diritti di proprietà del dominio del re. Quindi deriva, per risalire ancor più in là, che allorquando andò questione nell' anno 1465 di regolare la giurisdizione della contea dignità di pari, e di derogare al trattato di S. Mauro in cui il re Luigi XI. era stato costretto d'accordare all' Echiquier di Normandia la giurisdione di questa contea; questo principe si spiegò in questi termini, di cui è facile i far l' applicazione al dominio della corona, poichè si è già osservato che ciò che ha luogo per le dignità di pari ha luogo a più forte ragione pel dominio del re, di cui esse sono le più nobili dipendenze. *Noi vi comandiamo*, dice il se Luigi XI. *a voi genti del nostro anzidetto Echiquier, che nè contro, nè in un giudizio de' diritti della ſuddetta dignità di pari di Francia, cioè rispetto alle suddette cauſe, e materie spettanti al sopraddetto nostro cugino, ed a' suoi antedetti sudditti della contea d' Eu, non tenghiate, ne iutrapprediate veruna corte di giuriſdizione; ed inoltre commetiamo a voi, gente del suddetto nostro parlamento di Parigi, che le cause e materie in qualuuque stato siano, che in pregiudizio de' diritti e delle prerogative della dignità di pari, fossero state introdot-*

te, e fossero pendenti in altra parte che nella nostra corte del parlamento, avochiate innanzi a voi nell' antedetta nostra corte ec.

Perciò dall' una parte questo re proibisce all' Echiquier della Normandia di conoscere cause della dignità di pari di Eu, e dall' altra ingiugne al parlamento di prenderne cognizione, e di avocarle in qualunque tribunale siano pendenti; dal che si può conchiudere, che non è neppur libero al parlamento lo spogliarsi della cognizione diretta delle cause risguardanti le dignità di pari, ed ancor meno di quelle del dominio del re, non avendo le dignità di pari questo privilegio che per l' onore ch' esse hanno d' accostarsi molto davvicino alla dignità del dominio della corona, di cui esse son risguardate come un' emanazione, e nelle quali ricadrebbono di pien diritto in difetto di possessori maschi, se il re non impedisse questa unione con una derogazione espressa alle sue ordinanze. Il gran consiglio non ha più privilegi sopra quest' articolo che gli altri tribunali, a' quali è proibito di prender cognizione di tutto ciò che concerne il dominio del re. La questione n' è stata discussa, da lungo tempo, e decisa contro questo tribunale, con un giudizio pronunziato dal re nel suo consiglio, li 5 marzo 1614, tra' religiosi dell' abbazia di san Germano di Prês, che si fondarano sopra lettere d' avocazione generale che importavano attribuzione al gran consiglio, ed il sostituto del procurator gene-

rale del re nella camera del tesoro, che assumeva il fatto, e la causa del ricevitore del dominio di Parigi, che non opponeva a queste lettere che il privilegio sempre superiore del dominio del re. Sarebbe facile il riferire un numero infinito di esempi somiglianti, quando si credesse che il conte di san Mauro potesse rivocare in dubbio la verità di questa massima, che le cause del dominio non possono essere avocate.

La terza proposizione che è che il re non ha mai avocato espresamente, nè mandato al gran consiglio la cognizione della vertenza ch' è stata decisa altre volte sulla dipendenza di san Macrino, non ha mestieri di prova: è un fatto certo. Nel processo pretendevasi per avventura di far passare per un'avocazione tacita, e per un rimando indiretto, il giudizio del consiglio dei 9 decembre 1602, col quale il re aveva rimandato al gran consiglio *i processi e le differenze per ragione del pagamento de' debiti dell' eredità del signor della Vauguyon, signor di san Macrino*; ma si è mostrato che le cause del dominio non si riputano mai comprese nelle avocazioni le più generali, e nè privilegj più formali. E' egli necessario il qui richiamare ancora che il re non si presume mai dar privilegj contro se stesso? Senza ciò non sarebbe vero il dire che le cause del dominio non possono mai essere avocate. L'ordinanza che rinnova questa massima sarebbe perpetuamente delusa, se bastasse che il re a-

vesse attribuito ad un tribunale straordinario la cognizione d' una vertenza per potere aggiugnervi una questione che interessa il dominio, sotto pretesto di *connessione*, o *di dipendenza*.

Non è vero neppure in fatto che vi fosse una connessione vera e necessaria tralle contestazioni pendenti al gran consiglio, e la questione della dipendenza di san Macrino. Non sono questioni veramente connesse che quelle che sono indivisibili, e di cui non si può giudicare l' una senza l' altra: ma che cosa, c' era di più facile da separare che questa questione di dipendenza, e tutte quelle che potevano risguardare la discussione de' debiti del signor di Mauguyon? Non accade egli tutto giorno che contestazioni di questa natura si giudicano separatamente ed in diversi tribunali? Egli è vero, che come la questione della dipendenza poteva influire sul prezzo della terra di san Macrino, se fosse stato necessario il venderla, sarebbe stato dell' interesse comune del debitore, e de' creditori di far giudicare questa questione prima che si procedesse all' aggiudicazione; ma perchè conviene al vantaggio delle parti, il far decidere una contestazione, prima di farne giudicare un' altra, ne conseguita per questo che l' una e l' altra debbano esser giudicate nella stessa giurisdizione? Se ciò fosse non ci sarebbe tribunale che non si potesse spogliare della cognizione d' una questione di dipendenza, sotto pretesto ch' egli è importante che questa questione sia decisa pri-

ma che la terra che l'ha fatta nascere, sia venduta per giustizia in un altro tribunale. L'ordinanza del 1669 ha condannato anticipatamente questa malvagia pretensione, non solamente allorchè essa ha deciso che c'erano cause d'una tal natura che non potevano essere avocate, ma allorchè collo stabilire che i decreti e gli ordini non potessero essere avocati, essa ha ordinato tuttavia che le opposizioni che vi fossero fatte potrebbono essere avocate. Essa non suppone adunque che vi sia un legame, ed una connessione necessaria tra un decreto, e l'opposizione che vi è formata di qualunque natura sia, poichè permette ad ogni sorte di persone che possano dimandare un'avocazione, od un rimando, (perocchè la stessa regola ha luogo nell'uno e nell'altro caso) di portar la loro opposizione in un tribunale mentre il proseguimento del decreto resta in un altro.

Ora, se questa regola osservasi a favore anche di que'che non hanno la scelta di certi tribunali che per grazia, o per privilegio, come ardirassi mai sostenere ch'essa non debba aver luogo a favore di chi litiga non per privilegio ma per diritto comune nel primo tribunale del regno, cioè a favore del re stesso?

Non si creda adunque di dare un colore apparente a' giudizi, del gran consiglio, coll' allegare il pretesto di *connessione e di litispendenza*; o se persistesi ancora a sostenere questa proposizione, sostengasi adunque ad un tem-

pò stesso che il re ha meno privilegi de' suoi sudditi. Che cosa si avrebbe detto, per esempio se un pari di Francia avesse avuto, a cagione della sua dignità di pari, la stessa pretensione, o piuttosto lo stesso diritto che ha il re, a cagione della sua corona, sulla dipendenza di san Macrino? Si sarebbe potuto obbligarlo, contro il privilegio delle dignità di pari, a litigare nel gran consiglio? Sarebbesi neppure osato di farne nascere la contestazione? E ciò che non sarebbe stato possibile rispetto ad un pari di Francia, sullo stesso pretesto di connessione, si vorrà che lo si abbia potuto fare validamente contro il re? Non facciasi adunque uso, ripetiamlo, di questo pretesto per sostenere che una questione di feudo tral re, ed il signor d'Orchiac, sia stata mandata al gran consiglio come connessa colla vendita de'beni del sig. di san Macrino e col possesso della terra che faceva nascere questa questione: come mai sarebbe stato possibile che il re avesse intenzione di comprendere questa vertenza di feudo nel rimando al gran consiglio? Presumerassi per avventura che il re abbia voluto contraoperare alla disposizione delle sue ordinanze, contro la prerogativa del suo dominio, e ciò senza che fosse questione nel suo consiglio del rimando di questa, vertenza di feudo, senza che se ne fosse formata alcuna dimanda, senza che ne sia fatta menzione nè direttamente, nè indiretamente nel

giudizio che è l' unico fondamento della giurisdizione del gran consiglio?

La terza proposizione è dunque assolutamente certa, ed è evidente che il re non ha nè avocato a se, nè mandato al gran consiglio la questione della dipendenza di san Macrino. E la quarta proposizione, che è che il gran consiglio non ha potuto fare ciò che il re non aveva fatto, nè attribuirsi una facoltà, che il re non gli aveva data, è ancora più evidente, seppure egli è possibile.

Si è aggiunto in quinto luogo, che quand' anche questo tribunale avesse potuto avocare da se stesso una tal vertenza, avrebbe fatto un cattivo uso di questa facoltà. Quest' è ciò che fu provato a tutta evidenza nella prima causa del procurator generale, sia perchè l' avvocazione di cui trattasi, e stata ordinata dal gran consiglio sopra una dimanda di regolazione di giudici, che secondo l' ordine pubblico del regno, non poteva esser portata in quel tribunale; sia perchè questa avocazione è stata ammessa senza ascoltare il sostituto del procurator generale del re nella camera del tesoro, parte necessaria nel regolamento de' giudici formato tra questa camera, ed il parlamento di Bourdeaux. Il procurator generale del re ha reclamato con ragione contro una proceduta così mostruosa, e non si è opposto nulla di solido alle sue ragioni, nè manco qualche cosa che abbia la menoma apparenza.

Non si discoviene de' principi che il procurator generale ha stabiliti sulla forma di stabilire su' regolamenti de' giudici; ed unicamente si risponde che questa avocazione, che non iscusasi che pel cattivo pretesto della connessione è stata fatta sulle conclusioni di quello che esercita il ministero pubblico al gran consiglio; come se questi colori potessero coprire il difetto essenziale di non avere ascoltato il sostituto del procurator generale nella camera del tesoro, contro cui il regolamento de' giudici era formato ed il quale solo poteva difendere i diritti della sua giurisdizione.

Dire che una parte così necessaria, così legittima ha potuto essere rappresentata da quello che compisce l' uffizio pubblico nel gran consiglio, egli è avanzare un paradosso che cade da per se stesso. La difesa de' diritti della camera del tesoro non ha mai riseduto, e non può risedere nella bocca di quest' ufficiale: a rincontro, siccome la difesa della giurisdizione dalla sua compagnia gli è affidata, egli aveva in questa occasione un interese, o per parlare ancor più correttamente, una funzione direttamente opposta a quella del sostituto del procurator generale nella camera del tesoro. Era egli, per così dire, sua parte, e per conseguenza volere ch' egli abbia potuto supplire all' absenza di questo sostituto, e capire con ciò il vizio esenziale della procedura, egli è pretendere che una parte possa esser rappresentata e difesa dalla sua parte stes-

sa. Tale si è non per tanto l'unica risposta che siasi potuta fare ad un' obbiezione così decisiva; e se questa resta in tutta la sua forza come mai si può opporre al re un' avocazione contraria non solo ai diritti della sua corona ed alle leggi fondamentali del suo regno, ma altresì all' equità ed alla giustizia naturale, poichè è stata ammessa senza che l' ufficiale, contro cui è stata dimandata, sia ascoltato e senza ch' egli abbia avuto verun' altro difensore che quello che doveva essere e che era sua parte.

Dirassi finalmente per ultima difesa, che la prevenzione del sostituto del procurator generale nella camera del tesoro, non fosse legittima, perchè questa camera non aveva che la prevenzione nella finiscalcheria di Saintes, e che anzi tutt' al contrario la siniscalcheria era quella che l' aveva prevenuta? Ma questo sarebbe un voler difendere l' ordine col merito, e ciò a favor d' un tribunale che non era giudice nè dell' uno nè dell' altro. Non si tratta già qui di sapere se al parlamnnto di Bordeaux, oppure alla camera del tesoro dovesse esser mandata la contestazione; trattasi di decidere se la procedura che è stata fatta nel gran consiglio, per ritenervi questa contestazione, sia valida, e se possa neppur sostenersi con qualche verisimiglianza: ora o fosse il parlamento di Bordaux che dovesse far cognizione di quest' affare o fosse questo della conseguenza della camera del tesoro, la nullità dell' a-

vocazione pronunziata dal gran consiglio è egualmente chiara, sia perchè questo tribunale non aveva verun diritto di pronunziare tralla giurisdizione del parlamento di Bordaux, e quella della camera del tesoro, sia perchè per pronunciarvi, bisognava ascoltare que' che l'ordine pubblico incaricava della difesa de' diritti di questi due tribunali, ciò che il gran consiglio non ha fatto. Poco dunque rileva di sapere se nel merito il parlamento di Bordeaux sia quello che ha diritto di lagnarsi dell'intrapresa del gran consiglio, oppnr la camera del tesoro. Il re la di cui causa doveva esser difesa nell'una o nell'altra di queste due giurisdizioni approfitta egualmente della mancanza di difesa dell'una e dell'altra, che sono state egualmente condannate senza essere intese; ed è sempre in diritto il dire che questo tribubunale attribuendosi una causa reclamata da due altre giurisdizioni, senza ascoltare nè l'una nè l'altra, è caduto nell'abuso del suo potere, che rendeva eternamente nulli tutti gli atti di giurisdizione ch'egli ha esercitati in tal'occasione. Ma un'incompetenza così certa e così evidente ha essa potuto coprirsi? Quest'è ciò che resta da esaminare per istabilir la sesta proposizione, cioè che la molteplicità de' giudizi pronunziati contro il re da un tribunale incompetente, non fa che aumentare il vizio esenziale della procedura, invece di ripararlo.

Per isviluppare questa proposizione, che me-

rita d'esser trattata con più estensione delle altre, egli è necessario l'osservare *prima di tutto* che rispetto anche a' particolari l'incompetenza d'un tribunale non potrebbe coprirsi, quando si volesse stare attaccati esattamente alle regole strette dell'ordine pubblico. Tutto ciò che appartiene a quest'ordine, è al di sopra delle convenzioni, e de' trattati de' particolari; e siccome la loro convenzione espressa non può derogarvi, la loro ignoranza, e la lor negligenza può molto meno darvi attacco. E' lungo tempo che si è riformato questo antico abuso, che permetteva alle parti di scegliersi de' giudici; e nel tempo stesso che quest' abuso era qualche volta tollerato, non aveva luogo che a favore de' giudici ordinarj, e superiori, dinanzi a quali si tollerava che per accorciare le lungherie della procedura, e per evitar frequentemente parecchi gradi di giurisdizione, le parti portassero direttamente la loro contestazione. Il perchè la competenza de' giudici, e l'ordine delle giurisdizioni formando, senza dubbio, parte del diritto pubblico, la direzione, i consensi, la collusione de' particolari non dovrebbero rigorosamente avere alcun effetto contro un'ordine che non è utile se non in quanto è immutabile: ed a fronte del numero de' giudizj l'interesse pubblico che tende a conservar quest'ordine, dovrebbe reclamare in tutti i tempi contro que' che l'han violato.

Secondariamente, bisogna confessare tuttavia

via che vi sono alcuni casi ove non osservasi questo rigore, ed ove la giustizia ascoltando favorevolmente i motivi di non ammettere, autorizza indirettamente con ciò una procedura viziosa nel suo principio, e giudizj pronunziati da un tribunale incompetente. Ma quale è la ragione di questa tolleranza, contraria alle regole strette dell' ordine pubblico? E' l'indegnità del litigante che allega troppo tardi queste gran regole. Ei doveva saperle allorchè cominciò ad attaccare, o a difendersi. Non si presume che niuno ignori le leggi del paese in cui passa la sua vita: doveva egli proporre tosto le sue giuste eccezioni contro il tribunale ove traducevasi: ed allorchè in vece di usarne in questo modo vi ha proceduto volontariamente per parecchi anni, e vi ha opposto tutte le sue difese, e vi si è lasciato condannare più volte, quantunque in progresso voglia ritornare al tribunale, a cui appartiene il giudicare della sua vertenza, la giustizia che non è stabilita per favorire la malizia o la negligenza degli uomini ricusa qualche volta di ascoltare le sue querele troppo tardive, e gl' imputa con tutta giustizia la violenza che ha fatto egli stesso all' ordine pubblico col riconoscere volontariamente l'autorità d' un tribunale incompetente.

Terzo, resta dopo ciò da esaminare se queste ragioni, che sole determinano qualche volta la giustizia a recedere dalla regola generale, possano mai applicarsi al re. Due ra-

gioni tolgono spesso ogni speranza di ritorno a' particolari che reclamano troppo tardi l'ordine pubblico che essi han violato; l'una che si difendono da per se stessi, l'altra che è una conseguenza della prima, che si può in conseguenza imputar loro il riconoscimento che han prestato ad una giurisdizione estranea. Ma egli è evidente che nè l'una nè l'altra di queste ragioni può convenire al re. L'elevazione della maestà reale ha fatto stabilire che il re, che non isdegna di litigare avanti i giudici che sono suoi sudditi, non vi comparirebbe che col mezzo d'un ufficiale incaricato del ministero onorifico di difenderlo. Quest'ufficiale è il procurator generale solo depositario in forza del titolo della sua carica della conservazione de' diritti del dominio della corona ch'ei difende, o da se stesso nella corte o col mezzo de' suoi sostituti ne' tribunali inferiori. Vero che nelle giurisdizioni straordinarie c'è pure, come nella corte de' sussidj, e come nel gran consiglio un ufficiale incaricato del pubblico ministero. Ma egli è importantissimo il qui osservare, per far cessar l'equivoco delle obiezioni che il conte di san Mauro ha fatte sopra questa materia, che in vece che il procurator generale del re ha la pienezza del ministero pubblico, gli uffiziali che parlano a nome del re in questi tribunali straordinarj, non hanno che una porzione di questo nobile officio; e non si può dare una più giusta idea dell' estenzione, e de' limiti di que-

sta porzione, che col dire ch' essa ha gli stessi confini della giurisdizione del tribunale ove l'esercitano e che non hanno la facoltà di rappresentare la persona del re che negli affari che sono della conpetenza della loro compagnia.

Secondo quella nozione generale della facoltà de' diversi ufficiali che adempiscono al pubblico ministero, si può dire che il re si divide per parlar così, e si moltiplica, in altrettanti uffiziali quante sono le giurisdizioni stabilite per conoscere le diverse nature degli affari. Il perchè bisogna risguardare il re, o piuttosto i suoi difensori, come altrettante parti differenti, che non sono mai riputate esserlo, od esserlo stato veracemente che allor quando lo sono nelle materie, la cui difesa è loro affidata, secondo la divisione che l'ordine pubblico fa tra esse. Da questo principio nè conseguita, che il re non si presume mai essere stato parte in un processo, a meno ch'ei non vi sia difeso dall' ufficiale, che è incaricato della sua difesa nel genere d'affare, di cui trattasi, e nel tribunale che ha diritto di conoscerne. Il perchè in una materia di sussidj e di gabelle, od altre somiglianti imposizioui, il re essendo difeso nella corte de' sussidj da quello che esercita l'ufficio pubblico in questa corte, si può dire in allora veramente che il re è stato parte. Quindi quando trattasi del merito del dominio della corona, quando il re è difeso nella corte dal suo procurator generale, *si è* ve-

ramente nel caso in cui si ha diritto di sostenere che il re sia stato parte. Ma se rovesciasi l'ordine naturale delle cose, e si porta o per abuso o per errore al gran consiglio una materia di sussidj o di dominio, non si può dire in tal caso che il re sia stato veramente parte; perchè il re non essendo mai parte da per se stesso, e non potendo esserlo che col mezzo de' suoi difensori, ciascuno in ciò che è di sua giurisdizione, si può dire con verità che il re non essendo stato parte col mezzo dell' ufficiale, col di cui unico mezzo poteva esserlo, non lo è stato in veruna maniera; e la sua causa difesa da un ufficiale senza facoltà, resta sempre tutt' intiera.

Per evidenti che sembrino queste massime, un esempio le renderà ancor più sensibili. Un minore ha due tutori: l'uno ha la qualità generale, ed assoluta di tutore e l' universalità della tutela gli è deferita di modo che egli ha tuttociò che non gli si è tolto colla distrazione d'una certa natura d'affari: l' altro tutore, a rincontro non ha che ciò che gli si è dato espressamente: è se, così vuolsi un tutore surrogato, la di cui funzione consiste principalmente nell' assistere all' inventario de' beni del minore; o è un tutore particolare, incaricato solamente di difendere il minore nel processo che ha contro il suo tutore universale, se si può far uso di tal espressione. Che questo tutor particolare comparisca pel minore in un affare che non sarà di questa natura, e che

risguarderà il ministero del tutore universale; che vi proponga tutte le sue difese, senza che la parte che litiga contro di lui pensi a rilevare il difetto della sua qualità; che durando lungo tempo quest' errore si pronunzino parecchi giudizj contro questo tutore e si raddoppino contro di lui condanne senza fine, dal momento che il vero tutore apparirà, tutti i motivi di non ammettere svaniranno tutte le condanne cadranno da per se stesse, e lungi dall' opporre al solo tutore legittimo ciò cho è stato fatto con un tutore supposto che non avea alcuna facoltà, s' ascolterà novamente la difesa del minore, come se non fosse mai stata proposta, non si avrà neppur compatimento alla parte del minore, perch' essa deve imputare a se la negligenza che ha avuta di non esaurire la qualità del tutore, contro il quale essa ha ottenuto parecchi giudizj, e tutta la sua risorsa sarà d' ottenere contro di lui una condanna in danni, e spese, che non farà verun pregiudizio a' diritti del minore.

Il diritto romano va ancora più in là. Non solo ciò ch' è stato deciso contro un minore difeso da un tutor supposto non può essere di veruna autorità contro il minore; ma se a rincontro il minore ha guadagnato la sua causa sotto il nome di un tutore che veramente non lo era, il pretore accorda la restituzione a quello che ha litigato di buona fede contro questo tutore, ed in una giusta ignoranza della sua qualità: tanto è vero che la giustizia natura-

le, alla quale bisognava speso far ritorno in questa causa, per dissipare le oscurità dell' ordine, non soffre che un giudizio che non è pronunziato che contro l' ombra, per così dire, ed il fantasma d' una parte e non già colla vera parte stessa, abbia veruna autorità. L' intiero titolo del digesto, *quod falso tutore autore gestum est dicetur*, contiene parecchie decisioni sopra questa materia, ch' è inutile d' esaurire davantaggio. Basta il farne l' applicazione alla difesa de' diritti del re.

Il re non si difende da per se stesso non più che i minori. Egli ha difensori d' un ordine diverso. L' uno è incaricato della sua difesa in generale, ed è il procurator generale del re, che è come il difensore universale de' diritti della corona. Gli altri non sono che difensori particolari, che non hanno che una facoltà limitata ad una certa natura d' affari. S' eglino eccedono i confini di questo potere, se intraprendono di difendere il re nelle materie che non sono affidate al lor ministero, tutto ciò ch' essi fanno non è più valido di ciò che si fa con un tutor particolare, fuori de' casi pe' quali è nominato tutore. Invano una parte imprudente, e mal istsutta dell' ordine pubblico, ottiene condanne reiterate contro un difensore senza potere e senza carattere, in un tribunale intieramente incompetente, tutte queste condanne svaniscono, allorchè il vero difensore comincia a comparire, e non si deve averci più riguardo di quel-

lo che se non fossero mai state pronunziate contro il re, perchè in una parola il re egualmente che i minori non può esser risguardato come parte, che allor quando lo è stato col mezzo del suo difensore legittimo, e nel tribunale a cui solo appartiene il riconoscerne.

Dunque del tutto inutilmente si pretende dedurre motivi di non ammettere da' giudizj pronunziati in apparenza contro il re, ma ne' quali non si può dire secondo i principj che si sono stabiliti, chè il re sia stato veramente parte. Questa è la differenza essenziale che distingue il re dai particclari che litigano da per se stessi, e contro i quali, per conseguenza si può acquistare simili motivi di non ammettere.

Ma la seconda ragione non è men decisiva. Si può imputare ad una parte ordinaria d' aver proceduto volontariamente in un tribunale incompetente: quand'essa vuole attaccare sotto questo pretesto l' autorità de' giudizj pronunziati contro di se, cerca d' approfittare del suo fallo. Non è già lo stesso quando si fa uso di questo medesimo appoggio pel re; a chi imputerassi in questo caso l' aver riconosciuto una giurisdizione incompetente? Non al re che non litiga mai da per se stesso; non al procuratore generale del re, al quale non si può far questo rimprovero, poichè non procede, e non può mai procedere che nella corte. Se c' è adunque qualche difetto in tal ma-

teria, non può essere imputato che all' uffiziale che esercita il ministero pubblico nel tribunale incompetente, ove si porta mal al proposito una questione che interessa il dominio della corona. Quest' ufficiale avrebbe dovuto, per verità, confessare egli stesso l' insufficienza della sua facoltà, e rappresentare alla sua compagnia che la cognizione di questa vertenza era riservata ad un altro tribunale; ma perchè non l' avrà fatto, ed avrà preferito l' autorità della sua giurisdizione alle regole dell' ordine pubblico, converrà forse che il suo fallo cada sopra il re, e che la maestà reale perda col fatto d' un uffiziale che manca o di lumi, o d' attenzione o di fermezza, il privilegio, o per dir meglio, il diritto di non sottomettere il giudizio delle cause che interessano il suo dominio che a' giudici da lui stesso stabiliti per farne cognizione?

Questa proposizione non è già più sostenibile di quello che si pretendesse, nell' esempio del minore ch' è stato proposto, che perchè il difensore d' un minore avese operato per lui in un affare, pel quale egli non fosse stato nominato tutore, e non avesse allegato il difetto della sua qualità, il minore fosse condannato senza ricorso, quantunque egli non avesse avuto vero nè di legittimo difensore.

Su questa materia forse si fanno troppe riflessioni; ma egli è importante il far sentire il vizio e l' inutilità de' motivi di non ammet-

tere, ne' quali il conte di san Mauro ripone tutta la sua fiducia, e che deduce principalmente da questo perchè l'appoggio d'incompetenza non è qui allegato dalla parte del procurator generale che dopo parecchi giudizj definitivi del gran consiglio, e perchè il re ha degli uffiziali in questo tribunale che esercitano il pubblico ministero; e perciò si è creduto non poter troppo attaccarsi a sviluppare i principj dell'ordine pubblico in tal materia.

Questi principj provano evidentemente la verità della sesta proposizione, che si è avanzata dapprima, cioè che l'appoggio d'incompetenza non può mai coprirsi rispetto al re, e per conseguenza la moltiplicità de' giudizj pronunziati da giudici incompetenti che gli vengono opposti non ha servito che a moltiplicare il vizio della procedura, invece di ripararlo. Si ha dunque avuto ragione di trarne questa conseguenza nella settima proposizione, che tutti i giudizj del gran consiglio, tutti gli argomenti che se ne traggono per istabilire de' pretesi motivi di non ammettere contro la dimanda del procurator generale, non meritano veruna attenzione. Questo è ciò che è facile di far vedere, coll'applicare questi principj generali alle obbjezioni particolari del conte di san Mauro, alle quali si è già risposto col ristabilire le massime. Riassumerle in poche parole per terminar di rispondere a tutto ciò che concerne la forma. Che cosa serve per esempio al conte di san Mauro, il far

valere, come lo fa quasi a ciascuna pagina, la qualità de' giudizj ottenuti dal signor d'Orchiac, come se fossero pronunziati in contraddittorio contro il re; ciò che non si può dire, quando si vorrà parlare secondo le regole dell' ordine pubblico, poichè non sono stati pronunziati che contro un ufficiale che non aveva nè carattere nè facoltà per difendere il dominio del re, ed in un tribunale, che non poteva eserne giudice?

Che cosa gli serve di dire che quest' ufficiale abbia preso lettere in forma di dimanda civile contro i primi giudizj del gran consiglio? La via stessa della dimanda civile in oggi non sarebbe ammissibile, secondo la disposizione dell' articolo IV. dell' ordinanza del 1667. Non si dirà più per rispondere a questa obbjezione, che qui si tratta di giudizj che son tutti pronunziati prima dell' ordinanza 1667; non si dirà nè meno che sarebbe una gran questione il sapere se quest' articolo debba aver luogo contro il re; non si farà già dipendere la giustizia della sua causa da una questione dubbiosa, e problematica; si starà attaccati unicamente a questo gran principio, che il procurator generale opporrà sempre a tutte le obbjezioni del conte di san Mauro perchè esso le distrugge tutte egualmente, e gli si risponderà sempre che le dimande civili ottenute da un difensore illegittimo, e portate in un tribunale incompetente, debbono esser riputate come una procedura nulla ed inutile, che

non fa più di pregiudizio a' diritti del re che se non fosse mai stata fatta, perchè ciò ch'è essenzialmente nullo non può produrre alcun effetto.

Non si dica nemmeno che il trascorrere del tempo abbia messo questi giudizj fuori d'attacco. In qual materia si vuol egli far valere il privilegio del tempo? E' precisamente in quella, in cui questo privilegio cessa del tutto, ed ove le antiche, e nuove ordinanze dichiarano egualmente che il più lungo possesso è inutile. Sarebbe un concendere troppo vantaggio ad una procedura fatta contro il re senza verun contraddittore leggitimo il pretendere ch'essa potesse servir di fondamento ad una prescrizione sconosciuta o piuttosto condannata dalle nostre leggi, in tuttociò che interessa il dominio della corona, e questa obbjezione si distrugge collo stesso principio che il procurator generale è sforzato, suo malgrado, di riporre tante volte sott'occhi della corte. L'esecuzione pacifica e continua de'giudizj del gran consiglio è un appoggio che apparisce impiegato ancor più leggermente dalla parte del conte di san Mauro. Qui non si tratta del vassallo che il re reclama cioè del Marchese di san Macrino. I signori d'Orchiac possono per verità, opporgli l'esecuzione che ha seguito dalla sua parte i giudizj del gran consiglio; ma rispetto al re non c'è un solo atto col quale si possa provare che questi giudizj,

siano mai stati eseguiti. Perciò questa obbjezione non potrebbe neppure esser proposta.

E' la stessa cosa di ciò che si dice che il re avendo, in tutte le giurisdizioni, ufficiali incaricati della difesa de' suoi diritti, non si può dire che sia stato senza difensore nel tribunale del gran consiglio. Non si parla qui di quell'obbjezione già confutata così pienamente nello stabilimento de' principj generali, che per far vedere che le conseguenze singolari del sistema che il conte di san Mauro è obbligato di sostenere; perocchè se questa proposizione fosse vera, ne conseguiterebbe che non c'è tribunale, ove non si possa far giudicare validamente tutte le cause che concernono il dominio del re. Il perchè se conviene all'interesse delle parti il far nascere una questione di questa natura nella corte de' sussidj, od in quella delle monete, invano il procurator generale reclamerà le regole dell'ordine pubblico, che non affidava i diritti del dominio che alla sua difesa, ed al giudizio della corte. Se gli opparà sempre che il re è stato difeso perchè nella giurisdizione in cui era stato giudicato l'affare, c'è un ufficiale incaricato della difesa de' suoi diritti, al quale la causa era stata comunicata, per la qual cosa questo privilegio del dominio della corona, e la giurisdizione che la corte esercita sola sopra questa materia, non sarebbero più che un' illusione, ed una vana prerogativa, quan-

do si potesse deluderla con siffatta sottigliezza.

Dopo quanto si è detto, si lascia giudicare se in un affare di tal natura si dovesse far valere que' celebri testi del diritto romano, per mostrare che il re si sottomette egli stesso alle sue proprie leggi, e se questo luogo comune sia ben collocato nella causa che il conte di san Mauro sostiene contro il re.

Si riconosce con piacere la verità di questa massima generale; ma qui ben lungi dal dimandare un' eccezione contro le regole ordinarie, il re non fa che reclamare l' autorità di queste stesse regole che furono tutte violate nella procedura del gran consiglio. La maestà reale non ha qui bisogno d' alcun privilegio. La sola autorità del diritto comune, la più semplice, e la più letterale osservazione delle ordinanze gli bastano; e tale si è la natura singolare di quest' affare che qui il sovrano è quegli che combatte per l' osservazione delle leggi, ed il suddito è quegli che le attacca col voler far prevalere una viziosa procedura a leggi cotanto inviolabili.

Si doveva almeno, col servirsi di questo luogo comune inutile, non ridurre il re, come si è voluto farlo dal conte di san Mauro, allo stato d' un semplice conte della Santongia, come se si potesse ignorare che dappoichè la contea della Santongia è stata unita alla corona, questa contea ha partecipato di pien diritto di tutte le prerogative del dominio del

re; col quale è stato confuso, ed incorporato in tal modo che voler trattare in oggi col re, come si sarebbe potuto fare altre volte col conte della Santongia è un pretendere di ridurre il re alla condizione de' suoi sudditi. Si converrà dunque di buona voglia col conte di san Mauro che se un suddito del re qual era il conte della Santongia, avesse proceduto volontariamente nel gran consiglio per tre anni, e vi avesse lasciato pronunziare parecchi giudizj contro di lui, l'appoggio d'incompetenza ch'egli allegherebbe così tardi dopo un gran numero di condanne reiterate, potrebb' essere fortemente combattuto da' motivi di non ammettere che risulterebbono dalla sua propria condotta. Ma qual conseguenza si può indi trarre contro la causa del re, che, come si è detto parecchie volte, non può nè riconoscere personalmente l'autorità d'un tribunale incompetente, nè tollerare il difetto d'un difensore illegitimo, che l'abbia riconosciuto mal a proposito? Dovrebbesi adunque stralciare un paragone così poco giusto, e dal quale il conte di san Mauro non saprebbe mai trarre alcun vantaggio. Il procurator generale ha quasi obbliato di rispondere ad un'altra obbjezione ancor più strana della precedente. Il conte di san Mauro persiste tuttora nel mentre che uno de' giudizj del gran consiglio è stato pronunziato sopra le conclusioni del procurator generale del re contro se stesso, che tralle carte ivi viste ed eseminate, stanvisi trovati questi

termini: *Conclusioni de' procuratori generali de' parlamenti di Parigi i e di Bordeaux*. Sopra questo fondamento, ed a fronte di tutto ciò che il procurator generale aveva detto anticipatamente nella sua prima dimanda sopra questa materia, non si teme d' intraprendere di persuadere alla corte questa strana proposizione, che si è trovato un procurator generale così poco istrutto delle regole del suo dovere, per pronunziar conclusioni sopra una lite pendente nel gran consiglio, e che questo tribunale ha ricevuto queste conclusioni, mentre ad un tempo stesso l' ufficiale che esercitava il pubblico ministero nel gran consiglio ha egualmente pronunziato conclusioni sopra la medesima vertenza.

Una proposizione così assurda non merita l'onore che le si farebbe col confutarla una seconda volta. Chi non vede che queste conclusioni che sono state prodotte, e non pronunziate nel gran consiglio, erano apparentemente conclusioni, dalle quali il signor d' Orchiac pretendeva trarre qualche induzione per la sua difesa? Non si può già dire che cosa fossero queste conclusioni poichè non si veggono ma si può dire certamente ciò che non erano, ed assicurare che è più che moralmente impossibile che fossero conclusioni pronunziate nel parlamento dal gran consiglio sopra una questione del dominio, della quale la sola corte poteva far cognizione.

Quand' anche per un momento si volesse

chiuder gli occhi sull' assurdità d' una proposisione così inaudita, qual vantaggio il conte di san Mauro potrebb' egli ritrarne? La sola conseguenza che si averebbe da un fatto così bizzarro sarebbe che quegli che copriva allora il posto di procurator generale, avrebbe commesso un fallo enorme contro il dovere del suo ministero; ma più che questo fallo fosse enorme, men potrebbe giudicare al re. Nulla mostra meglio di questo passo stravagante quanto la causa del principe sarebbe stata malamente difesa, o per dir meglio, abbandonata. Non basta che il procurator generale sia quegli che difende i diritti del dominio della corona, bisogna inoltre che li difenda nella corte, e non già in un tribunale incompetente; perciò nel fatto, la supposizione che si fece del conte di san Mauro è assolutamente incredibile, e nel diritto non recherebbe alcun discapito al re o piuttosto servirebbe al possesso facendo vedere la nullità, e il vizio degli appoggi inauditi, che eransi impiegati contro di lui in quest' affare. Finalmente, si è obbiettato al procurator generale ch' ei non reclamasse contro una parte de' giudizj del gran consiglio, e che ne lasciasse sussistere parecchi altri da cui si son tratti motivi di non ammettere contro la sua opposizione. Il procurator generale avea trascurato questi giudizj, perchè non servono che d' istruzione e s' era contentato di opporsi a que' che contengono una decisione, ma poichè si vuol

farsi

farsi un appoggio del suo silenzio. A questo riguardo egli farà cessare un'obbiezione così leggera, coll' opporsi a questi giudizj di puro ordine come si è già opposto a que' che sembrano più importanti. Ma formando questa opposizione protesterà come l'ha già fatto nella sua prima causa, che non lo fa che per una precauzione di più, poichè in rigore non è obbligato di prender questa strada contro giudizj pronunciati in un tribunale incompetente, e che si considerano pel procurator generale del re, come se non fossero, per tutte quelle ragioni già spiegate, che dimostrano così evidentemente la nullità di questi pretesi giudizj favorevoli preventivamente nati.

Dopo aver discusso pienamente ciò che concerne l'ordine, l'unica risorsa di quello che attacca in questa causa il dritto del re, non resta più al procurator generale del re che di rispondere alle nove obbiezioni che sono state fatte in merito, ciò che meriterà minor dibattimento. Vi si aggiugnerà ciò che concerne l' omissione di difesa dalla parte del re, perchè, quantunque quest' appoggio appartenga all' ordine, e spalleggi fortemente tutto ciò che si è detto sopra questa materia, non si può tuttavia stabilirlo, o piuttosto ristabilirlo pienamente che colla discussione del merito.

SECONDA PARTE.

In cui si esaminano gli appoggi risguardanti il merito.

Bisognerebbe fare un volume intiero, quando si volesse rispondere a tutto ciò che potrebbe esser giustamente rilevato nelle scritture del conte di s. Mauro, o sul fatto, o sul diritto: ma per ridurre quest' affare al vero nodo della sua difficoltà, basterà il ristabilire due proposizioni che risalendo sino al primo principio, col quale questa contestazione dev' essere decisa, distruggeranno sufficientemente tutte le proposizioni incidenti, o accessorie che sarebbe troppo lungo il combattere minutamente.

La prima proposizione che bisogna stabilire, concerne il diritto, e consiste nel far vedere che s' egli è vero che la signoria d'Orchiac, e quella di s. Macrino siano sempre state castellanie distinte e separate egualmente dipendenti dal re, non si è mai potuto fare nè col mezzo del paraggio, nè con quello attinente al feudo, che una di queste due terre sortisse dalla dipendenza immediata del re, e diventasse suo sotto feudo, divenendo in pieno feudo del signore dell' altra terra.

La seconda proposizione risguarda il fatto, e si riduce a far vedere che e signorie d' Or-

chiac, e di s. Macrino sono difatti due terre distinte, e separate egualmente principali, egualmente dipendenti dal re senza veruna subordinazione dall' una all' altra.

Senza qui ripetere tutto ciò che è stato detto nella prima causa dal procurator generale per provar la prima proposizione, basterà l'aggiugnervi in una parola, che questa proposizione non è più dubbiosa, e che si deve risguardarla come un principio costante per confessione stessa del conte di s. Mauro; perocchè così egli si spiega nelle sue contraddizioni: *Supponendo che s. Macrino sin da' tempi immemorabili fosse dipendente dal re, la pretensione del procurator generale avrebbe qualche apparenza: non si sarebbe potuto stipulare senza il consenso del re che questo feudo dipendente dal re, divenisse per l'avvenire dipendente da un signor particolare; e perciò se la causa fosse nel suo primiero stato, se non fosse stata decisa con parecchi giudizj da più di un secolo, l'obbiezione sarebbe ragionevole.*

Dopo un riconoscimento così formale della verità della proposizione di diritto, non resta più al procurator generale che lo stabilire, o per dir meglio, il confermare la proposizione di fatto, che è così certa, che la causa del re non è più suscettibile di difficoltà, sin dal momento che si è costretto di ridurla a quest' antico punto.

Si può provar solidamente la distinzione, e l' indipendenza della signoria di s. Macrino,

e di quella d' Orchiac con due sorti di prove le une vecchie che furono già adoperate nella prima causa dal procurator generale del re; le altre nove, che sono propriamente l'oggetto di questa causa rispetto al merito: ma prima di proporre queste nuove prove, è buona cosa l' esaminare in poche parole ciò che si è detto contro le vecchie, ed il far vedere che queste prime prove sono più che sufficienti per dimostrare che la signoria di s. Macrino non ha mai formato parte di quella d' Orchiac.

Il procurator generale ha ridotto i fatti di cui ha intrapreso di stabilir la verità, a due punti essenziali: il primo che la castellania di s. Macrino è una signoria assolutamente distinta e separata da quella d'Orchiac: il secondo che questa castellania (cioè quella di s. Macrino) ha sempre dipenduto immediatamente dal re, a cagione della contea della Santongia istessamente che la signoria d' Orchiac. Di questi due punti sarebbe superfluo il ritoccare il secondo. Il conte di san Mauro ne conviene, riconosce che san Macrino non aveva anticamente altro signore immediato che il re: pretende egli unicamente che se san Macrino dipendeva nudamente dalla contea della Santongia, ciò non proveniva come formante parte della signoria d'Orchiac, di cui egli vuole che quella di san Macrino non sia stata che un membro ed una porzione. Il perchè tutta la difficoltà si racchiude

unicamente nel primo punto, cioè nell' esame delle prove, colle quali il procuratore generale ha fatto vedere che queste due terre erano due corpi di signorie assolutamente distinte, e separate. Quest' è ciò ch' egli ha stabilito nella sua prima causa, con ogni sorte d' atti, cioè: 1mo. con quei che precedettero l' usurpazione che i signori d' Orchiac han voluto fare sulla dipendenza di san Macrino: 2do. cogli atti stessi, nei quali si son gettati i fondamenti dell' usurpo, 3zo. con quei che han seguito quest' usurpo non men lungo che ingiusto. Gli atti della prima specie sono la transazione stipulata nel 1264, tra l' abbate di Daigne ed Ademar d' Orchiac, in qualità di signor di san Macrino; le lettere di Guido di Nergle del 1751; le lettere del re Giovanni del 1353; l' omaggio prestato da Guglielmo di Marevil, marito di Giovanna d' Orchiac il riconoscimento dello stesso signore; le lettere di Carlo di Spagna, in data per errore del 1767, e che possono essere del 1353 come si è osservato conte di san Mauro.

Le contraddizioni ch' egli ha somministrato contro ciascuno di questi titoli non servono che a fortificar l' induzione che il procurator generale ne ha tratta. Contro la transazione del 1264 il conte di san Mauro dice che questa carta non prova che la terra di san Macrino non fosse un membro di quella d' Orchiac; che se non vi è fatta menzione d' Orchiac si è che non vi si trattava che de' di-

ritti che dipendevano dal feudo di san Macrino, e che per questa sola ragione Ademar d'Archiac, non vi ha trattato che in qualità di signore di san Macrino.

Per rispondere pienamente ad un'obbiezione così destituta, il procurator generale potrebbe contentarsi di supplicare la corte di leggere la carta intiera, alla quale si applica. Essa ci vedrebbe 1mo. che Ademar d'Archiac non vi tratta altrimenti come signor d'Orchiac, e che non se ne attribuisce neppur la qualità. Se vi prende il nome d'Orchiac si è perchè era il nome della sua casa; ma non se ne dice per niente signore: non si qualifica a rincontro che come signore di san Macrino: *Pater Otgeriem, venerabilem abbatem ex una parte, & Adematum de Orchiaco, Valetum, hominum sancti Macrini*. Se san Macrino non era stato che un membro, ed un accessorio della terra d'Orchiac, avvrebbesi per avventura omesso di far menzione di questa terra in una transazione di tal importanza? Si è mai veduto atto seguito sopra i diritti di un feudo che forma parte d'una gran signoria, nel quale non si parli in veruna maniera di questa signoria? Ed il conte di san Mauro potrebbe egli forse citare un solo esempio d'una somigliante resistenza? La forza di quest' argomento cresce a misura che si avanza nella lettura della transazione del 1264. Il signor, col quale l'abbate di Daigne tratta, è nominato fino a quattro volte; non c'è altro nome che quel-

lo di san Macrino; tanto è vero che la terra di san Macrino era risguardata qual signoria principale, sussistente da per se stessa, e non come una dipendenza, ed un accessorio d'una più gran signoria. 2do. La corte vedrà pure in quest' atto, allorchè ne farà la lettura, che il signor di san Macrino aveva ogni giurisdizione alta, bassa, e mezzana nella sua terra, e ch' era unicamente questione di sapere com' egli la dovesse esercitare ne' luoghi ch' erano contenziosi tra lui, e l' abbate de Daigne; ch' egli aveva un giudice chiamato in questa transazione il prevosto di san Macrino, *Præpositus de sancto Macrino*; ch' egli ci aveva dritto di conoscere de' gran delitti, di condannare alle forche, non già come si è voluto farlo intendere dalla parte del conte di san Mauro, alle forche che dipendessero dalla signoria d' Orchiac, ma che appartenevano alla signoria di san Macrino, e che ne portano la denominazione in questa transazione, *ad furcas suas de sancto Macrino*; finalmente che vi si riserva specialmente a quest' alta giustizia il diritto d' imporre la pena della forca, e tutte quelle che importano la mutilazione de' membri: *Justitia mutilationis membrorum sæpe superstionis, domino de s. Macrino reservata*.

Chi potrebbe, ripetiamlo, leggere questa transazione senza esser persuaso che la terra di san Macrino fosse una signoria piena e perfetta, composta di feudo, e di giustizia, che sussisteva da per se stessa nell' anno 1264?

Si vedrà ben presto che questa conseguenza che il procurator generale ha tratta dalla transazione del 1269 è al presente pienamente dimostrata, poichè Ademar d'Orchiac non possedeva ancora la terra d'Orchiac nell' anno 1264, e per conseguenza egli era impossibile che la signoria di san Macrino fosse un accessorio d'una terra che ei non possedeva. Ma per non interrompere l'ordine che ci siamo prescritti, si differirà di spiegare questo fatto finattantochè si abbia distrutto tutte le contraddizioni, che il conte di san Mauro ha opposte alle carte prodotte dal procurator generale. Quelle che seguono la transazione del 1264 in questo primo tempo, cioè prima dell' usurpo, sono lettere di Guido di Nergle dell' anno 1351; le lettere del re Giovanni dell' anno 1353, e quella di Carlo di Spagna, dello stesso anno, ed il giuramento di fedeltà prestato da Guglielmo di Mareuil li 22 ottobre 1361. Giammai titoli non furono più decisivi per mostrare il punto fondamentale della distinzione, e dell' indipendenza delle due Signorie d'Orchiac, e di san Macrino. Vi si vede che il giuramento di fedeltà vi è fatto, e la tolleranza accordata *per ragione dei castelli, e delle castellanie di san Macrino*. Gli altri titoli non si spiegano già men chiaramente, poichè le due terre di cui trattasi vi sono chiamate *castra & castellania de Orchiac & de sancto Macrino*.

Non si credeva che qualche cosa potesse os-

curare la chiarezza d'un induzione così evidente. Tuttavia il conte di san Mauro pretende aver trovato in queste carte di che distruggerle, col dire che, poichè non vi è stato che un sol giuramento di fedeltà prestato con quegli atti dai signori d'Orchiac e di san Macrino, si deve leggere che quelle due terre non ne componevano che una, senza ciò, dicesi, troverebbonsi altrettanti diversi giuramenti, che signorie distinte e separate. Bisogna convenire dapprima che quel principio, col quale si vuole supplire un' unione che non ha mai sussistito, è nuovo e singolare. Bisognerebbe per dar qualche colore a quella presunzione, che vi fosse una legge che proibisse ai vassalli di prestare omaggio per due terre con uno stesso atto, quantunque esse dipendano tutte e due dallo stesso signore; ma siccome questa legge non è stata mai scritta nè in veruna ordinanza nè in veruno statuto, e l' uso ha lasciato sopra di ciò un' intiera libertà ai vassali ed ai signori, nulla è più debole della conghiettura che si trae *da* ciò che le signorie d'Orchiac e di san Macrino sono state comprese negli stessi atti di fedeltà e di tolleranza, per conchiuderne che esse non formavano che un sol corpo di signoria. Sarebbe facile il produrre un' infinità d'omaggi, nei quali si ha radunato un gran numero di signorie, che non aveano tra di loro nè dipendenza nè subordinazione, e tuttavia col principio novo che si è azzardato per la difesa del

conte di san Mauro, non si forma di tutte queste signorie che una sola è medesima terra. Il perchè, per esempio, vediamo che nell' anno 1412 Roberto di Bari prestò al re la fede e l'omaggio che gli doveva per le signorie di Merle della Sere sopra Oise, di Soissons, d'Ongnies, e di Montcornet, nelle lettere che vi furono rilasciate il re Carlo VI si serve di queste espressioni: *Roberto di Bari ci ha oggi prestato la fede e l'omaggio che ci era tenuto prestare delle sue terre castellanie e signorie di Merle, della Sere sopra Oise, di Soissons, di Ongnies e di Montcornet ec.*

Pretenderassi che tutte queste terre, così distinte, così separate le une dalle altre, non componessero che una sola e stessa signoria, perche se n'e prestato omaggio al re ad un tempo stesso con un solo atto? Ed appoggierassi questa stravagante pretensione sopra un' osservazione grammaticale, facendo valere con affettazione, che il termine d'omaggio è adoperato nel singolare in quest' atto? D'onde per una vera sottigliezza si conchiuderà che poichè non vi è stato che un solo omaggio non ci era egualmente che un solo feudo, o che una sola signoria composta di queste stesse terre.

Giovanna di Bari figliuola di Roberto, che aveva prestato l'omaggio di cui si è parlato, ottenne li 16 gennajo 1426 lettere di tolleranza che portano, che il re le accordò dilazione di prestargli il giuramentn, e di far tutte quelle cose ch'essa è tenuta di fare per ragione

delle contee di Merle, e di Soissons, e della sua terra e signoria di Montcornet.

C' è egli qualcheduno che volesse intraprendere di sostenere che la casa di Merle e la contea di Soissons non erano che una sola e stessa terra, perchè in queste lettere non è fatta menzione che d' un sol giuramento, d' un solo omaggio? Se questi esempj non bastano al conte di san Mauro sarà facile il somministrargliene un gran numero d' altri; ma il re non ne ha neppur bisogno per rispondere ad un' obbiezione così fiacca. Gli basterebbe, per distruggerla di rinchiudersi negli atti stessi che si vogliono attaccare. Si poteva egli marcar meglio di quel che si è fatto, con questi atti, la distinzione e l' indipendenza delle signorie d' Orchiac e di san Macrino? Se san Macrino non fosse stata che una dipendenza d' Orchiac sarebbesene fatta menzione in queste lettere di giuramento di fedeltà, e di tolleranza. Vi si è forse parlato delle diciasette parocchie che si contano tra' membri della signoria d' Orchiac? Nominassero neppur una? Inoltre è egli questo l' uso di far menzione delle dipendenze d' una signoria in un semplice atto di tolleranza? Il conte di san Mauro potrebbe citarne un solo esempio? Per qual accidente sarebbe egli dunque avvenuto che si avrebbe nominato san Macrino, se san Macrino non fosse stato che uno dei membri della signoria d' Orchiac? E perchè sarebbesi fatto menzione di questa sola

dipendenza d' Orchiac, mentre si osservava un profondo silenzio sopra tutte le altre? Nè qui sta il tutto; perchè avrebbesi parlato di questa pretesa dipendenza in una maniera così forte, ed in termini così nobili come quelli che si sono adoperati pel capo-luogo, donde pretendesi che san Macrino dipendesse? Perocchè finalmente Orchiac non è trattato con più distinzione in questi atti che san Macrino. Queste terre vi hanno la stessa denominazione, e vi sono impiegate come signorie egualmente principali. L' una vi è chiamata il castello e la castellania d' Orchiac: l' altra il castello e la castellania di san Macrino. Ma qual parte si può egli riconoscere in quella perfetta eguaglianza, che l' una di queste terre non sia che l' accessorio dell' altra? Perchè mai si pretenderà piuttosto far passare san Macrino per una dipendenza d' Orchiac, che Orchiac per una dipendenza di san Macrino? L' una, e l' altra cosa sarebbe egualmente ingiusta: le due terre sono del pari impiegate come due signorie principali negli atti di cui trattasi: l' una e l' altra vi portano lo stesso titolo senza niuna marca nè di unione nè di dipendenza: dunque amendue erano allora terre assolutamente separate, possedute, per verità, dallo stesso vassallo, e tenute dallo stesso signore, ma senza veruna confusione. E' una conseguenza così necessaria di tutti questi atti che sorprende che abbiasi intrapreso di metterla in contingenza; ma siffatto dubbio non ser-

virà che a viemaggiormente assicurare i diritti del re.

Ciò si è veduto colle riflessioni precedenti, ma bisogna mostrarlo ancor più chiaramente coll'ultimo dei titoli dei primi tempi, cioè coi riconoscimenti che Guglielmo di Mareuil prestò nel 1369 per la terra d'Orchiac, e per quella di san Macrino. Il procurator generale non ne avea che una copia informe nel tempo della sua prima causa; ma dopo nove ricerche nella camera dei conti vi ha finalmente trovato questi riconoscimenti, che ei produrrà in buona forma nel fine di questa causa. Non c'e equivoco da prendere su questi titoli; niuna sottigliezza può deluderne l'induzione. Non si potrà dire che son compresi nel medesimo atto, che il termine di riconoscimento vi è adoperato nel singolare, e che per conseguenza l'unità di riconoscimento deve far nascere una specie di presonzione tacita dell'unione delle due terre. Il riconoscimento d'Orchiac ed il riconoscimento di san Macrino son prestati con atti distinti e separati, e per conseguenza tutti questi pretesti poco solidi in se stessi, debbono svanire del tutto. Guglielmo di Mareuil riconosce nell'uno che tiene per ragione di sua moglie Giovanna d'Orchiac il castello d'Orchiac con tutto ciò che ne dipende: *Castrum de Orchiaco cum sua castellania, & suo prætorio cum suis universis juribus, & pertinentiis appendicis & ressortiis feudis & retro feudis.* Lo stesso

Guglielmo di Mareuil dichiara coll' altro atto dello stesso giorno, che a cagione di sua moglie tiene il castello di san Macrino colle sue dipendenze *castrum de sancto Macrino, cum suo territorio, & cum omnibus suis juribus & pertinentiis, appendicis & ressortiis*.

Dopo ciò si avrà forse il coraggio di ripetere le deboli contraddizioni che si sono proposte in merito contro questi riconoscimenti? Dirassi che sono prestati da un marito, e non dal proprietario? Ma il marito non esercita forse in questa materia i diritti della moglie? Non parla egli in suo nome, non ha egli diritto di parlare? Giovanna d'Orchiac ha ella mai abjurato suo marito? Ha essa mai tenuto un linguaggio differente? Vi son forse atti contrarj a questi riconoscimenti? Il conte di san Mauro può egli allegarne neppur uno che possa far presumere l'unione della terra di san Macrino a quella d'Orchiac? E nel tempo che non ha egli il minimo titolo a favore, vorrebbe combattere con tali argomenti, atti così chiari, e così decisivi come sono questi due riconoscimenti, per mostrare l'indipendenza per la separazione delle signorie d'Orchiac e di san Macrino?

Ma, dic' egli, v' è luogo al sospettare che Guglielmo di Mareuil, che aveva voglia di appropriarsi la terra di san Macrino, e che l' ha in fatti posseduta in progresso, fosse ben facile di farla passare per una signoria separata. Vi sono tante risposte da fare a

questa obbiezione, che non si può temere in questo luogo, che di abusare della pazienza della corte. 1mo. Prima di tutto si lascia giudicare di qual peso possa essere una conghiettura, un sospetto, una probabilità mediocrissima per distruggere atti autentici, e che formano una prova così diretta della distinzione delle due signorie d'Orchiac e di san Macrino. 2do. Se questi riconoscimenti di Guglielmo di Mareuil fossero il solo titolo col quale questa distinzione fosse provata, questo sospetto potrebbe forse avere un poco più di verisimiglianza; ma allorchè a quest' atto s'aggiungono tutti quei che lo precedono ove *la* distinzione dei castelli e delle castellanie di san Macrino è così chiaramente marcata; allorchè vi si aggiugne tutti quei che lo seguono, sia nel tempo dell' usurpo sia dopo l' usurpo; allorchè si vede che Guglielmo di Mareuil non ha fatto nei suoi riconoscimenti, che tener precisamente lo stesso linguaggio de' suoi predecessori e successori; non si scopre neppure il minimo sospetto di frode nella sua condotta: e la vanità delle conghietture che si ha voluto formare contro i suoi riconoscimenti apparisce nell' intiero suo lume. 3zo. Qual è altresì dopo ciò, il fondamento di questa conghiettura? Come si può provare che Guglielmo di Mareuil avesse concepito sin dall' anno 1365, il disegno di rendersi un giorno padrone della terra di san Macrino? Il testamento di sua moglie che solo gliene

ha potuto far nascere il pensiero, non è comparso che nell' anno 1369, cioè quatr' anni dopo questi riconoscimenti. Con questo testamento essa gli legò la terza parte delle terre d' Orchiac e di san Macrino. Il perchè dove si volesse dare un effetto retroattivo a questo testamento, si proverebbe egualmente bene con ciò che Guglielmo di Mareuil aveva voglia d' appropriarsi Orchiac, come si vuole conchiuderne dalla parte del conte di san Mauro ch' ei voleva diventar signore di san Macrino. 4to. Non si bada neppure quando si propone una conghiettura così spoglia di ogni verisimiglianza, che quando Guglielmo di Mareuil avesse avuto sin dall' anno 1365 il disegno che gli si attribuisce, nulla gli conveniva meno, secondo il proprio sistema del conte di san Mauro, che il far passare Orchiac e san Macrino per due terre assolutamente disinte e separate: diffatti qual è il solo pretesto che il conte di san Mauro adopera in oggi per sostenere il paraggio, e la sotto infeudazione, colla quale si ha voluto far di san Macrino un feudo dipendente dalla signoria d' Orchiac? Non lo piglia che dalla pretesa unione di queste due terre, di cui ne vuol fare una sola affine di far passare per un giuoco di feudo permesso le convenzioni che sono state fatte sulla dipendenza di san Macrino tra Faucault d' Orchiac, e Guglielmo di Mareuil. Perciò se fosse vero che sia dall' anno 1365, Guglielmo di Mareuil

reuil fosse stato animato dello stesso spirito che ha avuto nelle transazioni del 1369 e del 1370, ben lungi dall'avere interesse di distinguere le due signorie d'Orchiac e di san Macrino, suo interesse a rincontro sarebbe stato di confonderle, e di non farle passare che per una sola e stessa signoria, come il conte di san Mauro lo fa in oggi per sostenere le transazioni del 1369 e 1370; per conseguenza, nulla è più opposto al sistema del conte di san Mauro che il disegno immaginario nel quale egli suppone che Guglielmo di Mareuil abbia prestato due riconoscimenti diversi, l'uno per Orchiac, e l'altro per san Macrino; e se il solo pretesto col quale si è voluto oscurare l'evidenza della prova che risulta dai due riconoscimenti prestati da Guglielmo di Mareuil, svanisce da per se stesso, il procurator generale ha avuto ragione di conchiudere da questi riconoscimenti, e da queste carte che li precedono, che la distinzione e l'indipendenza dei signori d'Orchiac e di san Macrino non poteva esser rivocata in dubbio in questo primo tempo, cioè in quel che precede l'usurpo.

Ora bisogna ripigliare in poche parole gli atti del secondo tempo, cioè quei, coi quali l'usurpo della dipendenza di san Macrino è stata fatta dai signori d'Orchiac: e questi atti sono principalmente la transazione del 1370, la vendita del 1 febbrajo 1395, la transazione dei 5 giugno 1396, ed il contratto di nozze del 1416. La transazione del 1370 rappresenta

san Macrino come una signoria intieramente distinta e separata da Orchiac: *il castello, luogo e fortezza di s. Macrino, con tutta la giurisdizione e signoria . . . . ogni alta, bassa e mezzana giustizia e giurisdizione, mero misto, impero, ed ogni sorte d' omaggi, feudi e sotto feudi*. Anzi si dà il primo grado alla signoria di san Macrino sopra quella d'Orchiac nella clausola che segue, ove dicesi che Guglielmo di Mareuil goderà di san Macrino, *così e nella forma e maniera che i signori di san Macrino e d'Orchiac furono soliti di goderne*. Nel discorso del medesimo atto si marca il luogo che formava la separazione delle signorie d'Orchiac e di san Macrino, ciò che si esprime in questi termini: *il guado di Chillaut, ove divide la terra d'Orchiac e di san Macrino*. Il perchè la signoria di san Macrino non solo è disegnata in questa transazione come una terra principale ed indipendente; non solo nominasi prima di quella d'Orchiac, ma vi si marcano gli antichi confini che separavano queste due signorie. Si poteva egli mostrar più chiaramente che esse non erano mai state risguardate come non componenti che una sola terra? Non si pongono confini che tra signorie realmente distinte: e se san Macrino non fosse stato che una dipendenza d'Orchiac non si sarebbe mai pensato di marcare il luogo di separazione delle due terre, che non ne formavano che una: questo sarebbe stato un porre confini tra Orchiac ed Or-

chiac medesimo. Su tutte queste circostanze non si era fatta osservazione nella prima causa del procurator generale; erasi creduto che bastasse .... il conte di san Mauro alla lettura dell'atto stesso, cioè della transazione del 1370 per convincerlo della distinzione delle due signorie; ma poichè vi pare che egli vi abbia fatto qualche riflessione, fa di mestieri estendersi un poco più sopra questo articolo, per provar l'indipendenza antica di san Macrino, con quegli atti medesimi co' quali si è voluto rendere questa signoria dipendente da Orchiac.

La vendita del primo febbrajo 1395, la transazione del 1396, ed il contratto di nozze del 1416, danno a san Macrino tutti i contrassegni d'una signoria principale. Egli è inutile il ripeterlo, tanto più che non si è nulla opposto dalla parte del conte di san Mauro contro questi atti.

Rimane ora di scorrere quei del terzo tempo, cioè nel tempo che ha seguito l'usurpo: atti che formano una prova tanto più invincibile, quanto che non vi si vede che anche dopo l'usurpo fatto dai signori d'Orchiac della dipendenza di san Macrino, essi non hanno mai fatto menzione di questa terra negli atti stipulati col re che come d'una signoria principale, sussistente da per se stessa indipendente d'Orchiac, ed egualmente dipendente dal re in feudo diretto ed immediato. Quest'è ciò ch'essi han riconosciuto con cinque atti di

fede ed omaggio consecutivi, prestati al re nel 1470, nel 1472, nel 1498, nel 1515 e nel 1549, e con due riconoscimenti del 1516, e del 1593. Per evitare una repetizione inutlle, il procurator generale supplica la corte di rileggere ciò ch' egli ha detto e sul tenore di questi omaggi, e sulle conseguenze inevitabili che ne risultano contro la pretensione del signore d' Orchiac nella sua prima causa. Il conte di san Mauro pressato da titoli così decisivi, ha cercato di evitarne il peso, dicendo colle sue contraddizioni, che i signori d'Orchiac erano obbligati di prestare il giuramento di fedeltà al re per san Macrino, perchè secondo le transazioni del 1370 e 1396, eglino doveano garantire i signori di san Macrino sotto i loro omaggi. Ma egli ha ben preveduto che il procurator generale qui risponderebbe come l'aveva fatto aticipatamente nella sua prima causa, che non erasi fatta alcuna menzione nè del paraggio, nè del feudo di questi omaggi, e per conseguenza che il re aveva sempre avuto una giusta ragione di credere che la signoria di san Macrino era posseduta dai signori d'Orchiac, e dipendente da lui direttamente e principalmente, nello stesso modo della signoria d' Orchiac.

Il perchè, per rispondere a questo silenzio dei signori d' Orchiac così decisivo pel re, il conte di san Mauro ha preteso che si dovesse spiegarlo, e supplirci con due riconoscimenti l' uno del 1455, e l' altro del 1499 nel primo

dei quali i signori d'Orchiac hanno detto che la signoria di san Macrino era tenuta da essi in paraggio, e nel secondo, ch' essa n' era tenuta in omaggio. Il conte di san Mauro non ha detto nulla sopra questo soggetto che non sia stato pienamente ribattuto anticipatamente nella prima causa del procurator generale, in cui credeva aver mostrato evidentemente che questi due riconoscimenti inutili nella forma, perchè non sono mai stati nè pubblicati nè ammessi, contrarj a se stessi in sostanza, non potessero mai entrare in paragone con cinque atti di fede ed omaggio che sono i soli atti in quest' affare che si possano dire contraddittorj tra il re ed il vassallo. Il perchè per intiera risposta alle contraddizioni che il conte di san Mauro si è provato di formare sopra questo articolo, il procurator generale adopererà ciò ch' egli ha già scritto sul medesimo soggetto nella sua prima causa.

Le prove che il procurator generale ha adoperate nella sua prima causa, per far vedere la distinzione e l' indipendenza dei signori d'Orchiac e di san Macrino, sussistono nel loro intiero, e quando il procurator generale non avesse nulla da aggiungervi, potrebbe dire con ragione, che questo punto critico e decisivo è intieramente stabilito. Ma siccome lo zelo ch' ei deve avere per la difesa de' diritti del re, non gli permette di stralciare veruna delle prove ch' ei può allegare per sostenerli, ne aggiugnerà di nuove a quelle che ha già

proposte. Esse gli sembrano così forti che non crede che il conte di san Mauro possa intraprendere, allorchè le avrà esaminate, di sostenere ancora che la signoria di san Macrino non fosse anticamente e prima del paraggio di cui si tratta che un membro, ed una dipendenza della terra d'Orchiac. Queste prove possono rinchiudersi in quest' unico raziocinio. Se è vero che la terra di san Macrino sia stata posseduta dalla casa d'Orchiac lungo tempo prima ch' essa possedesse la signoria d'Orchiac, egli è evidente che non si può pretendere che questa terra, cioè quella di san Macrino, posseduta in tal forma separatamente e *divisim*, da quella d'Orchiac, e tenuta in quell' antico tempo in pien feudo dal re fosse un accessorio ed una dipendenza della signoria d'Orchiac. *Ora* egli è certo che *la casa d'Orchiac* ha posseduto san Macrino lungo tempo prima d'avere acquistato Orchiac. Il perchè egli è impossibile il concepire che san Macrino sia mai stato un membro ed una porzione d'Orchiac prima dell' usurpo col quale si è voluto che delle due terre che fin qui avessero ciascuno formato un corpo di signoria distinta ed indipendente, l'una sia divenuta l'accessorio dell' altra, e se si può far uso di questa espressione, che un tutto divenisse la parte di un altro tutto.

Di queste tre proposizioni non c' è che la seconda che abbia bisogno d'esser provata;

la prima, e l'ultima essendo incontendibili, quando la seconda sia ben provata. Ora niente è più facile del provarla solidamente; ma per questo egli è necessario il qui ripigliare in poche parole la serie degli antichi possessori delle signorie d'Orchiac, e di san Macrino. Quanto ai possessori di san Macrino si è già detto (e la transazione del 1264 lo prova evidentemente) che sin dal secolo terzodecimo questa terra era nella casa d'Orchiac, poichè Ademar d'Orchiac, come signor di san Macrino, transige con quest' atto coll' abbate di Baigne, sopra i diritti, e confini di questa signoria. Quest' è ciò che si potrebbe provare ancora con una transazione seguita il sabato dopo san Giorgio dell' anno 1293, tra Aimard d'Orchiac, ed il comendatore dei *Templarj* della casa di Noyers; colla quale Ainard ratifica tutte le donazioni fatte a questa casa dai signori di san Macrino, suoi predecessori.

Sarebbe facile l'aggiugnervi anche una donazione fatta il mercoledì prima della natività della Vergine l'anno 1296, da Viviers, signor di Farbezieux, ed Ainard d'Orchiac, signor di san Macrino, di alcuni diritti signorili che gli erano dovuti in questa signoria. Ma questi titoli non sono necessarj, poichè la transazione del 1264, ch'è prodotta, prova sufficientemente che sin da quel tempo la casa d'Orchiac era in possesso della terra di san Macrino.

La storia dei possessori della signoria d'Orchiac è un poco più lunga, e non è men certa. Questa signoria era posseduta verso l'anno 1048, da un signor chiamato Mernard, e soprannomato il Ricco. In alcuni antichi monumenti della nostra storia è qualificato signor d'Orchiac e di Boutteolte. Petronilla sua figliuola, e la sua unica erede, si sposò a Goffredo conte di Angouleme, da cui essa ebbe cinque figliuoli. Foulettes ch'era il primogenito ebbe per sua porzione la contea d'Angouleme, e tutte le terre che aveano appartenuto a sua madre. Quest'è ciò che è marcato dall'antico autore della storia dei vescovi, e dei conti d'Angouleme che il padre Labbè ha dato alla luce, nel primo tomo della sua biblioteca de manoscritti, pag. 249. Ecco i termini di quest'autore che non hanno bisogno di verun commentario cap. 30 pag. 257. *Successit in consulatum* (cioè) alla contea *Duino Gufridus, seu Gofridus, frater ejus cujus erat uxori Petronilla, filia Mernardi divitis, domini Orchiaci, & Botauillæ, & sola ejus hæres pro qua totam hæreditatem patris habuit, & possedit . . . Gaufridus vero comes de uxore sua prædicta filios genuit Juleonem Gaufridum Rudelli, Arnoldum de Montosario . . . Juleoni primogenito dedit comitatum Anglotismæ, ac terram quam ex parte uxoris suæ habebat.*

Corlieu, nella sua storia dei conti d'Angouleme racconta lo stesso fatto, e marca sul-

la fede degli antichi monumenti, che dopo la porzione che fu data ai cadetti, il resto dei beni, cioè le terre di Bouteville, Orchiac ec. restò a Foulques, come primogenito. Foulques ebbe per figlio e per successore nella contea d'Angouleme, Guglielmo, soprannomato Tagliaferro che come lo marca il medesimo antico storico dei vescovi e dei conti d' Angouleme, ebbe di validi nemici da combattere, e tra gli altri Audouin di Barbezieux, ed Ademar d'Orchiac ch' era senza dubbio un cadetto della casa d' Orchiac, parente di Mernardo il Ricco, la cui figliuola avea portato la signoria d' Orchiac nella casa degli antichi conti d' Angouleme. *Fulconi prœdicto*, dice quest' aulico autore, *successit in comitatum Gueletinus filius ejus primogenitus dictus sector ferri: Strenuos & præcipuos viros in tempore suo inimicos habuit Ardoinum, seu Audonicum de Berbesilo, Ademarum de Orchiaco*. Ademaro s' impadronì altresì per sorpresa del castello d'Orchiac che levò a Guglielmo Tagliaferro conte di Angouleme; ma Wulgrain figliuolo di questo conte, lo riprese per forza, ajutato dal soccorso, e dai consiglj di Gerardo vescovo d' Angouleme legato del papa: è sempre lo stesso storico che parla: *Castellum Orchiaci fortuito ablatum de manu Ademari de Orchiaco, prestantis viri auxiliis & consiliis, felicis memoriæ Gerardi, Englolionensis Episcopi, & Romanæ Ecclesiæ legati viriliter recuperavit* (wulgriuus). La signoria d' Orchiac

rimase in progresso nel pacifico possesso dei successori di questo conte di Angouleme. Essi la possedevano ancora allorchè questa contea passò nella casa di Zezignau. Si vede in fatti dalla divisione che Ugo di Zezignau conte della Marche e d' Angouleme ed Isabella regina d' Inghilterra sua moglie fecero tra loro figliuoli nell' anno 1242, ch' essi diedero a Guido di Zezignau, uno dei loro secondogeniti, le terre di Capuac, Meapins, Orchiac ec. *Volumus quod Guido de Zeziniaco, post mortem nostram habeat Copuac, Merpinum, Orchiacum, & Zeberteviam cum pertinentiis eorumdem*. L' originale di questa divisione trovasi nel tesoro delle carte; e se ne produrrà una copia in questa causa. Morto Guido senza figliuoli, le terre ch' egli aveva avute per sua porzione ritornarono ad un altro Ugo di Zezignau suo nipote, che con un testamento del primo febbrajo 1269, che il procurator generale produrrà egualmente, dà a Guido suo secondo figliuolo mille lire di rendita, per le quali gli assegna il castello d'Orchiac, colle sue appartenenze; ed aggiugne che questo castello gli deve scadere per l' eredità di Guido suo zio. *Guidoni filio meo mille libras annui reditus, pro quibus assigno scilicet castrum de Orchiaco, cum pertinentiis, quod mihi debet evenire ex successione domini Guidonis avunculi mei*.

Ugo de Zezignau, primogenito del testatore morì senza figliuoli, e Guido suo fratel-

lo ch' egli aveva diseredato col suo ultimo testamento essendosi impadronito della contea della Marche, e di Angouleme, morì senza figliuoli, e la sua morte fece nascere gran questioni tra il re, ed i suoi eredi. La legge del sangue e dello statuto era pegli ultimi; ma il re oppose a questi titoli il diritto di cassazione fondato sopra i delitti di Guido che veniva accusato d'aver bruciato un testamento di suo fratello molto avvantaggioso al re, di aver combattuto cogl'Inglesi contro lo stato, e di aver loro abbandonato Coguac e Mergius. Queste vertenze furono ultimate con parecchie transazioni, sulle quali sarebbe superfluo qui estendersi. Non si parlerà che di quella in cui è fatta menzione della signoria d'Orchiac. Questa è la transazione che fu stipulata nel mese dell'anno 1308 tra il re e Jolaud della Marche signora di Sons, sorella di Guido; sarà anchè questa prodotta in questa causa. Dopo avervi regolato ciò che risguardava le altre terre dell' eredità di questo signore, vi si conviene che il re e Yolande daranno ad Ademar d'Orchiac per lui e pei suoi eredi tutto ciò che apparteneva a Guido nel castello, e nella castellania d'Orchiac prima che foss' egli conte d' Angouleme, e che Ademar terrà questo beneficio dal re, e dalla signoria di Pons in fede ed omaggio ligio del re solo. *Et est actum & concordatum inter dictum dominum nostrum regem ac nos quod tam ipse, quam nos simul donamus ex nunc*

Ademaro domino de Orchiaco antequam esset comes Marchiæ; quæ omnia tenebuntur a dicto domino Rege, & de quibus dominus Adelmarius & ejus eredes domino nostro Regi homagium ligium præstabunt.

Tale adunque è stata la serie dei possessori della signoria d' Orchiac. Essa era posseduta nell' undecimo secolo da Mernard il Ricco. Petronilla sua figliuola la portò nella prima casa dei conti d' Angouleme, ove questa terra è rimasta fino all' estinzione di questa casa. Zabeilla, ultima erede degli antichi conti d'Angouleme, dapprima moglie del re d'Inghilterra, chiamato Giovanni senza terra, ed in progresso d' Ugo di Zezignau, fece passare la signoria d' Orchiac colla contea d' Angouleme nella casa di Zezignau, donde, dopo parecchie generazioni, questa signoria è finalmente rientrata nell' antica casa d' Orchiac in virtù del dono che il re Filippo il Bello, e Yolande di Zezignau, signora di Pons ne fecero ad Ademar d' Orchiac colla transazione del 1306. Questo dono è un titolo di proprietà ben legittimo, e ben solido nella persona de' possessori della signoria d'Orchiac; e quest' è ciò che il procurator generale non pretende esaminare quanto al presente, e non può che riservarsi il diritto di farlo quando crederà che il dovere rigoroso del suo ministero potrà obbligarvelo. Ma senza entrare in una questione così importante, egli è almen certo che questo dono è il solo titolo,

con cui si possa far vedere che la terra d'Orchiac sia appartenuta ai signori che ne han portato il nome, dopo che questa terra era divenuta il patrimonio dei conti d'Angouleme discesi da Petronilla figliuola di Mernardo il ricco. Perciò la casa d'Orchiac non ha acquistato di novo la proprietà di questo luogo che nell' anno 1306. Tuttavia la stessa casa possedeva la terra di san Macrino sin dall' anno 1264, cioè quarantaquattr' anni prima d' esser proprietaria di quella d' Orchiac, come la transazione del 1264 lo prova chiaramente. Egli è dunque assolutamente impossibile che la terra di san Macrino sia mai stata una dipendenza ed un membro di quella d' Orchiac nel tempo che ha preceduto l' usurpo di cui il procurator generale del re si lagna, poichè queste terre erano possedute separatamente da diversi signori; l'una dalla casa d'Orchiac, l' altra dai conti d' Angouleme, e l' una e l' altra erano certamente nella dipendenza diretta ed immediata del re, come il conte di san Mauro ne conviene, e come i suoi proprj titoli lo dimostrano.

Fa egli d' uopo per provare una verità così evidente il rimarcare che una terra può essere risguardata in due modi come la dipendenza d' un' altra, o perchè la prima dipende dalla seconda in genere appunto di dipendenza, o perchè essa ne forma parte nell' ordine della proprietà? Non vi sono certamente che questi due aspetti, sotto cui si possa rav-

visare una terra come dipendente dall' altra. Il perchè per mostrare che san Macrino era anticamente una dipendenza d' Orchiac, bisognerebbe far vedere ch' essa ne fosse stata dipendente in genere di feudalità, o che ne avesse formato parte in genere di proprietà. Non si può provare il primo, e non se lo pretende neppure, sia che san Macrino faccia parte d' Orchiac, sia che non ne faccia parte si sostiene che san Macrino non ha mai dipenduto dal re. Non è già men impossibile di provare il secondo, cioè che san Macrino formava anticamente parte d' Orchiac in genere di proprietà, poichè queste due terre sono state per lungo tempo possedute da diversi signori, senza veruna mischianza o confusione di proprietà. Il perchè la distinzione e l' indipendenza di queste due signorie è così evidente nel tempo che ha preceduto l' usurpo che c' è luogo allo sperare che il conte di san Mauro non vorrà combattere una verità così chiaramente, e così pienamente dimostrata.

La proposizione di fatto è dunque intieramente stabilita, cioè per ripigliare i termini di cui si è fatto uso nel cominciamento di questa seconda parte, che le terre d' Orchiac e di san Macrino son due terre distinte e separate egualmente principali, egualmente dipendenti dal re, senza veruna subordinazione dell' una all' altra.

La proposizione di dritto, ch' è, come si è

già detto nello stesso luogo, che non si è mai potuto far vedere nè per la via del paraggio, nè per quella del feudo che una di queste due terre, egualmente dipendenti dalla corona, uscisse da questa dipendenza immediata, e divenisse il sotto-feudo del re divenendo il pien feudo del signor dell'altra terra, è dunque egualmente certa della proposizione di fatto; poichè secondo il conte di san Mauro: *Supponendo che san Macrino sin dai tempi antichi sia dipendente dal re, egli è vero il dire che non si è potuto stipulare, senza il suo consenso, che questo feudo, dipendente dal re, divenisse in avvenire dipendente da un signor particolare; e che perciò se la causa fosse intatta, se non fosse stata decisa da parecchj giudizj, da più d'un secolo, l'obbiezione sarebbe ragionevole:* sono le parole stesse delle sue contraddizioni. Ma il procurator generale ha provato che san Macrino sin dai tempi immemorabili è stato dipendente dal re, come una terra distinta e separata da quella d'Orchiac. Egli ha provato che la causa era ancora intatta, e che i pretesi giudizj favorevoli pronunziati preventivamente dal grau consiglio contro il re, senza difensor legittimo, ed in un tribunale incompetente non possono recargli il menomo pregiudizio. Dunque secondo i principj del conte di san Mauro, si ha potuto far perdere al re la dipendenza immediata di san Macrino: dunque per servirsi dei suoi terminini: *l'obbiezione del procurator*

generale del re è ragionevole : dunque la causa del re non può più soffrire attacco alcuno.

Quantunque dopo una confessione così formale per parte del signor di san Macrino sia molto inutile il discutere ulteriormente la questione di diritto; tuttavia per non trascurar nulla nella difesa dei diritti del re, il procurator generale risponderà in poche parole alle principali obbiezioni che il conte di san Mauro ha fatte sulla qualità del paraggio che ha servito di pretesto all' usurpo che i suoi autori han voluto fare della dipendenza di san Macrino. Tutte queste obbiezioni si possono ridurre a due proposizioni generali; l' una che i signori d' Orchiac han potuto riservarsi validamente la dipendenza di san Macrino, indipendentemente perfino dal beneplacito del re; l'altra che il re ha approvato questa riserva. Quest' è l' ordine più naturale che si possa dare a queste obbiezioni.

Per istabilire la prima proposizione il conte di san Mauro pretende: 1mo. che qui non si tratta di paraggio, e che tutto ciò che il procurator generale ha detto nella sua causa, per far vedere che le convenzioni fatte tra i signori d' Orchiac e quei di san Macrino erano reali ne' principj del paraggio, non hanno veruna applicazione a quest'affare, poichè secondo lui si tratta di una semplice circostanza di feudo, e non d' un vero paraggio: 2do. che la riserva che il signor d' Orchiac ha fatta

nella

nella transazione del 1370 degli omaggj di Mosfort, e delle rendite o decime agrarie e dei patiboli, era sufficiente per dar del corpo a quanto ha fatto rispetto al feudo, e per impedire che non si possa rimproverargli ch' egli abbia voluto fare un feudo in aria, al quale egli abbia affisso la dipendenza di san Macrino. 3zo. Che nè il paraggio convenzionale, nè quel ch' è seguito rispetto al feudo non fa verun pregiudizio reale e sensibile al re, che per conseguenza non ha alcun interesse in quest' affare. Queste tre obbiezioni racchiudono tutta la sostanza delle contraddizioni del conte di san Mauro rispetto alla validità del paraggio, o di quanto si è fatto rispetto al feudo. La prima apparisce direttamente contraria ai titoli che sono qui comuni tra il re ed il conte di san Mauro.

Per mettere questa verità nel suo più chiaro lume, bisogna richiamare in questo luogo la distinzione dei due usurpi che i signori d' Orchiac hanno voluto fare della dipendenza di san Macrino; l' uno cogli atti stipulati con Guglielmo di Mareuil nel 1369, e nel 1370; l' altro colla transazione ch' è stata fatta nel 1396 tra Aimard e Bechette d' Orchiac dall' una parte, e Rinaldo di Pons dall' altra. Per verità il carattere d' un vero paraggio non è marcato così evidentemente negli atti del primo usurpo, quantunque vi si trovi il termine di *garanzia* che lo statuto del Poitou adopera per esprimere il paraggio convenzionale: ma

per evitare tutte le discussioni inutili, bisogna osservare in una parola che le convenzioni fatte tra Faucault d' Orchiac, e Guglielmo di Mareuil non sono il titolo degli autori del secolo di san Macrino. Questi primi titoli, cioè le transazioni del 1369 e del 1370 sono divenuti inutili per la morte di Bianca d'Orchiac che aveva ricuperata la terra di san Macrino dagli eredi di Guglielmo di Mareuil.

Si è osservato nel fatto spiegato colla prima causa del procurator generale, che a fronte della vendita simulata che Bianca avea fatta di questa terra a Rinaldo di Pons, Aimard e Bechette d'Orchiac pretesero che questa terra loro appartenesse; che Rinaldo di Pons non potè sostenere una vendita, che non era in effetto che una donazione dettata dalla passione, e contraria ai buoni costumi, e che colla transazione che terminò queste vertenze con Aimard e Bechette d' Orchiac eredi di Bianca cedettero la terra di san Macrino a Giovanna di Pons figliuola naturale di Bianca, e di Rinaldo, ed ai suoi, sotto condizione che alla mancanza dei discendenti di Giovanna, questa terra ritornerebbe di pien diritto ad Aimard, ed a Bechette d' Orchiac, ed ai loro aventi causa.

Questa transazione prova dunque tre cose egualmente importanti, la prima che non si ha avuto alcun riguardo alla vendita simulata che Bianca d' Orchiac aveva fatta a Rinaldo

di Pons della terra di san Macrino, e che si ha riconosciuto che questa terra non gli apparteneva: la seconda che per conseguenza Aimard e Bechette d'Orchiac n' erano i veri proprietarj come eredi di Bianca lor sorella: la terza che in considerazione della figliuola della lor sorella, che quantunque illegittima era tuttavia uscita da due case egualmente illustri, le hanno ceduto la terra di san Macrino con una convenzione che non si può risguardare che come una nova concession feudale, che ha fatto di questa terra un novo feudo nella persona di Giovanna di Pons, e dei suoi discendenti. Diffatti vi si trovano tutti i caratteri d'una nova infeudazione, intieramente diversa da quella ch' era stata fatta a Guglielmo di Mareuil. 1mo. Il feudo era veramente ritornato al suo proprietario, cioè colla morte di Bianca, che si era risguardata qual proprietaria, a fronte della vendita fittizia ch' essa n' avea fatto, Aimard e Bechette d'Orchiac erano rientrati almeno per dritto nella proprietà di san Macrino; perciò il rilascio ch' essi ne fecero a Giovanna di Pons che non vi avea alcun diritto prima di questa concessione, è certamente una nova costituzione di feudo. 2do. La prima concessione ch' era stata fatta a Guglielmo di Mereuil era aggravata di pesi laddove quella ch' è fatta a Giovanna di Pons è esente da tutti i diritti poichè è fatta sotto condizione che la terra di san Macrino sarà

tenuta da Giovanna di Pons, e dai suoi discendenti *in franco paraggio*, ciò che importa un' *intiero affrancamento*, e riduce questa terra allo stato d'un feudo d'onore, e senza profitto. 320. L' infeudazione fatta a Guglielmo di Mareuil, era perpetua, senza verun gravame di ritorno, laddove quella che è fatta a Giovanna di Pons coll' atto del 1396, è aggravata d'un diritto di reversione, che Aimard e Bechette d'Orchiac stipulano in lor favore in caso che non rimanga verun erede della linea di Giovanna.

Qui si rimarca con attenzione questi tre caratteri principali che distinguono il titolo di Giovanna di Pons da quello di Guglielmo di Mareuil, perchè risulta da queste differenze essenziali che la concessione è estinta, che non sussiste più da più di trecent'anni, e che unicamente dalla nuova concessione bisogna giudicare della qualità delle terre di san Macrino, e della natura dell' infeudazione che i signori d'Orchiac han voluto farne.

Supposta la certezza di questo principio bisogna ora esaminare se ciò che si è avanzato dal conte di san Mauro, allorchè si è detto che qui trattavasi non d'un paraggio, ma di un semplice contratto di feudo, possa aver qualche apparenza.

Non è già questione in questa materia, come in parecchie altre, di esaminare ciò che i contraenti potevano volere, trattasi di sapere ciò ch' essi han voluto. Tutto è di rigore, e

di stretto diritto in materia di sotto infeudazione, perchè in generale ogn' infeudazione è un atto odioso che tende a turbare l'ordine naturale delle dipendenze, e nel quale per conseguenza non si supplisce nulla, e ove si può ancora meno sostituire una clausola ad un' altra clausola per cangiare con sottigliezza la forma essenziale dell' impegno che le parti interessate han voluto contrarre. Ora che cosa è ciò che han voluto fare coloro che hanno stipulato l'accordo dell'anno 1396? Qual' è stata l' intenzione del signore che ha fatto l'infeudazione, e del vassallo che l' ha ricevuta? Hanno eglino preteso fare un accordo di feudo, cioè una sotto infeudazione, colla quale il signor ritenendo una certa porzione del suo feudo, vuole che la porzione ch' egli smembra dipenda da lui per ragion della porzione che ritiene? Non si trova il minimo vestigio d'una pari intenzione nell'atto del 1396. Non vi è fatta alcuna menzione di contratto di feudo; di retenzione d'una parte della terra di san Macrino, alla quale si affigge la dipendenza dell' altra parte; di obbligo signorile o domaniale, riservato sulla porzione alienata: tuttavia questi sono i caratteri essenziali, e come le condizioni inseparabili del contratto di feudo.

Ma c' è di più. Vi si trovano caratteri assolutamente opposti: vi si legge il termine di paraggio che suppone un' eguaglianza di possesso, come parlano i nostri antichi statu-

ti, eguaglianza assolutamente incompatibile col contratto di feudo. Vi si vede inoltre il termine di *franco paraggio* che esclude ogni idea di servitù, e che è non men conforme alla natura del paraggio, che contrario a quella del contratto di feudo.

Invano, per deludere una disposizione così precisa, il conte di san Mauro ha voluto farla passare per un errore del notajo che ha esteso quest' atto, e che ha aggiunto, dicesi, per pura forma e senza riflessione che la terra di san Macrino sarebbe *tenuta in franco paraggio* da Giovanna di Pons. Non c' è nulla che non si possa cambiare a suo talento nei titoli più decisivi con una scusa così facile da immaginare, ma così difficile da stabilire.

A chi si potrà mai dare ad intendere che una convenzione con cui un signore che abbandona la porzione d' una signoria considerabile si priva di tutti i diritti, e di tutti i doveri, sia una clausola di stile, un'espressione sfuggita al notajo per abitudine? Siffatta scusa ha tanto minor verisimiglianza quanto che l' atto considerato in se stesso e nella sua natura non ammetteva veruna idea di paraggio. Non si trattava nè di paraggio tra fratelli, nè manco di divisione in generale. Ove dunque il notajo avrebbe mai preso questa idea di paraggio, e di franco paraggio, se questa stipulazione non avesse formato una parte considerabile delle convenzioni delle parti? Ma ripetiamlo, questa scusa ha troppo poco di ve-

risimiglianza per meritare una più lunga, e più seria confutazione.

Il perchè, per ripigliare il filo del ragionamento che il procurator generale del re ha interrotto per rispondere a questa debole obbiezione, non solo non si vede nulla nell' atto del 1396, che favorisca l' idea nuova del contratto di feudo, che il conte di san Mauro vuole farci trovare, si vede a rincontro la stipulazione d' un vero e franco paraggio che cancella assolutamente fin l' ombra del contratto di feudo. Sembra tuttavia che per dare del corpo a quest' ombra, si abbia voluto insinuare, che l' atto del 1396 richiamava l' infeudazione fatta a Guglielmo di Mareuil, e che con ciò si doveva presumere, che l' intenzione de' contraenti fosse stata di rinnovarne tutte le clausole, e massimamente quelle che approvava Guglielmo di Mareuil d' un certo debito a ciascuna mutazione di vassallo.

Ma per poco che si legga attentamente le transazione del 1396, si scuopre tosto l' equivoco di questa obbiezione. Non già nel luogo ove si regola la forma, e le condizioni del consenso feudale, si richiama la cessione fatta da Gouenalt d' Orchiac a Guglielmo di Mareuil, ma nella clausola di stipulazione di reversione a vantaggio d' Aimard, e di Bechette d' Orchiac, e della loro posterità. E' detto in questo luogo che in mancanza de' discendenti di Giovanna di Pons, *il sopraddetto ca-*

stello, e la suddetta castellania ed appartenenze di san Macrino ritorneranno di pien diritto ad Aimard ed a Bechette d'Orchiac, ed a quei che avranno causa da loro (ed appunto dopo queste parole si aggiungono quelle che fanno menzione della prima cessione di san Macrino;) *come così, e nel modo che il Foucault signor d'Orchiac lo cedette a Guglielmo signor di Mareuil, e la suddetta Bianca lo teneva prima che vi fosse alcuna convenzione tra il sopraddetto signor di Pons e la suddetta Bianca, e non saranno tenuti pagarne i ristauri;* perciò rimettendosi questa clausola nel luogo in cui debb' essere, ed ove trovasi in fatto, non c' è alcuno che non veda che unicamente rispetto all' estensione della terra, la cui reversione è stipulata a favor d' Aimard e di Bechette d' Orchiac, si richiama la prima cessione che n' era stata fatta a Guglielmo di Mareuil. Se la sola lettura di questa clausola non basta per convincerne il conte di san Mauro, vien pregato di considerare: 1mo. che non già rispetto al tempo del possesso di Giovanna di Pons si richiama l' investitura di Guglielmo di Mareuil, ma al contrario rispetto al tempo in cui questo possesso cesserà. Non vi è detto che Giovanna di Pons possederà la terra di san Macrino come l' aveva fatto Guglielmo di Mareuil; ma è detto che in mancanza di discendenti di Giovanna, questa terra ritornerà ad Aimard ed a Bechette d' Orchiac, come il Foulcault la cedette a Gu-

glielmo di Mareuil, e che Bianca d'Orchiac, che l' aveva ricuperata dagli eredi di Guglielmo di Mareuil, la teneva prima che vi fossero alcune convenzioni tra essa e Rinaldo di Pons: 2do. che l' oggetto di questa clausola era dall' una parte d' impedire che durante il possesso di Giovanna di Pons non si diminuisse nulla dell' estensione che aveva la terra di san Macrino allorchè fu ceduta a Guglielmo di Mareuil; e dall' altra parte che reciprocamente Aimard e Bechette d' Orchiac non volessero comprendere nel diritto di reversione ch' essi si riservavano, i novelli acquisti che si erano fatti, o che si potevano fare, per aggiugnerli a questa terra: diffatti, si vede nel progresso di quest' atto, che Bianca d' Orchiac avea fatto alcuni acquisti che erano molto comodi alla terra di san Macrino, e che si rilasciano per una certa somma a Rinaldo e Giovanna di Pons. Ora egli è evidente che queste ragioni non hanno la minima relazione colla natura, ed i gravami dell' infeudazione; perciò non è già men chiaro che non si può mai usare di questa clausola per far vedere che abbiasi voluto assoggettare Giovanna di Pons alla stessa spezie di possesso feudale alla quale Guglielmo di Mareuil erasi assoggettato: 3zo. finalmente ciò che termina di provare che non si tratta in questa clausola che della proprietà, e dell' estensione della terra di san Macrino, e non già della qualità della dipendenza si è, che

viene aggiunto subito dopo nella stessa clausola che Aimard e Bechette d' Orchiac esercitando il diritto di reversione ch' essi si riservano sopra san Macrino non saranno tenuti di pagare niun ristauro; di modo che è palmare che l' intenzioni delle parti in questa clausola è stata unicamente di stipulare che nel caso di reversione, Aimard e Bechette d' Orchiac ripiglierebbero san Macrino nello stesso stato che il loro autore l' aveva dato altre volte a Guglielmo di Mareuil, senza potere approfittar degli acquisti che vi si aggiugnerebbero dopo l' atto del 1396, e senza essere tenuti alle spese che s'incontrassero per mantenerlo, o per abbellirlo.

Dunque senza alcun fondamento si ha voluto unire queste due infeudazioni, col supporre che l' ultima rinovasse tutte le condizioni della prima; e se ciò è, bisogna necessariamente che il conte di san Mauro convenga che nell' atto del 1396 non si trova neppure l' apparenza d' un contratto di feudo, e che vi si vede a rincontro, e la lettera, e lo spirito d' un vero e franco paraggio. Ch' egli adunque non pretenda più dopo ciò di far giudicare la questione della dipendenza di cui trattasi, coi principj della materia del contratto di feudo. Questi principi sono qui assolutamente estranei. La questione non può esser decisa che sui principj del paraggio, e per conseguenza non c' è neppur questione in quest' affare, quando si con-

sideri nella sua sostanza, poichè non si può mai sostenere la validità d'un paraggio stipulato a favor d'una figliuola naturale; paraggio contrario alla natura di questa convenzione; contrario per fino ai buoni costumi, ed incapace per conseguenza d'essere giammai opposto ai diritti del re. Si vedrà ben presto che non si può neppure far passare questo preteso paraggio per convenzionale; ma bisogna attaccarsi alla serie delle obbiezioni del conte di san Mauro.

Sempre occupato dell'idea d'un contratto di feudo permesso e legittimo, egli fa intendere in secondo luogo che siccome nella cessione che Faucault d'Orchiac avea fatta di san Macrino a Guglielmo di Mareuil, s'era egli riservato gli uomini del luogo di Masfort e le decime agrarie dello stesso luogo: c'era in questa riserva un fondamento abbastanza solido per assicurare la validità del contratto di feudo, ch'ei faceva, e per evitare il rimprovero d'aver voluto fare un feudo in aria.

Qui il procurator generale del re entrerà per un momento nel pensiero del conte di san Mauro, e farà vedere che quand'anche si potesse applicare l'infeudazione di Guglielmo di Mareuil a quella di Giovanna di Pons, e quand'anche fosse vero che amendue potessero considerarsi qual contratto di feudo, la pretensione del conte di san Mauro non ne sarebbe più forte, nè quella del re men solida, perchè in una parola seguendosi anche

le regole del contratto di feudo, non vi si troverebbe mai il concorso delle condizioni necessarie per renderlo valido. Due condizioni, tra le altre, sono assolutamente essenziali alla validità d'un contratto di feudo, l'una che il signor che cede il suo feudo se ne riservi una porzione considerabile che debb' essere almeno del terzo, secondo il diritto più comune del regno; l'altra ch' egli riservisi pure qualche diritto signorile o domaniale sulla porzione ch' egli aliena. Il conte di san Mauro dirà forse che questo diritto è fondato sull' articolo LI del nuovo statuto di Parigi, che vi è stato aggiunto contro la disposizione del vecchio; finalmente che quantunque al presente il diritto comune del regno sia molto conforme alla regola che i riformatori dello statuto di Parigi hanno stabilita, non si può tuttavia usare di questa legge così nuova per decidere della validità d'un contratto stipulato più di duecent'anni prima della riforma di questo statuto. Ma se il conte di san Mauro rigetta l'autorità dello statuto di Parigi, rispetterà forse di più quella dello statuto del Poitou, per la quale egli ha tanto attaccamento, che rimprovera al procurator generale, in un luogo delle sue scritture, di aver tratta la definizione del paraggio legale dal vecchio statuto della Normandia in vece di prenderla nello statuto del Poitou; come se il procurator generale non avesse citato lo statuto del Poitou egualmente che quello della

Normandia, e come se tra due statuti che ammettono egualmente il paraggio legale, non fosse permesso di prenderne la definizione in quella che ne dà un' idea più perfetta, e che convenisse necessariamente andar cercare le definizioni nel luogo più vicino senza osar d'uscire dalla vicinanza de' luoghi in cui la terra che fa nascere la questione è situata.

Ma finalmente, se il conte di san Mauro vuole assolutamente che sulla materia del paraggio non si citi che lo statuto del Poitou; applichi egli adunque al preteso contratto di feudo di cui trattasi la regola stabilita coll'articolo 130 di questo statuto. Quest' articolo che sembra essere il solo di questo statuto che si possa applicare al contratto di feudo, tratta dell' alienazione della porzione del *Chemier*, di modo che il signor sovrano del *Chemier* è in diritto di obbligare l' acquirente a prestargli omaggio. Se non c' è capo luogo nel feudo, allora bisogna che il *Chemien* ritenga almeno il terzo del suo feudo, senza che l' omaggio passi egualmente al signore. Questa è la disposizione dell' articolo 130 dello statuto del Poitou, e bisogna qui osservare che quest' articolo non è una legge nuova aggiunta allo statuto del Poitou nel tempo della sua ultima riforma nell' anno 1559, lo stesso articolo trovasi nello statuto riformato nell' anno 1514 e 1517, e per risalire ancora più alto se lo legge parimenti nell' antichissimo statuto del Poitou compilato nell' anno 1486. Quindi

non si può dubitare che quest' articolo non contenga i più antichi usi della provincia del Poitou sopra questa materia.

Dopo ciò, altro non rimane che di farne l'applicazione all'alienazione di s. Macrino, fatta da Foucault d'Orchiac a favore di Guglielmo di Mareuil. C'era un capo-luogo, un castello, un *ostello*, per parlar come lo statuto del Poitou nella terra di san Macrino. Questo fatto non è dubbioso, secondo tutti i titoli prodotti in questa istanza; perciò Foucault d'Orchiac era nel primo de' due casi distinti coll' articolo 130 di questo statuto. Egli dovea adunque conservare il castello se voleva restare in omaggio, per parlar sempre il linguaggio dello statuto del Poitou; ma alienandolo egli ne avrebbe perduto l'omaggio, secondo questo statuto, quand' anche ne avesse ritenuto il rimanente. Così esso si spiega; di modo che per seguir sempre lo stile di questo statuto, conveniva in questo caso che Guglielmo di Mareuil, al quale *la cosa era stata ceduta, ne prestasse omaggio al re*, signor primitivo di san Macrino.

Quand' anche non vi fosse stato castello, e capo d'omaggio a san Macrino sarebbe sempre convenuto che Foucault d'Orchiac avesse conservato almeno il terzo della terra di san Macrino; perciò in tal caso apparterebbe al conte di san Mauro a far vedere che gli uomini di Masfort, e le decime agrarie valgono il terzo della terra di san Macrino.

Si rimarcherà così di passaggio in questo luogo che non si vede nella transazione del 1370 che sia fatta alcuna menzione di rendite agrarie nella clausola in cui trovasi la riserva degli uomini di Masfort. Non ci è fatto menzione che di giustizia alta, mezzana, e bassa, e di tutti i diritti, di tutte le rendite, entrate e di tutti gli emolumenti.

Tocca adunque, si ripete, al conte di san Mauro a mostrare che questa riserva comprenda il terzo della terra di san Macrino; fin qui, quand' anche egli sarebbe nel secondo caso dell' articolo dello statuto del Poitou, non avrebbe ancor fatto nulla a suo favore, poichè è un principio certo secondo la disposizion litterale di questo articolo ed il parere degli autori che han trattato dello smembramento di feudo, che se il signore che aliena il suo feudo, si ritiene meno del terzo, l'omaggio di ciò ch' egli aliena viene acquistato dal suo signor sovrano.

I principj del contratto di feudo non erano adunque più favorevoli a Foucault d' Orchiac, che que' del paraggio, ed il conte di san Mauro, che vuol ridurre la decisione di quest' affare alle regole del contratto di feudo, ed all' autorità dello statuto del Poitou deve convenire che sono più di trecent' anni che secondo queste regole e questo statuto l'omaggio di san Macrino è stato acquistato dal re coll' atto medesimo, col quale si ha voluto fargliela perdere, poichè Foucault

d'Orchiac non ha ritenuto nè il castello di san Macrino, nè il terzo di questa terra. Egli è quasi inutile, dopo ciò, di rispondere a ciò che il conte di san Mauro ha detto in primo luogo, che nè il paraggio, nè il contratto di feudo, non recavano alcun vero pregiudizio al signor dominante, che secondo l'espressione de' nostri statuti, è uno de' casi in cui il vassallo può peggiorare il feudo del suo signore. Per verità il paraggio convenzionale non gli apporta il menomo pregiudizio, perchè questo paraggio durando sempre, secondo la disposizione dello statuto del Poitou, giammai la porzione di coloro che questo statuto chiama *parte prendenti*, e *parte mettenti* non s' allontana d' un grado dalla signoria, da cui dipendeva prima del paraggio.

Ma qui non si tratta di questa seconda specie di paraggio. Quello ch' è stato stabilito colla transazione del 1396, è un paraggio successivo introdotto per verità, per convenzione, ma sul modello del vero paraggio successivo o legale, che ha luogo trai fratelli, secondo parecchi statuti di questo regno.

Quest' è quanto apparisce da questi termini: *Terranno il sopraddetto castello, e la castellania in franco paraggio tanto quanto durerà il lignaggio, e secondo lo statuto del paese della Santongia, di quà dal Charante.*

Ora, sin dal momento che il paraggio stabilito con quest' atto è affisso al lignaggio, secondo

condo la disposizione dello statuto del Poitou, alla quale il conte di san Mauro sostiene che l' usanza di Sainte è conforme, non si può dubitare che l' intenzione de' contraenti non sia stata di stabilire un paraggio successivo.

Dunque secondo la natura di questo paraggio, e secondo la lettera stessa della transazione del 1396, deve finire col lignaggio di Giovanna di Pons; e se il diritto di ritorno stipulato in tal caso a favore d' Aimard e di Bechette d'Orchiac, non può più essere esercitato per mancanza di successori che li rappresentano, se si trattasse di un paraggio validamente costituito, la castellania di san Macrino s' allontanerebbe in allora d' un grado dalla contea di Saintes suo antico feudo dominante, e divenendo il pieno feudo della signoria d'Orchiac, non sarebbe più che il sotto feudo del re, come conte di Saintes.

Il re sostiene adunque con altrettanto interesse che ragione la nullità del paraggio che serve di fondamento alle pretensioni del conte di san Mauro.

Il procurator generale crede di aver dimostrato pienamente questa nullità nella sua prima causa. Dopo aver risposto in fretta alle obbiezioni del conte di san Mauro, vi ha aggiunto questo solo ragionamento ch' è tanto più forte, che basterebbe da se per far decidere la questione a favor del re, quand'anche il paraggio potesse venirgli opposto nel paese che

si regola coll' usanza di Saintes, e quand' anche non si trattasse qui d' una terra intieramente distinta e separata da quella d' Orchiac.

Regolarmente il vassallo non può col suo fatto *deteriorare il feudo del suo signore*, per servirci dell' espressione de' nostri statuti, ed in questo punto, la causa del signore è sempre favorevole, e quella del vassallo sempre odiosa. Essi non eccettuano da questa regola che il caso del paraggio legale e successivo, che ha luogo di pien diritto tra fratelli e tra coeredi, tra i quali è ammesso il diritto di primogenitura. Non si può dunque fare con una convenzione ciò che lo statuto non ammette che nel caso della successione. Quest' ultimo caso è il solo eccettuato dalla regola; il primo per conseguenza vi rimane soggetto. Le eccezioni non si estendono sopratutto in una materia, ove come si è già detto la regola è favorabile e l' eccezione odiosa.

Non solo i principj generali resistono a questa estensione, ma lo statuto del Poitou la condannano espressamente; poichè esso decide che nel paraggio convenzionale che ammette tra due comproprietarj che non sono coeredi la dipendenza diretta del signore, non soffre mai pregiudizio, perchè questo paraggio non cessando, un comproprietario non diventa mai il signore immediato dell' altro. Questo cambiamento, o piuttosto questo allontanamento di dipendenza, è dunque unicamente l' opera

del paraggio legale e successivo; in questo la convenzione delle parti non ha verun potere, e se l'uomo intraprende di fare ciò che la legge si è riservato, la legge distrugge l'opera dell'uomo; e senza aver riguardo ad una convenzione irregolare, essa ristabilisce le cose di pien diritto nello stato, in cui esse si trovavano prima della convenzione. La corte prevederà da per se stessa l'applicazione che si può fare di questo ragionamento alla terra di san Macrino. Non poteva esservi paraggio legale tra i possessori di questa terra, e quella d'Orchiac. La natura, e la legge vi resistevano egualmente. Si ha voluto fare l'uno e l'altro con una convenzione viziosa, contro la quale la consuetudine, ed i buoni costumi reclamano perpetuamente. Il perchè questa dipendenza, che si ha voluto sottrarre al re colla finzione illecita d'un paraggio illegale ha sempre fatto, e farà sempre parte del suo dominio.

Quantunque dopo ciò sia poco necessario l'esaminare se sia vero (come il conte di san Mauro l'ha avanzato) che il contratto di feudo non rechi alcun pregiudizio al re, poichè non trattasi che d'un paraggio abusivo, e non d'un contratto di feudo; tuttavia non sarà forse inutile l'obbligare il conte di san Mauro a spiegarsi più chiaramente sopra questo soggetto, affinchè la corte sappia in qual senso egli intenda questa proposizione. Egli è già certo che il contratto di feudo non può

pregiudicare al signor sovrano rispetto all' omaggio, poichè negli omaggi che gli si prestano pei feudi da' quali si è smembrata una porzione per contratto di feudo, il vassallo è obbligato di comprendere l'intiero del feudo come se non vi fosse mai stato smembramento.

E' lo stesso dei riconoscimenti. Il signore è in diritto di non tollerarvi verun uso di contratto di feudo; ma il diritto del signore va ancora più lontano, secondo i principj più certi, ed i più seguiti in tal materia. Se c' è apertura nel feudo di cui si ha smembrato una porzione, il signore è in diritto di sequestrar feudalmente, non solo la porzione ritenuta dal suo vassallo, ma quella ch'egli ha alienato, e di cui ha contrattato, per servirsi dell' espressione del diritto degli statuti. Se è dovuto un diritto di avanzo, il signore può prenderlo egualmente sopra l' una e sopra l'altra porzione. Finalmente se la porzione che il vassallo ha ritenuta si vende, i diritti signorili sono dovuti al signore per la totalità del feudo, a proporzione del prezzo della porzione che il vassallo si era riservata in questo contratto di feudo; di modo che s' egli si è riservato un terzo secondo lo statuto di Parigi, e che questo terzo renda cento mille lire, il quinto sarà dovuto sul piede di cento mille scudi.

Tali sono le conseguenze necessarie di questo principio, non men semplice che fecondo

in questa materia, che il signore non deve soffrire verun pregiudizio dal contratto del feudo stipulato dal suo vassallo, e che il feudo rimane sempre a suo riguardo nel medesimo stato come se non vi fosse mai stato smembramento.

Qui non si tratta neppure di esaminare ciò che il diritto positivo di alcuni statuti ha aggiunto o stralciato alle regole che si sono osservate. Si ha abbastanza quanto al presente di delineare solamente i principj generali, per dar luogo al conte di san Mauro di spiegar più chiaramente ciò ch' egli ha inteso con questa proposizione, che il contratto di feudo, al che egli vuol ridurre ciò che si è stipulato in quest' affare, non forma verun pregiudizio al re. Quand' egli avrà sviluppato il senso ch' ei dà a questa proposizione, sia rispetto all' omaggio ed ai riconoscimenti, sia rispetto al sequestro feudale, all' avanzo, ed ai diritti signorili, di cui sarebbe debitore egli stesso, per la terra di san Macrino, ragionando dirittamente sopra i suoi propri principj, il procurator generale saprà a che debba egli rispondere a questo proposito; ma non saprebbe farlo, sinattantochè il conte di san Mauro entrando nella particolarità d' una proposizione troppo vaga, e troppo generale non marchi precisamente a che egli la riduca: tuttavia forse farà egli più saviamente a risparmiarsi questa spiegazione molto inutile, perchè in una parola egli non prove-

rà mai, contro l'intenzione de' contraenti, contro la lettera egualmente che contro lo spirito della loro convenzione, finalmente contro la natura stessa delle cose; poichè si tratta delle due terre realmente distinte e separate, nè in quest'affare vi è questione d'un contratto di feudo nè trattasi se il contratto di feudo possa essere ammesso contro il re, e soprattutto ne' luoghi che si reggono coll'usanza non iscritta del paese d' Aulnis.

Dopo tutte le riflessioni che sono state fatte dalla parte del procurator generale, e per escludere l'idea d'un contratto di feudo, di cui non si trova qui alcuna traccia, e per combattervi quella del paraggio, che vi è in effetto, ma d'un paraggio così evidentemente, e così decisamente nullo che non può mai pregiudicare al re; egli aveva creduto nella sua prima causa, poter trarre vantaggio dall' incertezza, e dall'esitazione, colla quale si ha parlato in alcuni dei titoli prodotti dal procurator generale, dell'omaggio che gli autori del conte di san Mauro hanno creduto avere acquistato sulla terra di san Macrino colle transazioni del 1369 e 1370. Il procurator generale ha osservato nella sua prima causa che la transazione del 1369 marca per verità, *che Guglielmo di Mareuil terrà la terra di s. Macrino in omaggio ligio dal signor d'Orchiac a norma del debito che sarà abbonato secondo l' omaggio ligio* ma con quest' aggiunta che marca nel signor d' Orchiac una gran diffiden-

za del suo diritto, *in caso che si potesse e si dovesse fare*. Il procurator generale ha egualmente osservato, che Bianca d'Orchiac parlando d'uno stesso omaggio nella vendita che essa fece di san Macrino a Rinaldo di Pons, vi aggiunse questa riserva; *così come per diritto, ragione, ed uso, e consuetudine del paese fosse trovato che l'omaggio gliene dovesse appartenere*.

Tale si è il linguaggio che si ha tenuto sin dal tempo stesso della costituzione di quest'omaggio, e prima che il re avesse realmente il vassallo che gli si voleva sottrarre. Si è sparso nelle scritture del conte di san Mauro, che i termini che si trovano nella transazione del 1369, significano solamente che nel caso, in cui l'omaggio sarà dovuto al signor d'Orchac, il dovere, o i diritti ne saranno abbonati secondo la natura dell'omaggio ligio; e che perciò questi termini non racchiudono veruna condizione colla quale apparisca che Foucault d'Orchiac abbia dubitato del suo diritto, ma una semplice spiegazione che marca, che allor quando l'omaggio sarà dovuto, l'obbligo ne sarà regolato come praticasi nel paese rispetto all'omaggio ligio. Due osservazioni egualmente certe faranno conoscere quanto questa interpretazione sia poco naturale. La prima si è che se questo fosse il vero senso della clausola, di cui trattasi, sarebbe stata concepita in questi termini: *nel caso che si dovrà fare* (cioè l'omaggio), ma

in vece di così spiegarsi si fa uso di questa espressione, *in caso che far si potrà, e si dovrà fare*: espressione che racchiude manifestamente una condizione che dev'essere intesa come se si fosse detta, *supposto che si possa, e si debba fare*. La seconda si è che nel senso che il conte di san Mauro dà a questi termini, si avrebbe dovuto dire solamente, *in caso che si dovrà*; ma a che serviva egli il dire *in caso che far si potrà?* Il che suppone manifestamente che si dubitava che ciò si potesse fare; altrimenti egli era superfluo il parlare della possibilità, poichè un omaggio non è impossibile ogniqualvolta è legittimo; perciò, parlar della facoltà in termini condizionali è marcar sufficientemente che se ne dubita, e per conseguenza il senso più naturale che queste parole portano allo spirito è quello che il procurator generale ha lor dato, quando ha detto che queglino stessi che avrebbero voluto usurpare la dipendenza di san Macrino, aveano dubitato del lor diritto.

Ma quand' anche vi fosse dell' oscurità in questa prima clausola, il conte di san Mauro conviene egli stesso che non ce n' è in quella che trovasi aggiunta al contratto di vendita di san Macrino, e che marca un dubbio ben formato nella mente di Bianca d' Orchiac sulla giustizia dell' omaggio prestato da Foucault d' Orchiac.

Che cosa viene opposto adunque a questo dubbio che è nato per così dire col feudo stes-

so che si è voluto costituire a vantaggio del signor d'Orchiac? Pretende egli che la clausola che marca questo dubbio sia l'effetto dell'odio che Bianca d'Orchiac avea per suo fratello, al quale era ben facile di pregiudicare colla vendita ch' essa faceva a Rinaldo di Pons. Ma una congettura di tal qualità che non è fondata sopra alcun fatto cognito, o di cui se ne possa riportare la menoma prova, distruggerà forse l'impressione che tal clausola fa naturalmente sullo spirito di quei che la leggono? Non c'era forse che l'odio che potesse ispirare questa riserva a Bianca d'Orchiac? Ed il procurator generale non ha egli fatto vedere che il dubbio ch'essa avea fatto sulla giustizia di quest' omaggio non era che troppo legittimo? Era dunque la ragione e non la passione che ispirava questo dubbio a Bianca d'Orchiac, com' esso l'avea ispirato a Guglielmo di Mareuil nella condizione marcata colla transazione del 1369. Essi han dovuto fare questa riserva, essi l'han fatta, ed il re non sa, reclamando la dipendenza di san Macrino che confermare il giudizio che le parti interessate a questa dipendenza ne han portato da più di trecent'anni, negli atti stessi in cui gettavasi i fondamenti dell'usurpo.

Dopo aver distrutto tutte le ragioni, di cui il conte di san Mauro si è servito per provare che i signori d'Orchiac avrebbero potuto appropriarsi la dipendenza di san Macrino senza il consenso del re, rimarrebbe da rispon-

dere alla seconda spezie di obbiezioni che si sono distinte dapprima, e che consiste nel far vedere che il re ha approvato la loro intrapresa. Ma siccome di questo fatto non vi sono altre prove che due riconoscimenti, di cui il procurator generale ha già fatto veder pienamente nella sua prima causa e la contrarietà, e l'inutilità, egli è superfluo l'ingrossare una causa già più lunga di quello che si sarebbe creduto dapprima, colla repetizione delle prove che sono già state esaurite a questo riguardo nella prima causa.

Per finir questa, al procurator generale altro non rimane, che trarre una conseguenza generale da tutti gli appoggi ch' egli ha spiegato nelle sue due cause, e di far vedere con una ricapitolazione sommaria di questi appoggi, che la causa del re non è stata sufficientemente difesa nel gran consiglio, e che perciò il re non solo non ha potuto avere in questa giurisdizione un vero difensore, ma che non ci ha avuto neppure un difensor legittimo. Lo si è già detto nel finire la prima parte di questa causa: quantunque quest' appoggio appartenga in qualche modo all'ordine è convenuto tuttavia riservarsi di trattarlo dopo l'esame del merito, perchè dev' essere come il risultato di tutto ciò che si è stabilito rispetto al merito della contestazione.

Si racchiuderà adunque quest' appoggio nelle semplici proposizioni, che sono altrettante conseguenze degli appoggi, e dei titoli nuovi

che il procurator generale ha aggiunti a quei che sono stati proposti nel gran consiglio per lo stabilimento dei diritti del re, e non vi sarà alcuna di queste proposizioni che non iscopra un' omissione importante di difese dalla parte di quei che senza potere, e senza carattere hanno voluto allora difendere la causa del re.

Prima omissione di difese.

La più capitale, e quella ch' è stata il principio di tutta le altre, si è di non avere allegato l'incompetenza del tribunale. Questa prima omissione di difese in ordine ne ha prodotto quasi necessariamente una seconda concernente il merito.

Seconda omissione di difese.

Allorchè il procurator generale combatte per la difesa del dominio del re innanzi ai giudici ai quali soli appartiene di conoscerne, cioè innanzi la corte, trova tutti gli ajuti che gli sono necessarj, sia nel deposito della camera dei conti, ch'è sempre stata unita strettamente al parlamento per la conservazione del dominio del re, sia nel tesoro delle carte della corona, la di cui custodia è affidatata specialmente alla cura del procurator generale del re, che da più d'un secolo possede la carica di tesorier delle carte unita a a quelle di procurator generale. Questi depositi sempre aperti al procurator generale, erano egualmente chiusi ed inaccessibili a quello che esercita l'uffizio pubblico nel gran consiglio nelle materie che sono di competenza di questo tribunale; perciò qualunque zelo ch' ei potesse avere pel sostegno dei diritti del re, non poteva assecondarlo in tutta la sua estensione: i titoli, e le istruzioni gli mancavano; e per conseguenza il re non poteva trovare in lui non solo un difensor legittimo, ma un difensore pienamente istrutto di tutto ciò che bisognava sapere per riempire tutta l'estensione del ministero pubblico in tal materia.

Si direbbe inutilmente, per rispondere a questa

grande ed importante considerazione, che se quegli che esercita l'uffizio pubblico al gran consiglio mancava egli stesso di questo ajuto, era facile il supplirci, col ricorrere al procurator generale del re, che avrebbe potuto facilitargli l'accesso dei pubblici depositi, e metterlo in istato di trovarci i titoli, di cui avesse avuto bisogno per la difesa dei diritti del re. Tal ricorso non era praticabile per parte di quest' uffiziale: con ciò avrebbe egli rilevato il mistero dell'incompetenza del suo tribunale: quindi non poteva cercare i titoli del re senza esporsi al pericolo certo di far spogliare il gran consiglio del giudizio di quest' affare, colle misure stesse ch'ei prenderebbe per istruirlo pienamente. E' stato dunque ridotto a servirsi dei soli titoli che le parti hanno avuto la sorte, od il credito di scoprire; e non ha potuto difendere il diritto del re che colle armi che le loro ricerche o le loro cognizioni han somministrate; di modo che la causa del re non ha potuto esser meglio difesa dal pubblico uffiziale nel gran consiglio che lo sarebbe stata dal signor di san Macrino solo; poichè diffatti il pubblico uffiziale non fa che prestare, per così dire, l'ombra ed il favore del suo ministero alle ragioni ed ai titoli del signor di san Macrino.

Qui, tutt' al contrario, il re si difende co' suoi proprj titoli, e non già con quei soli ch' ei trova tra le mani del suo vassallo: perciò l'affare cambia d'aspetto cambiando di difensore, ed i novi titoli che il procurator generale del re trae dalla camera dei conti, e dal tesoro delle carte per sostenere la causa del re, fanno vedere che non senza ragione l'ordine pubblico del regno vuole che il re abbia sempre per difensore quello che lo stesso ordine pubblico mette ancora più in istato di difenderlo.

Terza omissione di difese.

Per mettere questa terza omissione di difese nel suo più chiaro aspetto bisogna farne l'applicazione ai titoli che il procurator generale aggiugne a quei che sono stati prodotti nel gran consiglio, e quest'esame fa vedere che non solo quegli che

esercitava l'uffizio pubblico in questa compagnia non ha potuto evitare d'omettere di produrre molti titoli rilevanti, ma che in effetto ve ne sono parecchi che gli sono sfuggiti, e che il procurator generale riporta in oggi. Tali sono gli omaggi dei 24 ottobre 1418, dei 9 febbrajo 1515, e dei 6 agosto 1549, che non sono mai stati veduti nel gran consiglio, e che sono stati prodotti sulla fine della prima causa del procurator generale. Tali sono i riconoscimenti del 1516. e del 1593. Tale si è pure la transazione del 1264, stipulata tra l'abbate di Baigne, ed Ademar d'Orchiac, come signore di san Macrino. Tali sono altresì la divisione fatta da Ugo di Zezignau tra suoi figliuoli nel 1244 ed il testamento d'un altro Ugo di Zezignau dell'anno 1269. Finalmente quantunque i due riconoscimenti prestati separatamente da Guglielmo di Mareuil nel 1369, l'uno per la terra d'Orchiac, e l'altro per quella di san Macrino siano stati riconosciuti in uno dei giudizj del gran consiglio, c'è grande apparenza tuttavia che questi due riconoscimenti non ci sono comparsi che con una copia informe che il signor di san Macrino ne avea tra le mani, e di cui il procurator generale era stato costretto di servirsi dapprima finchè una ricerca più esatta e più faticosa nella camera de' conti l'abbia messo in istato di produrne una copia più legale, come lo farà in fine di questa causa.

Ecco adunque un gran numero di titoli novi che il procurator generale produce in oggi. Questi stessi titoli che sarebbero abbastanza potenti per mettere il procurator generale in istato di andar contro i giudizj pronunziati dalla corte medesima, non basteranno forse per distruggere pretesi motivi di non ammettere, tratti da alcuni giudizj pronunziati da un tribunale senza dubbio incompetente?

Quarta omissione di difese.

I titoli che il procurator generale riporta hanno non solo il carattere d'esser nuovi, ma sono egualmente rispettabili pel loro peso. Si

poteva opporre al re nel tempo de' giudizj del gran consiglio il piccol numero d' omaggi, dai quali appariva che il re era stato riconosciuto signor diretto ed immediato della castellania di san Macrino anche dopo l'usurpo. Non se ne riportavano che due in quel tempo: non era neppure l'uffiziale pubblico che li produceva allora, ma bensì il signor d'Orchiac. Questi due omaggi non continuavano il possesso del re che fin nell'anno 1472. Il procurator generale ve ne aggiugne tre altri in oggi che cogli altri sono cinque omaggi consecutivi dall'anno 1470 fino all'anno 1549, cioè circa cinquant'anni prima del cominciamento della lite: omaggi, che come lo si è già detto, sono i soli atti messi in contradditorio tra il re ed il suo vassallo dall'epoca del cominciamento dell' usurpo; omaggi decisivi, poichè fanno vedere che il re ha sempre conservato il suo diritto, a fronte degli atti medesimi, coi quali si ha voluto darvi attacco; omaggi per conseguenza che aggiungono ai due primi tutto il peso che poteva lor mancare per far traboccare la bilancia in quest'affare. Se questi novi appoggj sono importantissimi in quest'affare i nuovi riconoscimenti che il procurator generale ha prodotti lo sono ancora molto più. Nel tempo che l'affare era pendente nel gran consiglio non c'erano riconoscimenti nel processo che colla parte del signor d'Orchiac: egli voleva prevalersi delle due enumerazioni, nelle quali erasi fatto menzione del paraggio, e della pretesa dipendenza che i signori d'Orchiac aveano voluto riservarsi sopra san Macrino. Si poteva per verità contraddire questi due riconoscimenti, col far vedere che non erano mai stati verificati sopra luogo, nè ammessi definitivamente alla camera dei conti; ma questo argomento negativo avea molto meno di forza, finattantochè non si producevano riconoscimenti ed enumerazioni ove non fosse fatta alcuna menzione di questo paraggio irregolare, e di questa dipendenza abusiva. L'affare presentemente cambia d'aspetto in forza dei due nuovi riconoscimenti che il procurator generale ha prodotti. Non vi si vede il menomo vestigio del paraggio, nè

della sottoinfeudazione che si è voluto far vedere contro il re: essi dunque cancellano assolutamente la favorevole prevenzione dei riconoscimenti che sono stati prodotti nel gran consiglio, e tanto più la cancellano, quanto sono posteriori a questi riconoscimenti. Tale si è la grande importanza di questi nuovi riconoscimenti; quella della transazione del 1267, della divisione del 1244, e del testamento del 1269, non è men considerabile.

Non è già necessario il qui ripetere che il vero nodo di quest'affare consiste nel sapere se le signorie d'Orchiac, e di san Macrino non componessero altre volte che una sola e stessa terra; o se al contrario, esse erano intieramente distinte, separate ed indipendenti l'una dall'altra. La causa del re è indubitabile in merito, se quest' ultimo fatto è certo. Il conte di san Mauro lo confessa egli stesso.

Ora questi tre atti insieme racchiudono una prova chiara evidente di questo fatto, poichè fanno vedere che la casa d'Orchiac possedeva la signoria di san Macrino prima di aver quella d'Orchiac, e per conseguenza egli è impossiaile di presumere che l'una di queste terre non fosse che la dipendenza, e l'accessorio dell'altra.

Ecco ciò che si dovea dire nel gran consiglio per la difesa dei diritti del re: ecco ciò che non vi è stato detto, e ciò che non si poteva neppur dirsi, perchè quegli che ha voluto difendervi il dominio della corona non teneva i titoli, da cui il procurator generale trae in quest'oggi una conseguenza così decisiva.

Quinta omissione di difese.

A questi titoli nuovi, ed agli argomenti che ne risultano, il procurator generale ha aggiunto altresì appoggi di diritto egualmente nuovi, e di cui non si vede che siasi fatto uso nel gran consiglio. Non apparisce per esempio, che siavisi detto qualche cosa della nullità del paraggio, che è il solo titolo di conte di san Mauro, sia rispetto alla qualità di coloro che hanno voluto stabilirlo, sia rispetto al re al quale viene opposto: si è avuto abbastanza d'appoggiare sulla distinzione delle due

terre, la quale non permetteva che sotto pretesto d'un paraggio, si rendesse l'una dipendente dall'altra; ma si è fatto vedere coi principj stessi del paraggio, che quand'anche avesse potuto aver luogo rispetto alla sua materia, cioè rispetto alle terre d'Orchiac e di san Macrino, non poteva essere ammesso a favore d'una figlia naturale come lo era Giovanna di Pons? Si è forse mostrato che quand' anche avesse luogo contro signori particolari, non potrebbe essere autorizzato a pregiudizio del re, e soprattutto nella porzione del paese d'Aunis che si regge coll'usanza di Saintes? Quest' è quanto non apparisce che abbiasi discusso nel tempo che il processo è stato istrutto nel gran consiglio, vi sono forse ancora altri appoggi di cui si potrebbe dire la stessa cosa; ma dopo tutte le riflessioni che si son fatte per mostrare quanto la causa del re sia stata mal difesa nel gran consiglio, egli è inutile l'entrare in un più lungo confronto delle ragioni che sono state allegate in quel tempo, e di quelle che avrebbono dovuto esserlo, e che lo sono effettivamente in oggi da parte del procurator generale.

Il perchè cred' egli d'essere in diritto di conchiudere da tutto ciò ch'egli ha stabilito nelle due parti di questa causa, che dall'una parte la forma de' giudizj, da' quali si pretende desumere motivi di non ammettere contro il re, è così disordinata che si può dire che la causa è tutta intiera, e che dev' essere giudicata come se non fosse mai stata decisa da alcun giudizio; e dall'altra che il merito è così evidentemente buono pel re, che quand' anche i giudizj fossero stati pronunziati in un tribunale incompetente, i titoli e gli appoggi nuovi ch'egli impiega sarebbono sufficienti per far ritrattare questi giudizj.

CIO' CONSIDERATO ec. *Fu ammessa l'opposizione del procurator generale.*

Fine del Tomo XV.

15

necessarie per farne un titolo contro il re.
Non solo non sono mai stati nè pubblica-
ti, nè autenticati, ma non sono mai stati
neppu
questa
mand
modo
son
nello
fatti
per s
che p
Il pe
pregi
que'
conosci
gerli bas
mo, che
d' Orch
dal re
ra è
di F
Orch
paro
a ri
cesso
terr
in p
gazi
re c
prin
so di paraggio

nello stesso luogo. *Quegli che tiene, e quegli da cui esso tiene, debbono essere difensori, e parti dell' eredità che discende da loro an-* *te-nati*, dice lo statuto di Normandia, col